

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO
2025-2027**



CAPITOLO I
IL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO INTEGRATO
2025-2027



Premessa

Onorevoli deputati,

il disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per il triennio 2025-2027 interviene a pochi mesi dall'approvazione della riforma delle regole di governance economica europea. La riforma è entrata in vigore il 30 aprile 2024 e comprende:

- [Reg. \(UE\) 2024/1263](#), che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 e riforma il braccio preventivo del Patto di stabilità e crescita;
- [Reg. \(UE\) 2024/1264](#), che modifica il regolamento (CE) 1467/97 e riforma il braccio correttivo del Patto di stabilità e crescita;
- [Direttiva \(UE\) 2024/1265](#), che modifica la Direttiva 2011/85/UE sui requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri.

I due regolamenti, che riformano il braccio preventivo e quello correttivo del Patto di stabilità e crescita, sono direttamente applicabili agli Stati membri, mentre le modifiche alla Direttiva 85/2011 dovranno essere recepite entro il 31 dicembre 2025.

In sintesi, con particolare riferimento alla riforma del braccio preventivo del Patto di stabilità e crescita, le principali novità riguardano il rafforzamento della programmazione e della sorveglianza nel medio lungo termine e una modifica delle variabili obiettivo rilevanti. L'elemento centrale nel nuovo assetto della governance europea è la previsione di un Piano fiscale strutturale a medio termine (Piano) per ciascun Paese, da presentare entro il 30 aprile, su un orizzonte di 4/5 anni, a seconda della durata della legislatura nazionale, in cui viene programmato un sentiero di spesa netta, che diviene l'unico indicatore utilizzato ai fini della sorveglianza di bilancio.

La spesa netta da indicare nel Piano è valutata in termini di tasso di crescita annuo della spesa primaria netta nominale definita come spesa complessiva delle AP, contabilizzata secondo i criteri previsti dalla contabilità nazionale (SEC 2010), al netto della spesa per interessi, delle misure discrezionali sulle entrate (DRM - *Discretionary revenue measures*), delle spese finanziate da fondi UE e della rispettiva quota di cofinanziamento, della componente ciclica della spesa per sussidi di disoccupazione e delle misure *one-off*.

La traiettoria di spesa programmata in fase di presentazione del Piano non è modificabile, salvo il verificarsi di situazioni quali il sopravvenire di circostanze oggettive - al momento non meglio specificate dalla riforma - che ne impediscano l'attuazione o l'insediamento di un nuovo Governo. Sono previste due clausole di salvaguardia, una generale e una nazionale, attivabili dal Consiglio previa raccomandazione della Commissione, che consentono di deviare dal percorso della spesa primaria netta, rispettivamente in caso di recessione economica nell'area euro ovvero di eventi eccezionali al di fuori del controllo dello Stato con effetti rilevanti sulle finanze pubbliche. In sede di prima applicazione il Piano 2024-2029 è stato presentato alle Camere il 27 settembre 2024, approvato con apposite risoluzioni parlamentari il 9 ottobre 2024 e successivamente trasmesso alle Autorità europee. Esso prevede un obiettivo di tasso di crescita annuo della spesa netta pari al 1,3% nel 2025, al 1,6% nel 2026, al 1,9% nel 2027 al 1,7% nel 2028 e al 1,5% nel 2029. In questo contesto, l'impostazione della politica di bilancio rimane prudente in modo da garantire nel medio periodo una stabile riduzione dello *stock* di debito pubblico e al contempo, tramite l'utilizzo degli spazi fiscali risultanti tra l'andamento del saldo nominale primario e quello a legislazione vigente e il reperimento di nuove risorse, finanziare interventi selettivi per il rafforzamento delle politiche per la famiglia e il sostegno dei redditi medio bassi, per le prestazioni sociali e per migliorare la qualità e l'offerta del servizio sanitario nazionale.

La riforma della *governance* economica europea richiederà il necessario allineamento del quadro normativo contabile interno. In particolare, occorrerà adeguare sia la legge 24 dicembre 2012, n.



243 “Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione” che la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”. Il presente disegno di legge di bilancio, pertanto, pur considerando le nuove regole di governance economica introdotte a livello unionale, è presentato secondo la struttura e i contenuti previsti dal vigente assetto giuscontabile.



Tavola I.1.a - Previsione Disegno di legge di bilancio 2025-2027 – COMPETENZA
(in milioni di euro)

	Bilancio 2024		Previsioni DLB Integrato 2025-2027					
	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	2025		2026		2027	
			DLB "Integrato"	Manovra DLB (2)	DLB "Integrato"	Manovra DLB (2)	DLB "Integrato"	Manovra DLB (2)
ENTRATE								
Tributarie	608.932	621.147	643.330	-7.705	655.351	-11.698	672.169	-12.035
Extra Tributarie	78.386	89.923	84.619	1.963	81.200	908	79.716	1.108
Altre	249	1.150	345	0	346	0	348	0
Entrate finali	687.567	712.220	728.293	-5.742	736.897	-10.789	752.233	-10.927
SPESE								
Spese correnti (netto interessi)	659.610	664.761	669.818	3.129	664.631	9.201	665.668	16.163
Interessi	96.917	97.589	106.268	58	111.202	341	115.937	734
Spese in conto capitale	129.892	150.593	139.528	-725	124.050	-813	113.816	3.508
Spese finali	886.419	912.944	915.615	2.462	899.883	8.729	895.421	20.405
Rimborso prestiti	328.668	316.801	283.775	0	331.220	0	304.109	0
RISULTATI DIFFERENZIALI								
Risparmio pubblico	-69.209	-51.281	-48.138	-8.929	-39.283	-20.331	-29.719	-27.824
Saldo netto da finanziare	-198.852	-200.724	-187.321	-8.204	-162.986	-19.518	-143.188	-31.332
Avanzo primario	-101.935	-103.134	-81.053	-8.146	-51.784	-19.177	-27.251	-30.598
Ricorso al mercato	-527.519	-517.524	-471.097	-8.204	-494.206	-19.518	-447.296	-31.332

(2) Sono compresi gli effetti finanziari della sezione I, i rifinanziamenti, definanzeamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196

Tavola I.1.b- Previsione Disegno di legge di bilancio 2025-2027 - CASSA
(in milioni di euro)

	Bilancio 2024		Previsioni DLB Integrato 2025-2027					
	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	2025		2026		2027	
			DLB "Integrato"	Manovra DLB (2)	DLB "Integrato"	Manovra DLB (2)	DLB "Integrato"	Manovra DLB (2)
ENTRATE								
Tributarie	587.859	602.063	620.096	-7.705	632.181	-11.686	649.037	-12.007
Extra Tributarie	64.767	76.673	66.857	1.963	63.389	915	61.802	1.125
Altre	233	1.134	341	0	343	0	344	0
Entrate finali	652.860	679.870	687.294	-5.742	695.913	-10.771	711.183	-10.882
SPESE								
Spese correnti (netto interessi)	670.932	675.366	685.638	3.129	676.061	9.201	675.436	16.168
Interessi	96.917	97.587	106.070	58	112.030	341	116.662	734
Spese in conto capitale	135.029	158.506	143.697	1.475	127.638	1.087	110.707	4.808
Spese finali	902.878	931.459	935.405	4.662	915.728	10.629	902.804	21.709
Rimborso prestiti	328.668	319.072	283.775	0	331.220	0	304.109	0
RISULTATI DIFFERENZIALI								
Risparmio pubblico	-115.222	-94.217	-104.755	-8.929	-92.520	-20.313	-81.258	-27.784
Saldo netto da finanziare	-250.018	-251.588	-248.111	-10.404	-219.815	-21.400	-191.621	-32.592
Avanzo primario	-153.101	-154.002	-142.040	-10.346	-107.786	-21.059	-74.959	-31.858
Ricorso al mercato	-578.685	-570.660	-531.886	-10.404	-551.036	-21.400	-495.730	-32.592

(2) Sono compresi gli effetti finanziari della sezione I, i rifinanziamenti, definanzeamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196



Tavola I.2 – Effetti della manovra di finanza pubblica 2025-2027. Saldo netto da finanziare

(in milioni di euro)

	MANOVRA		
	2025	2026	2027
VARIAZIONE NETTA ENTRATE	-5.742	-10.789	-10.927
VARIAZIONE NETTA SPESE	2.462	8.729	20.405
- variazione netta spesa corrente	3.187	9.542	16.897
- variazione netta spesa capitale	-725	-813	3.508
SALDO FINALE	-8.204	-19.518	-31.332

Il disegno di legge di bilancio si compone delle modifiche e delle innovazioni normative della prima sezione del disegno di legge di bilancio e dei rifinanziamenti, definanziamenti e delle riprogrammazioni contenute nella seconda sezione e costituisce la manovra di finanza pubblica 2025-2027.

In termini di competenza, le disposizioni previste con la manovra di finanza pubblica attestano il saldo netto da finanziare a circa 187,3 miliardi nel 2025, 163 miliardi nel 2026 e 143,2 miliardi nel 2027, con un peggioramento rispetto agli andamenti tendenziali di circa 8,2 miliardi nel 2025, di 19,5 miliardi nel 2026 e di 31,3 miliardi nel 2027. Le entrate finali di competenza del bilancio integrato nel 2025 ammontano a circa 728 miliardi, 737 miliardi nel 2026 e 752 miliardi nel 2027. Le spese finali di competenza del bilancio integrato nel 2025 ammontano invece a circa 916 miliardi, 900 miliardi nel 2026 e 895 miliardi nel 2027.

I principali interventi previsti nell'ambito della manovra di finanza pubblica sono diretti in larga misura alla riduzione della pressione fiscale e al sostegno dei redditi medio-bassi dei lavoratori dipendenti, ad interventi in favore delle famiglie numerose e al sostegno della genitorialità, al rinnovo dei contratti dei dipendenti pubblici, al rifinanziamento del servizio sanitario nazionale e al potenziamento degli investimenti pubblici e privati.

Con riguardo alla riduzione della pressione fiscale si rende strutturale sia l'accorpamento, già previsto per l'anno in corso, su tre scaglioni delle aliquote IRPEF (circa 4,8 miliardi nel 2025, 5,5 miliardi nel 2026, 5,2 miliardi dal 2027), sia gli effetti di riduzione del cuneo fiscale a favore dei lavoratori dipendenti. Con riferimento a tale ultima misura si è esteso, rispetto all'anno 2024, l'ambito di applicazione ai redditi fino a 40.000. In particolare, per i lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, si è riconosciuto a tal fine un *bonus*. Per i soggetti che, invece, hanno un reddito complessivo dai 20.000 a 40.000 euro è riconosciuta un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda rapportata al periodo di lavoro che varia in relazione all'ammontare del reddito complessivo. Nel complesso questo intervento ammonta a circa 13 miliardi annui dal 2025.

Viene ridotta dal 10% al 5% l'imposta sostitutiva sui premi di produttività per il periodo 2025-2027 (circa 0,16 miliardi annui nel triennio di riferimento) e si prevedono agevolazioni fiscali per i servizi e le provvidenze riconosciuti dalle imprese ai propri dipendenti c.d. *welfare aziendale* (0,69 miliardi nel 2025 e 0,76 miliardi nel 2026 e 0,71 nel 2027).

A favore della natalità è previsto un contributo *una tantum* pari a mille euro per ogni figlio nato o adottato da gennaio 2025 a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente presenti un valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui (0,33 miliardi nel 2025 e 0,36 miliardi dal 2026). A decorrere dal 2025 è istituito un fondo per il parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali, a carico del lavoratore, per le lavoratrici dipendenti e autonome madri di due o più figli, fino al compimento del decimo anno d'età del figlio più piccolo; dal 2027, per le madri con tre o più figli l'esonero contributivo spetta fino al compimento del diciottesimo anno d'età del figlio più piccolo. L'esonero è riconosciuto soltanto a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore



all'importo di 40.000 euro annui (circa 0,2 miliardi dal 2025 al netto degli effetti fiscali). Sono rafforzati i congedi parentali e il *bonus* destinato a supportare il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, anche prevedendo l'esclusione dalla soglia ISEE utile ai fini dell'accesso al suddetto beneficio delle somme relative all'assegno unico universale (complessivamente circa 0,29 miliardi nel 2025, 0,42 miliardi nel 2026 e 0,6 miliardi nel 2027).

In ambito sociale si rifinanziano: il fondo per l'acquisto dei beni alimentari di prima necessità – carta “Dedicata a te” (0,5 miliardi nel 2025), il fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti (50 milioni a decorrere dal 2025), il fondo di garanzia per la prima casa (0,13 miliardi nel 2025, 0,27 miliardi annui nel 2026 e 2027), il fondo per le non autosufficienze (circa 0,28 miliardi nel periodo 2025-2027) e quello per le politiche in favore delle persone con disabilità (0,2 miliardi nel biennio 2026-2027).

Nel settore previdenziale, a completamento degli interventi transitori finalizzati a contrastare gli effetti dell'inflazione registrati negli anni 2022 e 2023 e in attesa di un potenziamento delle misure strutturali vigenti a favore dei pensionati in condizioni disagiate, si estende anche per le annualità 2025 e 2026 l'aumento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, con *décalage* della percentuale di incremento in 2,2 punti percentuali per l'anno 2025 e in 1,3 per l'anno 2026 (circa 0,47 miliardi nel biennio 2025-2026). Vengono prorogate al 2025 le misure per l'accesso anticipato alla pensione per i soggetti che presentino contemporaneamente almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi “Quota 103” e l’“Ape sociale” con riferimento ad alcune fattispecie, e si estende l'ammissione al beneficio “Opzione donna” anche alle lavoratrici che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2024. Queste misure valgono complessivamente circa 1,7 miliardi nel triennio 2025-2027.

Nell'ambito delle politiche per il lavoro, con lo scopo di mitigare il divario nell'occupazione e favorire lo sviluppo dell'attività imprenditoriale nelle aree svantaggiate del Paese si istituisce un apposito fondo di bilancio (con una dotazione complessiva di circa 9,1 miliardi nel periodo 2025-2029). È prorogata, per i tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024, per i titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni, la maggiorazione del 20% della deduzione relativa al costo del lavoro incrementale derivante da assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato (oltre 1,3 miliardi annui nel periodo 2026-2028).

Per favorire gli investimenti privati si autorizzano risorse per il 2025 destinate a finanziare l'attribuzione di un credito di imposta per le imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno (1,6 miliardi nel 2025). Sono incrementate le dotazioni di bilancio della misura agevolativa c.d. nuova Sabatini (0,4 miliardi nel 2025, 0,1 miliardo nel 2026 e 0,4 miliardi annui nel triennio 2027-2029). Sono inoltre previsti 0,22 miliardi annui per il periodo 2027-2029 finalizzati alla concessione di contributi per il completamento degli interventi concernenti le concessioni aventi ad oggetto la realizzazione di infrastrutture a banda ultra-larga nelle zone bianche del territorio nazionale.

Altre risorse sono previste per il rafforzamento degli investimenti pubblici realizzati dalle Amministrazioni centrali dello Stato e per lo sviluppo infrastrutturale del Paese (complessivamente 24 miliardi dal 2027 al 2036) e per il potenziamento degli interventi di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico (circa 1,27 miliardi nel periodo 2027-2036).

Nel pubblico impiego si autorizzano le risorse per i rinnovi contrattuali 2025-2027 del personale delle Amministrazioni centrali dello Stato e si istituisce un fondo per i rinnovi contrattuali per il periodo 2028-2030 (con oneri aggiuntivi per il bilancio statale pari a circa 1,2 miliardi nel 2025, 2,8 miliardi nel 2026, 4,6 miliardi nel 2027, 6,1 miliardi nel 2028, 8 miliardi nel 2029 e 10,2 miliardi a decorrere dal 2030).

Il livello di finanziamento del servizio sanitario nazionale è incrementato per un importo di 1,3 miliardi di euro nel 2025, 5,1 miliardi di euro nel 2026, 5,8 miliardi di euro nel 2027, 6,7 miliardi nel 2028, 7,7 miliardi nel 2029 e 8,9 miliardi a decorrere dal 2030 destinati al potenziamento dell'offerta e della qualità dei servizi e al rinnovo dei contratti collettivi nazionali del relativo personale.



Tra gli interventi a beneficio degli Enti territoriali si segnala l'incremento del fondo di solidarietà comunale (56 milioni nel 2025, 0,11 miliardi nel 2026, 0,17 miliardi nel 2027, 0,22 miliardi nel 2028 e importi crescenti fino a 0,31 miliardi dal 2030) e del fondo per il trasporto pubblico locale (0,12 miliardi nel 2025).

In materia di sicurezza e protezione civile rilevano il rifinanziamento - a carattere permanente - del fondo per la partecipazione alle missioni internazionali (1,27 miliardi nel 2025 e 1,57 miliardi dal 2026), del fondo per le emergenze nazionali (0,5 miliardi nel 2025 e 0,2 miliardi dal 2026) e l'istituzione di un fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione (1,5 miliardi nel 2027 e 1,3 miliardi annui dal 2028).

La manovra di bilancio, tenuto conto dell'utilizzo degli spazi fiscali di finanza pubblica compatibili con il Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, reperisce ulteriori risorse destinate al finanziamento degli interventi previsti. Queste risorse sono ottenute principalmente attraverso misure di riduzione e razionalizzazione della spesa dei Ministeri (5,2 miliardi nel 2025, 4 miliardi nel 2026, 3,5 miliardi nel 2027).

Contribuiscono, inoltre: l'utilizzo dei fondi per interventi in materia fiscale (circa 5,6 miliardi nel 2025, 4,9 miliardi annui nel 2026 e 2027), alimentati anche dalle maggiori entrate permanenti derivanti dall'adempimento spontaneo; la destinazione alla copertura finanziaria del Fondo aree svantaggiate del Paese, alla proroga al 2025 del credito d'imposta ZES, nonché a quota parte dell'incremento della capacità di spesa del Fondo sviluppo e coesione le risorse derivanti dagli effetti della decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024 della Commissione europea che hanno disposto la sospensione dell'agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate c.d. decontribuzione Sud (5,5 miliardi nel 2025, 3,3 miliardi nel 2026 e 3,4 miliardi nel 2027); il concorso alla finanza pubblica a carico degli enti territoriali, attraverso le misure di regolazione finanziaria con le Autonomie speciali, la rimodulazione dei finanziamenti ad essi assegnati per spese di investimento e la definizione del contributo alla manovra da parte di ciascun comparto (con effetti sul bilancio dello Stato pari a circa 1,6 miliardi nel 2025, 0,3 miliardi nel 2026 e 1,2 miliardi nel 2027).

Concorrono sul versante delle entrate il maggior gettito atteso dalla revisione della disciplina sulla deduzione delle quote delle svalutazioni e perdite su crediti e dell'avviamento correlate alle DTA (circa 3,4 miliardi nel biennio 2025-2026), le entrate derivanti dalla modifica della disciplina del versamento dell'imposta di bollo per i contratti di assicurazione sulla vita (0,97 miliardi nel 2025, 0,4 miliardi nel 2026 e 0,38 miliardi nel 2027), dalle misure sulla rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni (0,7 miliardi nel 2025, 0,75 miliardi nel 2026 e 0,8 miliardi nel 2027), nonché le maggiori entrate connesse alla dimensione espansiva della manovra di bilancio. Rilevano, infine, le entrate previste dalla lotta all'evasione fiscale, tramite misure in materia di pagamenti elettronici e di interoperabilità delle banche dati e di tracciabilità delle spese (circa 1,2 miliardi nel triennio di riferimento).

In termini di composizione della spesa, al netto delle spese per il rimborso del debito e dei fondi da ripartire (quest'ultimi troveranno solo in corso di esercizio una puntuale destinazione¹), il 23,4 per cento degli stanziamenti (208,9 miliardi) è finalizzato alle politiche di previdenza e assistenza e ad altre forme di sostegno, prevalentemente assegnati alla missione 25 "Politiche previdenziali" (120,8 miliardi). Una quota pari al 17,9 per cento è stanziata per politiche relative alla salute e all'istruzione (160,1 miliardi), mentre agli affari economici è destinato il 15,5 per cento delle risorse (138,3 miliardi). La spesa per i servizi istituzionali e generali assorbe il 14,1 per cento del totale (125,9 miliardi) e quella per i servizi pubblici generali il 9,8 per cento (87,4 miliardi), in buona parte destinati alla missione "Difesa e sicurezza del territorio" (30,8 miliardi) e alla partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (26,1 miliardi). La spesa per interessi rappresenta


¹ Le somme stanziamenti nel 2025 per il rimborso del debito (Titolo III) e per i fondi da ripartire ammontano complessivamente a 305,6 miliardi che rappresentano il 25,5 per cento degli stanziamenti complessivi del disegno di legge di bilancio. La composizione della spesa commentata e rappresentata nella figura I.1 rappresenta quindi il 74,5 per cento degli stanziamenti complessivi del disegno di legge di bilancio.



l'11,9 per cento del totale (106,3 miliardi) mentre il 6,7 per cento degli stanziamenti è destinato a trasferimenti agli enti territoriali per le politiche di loro competenza (59,9 miliardi, al netto di quelli per la spesa sanitaria che sono considerati nella categoria Salute e Istruzione). La spesa stanziata per interventi relativi alla cultura, all'ambiente e alla qualità della vita assorbe lo 0,8 per cento del totale considerato con stanziamenti per circa 7 miliardi (vedi Figura I.1 e relativa legenda che illustra l'aggregazione delle missioni del bilancio dello Stato tra le principali aree di spesa²).

Figura I.1 - Previsioni di spesa per categorie tematiche. Esercizio finanziario 2025, stanziamenti di competenza (al netto del Titolo III e dei Fondi da ripartire)

(valori percentuali)



² Al fine di offrire una rappresentazione sintetica dell'allocazione delle risorse del bilancio tra le principali aree di spesa, gli stanziamenti del bilancio sono stati raggruppati in otto aggregati in base alle missioni. Le aree "Salute e istruzione", "Previdenza e assistenza e altre politiche di sostegno", "Servizi pubblici generali", "Servizi istituzionali e generali", "Affari economici e ricerca" e "Cultura, ambiente e qualità della vita" corrispondono ai principali ambiti di intervento dell'operatore pubblico. A queste si aggiungono i "Trasferimenti agli enti territoriali" per il finanziamento delle loro attività. Infine, gli "Interessi" rappresentano gli oneri per il servizio del debito pubblico



Legenda Figura I.1

SERVIZI PUBBLICI GENERALI (1)	AFFARI ECONOMICI (3)
Ordine pubblico e sicurezza	Ricerca e innovazione
Giustizia	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Difesa e sicurezza del territorio	Turismo
L'Italia in Europa e nel mondo (3)	Comm. internaz. ed internazionalizz. sistema produttivo
Soccorso civile	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
PREVIDENZA E ASSISTENZA E ALTRE POLITICHE DI SOSTEGNO	Comunicazioni
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Infrastrutture pubbliche e logistica (1) (2) (4)
Politiche previdenziali	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	Competitività e sviluppo delle imprese
Politiche per il lavoro	Sviluppo e riequilibrio territoriale
Programma 19.2 Politiche abitative, urbane e territoriali (della missione "Casa e assetto urbanistico")	Regolazione dei mercati
SALUTE E ISTRUZIONE (2) (4)	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI
Istruzione scolastica	Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e PCM
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	Amm. generale e rappresentanza generale Governo e Stato sul territorio
Tutela della salute	Servizi istituzionali e generali delle AAPP
CULTURA, AMBIENTE E QUALITA' DELLA VITA	Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica
Tutela e valorizzazione beni e attività culturali e paesaggistici	Debito pubblico
	INTERESSI (5)
Giochi e sport	Interessi passivi e redditi da capitale (categoria economica)
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	TRASFERIMENTI A ENTI TERRITORIALI (4)
Programma 19.1 Politiche abitative e riqualificazione periferie (della missione "Casa e assetto urbanistico")	Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
(1) Nell'aggregato di spesa SERVIZI PUBBLICI GENERALI, data l'affinità della natura della spesa con la missione "Giustizia", sono state inserite le pertinenti risorse allocate nel programma 14.10 "Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità", provenienti dalla missione "Infrastrutture pubbliche e logistica".	
(2) Nell'aggregato SALUTE E ISTRUZIONE, data l'affinità della natura della spesa con la missione "Istruzione scolastica", sono state inserite le pertinenti risorse allocate nel programma 14.10 "Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità" provenienti dalla missione "Infrastrutture pubbliche e logistica".	
(3) Il Fondo per il cofinanziamento delle politiche comunitarie proveniente dalla missione 4 "L'Italia in Europa e nel mondo" dal programma 10 "Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE" è stato spostato nell'aggregato di spesa AFFARI ECONOMICI.	
(4) Le risorse destinate al concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria allocate nella missione 3 "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" – data l'affinità con la natura della spesa della missione "Tutela della salute" - sono state spostate nell'aggregato SALUTE E ISTRUZIONE. Per lo stesso motivo nell'aggregato SALUTE E ISTRUZIONE sono state inserite anche le pertinenti risorse del programma 14.8 "Opere pubbliche e infrastrutture" e 14.10 "Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità", della missione "Infrastrutture pubbliche e logistica".	
(5) La categoria economica degli interessi passivi e redditi da capitale è stata scomputata dalle altre missioni di spesa e aggregata come settore a sé stante.	



Il disegno di legge di bilancio 2025-2027 è articolato in **34 missioni** e **178 programmi**. Le **missioni** rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici (a cui possono contribuire più amministrazioni); i **programmi**, ciascuno dei quali affidato ad un unico centro di responsabilità amministrativa³, costituiscono le **unità di voto parlamentare** e rappresentano aggregati diretti alla realizzazione di politiche.

I programmi di spesa sono suddivisi in **azioni**⁴. Le azioni del disegno di legge di bilancio 2025-2027 sono **724**, ovvero 579 al netto di quelle che rappresentano le spese per il personale del programma.

I **programmi** e le **azioni** tengono conto del processo di riorganizzazione che ha interessato nel corso del 2024 numerosi Ministeri, incidendo sulla numerosità dei centri di responsabilità amministrativa e sulla composizione e articolazione degli stati di previsione della spesa.

Tavola I.3 Strutture amministrative, missioni, programmi e azioni

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Amministrazioni centrali	18	12	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	14	15	15	15	15
Centri di responsabilità CDR	151	105	119	92	92	92	93	118	118	114	114	114	105	112	118	120	109	94
Missioni	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
<i>di cui Missioni condivise tra amministrazioni</i>	21	21	21	20	20	21	21	21	21	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Programmi	168	165	162	172	172	174	174	181	182	175	175	176	175	177	181	183	180	178
Azioni										716	718	713	705	710	721	719	717	724
<i>di cui azioni Spese di personale per il programma</i>										138	138	139	138	140	145	148	145	145

Nel 2025 sono confermati i **15 stati di previsione della spesa**, mentre si riducono i **centri di responsabilità amministrativa** (CDR) che passano da 109 a 94, con un decremento complessivo di 15 unità. Su tale riduzione incide il profondo processo di riorganizzazione che ha interessato due dicasteri (il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della cultura) che hanno visto il passaggio da un modello organizzativo per direzioni generali coordinate dal segretariato al modello organizzativo dipartimentale⁵, mentre per il Ministero della difesa è stato introdotto un nuovo centro di responsabilità⁶.

Rispetto alla legge di bilancio precedente, il **numero dei programmi** del disegno di legge di bilancio 2025-2027 **diminuisce complessivamente di 2 unità**, per la soppressione di 6 programmi e l'istituzione di 4 nuovi programmi. I **programmi di nuova istituzione** sono i seguenti:

Missione Politiche per il lavoro

- programma 26.13 *Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e della legislazione sociale in materia di lavoro*

Missione Istruzione scolastica

- programma 22.20 *Edilizia scolastica e sicurezza nelle scuole*

³ I centri di responsabilità amministrativa corrispondono a unità organizzative di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. I programmi del bilancio costituiscono un criterio di riferimento per i processi di riorganizzazione dei Ministeri (ex-articolo 21 della legge n. 196 del 2009), al fine di garantire una migliore e più efficace gestione delle politiche e di prevenire duplicazioni.

⁴ Articolo 25-bis della legge n. 196 del 2009.

⁵ Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali passa da 12 CDR (Gabinetto, Segretariato generale e 10 Direzioni generali) a n. 4 CDR (Gabinetto e 3 Dipartimenti). Il Ministero della cultura passa da n. 13 CDR (Gabinetto, Segretariato generale e 11 Direzioni generali) a n. 5 CDR (Gabinetto e n. 4 Dipartimenti).

⁶ È stata istituita la Direzione nazionale degli armamenti e conseguentemente aumenta di un'unità il numero dei CDR del Ministero della difesa che passano da 8 a 9.



Missione Difesa e sicurezza del territorio

- programma 5.10 *Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e procurement militare*

Missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici

- programma 21.21 *Promozione del patrimonio culturale nazionale all'estero*

Vengono invece **soppressi i seguenti programmi:**

Missione Politiche per il lavoro

- programma 26.7 *Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo*
- programma 26.9 *Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro*
- programma 26.11 *Prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*

Missione Ricerca e innovazione

- programma 17.4 *Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali*

Missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici

- programma 21.14 *Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale*
- programma 21.19 *Realizzazione attività di tutela in ambito territoriale*

Nel 2025 aumenta il **numero delle azioni** che passano da 717 a 724 con **un incremento complessivo di 7 unità**.

Le azioni sono rappresentate in un apposito prospetto dell'atto deliberativo, collocato dopo i quadri generali riassuntivi, che riporta, a scopo solo conoscitivo, il bilancio per Missione, Programma e Azione nella sua interezza. Sempre a fini meramente conoscitivi, la tabella per unità di voto di ciascuno stato di previsione della spesa riporta l'articolazione in azioni per consentire una migliore comprensione dell'allocazione della spesa alle varie politiche pubbliche.

L'articolazione del nuovo bilancio riflette altresì spostamenti di singoli capitoli di spesa tra programmi, determinando **variazioni al contenuto di alcuni programmi anche a parità di denominazione** per fornire una migliore rappresentazione o cambiamenti di natura gestionale della spesa. Per lo stesso motivo, vi sono stati spostamenti di capitoli di spesa tra azioni nell'ambito dello stesso programma. Un'illustrazione dettagliata delle modifiche intervenute, come risultanti dal presente disegno di bilancio, è fornita di seguito per gli stati di previsione oggetto di riorganizzazione.

Per il **Ministero dell'economia e delle finanze**, nell'ambito della missione Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, il programma *1.1 Organi costituzionali* acquisisce le spese per viaggi ferroviari e aerei su territori nazionali dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (azione 1.1.5 "Supporto al Parlamento nelle materie di politica economica del lavoro e delle politiche sociali"); in precedenza tali risorse erano collocate nel programma *4.11 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale* della missione L'Italia in Europa e nel mondo (azione 4.11.1 "Politiche di cooperazione economica in ambito internazionale").

Per il **Ministero delle imprese e del made in Italy**, nella missione Competitività e sviluppo delle imprese vi sono ricollocazioni tra programmi di spesa che quindi risultano nel 2025 modificati nel contenuto. Tali ricollocazioni concludono il processo di riorganizzazione che ha interessato il Ministero a inizio 2024⁷ con notevole impatto sulla struttura per missioni e programmi già registrato con la precedente legge di bilancio 2024-2026.

Il programma *11.13 Politiche industriali, per la competitività, il Made in Italy e gestione delle crisi d'impresa* acquisisce nel 2025 le risorse relative alle attività connesse al rispetto della convenzione sulle armi chimiche e quelle del Fondo per la valorizzazione della ricerca industriale e

⁷ DPCM n. 173 del 2023 recante "Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'impresa e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", entrato in vigore il 16 dicembre 2023.



dello sviluppo sperimentale (azione 11.13.5 “Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica”); in precedenza tali risorse erano collocate nel programma *11.14 Interventi in materia di difesa nazionale* (azione 11.14.2 “Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa”). Al contempo, nel 2025 il programma *11.13* cede le risorse da destinare alla Fondazione centro italiano di ricerca per *l'automotive* al programma *11.15 Politiche industriali e programmi avanzati sulle nuove tecnologie* (azione 11.15.2 “Politiche, progetti di ricerca e studi sulle nuove tecnologie ed i materiali avanzati”). Quest'ultimo programma a sua volta acquisisce le risorse da destinare alla Fondazione Enea tech e Biomedical (azione 11.15.2 “Politiche, progetti di ricerca e studi sulle nuove tecnologie ed i materiali avanzati”), in precedenza nel programma *11.7 Incentivazione del sistema produttivo* (azione 11.7.2 “Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese”).

Per il **Ministero del lavoro e delle politiche sociali**⁸, nell'ambito della missione Politiche per il lavoro, risulta istituito il nuovo *programma 26.13 “Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e della legislazione sociale in materia di lavoro”*, che assorbe le risorse di due programmi che vengono contestualmente soppressi, il programma *26.9 “Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro”* e il programma *26.11 Prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*. Il nuovo programma *26.13* si compone pertanto delle seguenti azioni:

- azione 26.13.1 “Spese di personale per il programma” dove confluiscono le spese di personale dei due programmi soppressi *26.9* e *26.11*;
- azione 26.13.2 “Contrasto all'illegalità del lavoro, prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro mediante l'attività ispettiva svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro”, che acquisisce parte delle risorse dell'ex azione *26.9.1* mantenendone la denominazione);
- azione 26.13.3 “Prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sostegno alle famiglie delle vittime di infortuni sul lavoro”, che acquisisce parte delle risorse dell'ex azione *26.11.2* mantenendone la denominazione, nonché le risorse da trasferire all'Ispettorato nazionale del lavoro dall'ex azione *26.9.1*);
- azione 26.13.4 “Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali”, che acquisisce interamente l'ex azione *26.11.3* mantenendone la denominazione, nonché le risorse del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro e del Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative dall'ex azione *26.11.2*).

Nell'ambito della stessa missione Politiche per il lavoro, risulta inoltre soppresso il programma *26.7 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo*. Le relative risorse sono confluite in parte nel programma *26.10 “Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione”* (stessa missione) e in parte nel programma *32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza* (missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche). In particolare:

- il programma *26.10* acquisisce l'ex azione *26.7.3* “Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo” recante le risorse da trasferire all'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche – INAPP (nel 2025 l'azione cambia quindi il codice in *26.10.3* mantenendo la denominazione originaria);
- il programma *32.3* acquisisce le spese di personale per il programma dell'ex azione *26.7.1* (che si collocano nell'azione *32.3.1* “Spese di personale per il programma”), nonché le spese dell'ex azione *26.7.2* “Integrazione e monitoraggio delle politiche del lavoro e delle

⁸ DPCM n. 230 del 2023 recante Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.



politiche sociali e coordinamento amministrativo” (che trovano collocazione nell’azione 32.3.3 “Gestione comune dei beni e servizi”).

Il programma 32.3 acquisisce inoltre nell’azione 32.3.3 le risorse da assegnare all’Agenzia del Demanio per il pagamento dei canoni di affitto per gli immobili in uso, conferiti o trasferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare; in precedenza, tali risorse erano collocate nel programma 26.12 “Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro, logistica e servizi di comunicazione istituzionale” (azione 26.12.2 “Promozione e realizzazione del sistema informativo del lavoro, compreso quello dell’attività di vigilanza sul lavoro”).

Per il **Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale**, nell’ambito della missione L’Italia in Europa e nel mondo, vi è un cambiamento nella collocazione delle spese per interventi relativi all’attuazione della strategia nazionale di cybersicurezza che nel 2025 sono allocate per il programma 4.14 *Coordinamento dell’Amministrazione in ambito internazionale* (azione 4.14.2 “Programmazione e coordinamento dell’Amministrazione”) spostate dal programma 4.6 *Promozione della pace e sicurezza internazionale* (azione 4.6.3 “Sicurezza, disarmo e processi di stabilizzazione nelle aree di crisi”), in conseguenza dell’assegnazione di tali risorse alla gestione del centro di responsabilità Segreteria Generale dove è stata istituita l’Unità per l’innovazione tecnologica e la sicurezza cibernetica⁹.

Per il **Ministero dell’istruzione e del merito**, i cambiamenti che si registrano nel 2025 a livello di unità di voto sono conseguenti al passaggio di specifiche competenze tra centri di responsabilità amministrativa del dicastero¹⁰. In particolare, è stata introdotta un’unità di voto nell’ambito della missione Istruzione scolastica. Si tratta del nuovo programma 22.20 *Edilizia scolastica e sicurezza nelle scuole*, attribuito al centro di responsabilità Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale e composto dalle seguenti azioni:

- azione 22.20.1 “Spese di personale per il programma”;
- azione 22.20.2 “Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l’edilizia scolastica” che acquisisce l’intera azione 22.8.7 (ora soppressa) del programma 22.8 *Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica* conseguentemente ridenominato nel 2025 in *Sviluppo del sistema istruzione scolastica e promozione del diritto allo studio* (in precedenza tali competenza erano difatti attribuite al centro di responsabilità Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione).

In tal senso, una ricollocazione si osserva anche nel programma 22.1 *Programmazione e coordinamento dell’istruzione* che acquisisce nel 2025 l’azione 22.8.8 “Supporto all’innovazione e valutazione dell’istruzione scolastica” del citato programma 22.8 (ora soppressa). L’azione cambia codice in 22.1.5 mantenendo la denominazione originaria.

Il **Ministero della difesa** è stato interessato da una riorganizzazione dell’Area tecnico-amministrativa attraverso la creazione della Direzione nazionale degli armamenti di nuova istituzione¹¹. Ne consegue che nella missione Difesa e sicurezza del territorio è stato creato il nuovo programma 5.10 *Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e procurement militare*, che riceve risorse dal programma 5.6 *Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari*. Il nuovo programma è articolato in sette nuove azioni, compresa quella relativa alle spese di personale per il programma, ovvero:

⁹ Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera b), del DPCM n. 163 del 2023 recante “Regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95.”

¹⁰ In attuazione del DPCM n. 208 del 2023 recante “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione e del merito”.

¹¹ DPCM n. 99 del 2024 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il Testo Unico delle disposizioni regolamentari dell’ordinamento militare, in materia di organizzazione del Ministero della difesa in attuazione dell’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.



- azione 5.10.2 “Formazione, aggiornamento, specializzazione e qualificazione del personale” riceve risorse dall’azione 5.6.4 “Formazione, aggiornamento, specializzazione e qualificazione del personale”;
- azione 5.10.3 “Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare” dall’azione 5.6.6 “Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare”;
- azione 5.10.4 “Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice” dall’azione 5.6.7 “Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice”;
- azione 5.10.5 “Approvvigionamenti comuni e sostegno logistico e supporto territoriale delle Forze Armate” dall’azione 5.6.8 “Approvvigionamenti comuni e sostegno logistico e supporto territoriale delle Forze Armate”;
- azione 5.10.6 “Ricerca tecnologica nel settore della difesa” che riceve tutte le risorse e la denominazione dall’azione 5.6.10;
- azione 5.10.7 “Gestione e assistenza del personale” che riceve risorse dall’azione 5.10.11.

Inoltre, sempre nella missione Difesa e sicurezza del territorio il programma 5.6 cambia denominazione in *Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari ed infrastrutturali* (in precedenza denominato *Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari*), così come cambiano denominazione le seguenti azioni:

- azione 5.6.4 che diventa “Formazione, aggiornamento, specializzazione e qualificazione del personale” (in precedenza denominata “Formazione, aggiornamento, specializzazione e qualificazione del personale dell’Area interforze tecnico-amministrativa e tecnico-industriale”);
- azione 5.6.7 che diventa “Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice” (in precedenza denominata “Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice - area tecnico/amministrativa e tecnico/industriale”)
- azione 5.6.8 che diventa “Approvvigionamenti comuni e sostegno logistico e supporto territoriale delle Forze Armate” (in precedenza denominata “Approvvigionamenti comuni e sostegno logistico e supporto territoriale delle Forze Armate e dell’area tecnico amministrativa e tecnico-industriale”);
- azione 5.6.11 che diventa “Gestione e assistenza del personale” (in precedenza era denominata “Gestione e assistenza del personale dell’Area interforze tecnico-amministrativa e tecnico-industriale”).

L’azione 5.6.10 “Ricerca tecnologica nel settore della difesa”, invece, è soppressa.

Per il **Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste**, si osservano nel 2025 alcune ricollocazioni di interventi tra programmi di spesa della missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca in relazione ai programmi 9.2 *Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale* e 9.6 *Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell’ippica e mezzi tecnici di produzione*. In particolare, si segnalano le seguenti modifiche nel contenuto dei programmi:

- il programma 9.6 *Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell’ippica e mezzi tecnici di produzione* include le risorse per il finanziamento delle misure agevolative dell’autoimprenditorialità e dell’auto impiego nel settore agricolo e il rilascio di garanzie per favorire l’accesso al credito delle imprese agricole e della pesca, attraverso l’ISMEA - Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, oltre che le risorse del fondo per l’innovazione in agricoltura e del fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell’imprenditoria femminile in agricoltura (nell’azione 9.6.3 “Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano”), precedentemente allocate nel programma 9.2 *Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale* (azione 9.2.3 “Politiche del sistema agricolo a livello nazionale ed internazionale per il settore dello sviluppo rurale e supporto per gli investimenti produttivi in agricoltura”). In senso inverso, si spostano nel programma 9.2 dal programma 9.6 (azione 9.6.3 “Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della



cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano”) le risorse destinate a università ed enti di ricerca quale contributo per il finanziamento di progetti speciali per lo sviluppo di nuove tecnologie per il contrasto alle fitopatie e altre patologie (nell’azione 9.2.5 “Tutela settore agricolo a seguito di avversità climatiche, salvaguardia della biodiversità e del patrimonio genetico vegetale, servizio fitosanitario e contrasto epizoozie”) e quelle del Fondo per sostenere le iniziative dei Comuni per infrastrutture di interesse storico e paesaggistico percorse dagli animali negli spostamenti per la transumanza, monticazione, alpeggio e altre pratiche tradizionali locali (nell’azione 9.2.7 “Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame”).

Il contenuto del programma risulta inoltre modificato in relazione a quanto descritto nel punto successivo.

- il programma 32.3 *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza* include le risorse per la corresponsione dell’indennità di anzianità al personale appartenente all’ex ASSI da parte dell’INPS (nell’azione 32.3.2 “Gestione del personale”), precedentemente allocate nel programma 9.6 *Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell’ippica e mezzi tecnici di produzione* (azione 9.6.5 “Interventi a favore del settore ippico”).

Per il **Ministero della cultura**, interessato da un processo di riorganizzazione amministrativa, si registra il passaggio dal modello organizzativo del segretariato generale al modello organizzativo dipartimentale, con la finalità di migliorare l’esercizio delle funzioni del Ministero e renderne più agevole l’esercizio¹². Nella definizione dell’articolazione del bilancio in missioni, programmi e azioni, si rappresenta quanto segue.

Risultano soppressi i seguenti tre programmi:

- 17.4 *Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali*;
- 21.14 *Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale*;
- 21.19 *Realizzazione attività di tutela in ambito territoriale*.

Risulta introdotto il nuovo programma 21.21 *Promozione del patrimonio culturale nazionale all'estero* (missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici) composto dalle seguenti azioni:

- azione 21.21.1 “Spese di personale per il programma”;
- azione 21.21.2 “Promozione del patrimonio materiale e immateriale all'estero e attività internazionali connesse con l'UNESCO” ricevente le risorse provenienti dal soppresso programma 21.14 *Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale* (azione 21.14.2 “Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e piani d'azione europei” e azione 21.14.3 “Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale”).

Il programma 21.15 *Programmazione e attribuzione delle risorse per la tutela del patrimonio culturale* è stato ridenominato (in precedenza denominato *Tutela del patrimonio culturale*) e vede l’introduzione di una nuova azione e il coinvolgimento nella ricollocazione di risorse fra programmi. La nuova azione 21.15.11 “Coordinamento tecnico e amministrativo” riceve risorse dal soppresso programma 21.14 (azione 21.14.3 “Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale”) e dal programma 32.3 *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza* (azione 32.3.3 “Gestione comune dei beni e servizi”). In merito alla ricollocazione di risorse si evidenzia che:

- l’azione 21.15.2 “Salvaguardia e valorizzazione delle belle arti, dell'architettura, dell'arte contemporanea e del paesaggio”, l’azione 21.15.6 “Salvaguardia, valorizzazione ed interventi per i beni e le attività culturali” e l’azione 21.15.7 “Interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale in situazioni di emergenza” ricevono risorse dal

¹² DPCM n. 57 del 2024 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della *performance*”.



soppresso programma 21.14 (azione 21.14.3 “Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale”)

- l'azione 21.15.6 “Salvaguardia, valorizzazione e interventi per i beni e le attività culturali” cede risorse al programma 21.10 *Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria* (azione 21.10.5 ridenominata in “Promozione del libro e della cultura, sostegno ai prodotti editoriali a elevato contenuto culturale e attuazione della legge sul diritto d'autore”, in luogo di “Promozione del libro, sostegno ai prodotti editoriali a elevato contenuto culturale e attuazione della legge sul diritto d'autore”).

Sono inoltre interessati da una ricollocazione di risorse, a parità di denominazione, i seguenti programmi:

- 21.2 *Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo* con l'azione 21.2.7 “Promozione dello spettacolo dal vivo” ricevente risorse dal soppresso programma 21.14 (azione 21.14.3 “Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale”);
- 21.6 *Tutela dei beni archeologici* con l'azione 21.6.2 “Tutela e salvaguardia dei beni archeologici” ricevente risorse dal soppresso programma 21.19 (azione 21.19.2 “Attuazione interventi di tutela del patrimonio culturale nel territorio di pertinenza”);
- 21.9 *Tutela e valorizzazione dei beni archivistici* con l'azione 21.9.2 “Tutela, conservazione e gestione del patrimonio archivistico” e l'azione 21.9.3 “Acquisizione, fruizione, divulgazione, promozione e valorizzazione del patrimonio archivistico” riceventi risorse dal soppresso programma 17.4 (rispettivamente dall'azione 17.4.3 “Studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza, la catalogazione, la digitalizzazione, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale” e dall'azione 17.4.2 “Ricerca nel settore del restauro e della conservazione dei beni culturali degli istituti centrali”);
- 21.10 *Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria* con l'azione 21.10.3 “Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario” e la nuova azione 21.10.6 “Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali” riceventi risorse dal soppresso programma 17.4 (azione 17.4.3 “Studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza, la catalogazione, la digitalizzazione, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale”). La nuova azione 21.10.6 riceve risorse, inoltre, dall'azione 17.4.5 “Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali”. L'azione 21.10.5 ridenominata “Promozione del libro e della cultura, sostegno ai prodotti editoriali a elevato contenuto culturale e attuazione della legge sul diritto d'autore” (in luogo di “Promozione del libro, sostegno ai prodotti editoriali a elevato contenuto culturale e attuazione della legge sul diritto d'autore”) riceve risorse dal soppresso programma 21.14 (azione 21.14.2 “Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e piani d'azione europei”) e dal programma 21.15 *Programmazione e attribuzione delle risorse per la tutela del patrimonio culturale* (azione 21.15.6 “Salvaguardia, valorizzazione ed interventi per i beni e le attività culturali”);
- 21.12 *Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio* con:
 - o l'azione di nuova istituzione 21.12.6 “Tutela e salvaguardia delle belle arti e dei beni di interesse culturale” ricevente risorse dal soppresso programma 17.4 (azione 17.4.3 “Studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza, la catalogazione, la digitalizzazione, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale”), dalle due azioni sopresse 21.12.2 “Supporto allo svolgimento delle funzioni di indirizzo” e 21.12.3 “Tutela delle belle arti e dei beni di interesse culturale”, dal soppresso programma 21.14 (azione 21.14.3 “Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale”) e dal soppresso programma 21.19 (azione 21.19.2 “Attuazione interventi di tutela del patrimonio culturale nel territorio di pertinenza”)
 - o la azione di nuova istituzione 21.12.7 “Studi e ricerca nel settore del restauro, della conservazione, della catalogazione e digitalizzazione dei beni culturali degli Istituti



- centrali” ricevente risorse dall’ex programma 17.4 (azione 17.4.2 “Ricerca nel settore del restauro e della conservazione dei beni culturali degli istituti centrali”, azione 17.4.3 “Studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza, la catalogazione, la digitalizzazione, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale” e azione 17.4.5 “Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali”);
- l’azione di nuova istituzione 21.12.8 “Coordinamento tecnico e amministrativo” ricevente risorse dal programma 21.20 Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze (azione 21.20.2 “Attività di indirizzo per messa in sicurezza in fase emergenziale e di ricostruzione”);
 - *21.13 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale con:*
 - l’azione 21.13.2 “Incremento, promozione, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale” ricevente risorse dal soppresso programma 17.4 (azione 17.4.3 “Studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza, la catalogazione, la digitalizzazione, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale”) e dall’ex programma 21.14 (azione 21.14.3 “Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale”);
 - l’azione 21.13.4 “Coordinamento e funzionamento del sistema museale” ricevente risorse dal soppresso programma 17.4 (azione 17.4.2 “Ricerca nel settore del restauro e della conservazione dei beni culturali degli istituti centrali”, azione 17.4.5 “Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali”), dal programma 21.10 le risorse per le spese per il funzionamento della biblioteca e complesso monumentale dei Girolamini (azione 21.10.3 “Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario”) e dall’ex programma 21.14 (azione 21.14.3 “Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale”);
 - l’azione di nuova istituzione 21.13.5 “Coordinamento tecnico e amministrativo” recante le risorse per la realizzazione di progetti sperimentali per la tutela e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio nonché la digitalizzazione;
 - *21.16 Tutela e promozione dell’arte e dell’architettura contemporanea e delle periferie urbane:* l’azione 21.16.2 “Promozione dell’architettura e dell’arte contemporanea, del *design* e della moda” riceve risorse dal soppresso programma 21.14 (azione 21.14.3 “Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale”);
 - *21.18 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo con:*
 - l’azione 21.18.3 “Sostegno al settore cinematografico e audiovisivo” riceve risorse dal soppresso programma 17.4 (azione 17.4.3 “Studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza, la catalogazione, la digitalizzazione, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale”).
 - la azione di nuova istituzione 21.18.4 “Coordinamento tecnico e amministrativo” recante le risorse per la realizzazione di progetti sperimentali per la tutela e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio nonché la digitalizzazione;
 - *21.20 Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze con l’azione 21.20.2 “Attività di indirizzo per messa in sicurezza in fase emergenziale e di ricostruzione”* ricevente risorse dal soppresso programma 21.14 (azione 21.14.3 “Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale”).

Nella missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche *il programma 32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza* modifica il proprio contenuto: l’azione 32.3.3 “Gestione comune dei beni e servizi” riceve risorse dal soppresso programma 17.4 (azione 17.4.2 “Ricerca nel settore del restauro e della conservazione dei beni culturali degli istituti centrali”, azione 17.4.3 “Studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza, la catalogazione, la digitalizzazione, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale”, azione 17.4.4 “Attività di



formazione del personale ed educazione al patrimonio culturale”) e dal soppresso programma 21.14 (azione 21.14.3 “Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale”); la nuova azione 32.3.4 “Digitalizzazione, sistemi informativi e comunicazione istituzionale” riceve risorse dal soppresso programma 17.4 (azione 17.4.3 “Studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza, la catalogazione, la digitalizzazione, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale”).

Rimangono invece invariati nel contenuto e nella denominazione il programma 21.5 *Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale* e il programma 32.2 *Indirizzo politico*.

Per il **Ministero della salute**, nell’ambito della missione Tutela della salute, il programma 20.14 *Programmazione del SSN per l'erogazione dei LEA, assistenza in materia sanitaria umana e regolamentazione delle professioni sanitarie* acquisisce nel 2025 le risorse per i rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri (azione 20.14.2 “Programmazione, coordinamento e monitoraggio del SSN e verifica e monitoraggio dei LEA”); in precedenza tali risorse erano collocate nel programma 20.15 *Tutela della salute, innovazione e politiche internazionali* (azione 20.15.3 “Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali e assistenza sanitaria in ambito europeo ed internazionale”). Al contempo, il programma 20.15 nel 2025 acquisisce le risorse per spese di acquisto attrezzature, apparecchiature non informatiche, mobili e dotazioni librerie, in precedenza collocate nel programma 20.1 *Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure* (azione 20.1.2 “Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute”). Tali ricollocazioni rientrano tra gli effetti della radicale riorganizzazione che ha interessato il dicastero a inizio 2024¹³ con un considerevole impatto sulla struttura per missioni e programmi registrato con la precedente legge di bilancio 2024-2026.

Per consentire una maggiore confrontabilità tra le previsioni del nuovo triennio e quelle degli esercizi precedenti, le tavole riportano i risultati della riclassificazione delle singole unità gestionali (i capitoli/piani gestionali) degli esercizi finanziari passati, allineandoli alla classificazione per missioni e programmi adottata nel disegno di legge di bilancio 2025-2027¹⁴.

¹³ DPCM n. 196 del 2023 “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”, entrato in vigore il 3 gennaio 2024.

¹⁴ Ulteriori indicazioni sulla metodologia di stima per la riclassificazione in serie storica, tavole e database elaborabili per effettuare elaborazioni ed estrazioni personalizzate sono disponibili nell’area della pubblicazione “La spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato” al link: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/pubblicazioni/pubblicazioni_statistiche/la_spesa_delle_amministrazioni_centrali_dello_stato/



Tavole sintetiche del disegno di legge di bilancio integrato 2025-2027
Tavola I.4.a – Previsioni del Disegno di legge di bilancio 2025-2027 - ENTRATE DI COMPETENZA
(in milioni di euro)

	2024		Previsioni DLB Integrato 2025-2027								
	Previsioni iniziali LB	Previsioni asestate	2025			2026			2027		
			Previsioni a legislazione vigente	Effetti finanziari della manovra	Totale DLB	Previsioni a legislazione vigente	Effetti finanziari della manovra	Totale DLB	Previsioni a legislazione vigente	Effetti finanziari della manovra	Totale DLB
ENTRATE TRIBUTARIE	608.932	621.147	651.034	-7.705	643.330	667.048	-11.698	655.351	684.204	-12.035	672.169
Imposte sul patrimonio e sul reddito	329.144	344.645	365.504	-10.002	355.502	374.512	-13.070	361.442	384.757	-14.044	370.713
Tasse e imposte sugli affari	227.762	224.736	233.523	2.242	235.765	239.550	1.317	240.867	245.448	1.954	247.401
Imposte sulla produzione e sui consumi	33.752	33.689	33.615	55	33.671	34.442	55	34.498	35.241	55	35.297
Entrate tributarie da gestione monopoli	11.245	11.303	11.428	0	11.428	11.508	0	11.508	11.507	0	11.507
Tasse e imposte su attività di gioco	7.029	6.774	6.964	0	6.964	7.036	0	7.036	7.251	0	7.251
EXTRATRIBUTARIE	78.386	83.895	82.656	1.963	84.619	80.292	908	81.200	78.608	1.108	79.716
Risorse proprie dell'Unione Europea	3.500	3.400	3.300	0	3.300	3.600	0	3.600	3.800	0	3.800
Entrate da erogazione di servizi e vendita di beni non patrimoniali	1.572	1.649	1.754	0	1.754	1.753	0	1.753	1.752	0	1.752
Entrate derivanti dalla gestione dei beni dello Stato	1.309	1.325	2.317	233	2.550	1.377	233	1.610	1.126	0	1.126
Entrate di tipo finanziario	11.357	10.368	10.211	0	10.211	10.419	0	10.419	10.702	0	10.702
Entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarità e illeciti	17.076	17.312	19.527	0	19.527	19.564	0	19.564	19.583	0	19.583
Entrate da contributi versati allo Stato	9.291	10.559	8.838	4	8.841	8.725	4	8.728	8.418	4	8.421
Entrate da recuperi e rimborsi di spese	9.395	9.196	9.379	1.676	11.055	9.096	622	9.717	8.728	1.054	9.783
Partite che si compensano nella spesa	600	590	605	0	605	605	0	605	605	0	605
Altre entrate extratributarie	24.286	29.496	26.725	50	26.775	25.153	50	25.203	23.895	50	23.945
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	249	399	345	0	345	346	0	346	348	0	348
Entrate da alienazione di beni patrimoniali dello Stato	15	15	12	0	12	12	0	12	12	0	12
Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato	234	384	333	0	333	334	0	334	336	0	336
Ammortamento beni patrimoniali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE ENTRATE FINALI	687.567	705.441	734.035	-5.742	728.293	747.686	-10.789	736.897	763.161	-10.927	752.233

Tavola I.4.b – Previsioni del Disegno di legge di bilancio 2025-2027 - ENTRATE DI CASSA
(in milioni di euro)



	2024		Previsioni DLB Integrato 2025-2027								
	Previsioni iniziali LB	Previsioni asstate	2025			2026			2027		
			Previsioni a legislazione vigente	Effetti finanziari della manovra	Totale DLB	Previsioni a legislazione vigente	Effetti finanziari della manovra	Totale DLB	Previsioni a legislazione vigente	Effetti finanziari della manovra	Totale DLB
ENTRATE TRIBUTARIE	587.859	602.063	627.801	-7.705	620.096	643.867	-11.686	632.181	661.044	-12.007	649.037
Imposte sul patrimonio e sul reddito	321.073	337.532	355.524	-10.002	345.522	364.581	-13.064	351.517	374.857	-14.030	360.827
Tasse e imposte sugli affari	214.727	212.732	220.274	2.242	222.517	226.306	1.323	227.629	232.195	1.968	234.163
Imposte sulla produzione e sui consumi	33.779	33.716	33.601	55	33.656	34.427	55	34.482	35.225	55	35.280
Entrate tributarie da gestione monopoli	11.247	11.305	11.430	0	11.430	11.510	0	11.510	11.509	0	11.509
Tasse e imposte su attivita' di gioco	7.034	6.779	6.971	0	6.971	7.043	0	7.043	7.258	0	7.258
EXTRATRIBUTARIE	64.767	67.786	64.894	1.963	66.857	62.475	915	63.389	60.677	1.125	61.802
Risorse proprie dell'Unione Europea	3.503	3.402	3.304	0	3.304	3.604	0	3.604	3.804	0	3.804
Entrate da erogazione di servizi e vendita di beni non patrimoniali	1.577	1.655	1.761	0	1.761	1.760	0	1.760	1.759	0	1.759
Entrate derivanti dalla gestione dei beni dello Stato	1.296	1.311	2.311	233	2.544	1.370	233	1.603	1.119	0	1.119
Entrate di tipo finanziario	9.977	9.019	8.222	0	8.222	8.436	0	8.436	8.722	0	8.722
Entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarita' e illeciti	5.644	3.946	4.788	0	4.788	4.842	6	4.848	4.877	16	4.893
Entrate da contributi versati allo Stato	9.288	10.549	8.819	4	8.823	8.707	4	8.710	8.400	4	8.403
Entrate da recuperi e rimborsi di spese	8.650	7.870	8.334	1.676	10.010	8.044	622	8.667	7.723	1.056	8.779
Partite che si compensano nella spesa	600	590	605	0	605	605	0	605	605	0	605
Altre entrate extratributarie	24.232	29.443	26.751	50	26.801	25.106	50	25.156	23.668	50	23.718
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	233	382	341	0	341	343	0	343	344	0	344
Entrate da alienazione di beni patrimoniali dello Stato	15	15	12	0	12	12	0	12	12	0	12
Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato	218	367	329	0	329	331	0	331	332	0	332
Ammortamento beni patrimoniali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE ENTRATE FINALI	652.860	670.231	693.036	-5.742	687.294	706.684	-10.771	695.913	722.065	-10.882	711.183

Tavola I.5.a - Spesa per missioni, in base alla struttura del Disegno di legge di bilancio 2025-2027. Stanziamenti di competenza
(in milioni di euro)



Missione	Bilancio 2023 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2025-2027)		Bilancio 2024 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2025-2027)		Previsioni DLB Integrato 2025-2027								
	LB Previsioni iniziali	Previsioni definitive	LB Previsioni iniziali	Previsioni asstate	2025			2026			2027		
					Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	TOTALE 2025	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	TOTALE 2026	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	TOTALE 2027
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	3.076,3	3.536,4	3.054,6	3.302,9	3.560,6	53,9	3.614,6	3.035,1	25,7	3.060,8	2.674,9	-23,0	2.651,9
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	870,6	1.064,3	882,0	942,7	944,7	-6,9	937,8	789,0	-6,4	782,6	772,9	-6,1	766,8
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	143.042,1	146.867,2	147.385,9	150.384,7	150.188,0	825,8	151.013,8	149.139,4	4.841,7	153.981,2	147.014,9	5.587,9	152.602,8
L'Italia in Europa e nel mondo	91.183,7	88.519,0	32.570,6	32.397,7	38.584,2	-19,7	38.564,4	41.906,3	-20,9	41.885,4	40.866,7	-21,0	40.845,8
Difesa e sicurezza del territorio	27.540,2	28.771,5	29.015,5	30.196,0	27.858,0	2.985,0	30.843,0	27.691,4	3.345,2	31.036,6	28.268,9	3.331,4	31.600,3
Giustizia	11.351,0	12.130,9	11.455,7	11.871,8	11.960,3	-234,8	11.725,4	11.583,2	-180,3	11.402,9	11.253,1	-71,7	11.181,4
Ordine pubblico e sicurezza	13.306,4	14.207,9	12.953,0	13.841,3	13.468,8	-386,4	13.082,4	13.181,6	-377,1	12.804,5	13.322,6	-261,1	13.061,5
Soccorso civile	5.020,0	7.722,5	5.814,3	6.642,9	5.023,2	620,2	5.643,5	5.253,9	114,7	5.368,6	5.188,0	119,4	5.307,4
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2.474,1	2.641,1	2.484,7	2.500,3	1.665,5	245,0	1.910,5	1.298,4	-130,0	1.168,4	1.105,6	-123,7	981,9
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	20.369,4	18.183,6	1.109,2	1.261,7	1.078,8	-143,4	935,4	1.048,0	-140,0	908,0	1.184,8	-114,3	1.070,6
Competitività e sviluppo delle imprese	35.553,2	53.077,7	63.632,5	82.927,1	71.024,0	6.355,8	77.379,8	64.750,0	4.223,0	68.973,0	44.253,7	4.968,4	49.222,1
Regolazione dei mercati	51,7	58,9	42,0	40,7	37,7	-0,2	37,5	38,3	-0,2	38,0	37,7	-0,2	37,4
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	16.557,4	18.626,2	17.641,1	17.786,7	17.626,4	-817,1	16.809,3	14.473,3	-119,2	14.354,1	20.439,0	-200,2	20.238,9
Infrastrutture pubbliche e logistica	7.613,7	8.158,0	8.207,2	8.282,7	7.351,5	-811,8	6.539,8	7.580,1	-236,6	7.343,5	9.542,1	-162,5	9.379,6
Comunicazioni	1.092,7	1.133,7	1.370,9	1.425,1	963,4	-16,4	947,0	895,7	-20,2	875,5	778,4	-20,9	757,5
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	530,4	535,9	497,0	497,0	477,3	-15,8	461,5	458,1	-15,9	442,2	304,9	-8,4	296,5
Ricerca e innovazione	4.858,5	5.070,1	4.862,5	4.899,4	4.852,9	-527,0	4.325,9	4.742,3	-357,3	4.385,0	4.505,6	-60,9	4.444,6
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.331,0	4.557,3	3.088,0	3.369,2	2.971,0	-61,0	2.910,0	2.982,7	-75,4	2.907,3	2.264,9	-97,8	2.167,1
Casa e assetto urbanistico	1.053,5	1.091,5	862,9	874,8	579,3	124,9	704,3	544,6	249,9	794,6	157,9	269,9	427,8
Tutela della salute	2.799,3	3.148,4	1.930,1	2.008,8	1.975,1	-41,4	1.933,7	1.809,9	-27,1	1.782,8	1.511,4	-16,5	1.494,9
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	3.677,1	3.467,9	3.397,6	3.425,4	3.447,4	-489,5	2.957,9	3.168,3	-203,6	2.964,7	3.299,3	-203,7	3.095,6
Istruzione scolastica	51.879,6	57.093,9	52.090,0	52.608,5	56.544,5	221,4	56.765,8	56.576,2	326,4	56.902,7	56.650,6	245,3	56.895,9
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	11.000,7	11.437,6	11.446,3	11.369,1	11.651,8	-125,0	11.526,7	11.309,6	-125,3	11.184,4	11.222,8	-91,0	11.131,9
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	60.769,9	60.072,2	63.174,3	63.190,6	65.415,3	652,9	66.068,2	66.901,9	782,0	67.684,0	67.735,7	1.063,4	68.799,1
Politiche previdenziali	113.568,0	119.901,0	135.111,0	135.203,4	125.374,5	-4.528,0	120.846,6	114.699,6	-2.747,3	111.952,3	112.930,6	-3.216,5	109.714,1
Politiche per il lavoro	18.780,9	16.549,3	17.732,4	17.784,1	17.711,0	81,8	17.792,8	17.361,7	61,5	17.423,2	17.014,0	60,6	17.074,5
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	3.157,1	3.345,9	3.229,7	3.331,6	3.343,8	170,7	3.514,4	3.210,4	-27,2	3.183,3	3.196,6	-24,2	3.172,4
Sviluppo e riequilibrio territoriale	9.712,9	9.536,2	13.486,8	13.478,0	14.864,6	2.450,0	17.314,6	8.788,8	1.000,0	9.788,8	9.533,6	3.400,0	12.933,6
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	107.596,7	108.358,4	118.889,9	123.146,6	121.732,8	-240,6	121.492,2	121.258,2	-230,8	121.027,4	121.455,6	-309,3	121.146,2
Giovani e sport	929,5	1.058,4	936,8	1.096,8	1.007,0	80,7	1.087,7	980,8	100,6	1.081,4	706,2	218,0	924,2
Turismo	404,3	446,0	347,4	358,4	344,7	60,9	405,5	230,7	-46,2	184,6	186,1	-40,1	145,9
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	4.788,1	5.096,9	4.457,4	4.421,0	4.605,3	-199,8	4.405,5	4.357,4	-149,2	4.208,2	4.462,3	-87,4	4.374,9
Fondi da ripartire	19.546,1	10.607,6	23.530,3	17.225,6	25.706,8	-3.859,7	21.847,1	25.571,4	-1.446,4	24.125,0	23.923,9	5.567,1	29.491,0
Debito pubblico	385.237,9	388.628,0	418.396,5	407.651,7	382.988,1	57,7	383.045,8	434.757,8	340,6	435.098,4	411.359,8	734,0	412.093,8
Totale	1.183.724,0	1.214.701,4	1.215.086,1	1.229.744,1	1.196.928,2	2.462,0	1.199.390,2	1.222.374,5	8.728,8	1.231.103,2	1.179.125,2	20.404,7	1.199.529,9

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonché all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
(2) Sono compresi i rifinanziamenti, defianziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e gli effetti finanziari della sezione I.

Tavola I.5.b - Spesa per missioni, in base alla struttura del Disegno di legge di bilancio 2025-2027. Stanziamenti di cassa
(in milioni di euro)



Missione	Bilancio 2023 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2025-2027)		Bilancio 2024 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2025-2027)		Previsioni DLB Integrato 2025-2027								
	LB Previsioni iniziali	Previsioni definitive	LB Previsioni iniziali	Previsioni asestate	2025			2026			2027		
					Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	TOTALE 2025	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	TOTALE 2026	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	TOTALE 2027
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	3.076,3	3.644,6	3.054,2	3.305,2	3.564,1	53,9	3.618,0	3.038,5	25,7	3.064,2	2.672,1	-22,9	2.649,2
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	871,0	1.084,0	882,0	942,0	944,7	-6,9	937,8	789,0	-6,4	782,6	772,9	-6,1	766,8
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	147.391,0	150.961,8	148.752,6	152.672,3	153.265,3	825,8	154.091,1	151.297,6	4.841,7	156.139,3	147.909,6	5.587,9	153.497,5
L'Italia in Europa e nel mondo	91.183,7	88.526,9	32.610,6	32.486,8	38.584,2	-19,7	38.564,4	41.906,3	-20,9	41.885,4	40.866,7	-21,0	40.845,8
Difesa e sicurezza del territorio	27.586,2	28.982,8	29.289,2	30.467,7	28.114,5	2.985,0	31.099,5	27.710,3	3.345,2	31.055,5	28.461,0	3.335,8	31.796,8
Giustizia	11.365,2	12.245,4	11.500,7	11.934,7	11.960,3	-234,8	11.725,5	11.583,3	-180,3	11.403,0	11.253,2	-71,7	11.181,5
Ordine pubblico e sicurezza	13.441,3	14.428,9	13.016,1	13.939,5	13.468,8	-386,4	13.082,4	13.181,3	-377,1	12.804,2	13.321,3	-261,1	13.060,2
Soccorso civile	5.185,8	8.673,0	6.693,5	7.592,7	5.733,2	620,2	6.353,5	6.289,9	114,7	6.404,6	5.288,0	119,4	5.407,4
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2.583,0	2.896,0	2.884,7	2.923,2	1.765,5	245,0	2.010,5	1.298,4	-130,0	1.168,4	1.105,6	-123,7	981,9
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	20.545,1	18.281,9	1.109,2	1.257,7	1.078,8	-143,4	935,4	1.048,0	-140,0	908,0	1.184,8	-114,3	1.070,6
Competitività e sviluppo delle imprese	40.766,4	57.744,6	69.632,7	89.126,1	74.514,0	6.355,8	80.869,8	64.750,0	4.223,0	68.973,0	44.253,7	4.968,4	49.222,1
Regolazione dei mercati	51,7	79,1	42,0	41,2	37,7	-0,2	37,5	38,3	-0,2	38,0	37,7	-0,2	37,4
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	16.612,3	20.452,4	17.641,1	17.882,2	17.656,6	-817,1	16.839,5	14.473,3	-119,2	14.354,1	20.389,0	-200,2	20.188,9
Infrastrutture pubbliche e logistica	7.599,4	7.630,9	8.284,7	8.344,2	6.963,2	-811,8	6.151,5	8.007,0	-236,6	7.770,4	9.442,1	-162,5	9.279,6
Comunicazioni	1.092,7	1.361,1	1.370,9	1.428,1	1.107,2	-16,4	1.090,7	895,5	-20,2	875,3	778,1	-20,9	757,2
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	530,4	572,7	497,0	497,0	477,5	-15,8	461,7	458,1	-15,9	442,2	304,9	-8,4	296,5
Ricerca e innovazione	4.876,9	5.948,4	5.115,8	5.174,3	4.977,9	-527,0	4.451,0	4.727,5	-357,3	4.370,2	4.507,5	-60,9	4.446,6
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.885,4	5.225,7	3.163,0	3.446,4	3.052,8	-61,0	2.991,8	2.982,3	-75,4	2.906,9	2.264,5	-97,8	2.166,7
Casa e assetto urbanistico	1.053,5	1.102,7	862,9	877,8	579,3	124,9	704,3	544,6	249,9	794,6	157,9	269,9	427,8
Tutela della salute	2.799,3	3.211,4	1.930,1	2.733,3	1.975,1	-41,4	1.933,7	1.809,9	-27,1	1.782,8	1.511,4	-16,5	1.494,9
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	3.948,3	3.936,2	3.501,7	3.909,2	3.568,4	-489,5	3.078,8	3.168,3	-203,6	2.964,7	3.299,3	-203,7	3.095,6
Istruzione scolastica	52.113,7	58.312,5	52.765,0	53.864,6	56.885,5	221,4	57.106,8	56.576,1	326,4	56.902,5	56.676,2	245,3	56.921,5
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	10.924,9	12.221,3	11.514,5	11.446,6	11.824,8	-125,0	11.699,7	11.309,6	-125,3	11.184,4	11.222,8	-91,0	11.131,9
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	60.769,9	60.787,5	63.174,3	63.621,6	66.414,9	652,9	67.067,9	67.638,7	782,0	68.420,7	67.845,6	1.063,4	68.909,0
Politiche previdenziali	113.568,0	119.901,1	135.111,0	135.203,4	125.374,5	-4.528,0	120.846,6	114.699,6	-2.747,3	111.952,3	112.930,6	-3.216,5	109.714,1
Politiche per il lavoro	19.362,6	16.416,6	17.732,4	17.358,8	17.711,0	81,8	17.792,8	17.361,7	61,5	17.423,2	17.014,0	60,6	17.074,5
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	3.498,8	4.163,9	3.489,8	3.813,5	3.373,8	170,7	3.544,4	3.210,4	-27,2	3.183,3	3.196,6	-24,2	3.172,4
Sviluppo e riequilibrio territoriale	3.567,7	4.086,7	8.582,3	8.573,5	8.587,8	4.350,0	12.937,8	8.145,7	2.900,0	11.045,7	4.301,8	4.400,0	8.701,8
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	108.154,7	110.618,3	119.916,0	124.234,4	123.345,4	59,4	123.404,8	121.705,8	-230,8	121.475,0	121.896,5	-9,3	121.887,2
Giovani e sport	929,5	1.068,4	936,8	1.100,0	1.007,0	80,7	1.087,7	980,8	100,6	1.081,4	706,2	218,0	924,2
Turismo	404,5	626,7	347,4	358,4	344,7	60,9	405,5	230,7	-46,2	184,6	186,1	-40,1	145,9
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	4.805,7	5.462,8	4.658,5	4.685,5	4.607,6	-199,8	4.407,8	4.306,4	-149,2	4.157,1	4.416,1	-87,4	4.328,7
Fondi da ripartire	32.653,0	12.621,2	33.086,3	25.365,8	38.862,5	-3.859,7	35.002,7	34.571,4	-1.446,4	33.125,0	32.944,9	5.567,1	38.512,0
Debito pubblico	385.237,9	388.628,2	418.396,5	409.922,9	382.789,9	57,7	382.847,5	435.585,2	340,6	435.925,8	412.085,0	734,0	412.819,0
Totale	1.203.435,5	1.231.905,5	1.231.545,5	1.250.530,6	1.214.518,3	4.662,0	1.219.180,3	1.236.319,6	10.628,8	1.246.948,4	1.185.203,9	21.709,3	1.206.913,2

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonché all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

(2) Sono compresi i rifinanziamenti, defianziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e gli effetti finanziari della sezione I.



Tavola I.6.A - Spesa per categoria economica: previsioni iniziali e assestate 2024 e previsioni del disegno di legge di bilancio 2025-2027 – Competenza (dati in milioni di euro)

	2024		Previsioni DLB Integrato 2025-2027									
	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	2025			2026			2027			
			Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale DLB	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale DLB	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale DLB	
SPESE CORRENTI												
Redditi da lavoro dipendente	104.588	107.211	112.711	1.602	114.313	112.897	3.199	116.096	112.491	5.051	117.542	
Consumi intermedi	15.100	16.047	15.915	-109	15.806	15.104	-59	15.045	14.979	-8	14.971	
IRAP	5.538	5.722	5.717	7	5.724	5.719	7	5.726	5.701	7	5.708	
Trasferimenti correnti ad Amm.ni Pubbliche	374.694	378.054	370.071	526	370.597	359.416	4.278	363.694	355.956	7.758	363.714	
Contributi concessi in c/esercizio ad Amministrazioni centrali	14.691	14.997	14.623	-8	14.614	14.469	30	14.499	14.200	80	14.280	
Contributi concessi in c/esercizio ad Amministrazioni locali	160.830	163.803	163.454	4.361	167.814	162.863	6.147	169.010	161.190	9.872	171.061	
- Regioni e province autonome	136.851	139.518	139.594	3.562	143.156	139.490	5.816	145.306	137.288	9.501	146.789	
- Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti locali	13.550	13.948	13.255	790	14.045	13.071	323	13.394	13.584	363	13.947	
- Altre amministrazioni	10.429	10.337	10.606	8	10.613	10.301	8	10.310	10.317	8	10.326	
Contributi concessi in c/esercizio a Enti di Previdenza e assistenza	199.173	199.254	191.994	-3.826	188.168	182.085	-1.900	180.185	180.567	-2.194	178.373	
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP	9.932	10.221	9.895	4.726	14.622	9.812	4.376	14.188	9.996	4.377	14.373	
Trasferimenti correnti a imprese	9.945	10.022	9.322	276	9.597	8.762	104	8.866	8.514	118	8.631	
Trasferimenti correnti a estero	1.519	1.639	1.645	6	1.651	1.791	6	1.797	1.749	6	1.755	
Risorse proprie UE	20.160	19.860	22.560	0	22.560	24.060	0	24.060	24.860	0	24.860	
Interessi passivi e altri oneri finanziari	96.917	97.589	106.210	58	106.268	110.862	341	111.202	115.203	734	115.937	
Rimborsi e poste correttive delle entrate	99.233	103.193	101.920	-18	101.903	101.315	-18	101.297	100.455	-18	100.437	
Ammortamenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Altre uscite correnti	5.006	5.022	3.251	0	3.251	3.294	0	3.294	3.294	0	3.294	
Fondi da ripartire di parte corrente	13.895	7.771	13.683	-3.888	9.795	13.259	-2.692	10.567	11.510	-1.127	10.383	
TOTALE SPESE CORRENTI	756.526	762.351	772.900	3.187	776.087	766.291	9.542	775.833	764.708	16.897	781.605	
TOTALE SPESE CORRENTI netto interessi	659.610	664.761	666.689	3.129	669.818	655.430	9.201	664.631	649.505	16.163	665.668	
SPESE IN C/CAPITALE												
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	11.823	12.090	13.424	-1.267	12.157	12.528	-1.029	11.499	13.323	-707	12.617	
Contributi agli investimenti ad Amm.ni Pubbliche	42.551	42.740	47.423	-2.106	45.317	41.392	-1.005	40.387	41.013	-1.226	39.787	
Contributi concessi in c/investimenti ad Amministrazioni centrali	27.147	27.229	32.810	-966	31.844	28.243	-380	27.863	28.491	-186	28.305	
Contributi concessi in c/investimenti a Amministrazioni locali	15.404	15.511	14.614	-1.140	13.474	13.149	-625	12.524	12.522	-1.040	11.482	
- Regioni e province autonome	5.730	5.753	5.169	-245	4.924	4.632	-31	4.601	4.756	-208	4.548	
- Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti locali	7.962	8.009	8.140	-686	7.454	7.430	-415	7.015	6.635	-540	6.095	
- Altre amministrazioni	1.712	1.749	1.304	-209	1.095	1.087	-179	908	1.131	-292	839	
Contributi agli investimenti ad imprese	59.783	80.105	70.473	1.047	71.520	62.011	130	62.141	47.887	842	48.728	
Contributi agli investimenti a famiglie e ISP	406	409	90	106	196	97	232	329	77	251	328	
Contributi agli investimenti ad Estero	867	897	550	0	550	537	0	537	521	0	521	
Altri trasferimenti in conto capitale	4.742	5.186	3.278	515	3.793	3.516	49	3.565	2.979	45	3.024	
Fondi da ripartire in conto capitale	4.602	3.750	3.036	980	4.016	3.156	810	3.966	3.533	4.313	7.846	
Acquisizione di attività finanziarie	5.118	5.417	1.979	0	1.979	1.627	0	1.627	975	-10	965	
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	129.892	150.593	140.253	-725	139.528	124.863	-813	124.050	110.308	3.508	113.816	
TOTALE SPESE FINALI	886.419	912.944	913.153	2.462	915.615	891.154	8.729	899.883	875.016	20.405	895.421	
TOTALE SPESE FINALI netto interessi	789.502	815.354	806.942	2.404	809.346	780.293	8.388	788.681	759.814	19.671	779.484	
Rimborso prestiti	328.668	316.801	283.775	0	283.775	331.220	0	331.220	304.109	0	304.109	
TOTALE SPESE COMPLESSIVE	1.215.086	1.229.744	1.196.928	2.462	1.199.390	1.222.374	8.729	1.231.103	1.179.125	20.405	1.199.530	

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonchè all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

(2) Sono compresi gli effetti finanziari della sezione I, i rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e gli effetti del DL 145/2023 (DL Fiscale)



Tavola I.6.B - Spesa per categoria economica: previsioni iniziali e assestate 2024 e previsioni del disegno di legge di bilancio 2025-2027 – Cassa (dati in milioni di euro)

	2024		Previsioni DLB Integrato 2025-2027									
	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	2025			2026			2027			
			Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale DLB	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale DLB	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale DLB	
SPESE CORRENTI												
Redditi da lavoro dipendente	104.949	108.190	116.212	1.602	117.814	112.811	3.199	116.010	112.596	5.051	117.647	
Consumi intermedi	15.269	16.396	16.041	-109	15.933	15.102	-59	15.043	14.923	-4	14.920	
IRAP	5.538	5.726	5.717	7	5.724	5.719	7	5.726	5.701	7	5.708	
Trasferimenti correnti ad Amm.ni Pubbliche	376.132	378.915	373.147	526	373.673	362.025	4.278	366.302	356.731	7.758	364.489	
Contributi concessi in c/esercizio ad Amministrazioni centrali	14.733	15.063	14.696	-8	14.688	14.542	30	14.573	14.267	80	14.347	
Contributi concessi in c/esercizio ad Amministrazioni locali	162.226	165.054	166.457	4.361	170.817	165.397	6.147	171.544	161.897	9.872	171.769	
- Regioni e province autonome	138.218	140.845	142.434	3.562	145.997	142.025	5.816	147.841	137.996	9.501	147.497	
- Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti locali	13.570	13.852	13.335	790	14.125	13.071	323	13.394	13.584	363	13.947	
- Altre amministrazioni	10.439	10.357	10.688	8	10.696	10.301	8	10.310	10.317	8	10.326	
Contributi concessi in c/esercizio a Enti di Previdenza e assistenza	199.173	198.798	191.994	-3.826	188.168	182.085	-1.900	180.185	180.567	-2.194	178.373	
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP	10.263	10.917	9.976	4.726	14.703	9.812	4.376	14.188	9.996	4.377	14.373	
Trasferimenti correnti a imprese	9.969	10.113	9.357	276	9.632	8.672	104	8.776	8.441	118	8.558	
Trasferimenti correnti a estero	1.519	1.643	1.645	6	1.651	1.791	6	1.797	1.726	6	1.732	
Risorse proprie UE	20.160	19.860	22.560	0	22.560	24.060	0	24.060	24.860	0	24.860	
Interessi passivi e altri oneri finanziari	96.917	97.587	106.012	58	106.070	111.689	341	112.030	115.928	734	116.662	
Rimborsi e poste correttive delle entrate	99.233	103.206	101.920	-18	101.903	101.315	-18	101.297	100.490	-18	100.472	
Ammortamenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Altre uscite correnti	5.006	5.031	3.251	0	3.251	3.294	0	3.294	3.294	0	3.294	
Fondi da ripartire di parte corrente	22.895	15.369	22.683	-3.888	18.795	22.259	-2.692	19.567	20.510	-1.127	19.383	
TOTALE SPESE CORRENTI	767.849	772.953	788.521	3.187	791.708	778.549	9.542	788.091	775.196	16.902	792.097	
TOTALE SPESE CORRENTI netto interessi	670.932	675.366	682.509	3.129	685.638	666.860	9.201	676.061	659.268	16.168	675.436	
SPESE IN C/CAPITALE												
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	12.405	13.091	13.833	-1.267	12.566	12.591	-1.029	11.562	13.454	-707	12.747	
Contributi agli investimenti ad Amm.ni Pubbliche	39.122	41.389	43.079	-206	42.873	42.146	895	43.040	36.041	-226	35.815	
Contributi concessi in c/investimenti ad Amministrazioni centrali	22.346	22.566	26.325	934	27.259	27.906	1.520	29.426	23.220	814	24.033	
Contributi concessi in c/investimenti a Amministrazioni locali	16.776	18.823	16.755	-1.140	15.614	14.239	-625	13.614	12.822	-1.040	11.782	
- Regioni e province autonome	5.916	6.812	5.485	-245	5.240	5.172	-31	5.141	5.053	-208	4.845	
- Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti locali	8.831	10.040	9.827	-686	9.141	7.980	-415	7.565	6.635	-540	6.095	
- Altre amministrazioni	2.029	1.970	1.442	-209	1.233	1.087	-179	908	1.134	-292	842	
Contributi agli investimenti ad imprese	60.274	80.622	70.727	1.047	71.774	62.011	130	62.141	47.834	842	48.676	
Contributi agli investimenti a famiglie e ISP	406	449	90	106	196	97	232	329	77	251	328	
Contributi agli investimenti ad Estero	867	897	550	0	550	537	0	537	521	0	521	
Altri trasferimenti in conto capitale	4.872	5.361	3.438	515	3.953	4.007	49	4.056	3.084	45	3.129	
Fondi da ripartire in conto capitale	5.259	4.330	4.107	1.280	5.387	3.536	810	4.346	3.913	4.613	8.526	
Acquisizione di attività finanziarie	11.824	12.368	6.396	0	6.396	1.627	0	1.627	975	-10	965	
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	135.029	158.506	142.221	1.475	143.697	126.551	1.087	127.638	105.899	4.808	110.707	
TOTALE SPESE FINALI	902.878	931.459	930.743	4.662	935.405	905.100	10.629	915.728	881.095	21.709	902.804	
TOTALE SPESE FINALI netto interessi	805.961	833.872	824.731	4.604	829.335	793.411	10.288	803.699	765.167	20.975	786.142	
Rimborso prestiti	328.668	319.072	283.775	0	283.775	331.220	0	331.220	304.109	0	304.109	
TOTALE SPESE COMPLESSIVE	1.231.545	1.250.531	1.214.518	4.662	1.219.180	1.236.320	10.629	1.246.948	1.185.204	21.709	1.206.913	

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonché all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

(2) Sono compresi gli effetti finanziari della sezione I, i rifinanziamenti, definanze e riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.



Il documento deliberativo è articolato secondo lo schema di indice sotto riportato.

SEZIONE I

Relazione al bilancio (include anche quella illustrativa alla sezione I)

Relazione tecnica

Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari della manovra

Allegato conoscitivo (Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni art. 23, c. 3, lett. b, sezione II)

Articolato (con allegato sui risultati differenziali)

Tabelle A e B

Stati di previsione di entrata e di spesa

Per ciascuno stato di previsione

Allegati:

- Rimodulazioni compensative “verticali” di spese per fattori legislativi (art. 23, c. 3, lett. a))
- Rimodulazioni compensative “orizzontali” per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23, c.3, lett. a))
- Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b))
- Dettaglio oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno (art. 21, c. 4)
- Reiscrizione somme non impegnate (art. 30, c. 2)

Elenchi

SEZIONE II - ALLEGATO TECNICO per ogni stato di previsione

Entrata

- Nota integrativa
- Allegato tecnico per capitoli
- Riepilogo
- Riassunti
- Allegati (comprende Rapporto sulle spese fiscali, comma 11-bis dell’articolo 21 della legge n. 196 del 2009)

Spese

- Note integrative
- Allegato tecnico per azioni e capitoli
- Riassunti e riepiloghi
- Allegati e annessi
- Nomenclatore degli atti
- Raggruppamento dei capitoli per classificazione economica
- Allegati di personale
- Budget dei costi



CAPITOLO II
IL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO A
LEGISLAZIONE VIGENTE
2025-2027



II.1 Saldi del bilancio dello Stato a legislazione vigente

L'evoluzione degli aggregati di bilancio per il triennio di previsione 2025-2027 sconta gli effetti dei provvedimenti disposti dal Governo nel corso del 2024 e negli anni precedenti aventi effetti pluriennali.

Il bilancio assestato, in relazione al calendario previsto per la sua presentazione, include solo in parte l'effetto delle disposizioni adottate nel corso del 2024, non contemplando le misure introdotte successivamente all'approvazione del disegno di legge di assestamento.

Il bilancio dello Stato presenta un saldo netto da finanziare a legislazione vigente (pari alla differenza tra entrate e spese finali) in termini di competenza di 179,1 miliardi nel 2025. Il saldo netto evidenzia un miglioramento di 21,6 miliardi rispetto al dato assestato del 2024 (pari a -200,7 miliardi). Il miglioramento è la risultante di un aumento delle entrate finali (+21,8 miliardi) e di un leggero incremento delle spese finali (+0,2 miliardi).

Nell'ambito delle entrate, aumentano quelle tributarie (+29,9 miliardi), che risentono del miglioramento del quadro macroeconomico, e si riducono quelle extratributarie (-7,3 miliardi).

Con riferimento alle spese finali, crescono in particolare, nell'ambito della spesa corrente, gli stanziamenti per gli interessi passivi (+8,6 miliardi), in conseguenza dell'incremento del costo del debito sulle emissioni del 2022 e del 2023, risentendo del rialzo dei tassi di interesse operato negli stessi anni dalla Banca Centrale europea per contrastare l'inflazione. Aumentano anche gli stanziamenti per i redditi da lavoro dipendente, su cui incidono i maggiori stanziamenti legati al rinnovo dei contratti 2022-2024 e quelli per le risorse proprie Ue (+2,7 miliardi), in conseguenza dei previsti maggiori versamenti al bilancio comunitario legati al maggior fabbisogno dello stesso. Registrano altresì una crescita degli stanziamenti il fondo per l'attuazione della delega fiscale (+3,6 miliardi) e il fondo per gli interventi in materia fiscale (+2,2 miliardi), alimentato dalle maggiori entrate permanenti derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo, indicate nella Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva per il 2024.

Vengono meno, d'altro canto, i trasferimenti compensativi dell'esonero contributivo per i lavoratori dipendenti (-12 miliardi) finanziato per il solo 2024 dalla legge di bilancio per il 2024¹⁵.

Nell'ambito delle spese in conto capitale si riducono, in particolare, gli stanziamenti per i crediti di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi nelle strutture produttive del Mezzogiorno (-6,3 miliardi), rifinanziati per 4,5 miliardi nel 2024 con il provvedimento di assestamento per allineare le dotazioni di bilancio all'effettivo tiraggio. Si riducono altresì gli stanziamenti del Fondo per gli apporti al

¹⁵ Nella manovra di finanza pubblica per il 2025, l'esonero contributivo è stato sostituito, per il 2025 e anni successivi, dalla combinazione di un bonus ai titolari di redditi da lavoro dipendente non superiore a 20.000 euro e di una maggiorazione delle detrazioni fiscali per i lavoratori dipendenti con reddito complessivo pari o superiore a 20.000 euro.



patrimonio destinato di CDP (-2,3 miliardi), rifinanziato per il solo 2024 dal D.L. n.145/2023. Aumentano, d'altro canto, gli stanziamenti del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili (+2,1 miliardi) e del Fondo per lo sviluppo e la coesione (+1,4 miliardi).

Nel successivo biennio, il saldo netto da finanziare a legislazione vigente, per effetto dell'incremento atteso delle entrate finali e della riduzione delle spese finali, evidenzia un significativo miglioramento e si attesta a -143,5 miliardi di euro nel 2026 e a -111,9 miliardi nel 2027.

Nel biennio considerato le entrate finali aumentano di 29,1 miliardi, per effetto del forte incremento delle entrate tributarie (+33,2 miliardi), legato al progressivo miglioramento del quadro macroeconomico. Le spese finali si riducono nel biennio di 38,1 miliardi. Si riducono, in particolare, nell'ambito della spesa corrente, gli stanziamenti per i contributi in conto esercizio agli enti di previdenza (-11,4 miliardi) e, nell'ambito della spesa in conto capitale, gli stanziamenti riferiti ai crediti di imposta fruiti per interventi di efficientamento energetico (-17,1 miliardi).

In termini di cassa, il saldo netto da finanziare mostra un disavanzo pari a 237,7 miliardi di euro nel 2025, a 198,4 miliardi nel 2026 e a 159 miliardi nel 2027. La differenza tra i due saldi (pari a circa 58,6 miliardi nel 2025, 55 miliardi nel 2026 e 47,2 miliardi nel 2027) è attribuibile in larga parte agli scostamenti tra le previsioni di accertamenti e degli incassi delle entrate finali (per circa 41 miliardi annui). La differenza è dovuta alla diversa valutazione dei tributi riscossi a mezzo ruolo e, pertanto, riflette gli esiti dell'attività di riscossione affidata dall'amministrazione finanziaria all'agente nazionale della riscossione. Per le spese finali si registra, nel 2025, una maggiore dotazione di cassa rispetto alla competenza (per 17,6 miliardi nel 2025, 13,9 miliardi nel 2026 e 6,1 miliardi nel 2027), dovuta alle esigenze di pagamento dei residui. Incidono, in particolare, sulla maggiore dotazione di cassa, i maggiori stanziamenti di cassa relativi ai trasferimenti a titolo di compartecipazione all'IVA (1,8 miliardi nel 2025, 1,8 miliardi nel 2026, 0,6 miliardi nel 2027), nell'ambito dei contributi in conto esercizio alle regioni, nonché gli stanziamenti del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa (9 miliardi annui nel triennio 2025-2027), nell'ambito dei Fondi da ripartire, e gli stanziamenti di cassa del Fondo per apporti al Patrimonio destinato di Cassa depositi e prestiti (3,4 miliardi nel 2025), nell'ambito dell'acquisizione di attività finanziarie.

L'avanzo primario in termini di competenza registra un progressivo miglioramento, presentando valori negativi nel 2025 (-72,9 miliardi) e nel 2026 (-32,6 miliardi) e un valore positivo nel 2027 (+3,3 miliardi), per effetto dell'incremento delle entrate tributarie e della riduzione delle spese finali. Anche il risparmio pubblico (pari alla differenza tra le entrate tributarie ed extra-tributarie e le spese correnti) risulta negativo nel 2025 (-39,2 miliardi), per poi ridursi negli anni successivi (-19 miliardi circa nel 2026 e -1,9 miliardi nel 2027).



Tavola II.1.A - Previsioni 2025-2027 - COMPETENZA
(in milioni di euro)

	2024		Previsioni a legislazione vigente ⁽¹⁾ DLB 2025-2027		
	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	2025	2026	2027
ENTRATE					
Tributarie	608.932	621.147	651.034	667.048	684.204
Extra Tributarie	78.386	89.923	82.656	80.292	78.608
Altre	249	1.150	345	346	348
Entrate finali	687.567	712.220	734.035	747.686	763.161
SPESE					
Spese correnti (netto interessi)	659.610	664.761	666.689	655.430	649.505
Interessi	96.917	97.589	106.210	110.862	115.203
Spese in conto capitale	129.892	150.593	140.253	124.863	110.308
Spese finali	886.419	912.944	913.153	891.154	875.016
Rimborso prestiti	328.668	316.801	283.775	331.220	304.109
RISULTATI DIFFERENZIALI					
Risparmio pubblico	-69.209	-51.281	-39.209	-18.951	-1.895
Saldo netto da finanziare	-198.852	-200.724	-179.117	-143.468	-111.855
Avanzo primario	-101.935	-103.134	-72.907	-32.607	3.347
Ricorso al mercato	-527.519	-517.524	-462.893	-474.688	-415.964

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonchè all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.



Tavola II.1.B - Previsioni 2025-2027 – CASSA
(in milioni di euro)

	2024		Previsioni a legislazione vigente ⁽¹⁾ DLB 2025-2027		
	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	2025	2026	2027
ENTRATE					
Tributarie	587.859	602.063	627.801	643.867	661.044
Extra Tributarie	64.767	76.673	64.894	62.475	60.677
Altre	233	1.134	341	343	344
Entrate finali	652.860	679.870	693.036	706.684	722.065
SPESE					
Spese correnti (netto interessi)	670.932	675.366	682.509	666.860	659.268
Interessi	96.917	97.587	106.012	111.689	115.928
Spese in conto capitale	135.029	158.506	142.221	126.551	105.899
Spese finali	902.878	931.459	930.743	905.100	881.095
Rimborso prestiti	328.668	319.072	283.775	331.220	304.109
RISULTATI DIFFERENZIALI					
Risparmio pubblico	-115.222	-94.217	-95.826	-72.207	-53.474
Saldo netto da finanziare	-250.018	-251.588	-237.706	-198.415	-159.030
Avanzo primario	-153.101	-154.002	-131.694	-86.726	-43.102
Ricorso al mercato	-578.685	-570.660	-521.482	-529.635	-463.138

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonché all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.



II.2 Flessibilità di bilancio in formazione

La legge di bilancio consente di adottare particolari forme di flessibilità nel processo di formazione delle previsioni a legislazione vigente, potendo intervenire su spese di fattore legislativo. L'obiettivo è quello di realizzare una allocazione maggiormente efficiente delle risorse di bilancio in relazione alle priorità tra i diversi interventi o in relazione alle effettive capacità di spesa delle Amministrazioni, tenuto conto delle dinamiche connesse all'oramai consolidato impegno pluriennale ad esigibilità. In particolare, con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio è possibile, all'interno di ciascun Ministero e per motivate esigenze, rimodulare le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi in senso "verticale" (ossia in via compensativa tra diversi fattori legislativi nell'ambito dello stesso esercizio) o in senso "orizzontale" (ossia tra esercizi finanziari a parità di risorse complessive dell'autorizzazione di spesa), anche per adeguare gli stanziamenti a quanto previsto nel piano dei pagamenti. Resta comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. In appositi allegati conoscitivi al disegno di legge di bilancio sono indicati, per ciascun Ministero e per ciascun programma, le autorizzazioni legislative di spesa di cui si propone la rimodulazione e i corrispondenti importi. Tali allegati sono aggiornati al passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento.

La Tavola II.2 dà conto della flessibilità in formazione nell'ambito della predisposizione del disegno di legge di bilancio 2025-2027. Le rimodulazioni complessive nel presente disegno di legge corrispondono ad un importo non particolarmente significativo rispetto alle dotazioni finanziarie previste per i fattori legislativi a legislazione vigente potenzialmente interessati.

Lo stesso è a dirsi per le rimodulazioni in senso "verticale", ossia variazioni compensative nell'anno tra spese predeterminate da leggi vigenti (fattori legislativi), che hanno riguardato situazioni del tutto marginali.

Le rimodulazioni in senso "orizzontale", ossia tra esercizi finanziari diversi, talvolta anche oltre il triennio di riferimento, hanno avuto un impatto più rilevante con riferimento agli stanziamenti in conto capitale per effetto degli adeguamenti degli stanziamenti di bilancio al piano finanziario dei pagamenti. L'adeguamento degli stanziamenti alle effettive previsioni di spesa ha determinato una riduzione delle previsioni di bilancio di circa 165 milioni di euro nel 2025, un incremento delle dotazioni di bilancio nel 2026 pari a circa 363 milioni, di una riduzione nel 2027 pari a circa 176 milioni di euro e negli anni successivi per circa 22 milioni di euro.



Tavola II.3 - Flessibilità nella fase di formazione delle previsioni per Amministrazione
(in milioni di euro)

	Flessibilità orizzontale (inclusi adeguamenti al cronoprogramma e rimodulazioni di leggi pluriennali)			
	2025	2026	2027	anni successivi
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	-23,9	0,1	23,8	0,0
MINISTERO DELL'INTERNO	-60,3	41,8	18,5	0,0
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	-56,9	42,9	14,0	0,0
MINISTERO DELLA DIFESA	-23,6	278,1	-232,7	-21,7
Totale rimodulazioni orizzontali	-164,7	362,9	-176,4	-21,7
	Flessibilità verticale (variazioni assolute)			
	2025	2026	2027	Totale rimodulazioni
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	0,0	0,0	1,0	1,0
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	0,3	0,3	0,0	0,6
Totale rimodulazioni verticali (variazioni assolute)	0,3	0,3	1,0	1,6

Nota. Gli importi indicati per le rimodulazioni verticali si riferiscono al valore assoluto delle risorse complessivamente riallocate nell'esercizio di riferimento per consentire la rappresentazione della dimensione finanziaria dell'utilizzo di tale strumento di flessibilità. Nel complesso, si tratta di rimodulazioni compensative nell'ambito dello stesso anno.



II.3 Inclusione nelle previsioni di bilancio di entrate finalizzate per legge

Il principio di unità del bilancio dello Stato stabilisce che ogni spesa sia finanziata con una quota del complesso delle entrate e che ogni entrata finanzi una quota della spesa, determinando così il divieto dei tributi di scopo, fatte salve le eccezioni previste dalla legge come le disposizioni che prevedono la riassegnazione ai capitoli di spesa di particolari entrate¹⁶. Le riassegnazioni di entrate determinano in corso d'anno variazioni al bilancio per incrementare la disponibilità di taluni capitoli di spesa a fronte di risorse affluite in specifici capitoli di entrata.

Un ricorso frequente e per dimensioni rilevanti a questo strumento incide sulla funzione allocativa del bilancio e può limitare la capacità di programmazione finanziaria delle amministrazioni. Nel corso degli anni, alcune entrate finalizzate per legge hanno dimostrato una dinamica stabile e prevedibile, tale da consentire la programmazione della spesa a essa collegata. Tenuto conto di ciò, l'articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, consente al ricorrere di determinate condizioni di iscrivere negli stati di previsione della spesa - e in quello di entrata - gli importi relativi a quote di proventi che si prevede di incassare nel medesimo esercizio quali entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività.

La procedura cosiddetta di "stabilizzazione" prevede la possibilità di iscrivere nello stato di previsione dell'entrata, con la legge di bilancio, degli importi delle entrate finalizzate per legge, i cui versamenti hanno assunto un carattere stabile e monitorabile nel tempo (tramite capitoli e/o articoli di entrata dedicati); al contempo, garantendo la neutralità sui saldi di finanza pubblica, con la medesima legge di bilancio si rendono disponibili già a inizio anno negli stati di previsione della spesa gli stanziamenti corrispondenti alle entrate oggetto di stabilizzazione, favorendo l'operatività delle strutture e riducendo il carico amministrativo delle variazioni di bilancio da adottare in corso d'esercizio.

Per il disegno di legge di bilancio 2025-2027, le previsioni a legislazione vigente includono la stabilizzazione in entrata e in spesa di diverse disposizioni relative a versamenti riassegnabili, confermando la pratica già adottata a partire dal disegno di legge di bilancio 2016-2018. Sono interessati tutti gli stati di previsione, a eccezione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero del turismo.

Le tipologie di entrate riassegnabili "stabilizzate" sono, nella maggior parte dei casi, legate al versamento di contributi dovuti per servizi resi dall'amministrazione - come i controlli ispettivi - oppure a diritti e tributi e a contributi comunitari il cui ammontare è stabilito per legge¹⁷.

Complessivamente, il disegno di legge di bilancio 2025-2027 include la stabilizzazione di proventi finalizzati per legge, che si prevede di incassare, per un ammontare di circa 1.016,4 milioni annui. Tali importi sono costituiti dalle previsioni relative a entrate di scopo già stabilizzate con la legge di bilancio 2024-2026, riviste in esito al monitoraggio degli incassi effettivi, nonché da una nuova stabilizzazione pari a 7 milioni di euro annui.

La revisione degli importi da stabilizzare nel 2025-2027 ha interessato diversi stati di previsione operando a seconda dei casi attraverso un incremento o una riduzione della stabilizzazione.

Dal lato della spesa, l'importo stabilizzato in bilancio ammonta a circa 917,8 milioni nel 2025, 919,6 milioni nel 2026 e nel 2027 (cfr. Tavole II.3.1 e II.3.2). Si tratta di un ammontare inferiore alla previsione di entrata in quanto, in alcuni casi, la normativa di riferimento prevede

¹⁶ Articolo 24, legge n. 196 del 2009.

¹⁷ Nel disegno di legge di bilancio 2025-2027 sono previste le entrate (e le corrispondenti spese) relative alle disposizioni legislative riportate nella circolare RGS n. 3 del 2024, che sono aggiornate come segue: il decreto legislativo n. 148 del 2023, articolo 27, comma 2 sostituisce il decreto legislativo n. 20 del 2018, articolo 13, comma 2; il decreto-legge n. 512 del 1996, articolo 3, comma 2, si aggiunge alle norme preesistenti.



una riassegnazione parziale delle entrate, in altri, lo stanziamento sconta l'effetto di norme di riduzione della spesa succedutesi negli anni.

Le riassegnazioni stabilizzate nel disegno di legge di bilancio 2025-2027 rappresentano circa il 6 per cento delle riassegnazioni effettuate nell'esercizio finanziario 2023. Grazie anche all'introduzione della procedura di stabilizzazione, gli importi riassegnati alla spesa in corso di esercizio hanno subito una significativa riduzione rispetto al 2015, sebbene negli ultimi anni si è assistita ad un'inversione di tendenza¹⁸.

Le previsioni in entrata e in spesa sono improntate a criteri prudenziali, commisurate all'andamento dei versamenti registrati nei singoli esercizi del triennio precedente, in modo da evitare stanziamenti sovradimensionati dei capitoli di spesa rispetto all'andamento del gettito ad essi collegato. Con il disegno di legge di assestamento potranno successivamente essere adeguati gli stanziamenti iscritti in bilancio in relazione alle effettive somme riscosse nell'esercizio di riferimento, al fine di procedere anche a un eventuale recupero delle somme assegnate in eccesso rispetto a quelle versate.

¹⁸ Sono stati riassegnati tramite appositi decreti di variazione circa 16,7 miliardi nel 2015, 10,8 miliardi nel 2016, 10,8 miliardi nel 2017, 8,2 miliardi nel 2018, circa 10,1 miliardi nel 2019, circa 11,2 miliardi nel 2020, circa 15,4 miliardi nel 2021, circa 14,8 miliardi nel 2022 e, infine, circa 15,3 miliardi nel 2023. Nel 2021 e nel 2022 il volume delle riassegnazioni di entrate mostra un notevole incremento rispetto agli anni precedenti, avvicinandosi a quello osservato nel 2015. Principalmente tale aumento è dovuto alle estinzioni anticipate dei mutui delle Regioni ed enti locali concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito delle ristrutturazioni del debito favorite dall'art. 1, comma 789, della legge 178/2020, le quali hanno quindi determinato un aumento delle riassegnazioni in spesa al fondo di ammortamento dei titoli di Stato.



Tavola II.3.1 Entrate riassegnabili stabilizzate in previsione di spesa per amministrazione e missione (all'euro).

Amministrazione	Missione	Importo stabilizzato 2025	Importo stabilizzato 2026	Importo stabilizzato 2027
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	89.088.815	89.088.815	89.088.815
	Ordine pubblico e sicurezza	180.500	180.500	180.500
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.669.179	2.669.179	2.669.179
	Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	3.499.500	3.499.500	3.499.500
	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	245.000.000	245.000.000	245.000.000
	Debito pubblico	300.000.000	300.000.000	300.000.000
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	Regolazione dei mercati	23.625.000	23.625.000	23.625.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	Giustizia	5.200.000	5.200.000	5.200.000
	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.000.000	1.000.000	1.000.000
MINISTERO DELL'INTERNO	Ordine pubblico e sicurezza	18.210.000	18.210.000	18.210.000
	Soccorso civile	10.322.431	10.322.431	10.322.431
	Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	16.924.504	16.924.504	16.924.504
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	56.417.361	59.404.813	59.404.813
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	11.226.178	11.283.250	11.283.250
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	56.594.437	56.538.940	56.538.940
	Infrastrutture pubbliche e logistica	3.437.113	3.437.113	3.437.113
	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	9.205.921	9.199.343	9.199.343
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	1.589.380	1.589.380	1.589.380
MINISTERO DELLA DIFESA	Difesa e sicurezza del territorio	12.982.851	12.953.078	12.953.078
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5.872.500	5.872.500	5.872.500
	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	30.091.993	28.987.394	28.987.394
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	5.106.336	5.112.631	5.112.631
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	200.000	200.000	200.000
MINISTERO DELLA CULTURA	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	580.000	580.000	580.000
MINISTERO DELLA SALUTE	Tutela della salute	8.735.778	8.714.501	8.714.501
TOTALE		917.759.777	919.592.872	919.592.872



Tavola II.3.2 Entrate riassegnabili stabilizzate in previsione di spesa per amministrazione e categoria economica (all'euro).

Amministrazione	Categoria economica	Importo stabilizzato 2025	Importo stabilizzato 2026	Importo stabilizzato 2027
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	100.000	100.000	100.000
	CONSUMI INTERMEDI	248.565.000	248.565.000	248.565.000
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	91.757.994	91.757.994	91.757.994
	INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	300.000.000	300.000.000	300.000.000
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	15.000	15.000	15.000
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY				
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	23.625.000	23.625.000	23.625.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA				
	CONSUMI INTERMEDI	2.700.000	2.700.000	2.700.000
	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3.500.000	3.500.000	3.500.000
MINISTERO DELL'INTERNO				
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	22.110.000	22.110.000	22.110.000
	CONSUMI INTERMEDI	6.422.431	6.422.431	6.422.431
	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	8.462.252	8.462.252	8.462.252
	FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	8.462.252	8.462.252	8.462.252
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA				
	CONSUMI INTERMEDI	15.658.539	18.703.063	18.703.063
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	51.000.000	51.000.000	51.000.000
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI PUBBLICHE	500.000 485.000	500.000 485.000	500.000 485.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI				
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.371.000	1.371.000	1.371.000
	CONSUMI INTERMEDI	64.258.674	64.196.599	64.196.599
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	800.000	800.000	800.000
	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	1.545.000	1.545.000	1.545.000
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.262.797	1.262.797	1.262.797
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA				
	CONSUMI INTERMEDI	8.000	8.000	8.000
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	1.569.380 12.000	1.569.380 12.000	1.569.380 12.000
MINISTERO DELLA DIFESA				
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.185.136	2.185.136	2.185.136
	CONSUMI INTERMEDI	45.220.573	44.086.201	44.086.201
	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	41.635	41.635	41.635
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.500.000	1.500.000	1.500.000
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE				
	CONSUMI INTERMEDI	4.151.336	4.207.631	4.157.631
	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	850.000	800.000	850.000
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	305.000	305.000	305.000
MINISTERO DELLA CULTURA				
	CONSUMI INTERMEDI	480.000	480.000	480.000
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	100.000	100.000	100.000
MINISTERO DELLA SALUTE				
	CONSUMI INTERMEDI	3.999.970	3.999.501	3.999.501
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	4.735.808	4.715.000	4.715.000
TOTALE		917.759.777	919.592.872	919.592.872



II.4.1 Il Disegno di legge di bilancio a Legislazione vigente – Entrate

1. Entrate

Le previsioni di competenza e di cassa delle entrate per il triennio 2025-2027 sono illustrate nelle tavole II.4.1.a e II.4.1.b. Le risultanze contabili, esposte per titoli e categorie economiche, evidenziano le previsioni di competenza e di cassa per l'anno 2025, poste a confronto sia con quelle iniziali di bilancio del 2024, sia con quelle assestate integrate con gli effetti derivanti dai provvedimenti normativi di urgenza approvati successivamente alla presentazione del disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024.

Le entrate finali sono stimate, in termini di competenza, in 734.035 milioni nel 2025, in 747.686 milioni nel 2026 e in 763.161 milioni nel 2027; in termini di cassa il profilo atteso è di 693.036 milioni, 706.684 milioni e 722.065 milioni, rispettivamente negli anni 2025, 2026 e 2027.

Per le entrate tributarie, le previsioni di competenza passano da 651.034 milioni nel 2025 a 667.048 milioni nel 2026 e a milioni 684.204 nel 2027, a fronte di stime di cassa che si attestano su importi inferiori in valore assoluto e che passano da 627.801 milioni nel 2025 a 643.867 milioni nel 2026 e a 661.044 nel 2027.

La differenza tra quanto si prevede di accertare (Tavola II.4.1.a) e quanto si prevede di incassare (Tavola II.4.1.b) per il triennio 2025-2027 risulta essere significativa per alcune specifiche categorie. In particolare, i principali scostamenti si concentrano nelle prime due categorie delle entrate tributarie, che fanno riferimento alle imposte sul patrimonio e sul reddito (ove sono inclusi tributi quali l'Irpef e l'Ires) e alle tasse e imposte sugli affari (tra le quali è ricompresa l'Iva). Gli scostamenti di circa 9.980 milioni nella categoria relativa alle imposte sul patrimonio e sul reddito e di circa 13.250 milioni nella categoria riguardante le imposte sugli affari, per l'anno 2025, sono dovuti alla diversa valutazione dei tributi riscossi a mezzo ruolo e riflettono gli esiti dell'attività di riscossione affidata dall'amministrazione finanziaria all'agente nazionale della riscossione.

Le previsioni per le entrate extra-tributarie si attestano a 82.656 milioni, 80.292 milioni e 78.608 milioni in termini di competenza, e a 64.894 milioni, 62.475 milioni e 60.677 milioni in termini di cassa, per ciascuno degli anni del triennio di riferimento.

Analogamente a quanto evidenziato per le entrate tributarie, anche in alcune categorie delle entrate extra-tributarie si evidenziano differenze rilevanti tra le previsioni di competenza e le previsioni di cassa, per effetto dell'attività di accertamento e controllo amministrativo e fiscale. Si fa riferimento in particolare alle entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarità e illeciti, tra cui si considerano le sanzioni relative alla riscossione delle imposte dirette ed indirette, le sanzioni di carattere amministrativo e le multe connesse alle violazioni del codice della strada, nonché quelle di tipo finanziario, tra cui rientrano, in particolare, quelle relative agli interessi legati alla riscossione delle imposte dirette.

I proventi ricompresi in tale categoria di entrata si attestano a 19.527 milioni di euro per l'anno 2025, a 19.564 milioni di euro per l'anno 2026 e a 19.583 milioni di euro per l'anno 2027 in termini di competenza, e a 4.788 milioni di euro, a 4.842 milioni di euro e a 4.877 milioni di euro in termini di cassa per i corrispondenti anni.

Nel confronto con le previsioni assestate per il 2024, le entrate finali attese per il 2025 a legislazione vigente presentano una variazione positiva, sia in termini di competenza che di cassa (Tavole II.4.1.a e II.4.1.b), pari rispettivamente a 28.595 milioni di euro e a 22.806 milioni di euro. Tale variazione è determinata dall'aumento stimato per le entrate tributarie di 29.887 milioni di euro in termini di competenza e di 25.738 milioni di euro in termini di cassa; dalla riduzione per le entrate extra-tributarie di 1.239 milioni di euro per la competenza e di 2.891 milioni di euro per la cassa; dal decremento delle entrate da alienazione e ammortamento dei beni patrimoniali e riscossioni di crediti per 54 milioni di euro in termini di competenza e per 41 milioni di euro in termini di cassa. Per le entrate tributarie, la diversa variazione tra le previsioni di competenza e quelle di cassa rispetto alle corrispondenti previsioni assestate per il



2024, sopra evidenziata, è da imputarsi alla definizione maggiormente prudentiale, per il triennio di formazione delle previsioni di competenza per le riscossioni da ruoli.

Con riferimento alle entrate tributarie, la variazione positiva rispetto alle previsioni assestate per l'esercizio 2024 è dovuta in gran parte alle prospettive in aumento delle imposte sul patrimonio e sul reddito (competenza +20.859 milioni di euro, cassa +17.992 milioni di euro) nonché dall'incremento del gettito relativo agli introiti connessi a tasse e imposte sugli affari (competenza +8.787 milioni di euro, cassa +7.543 milioni di euro), quale conseguenza dell'evoluzione attesa delle variabili del quadro macroeconomico.

Nell'ambito delle entrate extra-tributarie, si evidenzia, sempre rispetto alle previsioni assestate del 2024, la variazione in diminuzione delle entrate da contributi versati allo Stato (competenza -1.721 milioni di euro, cassa -1.730 milioni di euro) e delle altre entrate extra tributarie (competenza -2.770 milioni di euro, cassa -2.692 milioni di euro), parzialmente compensate dall'aumento delle entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarità e di illeciti (competenza +2.215 milioni di euro, cassa +842 milioni di euro) e dalle entrate afferenti alla gestione dei beni dello Stato (competenza +992 milioni di euro, cassa +999 miliardi di euro).

Con riferimento, infine, alle entrate da alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti, la variazione è ascrivibile, principalmente, alla riduzione per il triennio 2025-2027 della previsione attesa sulle entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato (competenza -51 milioni di euro, cassa -38 milioni di euro).

Nelle Tavole II.4.1.c e II.4.1.d sono infine esposte le previsioni di competenza e di cassa per il triennio 2025-2027 dei principali tributi, suddivise tra entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione e quelle derivanti dall'attività di accertamento e controllo.

La dinamica crescente nel triennio è prevista per le principali entrate tributarie derivanti dall'attività ordinaria di gestione, a fronte di una sostanziale invarianza degli introiti connessi all'attività di accertamento e controllo.

Con riferimento alle previsioni in termini di competenza, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche il gettito atteso nel 2025 è, nel complesso, pari a 256.349 milioni, di cui 245.715 milioni derivanti dall'attività ordinaria di gestione; per l'imposta sul reddito delle società la stima totale ammonta a 61.392 milioni, di cui 57.624 milioni imputabili all'attività ordinaria di gestione. Tra le imposte indirette, la previsione del gettito generato dal principale tributo, l'imposta sul valore aggiunto, attesa nel prossimo esercizio finanziario ammonta a 206.546 milioni, di cui 187.249 milioni riferiti all'attività ordinaria di gestione.

Con riferimento alle previsioni in termini di cassa, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, il gettito atteso nel 2025 è complessivamente pari a 249.480 milioni, di cui 245.715 milioni derivanti dall'attività ordinaria di gestione; per l'imposta sul reddito delle società la stima totale ammonta a 58.923 milioni, di cui 57.624 milioni afferenti all'attività ordinaria di gestione. Tra le imposte indirette, la previsione del gettito imputabile all'imposta sul valore aggiunto ammonta a 192.717 milioni, di cui 187.249 milioni riferiti all'attività ordinaria di gestione.



Tavola II.4.1.a -Entrate di competenza. Previsioni 2025 a confronto con le previsioni iniziali e assestate 2024
(in milioni di euro)

	Bilancio 2024		Previsioni a legislazione vigente DLB 2025-2027			Variazione previsioni 2025 a legislazione vigente rispetto alle previsioni iniziali 2024		Variazione previsioni 2025 a legislazione vigente rispetto alle previsioni assestate 2024	
	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	2025	2026	2027	In valore assoluto	%	In valore assoluto	%
ENTRATE TRIBUTARIE	608.932	621.147	651.034	667.048	684.204	42.102	6,9	29.887	4,8
Imposte sul patrimonio e sul reddito	329.144	344.645	365.504	374.512	384.757	36.361	11,0	20.859	6,1
Tasse e imposte sugli affari	227.762	224.736	233.523	239.550	245.448	5.761	2,5	8.787	3,9
Imposte sulla produzione e sui consumi	33.752	33.689	33.615	34.442	35.241	-136	-0,4	-73	-0,2
Entrate tributarie da gestione monopoli	11.245	11.303	11.428	11.508	11.507	183	1,6	125	1,1
Tasse e imposte su attivita' di gioco	7.029	6.774	6.964	7.036	7.251	-65	-0,9	190	2,8
EXTRATRIBUTARIE	78.386	83.895	82.656	80.292	78.608	4.270	5,4	-1.239	-1,5
Risorse proprie dell'Unione Europea	3.500	3.400	3.300	3.600	3.800	-200	-5,7	-100	-2,9
Entrate da erogazione di servizi e vendita di beni non patrimoniali	1.572	1.649	1.754	1.753	1.752	181	11,5	105	6,4
Entrate derivanti dalla gestione dei beni dello Stato	1.309	1.325	2.317	1.377	1.126	1.008	77,0	992	74,9
Entrate di tipo finanziario	11.357	10.368	10.211	10.419	10.702	-1.146	-10,1	-156	-1,5
Entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarita' e illeciti	17.076	17.312	19.527	19.564	19.583	2.451	14,4	2.215	12,8
Entrate da contributi versati allo Stato	9.291	10.559	8.838	8.725	8.418	-453	-4,9	-1.721	-16,3
Entrate da recuperi e rimborsi di spese	9.395	9.196	9.379	9.096	8.728	-16	-0,2	183	2,0
Partite che si compensano nella spesa	600	590	605	605	605	5	0,8	15	2,5
Altre entrate extratributarie	24.286	29.496	26.725	25.153	23.895	2.439	10,0	-2.770	-9,4
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	249	399	345	346	348	96	38,3	-54	-13,5
Entrate da alienazione di beni patrimoniali dello Stato	15	15	12	12	12	-3	-20,0	-3	-20,0
Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato	234	384	333	334	336	99	42,1	-51	-13,3
Ammortamento beni patrimoniali	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0
TOTALE ENTRATE FINALI	687.567	705.441	734.035	747.686	763.161	46.468	6,8	28.595	4,1



Tavola II.4.1.b - Entrate di cassa. Previsioni 2025 a confronto con le previsioni iniziali e assestate 2024
(in milioni di euro)

	Bilancio 2024		Previsioni a legislazione vigente DLB 2025-2027			Variazione previsioni 2025 a legislazione vigente rispetto alle previsioni iniziali 2024		Variazione previsioni 2025 a legislazione vigente rispetto alle previsioni assestate 2024	
	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	2025	2026	2027	In valore assoluto	%	In valore assoluto	%
ENTRATE TRIBUTARIE	587.859	602.063	627.801	643.867	661.044	39.941	6,8	25.738	4,3
Imposte sul patrimonio e sul reddito	321.073	337.532	355.524	364.581	374.857	34.451	10,7	17.992	5,3
Tasse e imposte sugli affari	214.727	212.732	220.274	226.306	232.195	5.548	2,6	7.543	3,5
Imposte sulla produzione e sui consumi	33.779	33.716	33.601	34.427	35.225	-177	-0,5	-114	-0,3
Entrate tributarie da gestione monopoli	11.247	11.305	11.430	11.510	11.509	183	1,6	125	1,1
Tasse e imposte su attivita' di gioco	7.034	6.779	6.971	7.043	7.258	-63	-0,9	192	2,8
EXTRATRIBUTARIE	64.767	67.786	64.894	62.475	60.677	127	0,2	-2.891	-4,3
Risorse proprie dell'Unione Europea	3.503	3.402	3.304	3.604	3.804	-199	-5,7	-98	-2,9
Entrate da erogazione di servizi e vendita di beni non patrimoniali	1.577	1.655	1.761	1.760	1.759	184	11,7	106	6,4
Entrate derivanti dalla gestione dei beni dello Stato	1.296	1.311	2.311	1.370	1.119	1.015	78,3	999	76,2
Entrate di tipo finanziario	9.977	9.019	8.222	8.436	8.722	-1.755	-17,6	-797	-8,8
Entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarita' e illeciti	5.644	3.946	4.788	4.842	4.877	-857	-15,2	842	21,3
Entrate da contributi versati allo Stato	9.288	10.549	8.819	8.707	8.400	-468	-5,0	-1.730	-16,4
Entrate da recuperi e rimborsi di spese	8.650	7.870	8.334	8.044	7.723	-317	-3,7	464	5,9
Partite che si compensano nella spesa	600	590	605	605	605	5	0,8	15	2,5
Altre entrate extratributarie	24.232	29.443	26.751	25.106	23.668	2.519	10,4	-2.692	-9,1
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	233	382	341	343	344	108	46,2	-41	-10,6
Entrate da alienazione di beni patrimoniali dello Stato	15	15	12	12	12	-3	-20,0	-3	-20,0
Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato	218	367	329	331	332	111	50,8	-38	-10,2
Ammortamento beni patrimoniali	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0
TOTALE ENTRATE FINALI	652.860	670.231	693.036	706.684	722.065	40.176	6,2	22.806	3,4



Tavola II.4.1.c - Previsioni di competenza delle principali imposte. Anni 2025-2027
(in milioni di euro)

	Entrate tributarie derivanti da:						Totale		
	Attività ordinaria di gestione			Attività di accertamento e controllo					
	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
ENTRATE TRIBUTARIE	616.221	632.129	649.236	34.813	34.919	34.969	651.034	667.048	684.204
<i>di cui:</i>									
Imposta sul reddito delle persone fisiche	245.715	253.014	259.769	10.634	10.679	10.722	256.349	263.693	270.491
Imposta sul reddito delle società	57.624	60.503	64.663	3.768	3.698	3.766	61.392	64.201	68.429
Imposte sostitutive di imposte sui redditi	37.270	36.154	35.344	300	300	300	37.570	36.454	35.644
Imposta sul valore aggiunto	187.249	192.962	198.665	19.297	19.428	19.365	206.546	212.390	218.030
Registro e bollo	14.306	14.290	14.391	206	206	206	14.512	14.496	14.597
Accise sui prodotti energetici, sull'energia elettrica e sul gas naturale	31.037	31.566	32.130	20	20	20	31.057	31.586	32.150
Entrate da vendita di generi di monopolio	11.428	11.508	11.507	0	0	0	11.428	11.508	11.507
Tasse e imposte da attività di gioco	6.964	7.036	7.251	0	0	0	6.964	7.036	7.251

Tavola II.4.1.d - Previsioni di cassa delle principali imposte. Anni 2025-2027
(in milioni di euro)

	Entrate tributarie derivanti da:						Totale		
	Attività ordinaria di gestione			Attività di accertamento e controllo					
	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
ENTRATE TRIBUTARIE	616.210	632.118	649.224	11.591	11.749	11.821	627.801	643.867	661.044
<i>di cui:</i>									
Imposta sul reddito delle persone fisiche	245.715	253.014	259.769	3.765	3.851	3.926	249.480	256.865	263.695
Imposta sul reddito delle società	57.624	60.503	64.663	1.299	1.233	1.299	58.923	61.736	65.962
Imposte sostitutive di imposte sui redditi	37.271	36.155	35.345	86	88	90	37.357	36.243	35.434
Imposta sul valore aggiunto	187.249	192.962	198.665	5.468	6.356	6.288	192.717	199.318	204.953
Registro e bollo	14.308	14.291	14.392	69	67	65	14.377	14.359	14.458
Accise sui prodotti energetici, sull'energia elettrica e sul gas naturale	31.037	31.566	32.130	15	15	15	31.052	31.581	32.145
Entrate da vendita di generi di monopolio	11.429	11.509	11.508	1	0	0	11.430	11.510	11.509
Tasse e imposte da attività di gioco	6.968	7.040	7.255	4	4	4	6.971	7.043	7.258



II.4.2 Il Disegno di legge di bilancio a Legislazione vigente – Spese

L'articolazione del disegno di legge di bilancio 2025-2027 in missioni, programmi e, a fini conoscitivi, in azioni, vede alcuni cambiamenti rispetto all'esercizio 2024. Il confronto tra le previsioni a legislazione vigente del nuovo triennio e quelle precedenti è stato reso possibile da una riclassificazione delle singole unità del bilancio (capitoli/piani gestionali) degli esercizi finanziari 2023 e 2024, per allineare questi ultimi alla classificazione per missioni e programmi adottata nel disegno di legge di bilancio 2025-2027 (Tavole II.4.2.A e II.4.2.B).

Le previsioni di spesa per il 2025 a legislazione vigente, pari a circa 1.197 miliardi per la competenza e a 1.215 miliardi per la cassa, diminuiscono rispetto alle previsioni assestate del 2024 di 32,8 miliardi per la competenza e di 36 miliardi per la cassa.

Di seguito, sono illustrate, in maggiore dettaglio, le principali variazioni di competenza per missione del bilancio. In particolare, l'analisi cerca di evidenziare la tendenziale evoluzione della spesa prevista per l'esercizio 2025 nel confronto con le previsioni assestate dell'esercizio precedente.

Per brevità vengono analizzate solo le **missioni finanziariamente più consistenti** (con uno stanziamento di competenza almeno pari a un miliardo di euro nel 2025) che denotano **variazioni più significative** (con incrementi o diminuzioni almeno del 10 per cento rispetto alle previsioni assestate 2024).

La missione 4 **L'Italia in Europa e nel mondo** registra un incremento di 6,2 miliardi (+19,1 per cento rispetto alle previsioni assestate 2024). L'aumento è concentrato principalmente nel programma 4.10 *Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE* e, in particolare, è legato sia all'incremento di stanziamenti Fondo di rotazione per l'attuazione del Next generation Eu - Italia (+4 miliardi circa, come previsto dal decreto-legge n. 19 del 2024 "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza"-PNRR), sia alle maggiori risorse destinate a finanziare il bilancio dell'Unione europea a titolo di risorse proprie basate sul reddito nazionale lordo e sull'IVA (+2,6 miliardi). Anche le previsioni relative al fondo per le opere indifferibili sono in aumento di 2,1 miliardi circa, come previsto già nella programmazione pluriennale della legge di bilancio 2023-2025 (legge n. 197 del 2022). Le risorse del fondo sono finalizzate a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, nell'ambito dei contratti pubblici e delle procedure di affidamento delle opere pubbliche.

La missione 8 **Soccorso civile** è in diminuzione di 1,6 miliardi (-24,4 per cento rispetto alle previsioni assestate 2024). Nel programma 8.4 *Interventi per pubbliche calamità* (-0,9 miliardi circa), le riduzioni principali riguardano i trasferimenti alle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpite dagli eventi alluvionali del 2023 (-0,5 miliardi), in linea con la programmazione pluriennale della legge di bilancio 2024 e i trasferimenti ai territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 (-0,2 miliardi), alcuni dei quali sono finanziati dal Fondo complementare per il PNRR. Nello stesso programma, a parziale compensazione, aumentano le risorse destinate alla ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 (come previsto dalla legge di bilancio 2024). Nell'ambito del programma 8.5 *Protezione civile* (-0,4 miliardi), la variazione negativa riguardante il Fondo per le emergenze nazionali (-0,3 miliardi rispetto all'assestato 2024) è meno marcata di quanto sia stato previsto dalla programmazione pluriennale della legge di bilancio 2024, poiché il decreto-legge n. 39 del 2024 ha autorizzato ulteriori nuove risorse per fronteggiare le emergenze dovute ad eventi calamitosi, pari a 0,1 miliardi per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

La missione 9 **Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca** diminuisce di 0,8 miliardi (-33,4 per cento rispetto all'assestato 2024). In particolare, nel programma 9.2 *Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale* (-0,7 miliardi) giunge a scadenza lo stanziamento sul Fondo per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità per i meno abbienti, istituito dalla legge di bilancio n.197 del 2022 e rifinanziato per il 2024 dalla legge di bilancio n. 213 del 2023. Analogamente, diverse altre voci di spesa del programma 9.6 *Politiche competitive, della qualità*



agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (-0,15 miliardi circa) erano già previste in riduzione dall'ultima legge di bilancio, tra queste, le assegnazioni all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) per il rilascio di garanzie per favorire l'accesso al credito delle imprese agricole e della pesca e i contributi per sostenere gli interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo. Gli stanziamenti per gli interventi complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nell'ambito dei contratti di filiera scontano invece anche le riduzioni disposte dal decreto-legge n. 19 del 2024. Nello stesso programma, a parziale compensazione, aumentano le risorse da assegnare all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

La missione 10 **Energia e diversificazione delle fonti energetiche** riflette una diminuzione di 0,2 miliardi (-14,5 per cento rispetto alle previsioni assestate del 2024), in gran parte riferibile al programma 10.7 *Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico*. Si tratta, nello specifico, di riduzioni già incorporate nella previsione 2024-2026 e che riguardano, tra le altre cose, il Fondo per la transizione energetica nel settore industriale (-0,15 miliardi), il Fondo finalizzato all'erogazione di contributi per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli (-0,1 miliardi) e i trasferimenti alla Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'erogazione del contributo straordinario ai titolari di bonus sociale elettrico (-0,2 miliardi). Nello stesso programma, a parziale compensazione, alcune voci di spesa sono previste in aumento; in particolare, la già citata Cassa per i servizi energetici e ambientali vede aumentare rispetto al 2024 i trasferimenti da destinare alla fiscalizzazione degli oneri generali di sistema afferenti alle attività nucleari residue e alle connesse misure di compensazione territoriale (+0,15 miliardi). La fiscalizzazione, istituita con la legge di bilancio 2023 in attuazione del PNRR (obiettivo M1C2-7), comporta che questi oneri generali di sistema non siano più riscossi in tariffa dai fornitori di energia elettrica. Aumentano, tra le altre cose, anche le dotazioni per i progetti connessi all'utilizzo dell'idrogeno e per la decarbonizzazione dei processi industriali nei settori più inquinanti e difficili da riconvertire (+0,1 miliardi). Come previsto dal decreto-legge n. 19 del 2024, su tali progetti sono state spostate alcune risorse originariamente destinate ad altri investimenti non più finanziati dal PNRR a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023.

La missione 11 **Competitività e sviluppo delle imprese** vede decrementare le proprie dotazioni rispetto all'assestato 2024 di 11,9 miliardi (-14,4 per cento). Nel programma 11.9 *Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità* (-7,4 miliardi) l'andamento declinante riguarda prevalentemente alcuni crediti di imposta, come quelli per gli investimenti in beni strumentali nel Mezzogiorno (-6,3 miliardi), introdotti con la legge di bilancio 2020 e da ultimo oggetto di intervento con la legge di assestamento per il 2024 (per allineare le dotazioni di bilancio all'effettivo tiraggio), esercizio in cui giungono a scadenza. Ulteriori diminuzioni riguardano i crediti d'imposta fruiti dagli enti creditizi e finanziari per le imposte anticipate iscritte in bilancio, in presenza di perdite d'esercizio, derivanti dal riallineamento del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali per effetto di operazioni straordinarie (-0,8 miliardi). Allo stesso modo, i crediti di imposta fruiti dai fornitori per gli interventi di efficienza energetica, rischio sismico, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici riflettono una dinamica discendente (-0,4 miliardi), anche per il venir meno delle maggiori risorse stanziato nel 2024 in sede di assestamento. Da segnalare, infine, le riduzioni relative al programma 11.8 *Incentivi alle imprese per interventi di sostegno* (-2,1 miliardi) per il venir meno delle dotazioni del Fondo apporti al patrimonio destinato di Cassa depositi e prestiti (rifiinanziato per il solo 2024 dal decreto-legge n.145 del 2023) e quelle del programma 11.7 *Incentivazione del sistema produttivo* (-2,1 miliardi), dove, tra le altre cose, diminuiscono gli stanziamenti del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (-1 miliardo).

La missione 14 **Infrastrutture pubbliche e logistica** registra una diminuzione di 0,9 miliardi, pari a -11,2 per cento rispetto all'assestato 2024. Le variazioni più significative risultano perlopiù coerenti con la programmazione pluriennale dell'ultima legge di bilancio. Tra le



riduzioni del programma 14.10 *Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità* (-1,1 miliardi circa), si segnalano quelle relative alle spese per la realizzazione in Libia di progetti infrastrutturali previsti dal trattato di amicizia, partecipazione e cooperazione firmato a Bengasi il 30 agosto 2008 (-0,4 miliardi circa) e quelle sulle dotazioni del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (-0,6 miliardi). Nella stessa missione, a parziale compensazione, denotano un andamento crescente il programma 14.8 *Opere pubbliche e infrastrutture* (+0,3 miliardi) per le spese di edilizia sanitaria pubblica e il programma 14.5 *Sistemi idrici e idraulici* (+0,2 miliardi) per la reiscrizione di economie relative al Piano straordinario invasi.

La missione 18 **Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente** riflette una diminuzione di circa 0,4 miliardi (-11,8 per cento) concentrata in due programmi. Nel dettaglio, nel programma 18.20 *Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica*, la diminuzione (-0,2 miliardi circa nel 2025) è riconducibile al Fondo rotativo italiano per il clima per il quale vengono meno le maggiori risorse stanziare per il 2024 (decreto-legge n. 181 del 2023), mentre la flessione relativa al programma 18.12 *Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico* (-0,2 miliardi) riguarda prevalentemente le spese per il finanziamento di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. In quest'ultimo programma di spesa, le diminuzioni sono parzialmente compensate da alcuni incrementi, come quelli relativi alle assegnazioni alla regione Calabria per gli interventi volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico (risorse autorizzate dal decreto-legge n. 44 del 2023 e rimodulate in attuazione del decreto-legge n. 60 del 2024).

La missione 28 **Sviluppo e riequilibrio territoriale** vede un aumento di 1,4 miliardi (+10,3 per cento) nell'ambito dell'unico programma di spesa, il 28.4 *Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socioeconomici territoriali*. L'incremento interessa, in particolare, il Fondo per lo sviluppo e la coesione (+1,4 miliardi), le cui dotazioni pluriennali sono inserite nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza.



Tavola II.4.2.A - Spesa per missioni, in base alla struttura del Disegno di legge di bilancio 2025-2027. COMPETENZA
(in milioni di euro)

Missione	Bilancio 2023 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2025-2027)		Bilancio 2024 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2025-2027)		Previsioni a legislazione vigente ⁽¹⁾ DLB 2025-2027			Variazione previsioni 2025 a legislazione vigente rispetto alle previsioni iniziali 2024 riclassificate		Variazione previsioni 2025 a legislazione vigente rispetto alle previsioni assestate 2024 riclassificate	
	Previsioni iniziali LB	Previsioni definitive	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	2025	2026	2027	In valore assoluto	%	In valore assoluto	%
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	3.076,3	3.536,4	3.054,6	3.302,9	3.560,6	3.035,1	2.674,9	506,0	16,6	257,7	7,8
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	870,6	1.064,3	882,0	942,7	944,7	789,0	772,9	62,7	7,1	2,0	0,2
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	143.042,1	146.867,2	147.385,9	150.384,7	150.188,0	149.139,4	147.014,9	2.802,1	1,9	-196,7	-0,1
L'Italia in Europa e nel mondo	91.183,7	88.519,0	32.570,6	32.397,7	38.584,2	41.906,3	40.866,7	6.013,5	18,5	6.186,5	19,1
Difesa e sicurezza del territorio	27.540,2	28.771,5	29.015,5	30.196,0	27.858,0	27.691,4	28.268,9	-1.157,5	-4,0	-2.338,0	-7,7
Giustizia	11.351,0	12.130,9	11.455,7	11.871,8	11.960,3	11.583,2	11.253,1	504,5	4,4	88,4	0,7
Ordine pubblico e sicurezza	13.306,4	14.207,9	12.953,0	13.841,3	13.468,8	13.181,6	13.322,6	515,8	4,0	-372,5	-2,7
Soccorso civile	5.020,0	7.722,5	5.814,3	6.642,9	5.023,2	5.253,9	5.188,0	-791,1	-13,6	-1.619,6	-24,4
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2.474,1	2.641,1	2.484,7	2.500,3	1.665,5	1.298,4	1.105,6	-819,2	-33,0	-834,8	-33,4
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	20.369,4	18.183,6	1.109,2	1.261,7	1.078,8	1.048,0	1.184,8	-30,4	-2,7	-182,9	-14,5
Competitività e sviluppo delle imprese	35.553,2	53.077,7	63.632,5	82.927,1	71.024,0	64.750,0	44.253,7	7.391,5	11,6	-11.903,1	-14,4
Regolazione dei mercati	51,7	58,9	42,0	40,7	37,7	38,3	37,7	-4,2	-10,1	-3,0	-7,4
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	16.557,4	18.626,2	17.641,1	17.786,7	17.626,4	14.473,3	20.439,0	-14,7	-0,1	-160,3	-0,9
Infrastrutture pubbliche e logistica	7.613,7	8.158,0	8.207,2	8.282,7	7.351,5	7.580,1	9.542,1	-855,7	-10,4	-931,1	-11,2
Comunicazioni	1.092,7	1.133,7	1.370,9	1.425,1	963,4	895,7	778,4	-407,5	-29,7	-461,7	-32,4
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	530,4	535,9	497,0	497,0	477,3	458,1	304,9	-19,7	-4,0	-19,7	-4,0
Ricerca e innovazione	4.858,5	5.070,1	4.862,5	4.899,4	4.852,9	4.742,3	4.505,6	-9,6	-0,2	-46,5	-0,9
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.331,0	4.557,3	3.088,0	3.369,2	2.971,0	2.982,7	2.264,9	-117,0	-3,8	-398,2	-11,8
Casa e assetto urbanistico	1.053,5	1.091,5	862,9	874,8	579,3	544,6	157,9	-283,5	-32,9	-295,4	-33,8
Tutela della salute	2.799,3	3.148,4	1.930,1	2.008,8	1.975,1	1.809,9	1.511,4	45,0	2,3	-33,7	-1,7
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	3.677,1	3.467,9	3.397,6	3.425,4	3.447,4	3.168,3	3.299,3	49,8	1,5	22,0	0,6
Istruzione scolastica	51.879,6	57.093,9	52.090,0	52.608,5	56.544,5	56.576,2	56.650,6	4.454,5	8,6	3.935,9	7,5
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	11.000,7	11.437,6	11.446,3	11.369,1	11.651,8	11.309,6	11.222,8	205,5	1,8	282,6	2,5
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	60.769,9	60.072,2	63.174,3	63.190,6	65.415,3	66.901,9	67.735,7	2.241,0	3,5	2.224,7	3,5
Politiche previdenziali	113.568,0	119.901,0	135.111,0	135.203,4	125.374,5	114.699,6	112.930,6	-9.736,4	-7,2	-9.828,8	-7,3
Politiche per il lavoro	18.780,9	16.549,3	17.732,4	17.784,1	17.711,0	17.361,7	17.014,0	-21,5	-0,1	-73,1	-0,4
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	3.157,1	3.345,9	3.229,7	3.331,6	3.343,8	3.210,4	3.196,6	114,1	3,5	12,2	0,4
Sviluppo e riequilibrio territoriale	9.712,9	9.536,2	13.486,8	13.478,0	14.864,6	8.788,8	9.533,6	1.377,9	10,2	1.386,7	10,3
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	107.596,7	108.358,4	118.889,9	123.146,6	121.732,8	121.258,2	121.455,6	2.842,9	2,4	-1.413,8	-1,1
Giovani e sport	929,5	1.058,4	936,8	1.096,8	1.007,0	980,8	706,2	70,2	7,5	-89,8	-8,2
Turismo	404,3	446,0	347,4	358,4	344,7	230,7	186,1	-2,8	-0,8	-13,7	-3,8
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	4.788,1	5.096,9	4.457,4	4.421,0	4.605,3	4.357,4	4.462,3	147,9	3,3	184,3	4,2
Fondi da ripartire	19.546,1	10.607,6	23.530,3	17.225,6	25.706,8	25.571,4	23.923,9	2.176,5	9,2	8.481,2	49,2
Debito pubblico	385.237,9	388.628,0	418.396,5	407.651,7	382.988,1	434.757,8	411.359,8	-35.408,4	-8,5	-24.663,5	-6,1
Totale	1.183.724,0	1.214.701,4	1.215.086,1	1.229.744,1	1.196.928,2	1.222.374,5	1.179.125,2	-18.157,9	-1,5	-32.816,0	-2,7

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonché all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.



Tavola II.4.2.B - Spesa per missioni, in base alla struttura del Disegno di legge di bilancio 2025-2027. CASSA
(in milioni di euro)

Missione	Bilancio 2023 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2025-2027)		Bilancio 2024 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2025-2027)		Previsioni a legislazione vigente ⁽¹⁾ DLB 2025-2027			Variazione previsioni 2025 a legislazione vigente rispetto alle previsioni iniziali 2024 riclassificate		Variazione previsioni 2025 a legislazione vigente rispetto alle previsioni assestate 2024 riclassificate	
	Previsioni iniziali LB	Previsioni definitive	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	2025	2026	2027	In valore assoluto	%	In valore assoluto	%
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	3.076,3	3.644,6	3.054,2	3.305,2	3.564,1	3.038,5	2.672,1	509,8	16,7	258,9	7,8
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	871,0	1.084,0	882,0	942,0	944,7	789,0	772,9	62,7	7,1	2,7	0,3
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	147.391,0	150.961,8	148.752,6	152.672,3	153.265,3	151.297,6	147.909,6	4.512,7	3,0	593,0	0,4
L'Italia in Europa e nel mondo	91.183,7	88.526,9	32.610,6	32.486,8	38.584,2	41.906,3	40.866,7	5.973,5	18,3	6.097,4	18,8
Difesa e sicurezza del territorio	27.586,2	28.982,8	29.289,2	30.467,7	28.114,5	27.710,3	28.461,0	-1.174,8	-4,0	-2.352,2	-7,7
Giustizia	11.365,2	12.245,4	11.500,7	11.934,7	11.960,3	11.583,3	11.253,2	459,6	4,0	25,6	0,2
Ordine pubblico e sicurezza	13.441,3	14.428,9	13.016,1	13.939,5	13.468,8	13.181,3	13.321,3	452,7	3,5	-470,7	-3,4
Soccorso civile	5.185,8	8.673,0	6.693,5	7.592,7	5.733,2	6.289,9	5.288,0	-960,3	-14,3	-1.859,4	-24,5
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2.583,0	2.896,0	2.884,7	2.923,2	1.765,5	1.298,4	1.105,6	-1.119,2	-38,8	-1.157,7	-39,6
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	20.545,1	18.281,9	1.109,2	1.257,7	1.078,8	1.048,0	1.184,8	-30,4	-2,7	-178,9	-14,2
Competitività e sviluppo delle imprese	40.766,4	57.744,6	69.632,7	89.126,1	74.514,0	64.750,0	44.253,7	4.881,3	7,0	-14.612,2	-16,4
Regolazione dei mercati	51,7	79,1	42,0	41,2	37,7	38,3	37,7	-4,2	-10,1	-3,5	-8,5
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	16.612,3	20.452,4	17.641,1	17.882,2	17.656,6	14.473,3	20.389,0	15,5	0,1	-225,7	-1,3
Infrastrutture pubbliche e logistica	7.599,4	7.630,9	8.284,7	8.344,2	6.963,2	8.007,0	9.442,1	-1.321,4	-16,0	-1.381,0	-16,6
Comunicazioni	1.092,7	1.361,1	1.370,9	1.428,1	1.107,2	895,5	778,1	-263,8	-19,2	-320,9	-22,5
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	530,4	572,7	497,0	497,0	477,5	458,1	304,9	-19,5	-3,9	-19,5	-3,9
Ricerca e innovazione	4.876,9	5.948,4	5.115,8	5.174,3	4.977,9	4.727,5	4.507,5	-137,8	-2,7	-196,4	-3,8
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.885,4	5.225,7	3.163,0	3.446,4	3.052,8	2.982,3	2.264,5	-110,3	-3,5	-393,6	-11,4
Casa e assetto urbanistico	1.053,5	1.102,7	862,9	877,8	579,3	544,6	157,9	-283,5	-32,9	-298,4	-34,0
Tutela della salute	2.799,3	3.211,4	1.930,1	2.733,3	1.975,1	1.809,9	1.511,4	45,0	2,3	-758,2	-27,7
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	3.948,3	3.936,2	3.501,7	3.909,2	3.568,4	3.168,3	3.299,3	66,7	1,9	-340,8	-8,7
Istruzione scolastica	52.113,7	58.312,5	52.765,0	53.864,6	56.885,5	56.576,1	56.676,2	4.120,5	7,8	3.020,9	5,6
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	10.924,9	12.221,3	11.514,5	11.446,6	11.824,8	11.309,6	11.222,8	310,3	2,7	378,2	3,3
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	60.769,9	60.787,5	63.174,3	63.621,6	66.414,9	67.638,7	67.845,6	3.240,7	5,1	2.793,3	4,4
Politiche previdenziali	113.568,0	119.901,1	135.111,0	135.203,4	125.374,5	114.699,6	112.930,6	-9.736,4	-7,2	-9.828,8	-7,3
Politiche per il lavoro	19.362,6	16.416,6	17.732,4	17.358,8	17.711,0	17.361,7	17.014,0	-21,5	-0,1	352,2	2,0
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	3.498,8	4.163,9	3.489,8	3.813,5	3.373,8	3.210,4	3.196,6	-116,0	-3,3	-439,7	-11,5
Sviluppo e riequilibrio territoriale	3.567,7	4.086,7	8.582,3	8.573,5	8.587,8	8.145,7	4.301,8	5,5	0,1	14,3	0,2
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	108.154,7	110.618,3	119.916,0	124.234,4	123.345,4	121.705,8	121.896,5	3.429,4	2,9	-889,0	-0,7
Giovani e sport	929,5	1.068,4	936,8	1.100,0	1.007,0	980,8	706,2	70,2	7,5	-93,0	-8,5
Turismo	404,5	626,7	347,4	358,4	344,7	230,7	186,1	-2,8	-0,8	-13,7	-3,8
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	4.805,7	5.462,8	4.658,5	4.685,5	4.607,6	4.306,4	4.416,1	-50,9	-1,1	-77,9	-1,7
Fondi da ripartire	32.653,0	12.621,2	33.086,3	25.365,8	38.862,5	34.571,4	32.944,9	5.776,2	17,5	13.496,7	53,2
Debito pubblico	385.237,9	388.628,2	418.396,5	409.922,9	382.789,9	435.585,2	412.085,0	-35.606,6	-8,5	-27.133,0	-6,6
Totale	1.203.435,5	1.231.905,5	1.231.545,5	1.250.530,6	1.214.518,3	1.236.319,6	1.185.203,9	-17.027,2	-1,4	-36.012,3	-2,9

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonché all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.



Tavola II.4.2.C - Spesa per categoria economica: Previsioni iniziali e assestate 2024 e Previsioni del Disegno di legge di bilancio 2025-2027 - Competenza
(in milioni di euro)

	Bilancio 2024		Previsioni a legislazione vigente ⁽¹⁾ DLB 2025-2027			Variazione previsioni 2025 a legislazione vigente rispetto alle previsioni iniziali 2024		Variazione previsioni 2025 a legislazione vigente rispetto alle previsioni assestate 2024	
	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	2025	2026	2027	In valore assoluto	%	In valore assoluto	%
SPESE CORRENTI									
Redditi da lavoro dipendente	104.588	107.211	112.711	112.897	112.491	8.124	7,77	5.500	5,13
Consumi intermedi	15.100	16.047	15.915	15.104	14.979	815	5,40	-131	-0,82
IRAP	5.538	5.722	5.717	5.719	5.701	179	3,23	-5	-0,09
Trasferimenti correnti ad Amm.ni Pubbliche	374.694	378.054	370.071	359.416	355.956	-4.624	-1,23	-7.984	-2,11
<i>Contributi concessi in c/esercizio ad Amministrazioni centrali</i>	14.691	14.997	14.623	14.469	14.200	-68	-0,47	-375	-2,50
<i>Contributi concessi in c/esercizio ad Amministrazioni locali</i>	160.830	163.803	163.454	162.863	161.190	2.624	1,63	-349	-0,21
- <i>Regioni e province autonome</i>	136.851	139.518	139.594	139.490	137.288	2.743	2,00	76	0,05
- <i>Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti locali</i>	13.550	13.948	13.255	13.071	13.584	-295	-2,18	-694	-4,97
- <i>Altre amministrazioni</i>	10.429	10.337	10.606	10.301	10.317	177	1,70	269	2,60
<i>Contributi concessi in c/esercizio a Enti di Prevenzione e assistenza</i>	199.173	199.254	191.994	182.085	180.567	-7.180	-3,60	-7.260	-3,64
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP	9.932	10.221	9.895	9.812	9.996	-37	-0,37	-326	-3,19
Trasferimenti correnti a imprese	9.945	10.022	9.322	8.762	8.514	-623	-6,27	-700	-6,99
Trasferimenti correnti a estero	1.519	1.639	1.645	1.791	1.749	126	8,30	6	0,38
Risorse proprie UE	20.160	19.860	22.560	24.060	24.860	2.400	11,90	2.700	13,60
Interessi passivi e altri oneri finanziari	96.917	97.589	106.210	110.862	115.203	9.294	9,59	8.621	8,83
Rimborsi e poste correttive delle entrate	99.233	103.193	101.920	101.315	100.455	2.688	2,71	-1.273	-1,23
Ammortamenti	0	0	0	0	0	0		0	
Altre uscite correnti	5.006	5.022	3.251	3.294	3.294	-1.755	-35,06	-1.771	-35,27
Fondi da ripartire di parte corrente	13.895	7.771	13.683	13.259	11.510	-212	-1,53	5.911	76,07
TOTALE SPESE CORRENTI	756.526	762.351	772.900	766.291	764.708	16.373	2,16	10.549	1,38
TOTALE SPESE CORRENTI netto interessi	659.610	664.761	666.689	655.430	649.505	7.080	1,07	1.928	0,29
SPESE IN CONTO CAPITALE									
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	11.823	12.090	13.424	12.528	13.323	1.601	13,54	1.334	11,03
Contributi agli investimenti ad Amm.ni Pubbliche	42.551	42.740	47.423	41.392	41.013	4.872	11,45	4.684	10,96
<i>Contributi concessi in c/Investimenti ad Amministrazioni centrali</i>	27.147	27.229	32.810	28.243	28.491	5.663	20,86	5.581	20,50
<i>Contributi concessi in c/Investimenti a Amministrazioni locali</i>	15.404	15.511	14.614	13.149	12.522	-791	-5,13	-897	-5,79
- <i>Regioni e province autonome</i>	5.730	5.753	5.169	4.632	4.756	-561	-9,79	-583	-10,14
- <i>Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti locali</i>	7.962	8.009	8.140	7.430	6.635	178	2,23	131	1,63
- <i>Altre amministrazioni</i>	1.712	1.749	1.304	1.087	1.131	-408	-23,81	-445	-25,42
Contributi agli investimenti ad imprese	59.783	80.105	70.473	62.011	47.887	10.690	17,88	-9.632	-12,02
Contributi agli investimenti a famiglie e ISP	406	409	90	97	77	-316	-77,82	-319	-77,98
Contributi agli investimenti ad Estero	867	897	550	537	521	-317	-36,53	-346	-38,63
Altri trasferimenti in conto capitale	4.742	5.186	3.278	3.516	2.979	-1.464	-30,88	-1.908	-36,79
Fondi da ripartire in conto capitale	4.602	3.750	3.036	3.156	3.533	-1.566	-34,03	-714	-19,04
Acquisizione di attività finanziarie	5.118	5.417	1.979	1.627	975	-3.139	-61,33	-3.438	-63,47
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	129.892	150.593	140.253	124.863	110.308	11.927	9,18	-10.340	-6,87
TOTALE SPESE FINALI	886.419	912.944	913.153	891.154	875.016	28.300	3,19	209	0,23
TOTALE SPESE FINALI netto interessi	789.502	815.354	806.942	780.293	759.814	17.441	2,21	-8.412	-1,03
Rimborso prestiti	328.668	316.801	283.775	331.220	304.109	-44.892	-13,66	-33.025	-10,42
TOTALE SPESE COMPLESSIVE	1.215.086	1.229.744	1.196.928	1.222.374	1.179.125	-18.158	-1,49	-32.816	-2,67

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonché all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.



Tavola II.4.2.D - Spesa per categoria economica: Previsioni iniziali e assestate 2024 e Previsioni del Disegno di legge di bilancio 2025-2027 -Cassa
(in milioni di euro)

	Bilancio 2024		Previsioni a legislazione vigente ⁽¹⁾ DLB 2025-2027			Variazione previsioni 2025 a legislazione vigente rispetto alle previsioni iniziali 2024		Variazione previsioni 2025 a legislazione vigente rispetto alle previsioni assestate 2024	
	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	2025	2026	2027	In valore assoluto	%	In valore assoluto	%
SPESE CORRENTI									
Redditi da lavoro dipendente	104.949	108.190	116.212	112.811	112.596	11.263	10,73	8.022	7,41
Consumi intermedi	15.269	16.396	16.041	15.102	14.923	773	5,06	-355	-2,16
IRAP	5.538	5.726	5.717	5.719	5.701	179	3,23	-9	-0,16
Trasferimenti correnti ad Amm.ni Pubbliche	376.132	378.915	373.147	362.025	356.731	-2.986	-0,79	-5.768	-1,52
<i>Contributi concessi in c/esercizio ad Amministrazioni centrali</i>	14.733	15.063	14.696	14.542	14.267	-36	-0,25	-367	-2,44
<i>Contributi concessi in c/esercizio ad Amministrazioni locali</i>	162.226	165.054	166.457	165.397	161.897	4.231	2,61	1.403	0,85
<i>- Regioni e province autonome</i>	138.218	140.845	142.434	142.025	137.996	4.217	3,05	1.589	1,13
<i>- Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti locali</i>	13.570	13.852	13.335	13.071	13.584	-235	-1,73	-518	-3,74
<i>- Altre amministrazioni</i>	10.439	10.357	10.688	10.301	10.317	249	2,39	331	3,20
<i>Contributi concessi in c/esercizio a Enti di Previdenza e assistenza</i>	199.173	198.798	191.994	182.085	180.567	-7.180	-3,60	-6.804	-3,42
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP	10.263	10.917	9.976	9.812	9.996	-287	-2,79	-940	-8,61
Trasferimenti correnti a imprese	9.969	10.113	9.357	8.672	8.441	-612	-6,14	-756	-7,48
Trasferimenti correnti a estero	1.519	1.643	1.645	1.791	1.726	126	8,30	2	0,14
Risorse proprie UE	20.160	19.860	22.560	24.060	24.860	2.400	11,90	2.700	13,60
Interessi passivi e altri oneri finanziari	96.917	97.587	106.012	111.689	115.928	9.095	9,38	8.426	8,63
Rimborsi e poste correttive delle entrate	99.233	103.206	101.920	101.315	100.490	2.688	2,71	-1.285	-1,25
Ammortamenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre uscite correnti	5.006	5.031	3.251	3.294	3.294	-1.755	-35,06	-1.781	-35,39
Fondi da ripartire di parte corrente	22.895	15.369	22.683	22.259	20.510	-212	-0,93	7.314	47,59
TOTALE SPESE CORRENTI	767.849	772.953	788.521	778.549	775.196	20.673	2,69	15.569	2,01
TOTALE SPESE CORRENTI netto interessi	670.932	675.366	682.509	666.860	659.268	11.577	1,73	7.143	1,06
SPESE IN CONTO CAPITALE									
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	12.405	13.091	13.833	12.591	13.454	1.429	11,52	742	5,67
Contributi agli investimenti ad Amm.ni Pubbliche	39.122	41.389	43.079	42.146	36.041	3.958	10,12	1.691	4,08
<i>Contributi concessi in c/investimenti ad Amministrazioni centrali</i>	22.346	22.566	26.325	27.906	23.220	3.979	17,81	3.759	16,66
<i>Contributi concessi in c/investimenti a Amministrazioni locali</i>	16.776	18.823	16.755	14.239	12.822	-21	-0,13	-2.068	-10,99
<i>- Regioni e province autonome</i>	5.916	6.812	5.485	5.172	5.053	-431	-7,28	-1.327	-19,48
<i>- Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti locali</i>	8.831	10.040	9.827	7.980	6.635	996	11,28	-214	-2,13
<i>- Altre amministrazioni</i>	2.029	1.970	1.442	1.087	1.134	-586	-28,90	-528	-26,79
Contributi agli investimenti ad imprese	60.274	80.622	70.727	62.011	47.834	10.453	17,34	-9.895	-12,27
Contributi agli investimenti a famiglie e ISP	406	449	90	97	77	-316	-77,82	-359	-79,94
Contributi agli investimenti ad Estero	867	897	550	537	521	-317	-36,53	-346	-38,63
Altri trasferimenti in conto capitale	4.872	5.361	3.438	4.007	3.084	-1.434	-29,44	-1.923	-35,87
Fondi da ripartire in conto capitale	5.259	4.330	4.107	3.536	3.913	-1.152	-21,90	-223	-5,14
Acquisizione di attività finanziarie	11.824	12.368	6.396	1.627	975	-5.428	-45,90	-5.971	-48,28
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	135.029	158.506	142.221	126.551	105.899	8.344	6,18	-16.284	-10,27
TOTALE SPESE FINALI	902.878	931.459	930.743	905.100	881.095	29.017	3,21	-716	-0,08
TOTALE SPESE FINALI netto interessi	805.961	833.872	824.731	793.411	765.167	18.769	2,33	-9.141	-1,10
Rimborso prestiti	328.668	319.072	283.775	331.220	304.109	-44.892	-13,66	-35.297	-11,06
TOTALE SPESE COMPLESSIVE	1.231.545	1.250.531	1.214.518	1.236.320	1.185.204	-17.027	-1,38	-36.012	-2,88

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonché all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.





CAPITOLO III
LE NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO



III.1. La Nota integrativa –Riferimenti normativi e impianto metodologico

La Nota integrativa è un documento di ausilio alla programmazione dell'impiego delle risorse pubbliche per il triennio di riferimento che completa e arricchisce le informazioni relative alle entrate e alle spese del bilancio dello Stato. Costituisce lo strumento attraverso il quale ciascun Ministero illustra, in relazione ai programmi di spesa, i criteri di formulazione delle previsioni, gli obiettivi da raggiungere e gli indicatori idonei alla loro misurazione. Questi elementi sono volti a consentire decisioni più informate sull'allocazione complessiva delle risorse al momento della presentazione del disegno di legge di bilancio. La Nota integrativa è, inoltre, uno degli elementi che consentono l'integrazione tra il ciclo di bilancio, la programmazione strategica e il ciclo della performance.

Il contenuto delle Note integrative è stabilito per il bilancio di previsione dall'art. 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come integrato e modificato dalla riforma del 2016 in attuazione della delega di cui all'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Il testo del citato articolo 21 della legge 196 del 2009 richiama, inoltre, le norme sull'armonizzazione contabile, stabilendo che il contenuto del piano degli obiettivi delle amministrazioni centrali dello Stato deve tenere conto anche delle indicazioni fornite alle altre amministrazioni pubbliche non territoriali (*Agenzie, Autorità, Enti pubblici non economici, etc.*) in materia di definizione dei piani degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (cfr. DPCM 18 settembre 2012)¹⁹.

Ai fini della presente relazione, si sintetizzano di seguito gli aspetti più salienti che caratterizzano le Note integrative.

- a) Gli **obiettivi** delle Note integrative sono definiti con riferimento a ciascun programma e a ciascuna azione. Ciò favorisce una rappresentazione degli obiettivi maggiormente focalizzata sulle finalità della spesa e degli interventi finanziati piuttosto che sulle attività svolte dagli uffici dell'amministrazione (per es. la predisposizione di atti, piani, programmi, documenti, rapporti, riparti di risorse, stati di avanzamento generici, ecc.). A tal fine, nell'ambito di ciascun programma possono essere formulati più obiettivi, ma le azioni devono essere associate univocamente ad essi. In sintesi, un obiettivo può fare riferimento a più di un'azione nell'ambito dello stesso programma, mentre a un'azione può essere associato un solo obiettivo.
- b) L'obiettivo da associare a ciascuna azione deve essere scelto con **criteri selettivi**, dovendo rappresentare gli scopi più rilevanti che l'amministrazione intende conseguire con riferimento alle finalità della spesa espresse dall'azione o dalle azioni alle quali è associato, privilegiando quindi la misurazione delle politiche a cui il bilancio contribuisce, ossia ai servizi pubblici erogati e alle finalità ultime dell'intervento pubblico sull'economia, la società e l'ambiente²⁰.

¹⁹ Il testo dell'articolo 21, comma 11, richiama esplicitamente il decreto legislativo n. 91/2011, contenente disposizioni in materia di armonizzazione contabile, in base alle quali tutte le amministrazioni pubbliche non territoriali devono predisporre, in allegato al proprio bilancio di previsione, un documento denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio". Come chiarito dal successivo DPCM 18 settembre 2012, tale piano corrisponde per i Ministeri alle Note integrative.

²⁰ Un'amministrazione può perseguire una determinata politica sia attraverso l'impiego di proprie risorse umane e strumentali, che si traducono in spese di personale, di funzionamento e di investimento, sia attraverso **spese per trasferimenti**, in particolare in due casi: 1) in presenza di trasferimenti a famiglie o imprese che costituiscono l'oggetto stesso della prestazione di una politica di diretta responsabilità dell'amministrazione (es: erogazione di incentivi alle imprese); 2) in presenza di trasferimenti che finanziano una politica dell'amministrazione la cui attuazione è parzialmente demandata ad altri soggetti dotati di vari gradi di autonomia (*Agenzie, soggetti in house, altri livelli di Governo*), sulla quale tuttavia l'amministrazione erogante mantiene poteri di indirizzo, controllo e vigilanza.



- c) L'associazione delle azioni agli obiettivi comporta una più immediata corrispondenza tra la struttura del documento contabile e la struttura del piano degli obiettivi e la possibilità di focalizzarsi sugli indicatori che misurano gli effetti delle politiche o i risultati conseguiti dalle amministrazioni, effetti che possono manifestarsi anche con uno sfasamento temporale rispetto all'erogazione delle risorse finanziarie.
- d) Le azioni del bilancio privilegiano il contenuto funzionale e contengono, di norma, spese di natura economica differente, ad eccezione delle spese di personale che, ai fini della gestione e della rendicontazione, sono assegnate nell'ambito di ciascun programma ad una apposita azione, denominata «**spese per il personale del programma**»²¹. A scopo conoscitivo, le spese per il personale del programma sono ripartite tra le altre azioni del programma sulla base degli anni-persona rilevati tramite il sistema di contabilità economica analitica (Budget economico). Pertanto, **alle azioni relative alle spese di personale non sono associati obiettivi**, tranne specifiche eccezioni (*cfr. più avanti*). Nel piano degli obiettivi delle Note integrative, inoltre, gli stanziamenti relativi alle altre azioni sono esposti al lordo della quota spese di personale ripartita (che comunque è evidenziata), mentre in apposito prospetto riepilogativo per programma sono esposte, a scopo conoscitivo, le azioni «spese per il personale del programma» con i relativi stanziamenti ripartiti sulle altre azioni del programma. Costituiscono **eccezioni** al processo appena descritto:
- o le azioni per le **spese per il personale** scolastico, inserite nei programmi relativi ai diversi cicli di istruzione, e quelle per le **spese per il personale** degli Istituti di Alta Formazione artistica, musicale e coreutica iscritte nello stato di previsione rispettivamente del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'università e ricerca. A tali azioni, rappresentative della finalità della spesa, sono associati obiettivi e risorse finanziarie. Si evidenzia che nell'ambito del programma "Istituzioni dell'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica" è stata, invece, ripartita l'azione "spese per il personale del programma" relativa al personale ministeriale;
 - o il programma "Indirizzo politico", presente in tutti gli stati di previsione in relazione alle attività svolte dai Gabinetti e dagli uffici di diretta collaborazione all'opera dei ministri, che si compone di tre azioni già comprensive delle spese di personale e dei compensi relativi per lo svolgimento dell'indirizzo politico, alle quali sono associati obiettivi;
 - o altri casi specifici di Azioni rappresentative della finalità della spesa e non denominate spese di personale, che includono compensi e retribuzioni di personale a tempo determinato impiegato per tali finalità; tali azioni non vengono ripartite e sono associate ad obiettivi (es. personale a contratto sedi diplomatiche, cappellani degli Istituti penitenziari, etc.).
- e) Alcune azioni del bilancio dello Stato, presenti in particolare nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, accolgono stanziamenti di risorse non direttamente destinate all'attuazione di politiche di competenza dell'amministrazione.²² Analogamente alle azioni relative alle spese di personale,

²¹ Legge n. 196/2009, art. 25 bis, comma 4, e DPCM 14 ottobre 2016, art. 3, comma 1. Tale peculiarità deriva, da un lato, dalla difficoltà di attribuire alle singole azioni un ammontare esclusivamente dedicato di risorse umane e, dall'altro, dalla necessità di evitare che nell'ambito di un'azione possano essere incrementate voci di spesa attraverso la riduzione di quelle per il personale.

²² È il caso delle c.d. spese per regolazioni contabili o per trasferimenti a soggetti pubblici dotati di autonomia contabile e che non sono né vigilati né controllati dall'amministrazione erogante, che non svolge alcun ruolo nell'attuazione della politica finanziata né può influenzarne i risultati, operando solo come finanziatore sulla base di specifiche disposizioni normative. Ne sono esempi i trasferimenti per il funzionamento di organi costituzionali o quelli alla Presidenza del Consiglio dei ministri sia per il suo funzionamento sia per l'attuazione di politiche di sua esclusiva competenza.



anche a queste azioni non sono associati obiettivi, sebbene, per completezza, i relativi stanziamenti siano esposti nel Piano degli obiettivi.

- f) Similmente, non sono associati obiettivi alle azioni, pur presenti anagraficamente nel disegno di legge di bilancio, cui non corrispondono stanziamenti per il triennio di riferimento.
- g) Le Note integrative includono sia gli stanziamenti di competenza sia quelli di cassa.
- h) Nell'individuazione degli indicatori, le amministrazioni hanno la possibilità di indicare per ciascun indicatore, oltre ai valori attesi (*o valori target*), un valore di riferimento (*o benchmark*); è stata confermata l'esigenza di privilegiare indicatori di impatto (*Outcome*) e di limitare l'utilizzo di indicatori di realizzazione finanziaria, i quali rappresentano l'avanzamento della spesa e che possono ora essere utilizzati solo in combinazione con altra tipologia di indicatori.²³
- i) Il completamento della riforma del bilancio e le innovazioni apportate al decreto legislativo n. 150 del 2009 favoriscono l'integrazione fra il ciclo della performance e il ciclo di bilancio e, di conseguenza, fra **Note integrative** e **PIAO – Sezione II - Performance**. In particolare, i due documenti condividono lo stesso Quadro di riferimento e discendono entrambi dalle priorità politiche e dagli obiettivi della programmazione finanziaria generale e settoriale, ma **sono nettamente distinti per finalità e, in parte, per contenuti**.
- j) I **criteri di formulazione delle previsioni** di spesa e i principali riferimenti legislativi devono essere forniti, con riferimento ai dati di competenza e a quelli di cassa, distintamente per ciascuna azione (comprese quelle di personale e le altre azioni escluse dagli obiettivi) per tutti i programmi del bilancio.
- k) L'articolo 10, comma 10-bis, della legge n. 196 del 2009, a seguito delle disposizioni della legge n. 163/2016, introduce nell'ambito del Documento di Economia e Finanze la misurazione degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES); le amministrazioni sono state invitate ad utilizzare tali indicatori preimpostati sul sistema nella predisposizione della Nota integrativa.
- l) Infine, in considerazione di alcuni temi ricorrenti nelle attività sottostanti il programma 32.2 "Indirizzo politico" e 32.3 "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza", trasversali a tutte le amministrazioni centrali dello Stato, queste ultime sono state invitate ad avvalersi di una serie di indicatori preimpostati sul sistema nella predisposizione della Nota integrativa (si veda la Nota Tecnica allegata alla Circolare RGS n. 24 del 14 maggio 2024).

III.2. Struttura della Nota integrativa al DLB 2025-2027

La Nota integrativa allegata a ciascuno stato di previsione della spesa si apre con il **Quadro di riferimento**, un documento testuale nel quale l'amministrazione nel suo insieme descrive il contesto esterno e interno nel quale opera e le priorità politiche per il triennio di previsione.

Seguono una serie di prospetti, organizzati per Programma di spesa:

- il **Piano degli obiettivi**, che riporta: il contenuto del programma; l'elenco degli obiettivi, con la loro denominazione, con indicazione dell'azione o delle azioni alle

²³ Si continua a fare riferimento alle quattro categorie di indicatori previste dal DPCM del 18/9/2012: 1) I. di **risultato**, che rappresentano l'esito più immediato del programma di spesa; 2) I. di **realizzazione fisica**, che misurano generalmente il volume di attività svolta, in termini assoluti o in percentuale rispetto alla attività da svolgere; 3) I. di **realizzazione finanziaria**, che esprimono l'avanzamento della spesa prevista per la realizzazione dell'obiettivo o dell'intervento; 4) I. di **impatto (Outcome)**, che rappresentano l'esito finale che la realizzazione dell'obiettivo intende produrre sulla collettività e sull'ambiente di riferimento (in termini ad esempio, di benefici economici, sociali e ambientali).



quali è correlato ciascuno di essi; le dotazioni finanziarie complessive di competenza e cassa per ciascuna azione, inclusa la quota di spese di personale attribuita all'azione;

- la **Scheda con gli indicatori per ciascun obiettivo**, che espone: la denominazione e la descrizione di ciascun obiettivo, con indicazione dell'azione o delle azioni correlate; gli Indicatori associati a ciascun obiettivo con i relativi dati anagrafici (denominazione, descrizione, fonte del dato, algoritmo di calcolo ecc.); i valori target per ciascun anno del triennio inseriti dall'amministrazione e l'eventuale valore di riferimento ²⁴;
- una **Scheda per ciascuna azione**, ivi incluse le azioni "spese di personale del programma", che espone la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'azione, per categoria economica di spesa, i criteri di formulazione delle previsioni e i riferimenti legislativi inseriti dall'amministrazione;
- una **Scheda con la ripartizione della spesa di personale** sulle altre azioni del programma, che espone: gli anni persona complessivamente riferiti alle azioni "spese di personale" e quelli ripartiti per ciascun anno sulle altre azioni; le dotazioni finanziarie per ciascuna azione al lordo della quota spese di personale e la quota spesa di personale attribuita a ciascuna azione.

III.3. Considerazioni sui contenuti della Nota integrativa al DLB 2025-2027

Le raccomandazioni contenute nelle linee guida operative allegate alla circolare di previsione nel corso degli anni, quali ad esempio la focalizzazione su obiettivi rappresentativi delle politiche, l'esigenza di privilegiare indicatori di *outcome* e la necessità di descrivere i criteri di formulazione delle previsioni a livello di azione sono state gradualmente recepite dalle amministrazioni nella compilazione delle Note integrative.

Tuttavia, nonostante lo sforzo compiuto dalle amministrazioni e il supporto fornito dalla Ragioneria generale dello Stato, dall'analisi dei dati delle Note integrative al DLB 2025-2027 emergono ancora alcuni elementi di criticità (che non riguardano in egual misura tutte le amministrazioni), che sono di seguito sintetizzate:

- secondo quanto già anticipato (*cf. paragrafo 1, punti 1 e 2*), si può associare a ciascuna azione un unico obiettivo, che dovrebbe essere individuato in modo **selettivo**, evidenziando cioè gli scopi più rilevanti legati alle politiche perseguite dall'amministrazione attraverso le risorse finanziarie associate all'azione, scopi che non necessariamente corrispondono alla totalità di tali risorse; a tale proposito, si è manifestata, invece, una tendenza a costruire obiettivi a volte generici, rappresentativi di tutte le attività e di tutta la spesa associata all'azione;
- le amministrazioni che trasferiscono fondi ad organismi controllati o vigilati ai quali è parzialmente demandata l'attuazione di politiche di propria competenza continuano a manifestare difficoltà a raccogliere le informazioni necessarie a costruire degli indicatori effettivamente rappresentativi dei risultati di tali politiche, diversi da quelli che rappresentano esclusivamente l'avanzamento della spesa per i trasferimenti erogati dal Ministero. In tali casi, che riguardano in particolare il Ministero dell'economia e delle finanze, si è temporaneamente derogato alle limitazioni sull'utilizzo degli indicatori di realizzazione finanziaria poste dalla circolare n. 24 del 14 maggio 2024 (*cf. punto 6 del paragrafo 1*);
- le amministrazioni ancora utilizzano, in diversi casi, obiettivi e indicatori che misurano le attività svolte dagli uffici dell'amministrazione (per es. la predisposizione di atti, piani, programmi, documenti, rapporti, riparti di risorse, ecc.), piuttosto che gli

²⁴ È possibile omettere l'indicazione del valore target su uno o due anni del triennio, motivandolo opportunamente.



effetti delle politiche finanziate; ciò è dovuto anche alla perdurante difficoltà di distinguere nettamente l'ambito di riferimento della Nota integrativa, che ha come interlocutore principale il Parlamento e non riguarda la misurazione delle prestazioni degli uffici o dei dirigenti, da quello del **PIAO – Sezione II - Performance**;

Nella tabella e nei grafici sottostanti sono illustrati alcuni dati relativi alle tipologie di indicatori individuati dai ministeri. La tabella evidenzia come l'utilizzo degli indicatori di impatto (*outcome*) sia ancora limitato, pur tenendo conto delle oggettive difficoltà di calcolo che questo tipo di indicatori comporta; rappresentano, infatti, solo il 10,34% del totale, una percentuale di utilizzo rimasta invariata rispetto alla legge di bilancio 2024-26. Si differenziano il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in cui si riscontrano 22 indicatori di *outcome*, pari al 37,29% sul totale degli indicatori, in misura minore rispetto alla legge di bilancio 2024 (44,26%), e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il 18,42% del totale, in misura uguale rispetto alla fase precedente, così come il Ministero dell'interno, che ha classificato come di *outcome* il 22,64% degli indicatori, in misura leggermente inferiore rispetto alla fase precedente (22,86%).


Tabella – Tipologie di indicatori e confronto tra fasi

MINISTERI	DLB 2025				LB 2024			
	Indicatore di realizzazione fisica	Indicatore di realizzazione finanziaria	Indicatore di risultato (output)	Indicatore di impatto (outcome)	Indicatore di realizzazione fisica	Indicatore di realizzazione finanziaria	Indicatore di risultato (output)	Indicatore di impatto (outcome)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	17,53%	37,11%	41,24%	4,12%	17,44%	37,95%	40,51%	4,10%
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	2,63%		84,21%	13,16%	4,17%		81,25%	14,58%
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	22,45%	4,08%	63,27%	10,20%	19,61%	3,92%	66,67%	9,80%
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	36,67%	1,67%	53,33%	8,33%	35,00%	3,33%	55,00%	6,67%
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	37,97%	5,06%	56,96%		36,36%	5,19%	58,44%	
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	5,17%	8,62%	77,59%	8,62%	5,26%	8,77%	77,19%	8,77%
MINISTERO DELL'INTERNO	4,72%	3,77%	68,87%	22,64%	2,86%	3,81%	70,48%	22,86%
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	20,34%	13,56%	28,81%	37,29%	19,67%	11,48%	24,59%	44,26%
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	25,00%	22,37%	34,21%	18,42%	25,00%	22,37%	34,21%	18,42%
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	7,89%	7,89%	81,58%	2,63%	7,89%	7,89%	78,95%	5,26%
MINISTERO DELLA DIFESA	14,29%	8,57%	65,71%	11,43%	15,63%		75,00%	9,38%
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	53,85%	7,69%	32,69%	5,77%	52,00%	6,00%	36,00%	6,00%
MINISTERO DELLA CULTURA	23,86%	6,82%	59,09%	10,23%	36,05%	8,14%	48,84%	6,98%
MINISTERO DELLA SALUTE	57,89%		38,60%	3,51%	57,14%		39,29%	3,57%
MINISTERO DEL TURISMO	17,39%	13,04%	69,57%		17,39%	13,04%	69,57%	
TOTALE	22,71%	13,04%	53,91%	10,34%	22,83%	12,91%	53,66%	10,60%

La figura di seguito rappresenta l'andamento della tipologia degli indicatori a partire dalla legge di bilancio 2021 fino ad arrivare all'attuale fase del disegno di legge di bilancio 2025-27. Si nota un andamento stabile nel tempo del numero degli indicatori di impatto, una lieve diminuzione degli indicatori di realizzazione fisica, mentre sono in aumento sia gli indicatori di realizzazione finanziaria che quelli di risultato.




Figura – andamento nel tempo delle tipologie di indicatori



L'andamento nel tempo analizzato nella precedente figura può essere riassunto nel grafico successivo, nel quale è rappresentata la composizione percentuale del totale degli indicatori nel confronto tra la fase attuale e le precedenti.

Figura – composizione percentuale del numero totale di indicatori



A parziale compensazione di tali criticità si è comunque rilevato, soprattutto in alcune amministrazioni, un netto miglioramento nella completezza delle informazioni fornite a corredo degli obiettivi e degli indicatori e una crescita complessiva della qualità dei criteri di formulazione delle previsioni.

La Ragioneria generale dello Stato continuerà a garantire il supporto necessario alle amministrazioni per il superamento delle criticità riscontrate e per il miglioramento dei dati delle Note integrative già in occasione del loro aggiornamento previsto, ai sensi dell'art. 21 comma 11 della legge n. 196 del 2009, a seguito dell'approvazione della legge di bilancio 2025-2027.



CAPITOLO IV
BUDGET ECONOMICO
2025-2027



IV.1. Il Budget economico – Riferimenti normativi e contenuto

IV.1.1. Riferimenti normativi (art. 21 l. 196/2009) – il Budget come strumento di supporto alla programmazione economico-finanziaria

Secondo la legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica), il budget dei costi costituisce allegato dello stato di previsione della spesa di ciascuna amministrazione centrale dello Stato (art. 21).

Le previsioni di costo formulate dalle Amministrazioni, rappresentate dai dati economici forniti alla Ragioneria generale dello Stato, consentono la conoscenza dei fenomeni gestionali e la verifica dei risultati ottenuti (*accountability*) da parte della dirigenza, favorendo l'orientamento dell'azione amministrativa verso un percorso **indirizzi**→ **obiettivi**→ **risorse**→ **risultati**.

La contabilità economica analitica applica, infatti, il principio della competenza economica (*accrual*) e misura i costi, intesi come valore monetario delle risorse umane e strumentali (beni e servizi) che si prevede di acquisire a titolo oneroso e utilizzare in un arco di tempo triennale, rilevati in base alla loro natura (piano dei conti), alla responsabilità organizzativa (centri di responsabilità amministrativa e centri di costo) e alla destinazione (missioni e programmi).

La formulazione del budget economico è parte del più ampio ciclo di programmazione economico-finanziaria che contempla, accanto alla quantificazione delle risorse umane e strumentali da impiegare per la realizzazione dei programmi, la definizione delle relative risorse finanziarie e l'individuazione di obiettivi e indicatori inseriti nella Nota integrativa.

IV.1.2. Il Piano dei conti

Dal punto di vista della **natura**, la contabilità economica analitica utilizza per la rappresentazione uniforme e di dettaglio delle risorse umane e strumentali (beni e servizi) acquisite a titolo oneroso dalle amministrazioni le voci della sezione Componenti economiche negative (costi/oneri) del Piano dei Conti per la contabilità economico-patrimoniale introdotta dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 dicembre 2022, in sostituzione del modulo economico del piano dei conti integrato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2018, n. 140, come aggiornato dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 novembre 2020.

Il piano dei conti è collegato alla contabilità finanziaria attraverso la classificazione economica dei capitoli di spesa.

IV.1.3. La classificazione per missioni e programmi

Dal punto di vista della **destinazione**, la contabilità economica analitica, come la contabilità finanziaria dello Stato, utilizza la classificazione per missioni e programmi, introdotta dalla legge n. 196/2009.

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica e possono essere perseguite da una sola amministrazione oppure essere "trasversali" o interministeriali (ad es. alla missione *Ordine pubblico e sicurezza* partecipano tutti i ministeri alle cui dipendenze operano forze di polizia). La missione *Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche* è l'unica comune a tutte le Amministrazioni.

I programmi rappresentano aggregati omogenei di attività diretti al perseguimento di obiettivi ben definiti nell'ambito delle finalità istituzionali di ogni ministero e costituiscono, di conseguenza, lo strumento per la concreta realizzazione delle missioni. Essi sono, inoltre, raccordati alla classificazione internazionale delle funzioni di governo COFOG (*Classification of the Functions of Government*) e sono definiti in autonomia da ciascuna amministrazione nel rispetto di criteri e principi comuni fissati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa (art. 21, comma 2, legge n. 196/2009).



Nell'ambito della citata missione *Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche* si individuano i programmi trasversali:

- *Indirizzo politico*, che comprende i costi di funzionamento dei centri di responsabilità amministrativa Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro;
- *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza*, che include gli oneri relativi al funzionamento degli uffici che hanno funzioni trasversali nell'ambito delle amministrazioni centrali. Si riferisce alle direzioni generali o ai dipartimenti dedicati allo svolgimento di funzioni di supporto all'intera amministrazione (gestione delle risorse umane, affari generali, contabilità, informatica generale).

Con riferimento all'introduzione delle "azioni" (art. 25-bis della legge n. 196/09), i centri di responsabilità amministrativa attribuiscono, attraverso percentuali di ripartizione, gli anni persona che prevedono di impiegare per ciascun programma sulle azioni sottostanti diverse da "spese di personale per il programma" dove, ai fini della gestione, sono allocati tutti gli stanziamenti di personale di ciascun programma (art. 25-bis, comma 4). Tale ripartizione non ha effetto sulla struttura e sull'articolazione delle previsioni di costo del Budget, che sono formulate con riferimento alle missioni e ai sottostanti programmi, e sulle connesse operazioni di riconciliazione; le percentuali fornite rappresentano unicamente un parametro per ripartire, a fini puramente conoscitivi, gli stanziamenti di personale del bilancio dello Stato sulle altre azioni, rappresentando così in modo più completo l'ammontare di spese riferibili alle politiche o ai servizi erogati, rappresentati dalle azioni stesse (cfr. DPCM 16 ottobre 2016, art. 3, comma 2).

IV.1.4. Centri di costo, Nodi gerarchici e Centri di responsabilità amministrativa

Dal punto di vista della **responsabilità organizzativa**, la contabilità finanziaria prende a riferimento i **centri di responsabilità amministrativa**, corrispondenti, secondo l'art. 21, comma 2, della legge n. 196/09, alle unità organizzative di primo livello dei ministeri (Dipartimenti o Direzioni Generali), oltre ai Gabinetti e agli uffici di diretta collaborazione ai Ministri, così come definite dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

La contabilità economica analitica opera a un livello di dettaglio maggiore, attraverso i **centri di costo**, che sono costituiti, secondo l'art. 10, comma 4, del D.lgs. n. 279/97, "in coerenza con i centri di responsabilità amministrativa e ne seguono l'evoluzione, anche in relazione ai provvedimenti di riorganizzazione". Per quanto riguarda i criteri in base ai quali sono definiti i centri di costo, occorre distinguere fra strutture periferiche e strutture centrali e, nell'ambito di queste ultime, fra ministeri a base dipartimentale e ministeri a base direzionale.

A partire dall'avvio del sistema informativo InIt, esclusivamente per esigenze tecniche, i centri di costo sono articolati in strutture denominate Nodi Gerarchici, i quali corrispondono prevalentemente ai Centri di responsabilità amministrativa (Dipartimenti o Direzioni generali) e, in alcuni casi, rappresentano insiemi di centri di costo centrali o periferici dello stesso tipo (es: Sedi estere – Ambasciate, Rappresentanze e Consolati). Essi sono, quindi, strutture di riferimento esclusivamente per la gestione dei costi e degli anni/persona nell'ambito della contabilità economica analitica.

I referenti dei nodi gerarchici assumono un ruolo chiave sia in sede di programmazione sia in sede di rendicontazione, in particolare nel coordinamento della raccolta e rilevazione delle previsioni economiche da parte dei centri di costo sottostanti, mentre i referenti dei centri di responsabilità forniscono le informazioni per la riconciliazione dei costi che si prevede di sostenere con gli stanziamenti del bilancio finanziario.

Le previsioni 2025-2027 sono state formulate sulla base di 94 centri di responsabilità, 100 nodi gerarchici e 1.083 centri di costo.



La programmazione dell'impiego delle risorse pubbliche per il triennio 2025-2027 ha come riferimento le strutture organizzative che, in alcune amministrazioni, si sono modificate a seguito di norme legislative e nuovi regolamenti di organizzazione.

IV.1.5. Il contenuto

Il Budget espone principalmente i **Costi propri** delle amministrazioni centrali dello Stato che si articolano in costi per **Personale, Acquisto di beni e servizi, Godimento di beni di terzi, Oneri diversi di gestione, Oneri straordinari, Ammortamenti e svalutazioni e Imposte dell'esercizio**. Essi sono determinati con il criterio della competenza economica; si tratta, infatti, del valore delle risorse umane e strumentali che i centri di responsabilità e i sottostanti centri di costo prevedono di impiegare nell'anno per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Il costo per il **Personale** è a sua volta costituito dalle **Retribuzioni**, dagli **Oneri sociali** a carico del datore di lavoro e dai **Costi diversi del personale** (*Incarichi conferiti al personale, buoni pasto, Indennità di missione, etc.*). Il costo delle retribuzioni, in particolare, rappresenta la componente più significativa dei costi propri e risulta dalla moltiplicazione della quantità di risorse umane che le amministrazioni prevedono di impiegare nell'anno di riferimento (espressa in anni persona e posizione economica, con distinta evidenza degli anni persona che si prevede di assumere per *turn over* nel triennio di riferimento) per i costi medi unitari annui per posizione economica. Questi ultimi, per la parte relativa alle componenti fisse della retribuzione, sono definiti dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mentre per le componenti accessorie sono definiti dalle singole amministrazioni, in quanto dipendono da parametri che variano da un'amministrazione all'altra.

I costi per **Acquisto di beni e servizi** comprendono i costi per *Acquisto di beni di consumo, Costi per consulenze, analisi e studi, Compensi e rimborsi spese per organi istituzionali, comitati, commissioni, consigli dell'amministrazione, Utenze, Formazione e addestramento del personale dipendente, Aggi di riscossione, Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali, Costi per altri servizi amministrativi, Manutenzione ordinaria e riparazioni, Costi per servizi finanziari, etc.*

Nella voce **Godimento di beni di terzi**, sono compresi i costi relativi a *Fitti, Noleggi, Locazioni, Canoni per licenze, Canoni per diritti reali di godimento, Canoni di leasing e Canoni PPP (Partenariato pubblico privato)*.

L'aggregato **Oneri diversi di gestione** include i costi relativi a *Imposte e tasse della gestione, Multe, ammende, sanzioni e oblazioni, Altri oneri della gestione ordinaria*.

Gli **Oneri straordinari** comprendono i costi relativi a *Esborso da contenzioso, Altre sopravvenienze passive, Rimborsi di imposte incassate, Minusvalenze da alienazioni, Altre minusvalenze, Insussistenze dell'attivo*. Essi si riferiscono a costi aventi carattere di eccezionalità e sono difficilmente quantificabili in fase previsionale.

Gli **Ammortamenti e svalutazioni** comprendono la quota dei costi riguardanti i beni strumentali utilizzati dalle Amministrazioni centrali, determinata sulla base dei criteri e delle aliquote indicate nel citato decreto del 27 dicembre 2022 del Ministro dell'economia e delle finanze. Essi rappresentano la quota di costo imputabile all'esercizio relativa ai beni durevoli acquisiti negli anni precedenti e ancora in uso e a quelli che si prevede di acquisire nel triennio.

Infine, le **Imposte dell'esercizio** rappresentano i costi relativi all'IRAP (imposta regionale sulle attività produttive), che viene calcolata percentualmente sulle retribuzioni ed è a carico del datore di lavoro.

Oltre ai Costi propri, calcolati e forniti dai centri di costo applicando il criterio della competenza economica, nel Budget sono esposti alcuni valori che coincidono con gli stanziamenti di competenza del disegno di legge di bilancio, acquisiti automaticamente dal sistema di contabilità economica analitica. In questo caso, la competenza economica e la competenza finanziaria coincidono. Essi sono rappresentati da:



- gli **Oneri finanziari**, che coincidono con gli stanziamenti in conto competenza per gli interessi sul debito dello Stato che matureranno per ciascun anno del triennio nei confronti dei creditori;
- i **Contributi concessi**, che corrispondono agli stanziamenti in conto competenza per trasferimenti di risorse finanziarie che lo Stato, attraverso i ministeri, effettuerà per ciascun anno del triennio a favore di altre Amministrazioni pubbliche (enti pubblici, enti territoriali), di organismi internazionali, delle famiglie e delle imprese e per i quali non corrisponde, per i ministeri eroganti, alcuna controprestazione.

Anche Oneri finanziari e Contributi concessi sono rappresentati nel sistema di contabilità economica analitica attraverso le voci del piano dei conti, costruito in coerenza con la corrispondente classificazione economica delle spese adottata nel bilancio finanziario.

In merito al collegamento fra dati di costo e dati finanziari, l'art. 21, comma 11, lettera f), della legge n. 196/2009, dispone che il budget include anche il prospetto di riconciliazione, al fine di collegare le previsioni economiche alle previsioni finanziarie di bilancio. La formulazione del Budget 2025-2027 è stata elaborata dalle amministrazioni tenendo conto delle istruzioni contenute nella circolare RGS di previsione n. 24 del 2024.

Le previsioni relative ai costi propri sono formulate in coerenza con le corrispondenti previsioni finanziarie, trovando riscontro nelle risorse incluse nel disegno di legge di bilancio 2025-2027, contenenti, oltre alle previsioni di spesa a legislazione vigente, anche gli effetti della manovra di finanza pubblica.

IV.2. Le Tavole del Budget economico

IV.2.1. Descrizione delle tavole allegate alla relazione

Per la rappresentazione dei valori del Budget dello Stato si utilizzano due tipologie di tavole:

1. Tavole riepilogative dei costi per ciascun ministero, allegate ai relativi stati di previsione della spesa;
2. Tavole riepilogative dei costi a livello Stato, che di seguito si riportano e che forniscono una visione d'insieme di tutti i valori economici del Budget secondo la natura e la destinazione dei costi:
 - *Tavola A*, che espone i costi del triennio di previsione per natura;
 - *Tavola B*, che espone lo scostamento dei costi tra il Budget a DLB 2025, il Budget rivisto 2024 e il Consuntivo 2023;
 - *Tavola C*, che espone i costi per il triennio di previsione per missioni;
 - *Grafico D*, che illustra la composizione percentuale dei costi totali rispetto alle principali missioni;
 - *Tavola E*, che contiene gli anni persona, i costi delle retribuzioni ordinarie e i costi medi pro capite per il triennio di previsione;
 - *Tavola F*, che è il prospetto di sintesi della riconciliazione dei costi con gli stanziamenti in c/competenza del bilancio finanziario per il triennio.

IV.2.2. I principali fenomeni che emergono dall'analisi dei dati del Budget a DLB 2025-2027

La **Tavola A** riporta i Costi propri delle amministrazioni centrali, distinti in Personale, Acquisto di beni e servizi, Godimento di beni di terzi, Oneri diversi di gestione, Imposte dell'esercizio, Oneri straordinari e Ammortamenti e svalutazioni per gli anni 2025, 2026 e 2027, con la relativa distribuzione percentuale e l'indicazione degli Oneri finanziari e dei Contributi concessi.



La **Tavola B** riporta il confronto dei Costi delle amministrazioni centrali per il Budget a DLB 2025, il Budget rivisto 2024 e il Consuntivo 2023, distinti in Personale, Acquisto di beni e servizi, Godimento di beni di terzi, Oneri diversi di gestione, Imposte dell'esercizio, Oneri straordinari, Ammortamenti e svalutazioni, Oneri finanziari e Contributi concessi, con le relative differenze in valore assoluto e percentuale.

Dall'esame delle Tavole A e B si evince che:

- il costo del **Personale**, la cui previsione è stata effettuata dalle amministrazioni tenendo conto della stima, per il triennio 2025-2027, delle uscite per vecchiaia o per altre cause, integrate con le previsioni di nuove assunzioni, mostra un incremento tra il primo anno di budget e il secondo, mentre è presente una lieve diminuzione nell'ultimo anno di budget rispetto al 2026 (**Tavola A**). L'incremento tra primo e secondo anno è attribuibile per la quasi totalità al Ministero della difesa, che presenta un costante aumento degli anni persona, in particolare sull'Arma dei carabinieri, in linea con quanto previsto dai piani assunzionali in tema sia di assunzioni ordinarie che straordinarie.

Rispetto alle fasi precedenti, il costo del **Personale**, per il 2025 presenta un incremento sia rispetto al Budget rivisto 2024 (**Tavola B**), sia rispetto al Consuntivo 2023; tali variazioni sono attribuibili alle **Retribuzioni** del Ministero dell'istruzione e del merito, come conseguenza di un consistente aumento degli Anni persona, in coerenza con quanto previsto in tema di assunzioni nel D.M. istruzione e merito del 31 luglio 2024 per il personale docente e nel D.M. istruzione e merito del 9 agosto 2024 per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Anche il Ministero della difesa presenta un aumento delle **Retribuzioni**, in conseguenza dell'incremento dei parametri stipendiali del comparto Difesa e sicurezza a partire dal 2025. Si aggiunge il Ministero della giustizia, che in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per favorire la piena operatività delle strutture organizzative relative agli uffici del processo, ha previsto assunzioni di agenti di Polizia penitenziaria, oltre ad assunzioni straordinarie per il contratto Funzioni centrali. Sono state, inoltre, considerate le progressioni di carriera per il personale della Magistratura che comportano anch'esse un aumento delle **Retribuzioni**. Le strutture organizzative interessate sono gli Uffici giudiziari e il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Per quanto riguarda i **Costi diversi del personale**, il valore dei costi previsti per il triennio si mantiene perlopiù costante mentre si segnala un significativo incremento rispetto al budget rivisto 2024 imputabile principalmente al Ministero dell'istruzione e del merito, che prevede maggiori costi per *Incarichi conferiti al personale*. Va sottolineato che, in tale voce, vengono rilevati i costi relativi alle supplenze brevi e saltuarie e i compensi per il miglioramento dell'offerta formativa, dei revisori dei conti e per gli esami di Stato e PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento). Anche il Ministero della difesa presenta un consistente aumento per questa voce, rispetto al Consuntivo 2023, dovuta ad una differente contabilizzazione di alcuni compensi per incarichi di natura straordinaria, come, ad esempio, per emergenze, missioni militari di pace e strade sicure, che, in sede di rendicontazione, vengono comprese nelle voci stipendiali;

- l'aggregato **Acquisto di beni e servizi**, a cui fanno riferimento la maggior parte delle voci di costo propriamente riferite alla gestione, presenta un andamento leggermente decrescente tra il 2025 e il 2026 per poi aumentare nell'ultimo anno del triennio (Tavola A). Rispetto al Consuntivo 2023 (Tavola B), è visibile una riduzione dei costi pari a circa il 9%, attribuibile in gran parte al Ministero della difesa, che prevede minori costi per **Acquisto di beni di consumo** (*Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Strumenti tecnico-specialistici non sanitari, Carburanti combustibili e lubrificanti e Equipaggiamento*) da imputare a tutte le strutture operative delle Forze



Armate. Come per le precedenti rilevazioni relative alle fasi previsionali, l'amministrazione non prevede in questa fase gli elevati costi relativi alle risorse strumentali legate agli impegni militari all'estero, le cui necessità vengono quantificate solo in corso d'anno, determinando un rilevante scostamento tra le fasi previsionali e quelle di consuntivo. Tale variazione negativa è in parte compensata da un aumento di circa il 79% sul Ministero dell'istruzione e del merito, da riferirsi quasi interamente all'aumento dei costi per la formazione del personale che avviene tramite l'utilizzo della carta docenti; a tal proposito, in sede di Consuntivo 2023, la quantificazione di tali costi è avvenuta tenendo conto delle carte docenti effettivamente pagate dall'Amministrazione;

- l'aggregato **Godimento di beni di terzi** presenta un leggero aumento tra il primo e il secondo anno del triennio, per poi rimanere costante nel terzo anno; tale variazione è riferibile al Ministero delle imprese e del made in Italy, che per il biennio 2025-2026 prevede la stipula di nuovi contratti di affitto per collocare il personale che si trova nelle sedi in via di ristrutturazione. Rispetto agli anni precedenti, l'aumento è riferibile al Ministero della difesa, che prevede maggiori costi per le *Locazioni di beni immobili* per l'Arma dei Carabinieri nell'ambito della gestione del casermaggio ad opera del Ministero dell'interno. Inoltre, rispetto al Consuntivo 2023, anche il Ministero dell'interno prevede maggiori costi per *Locazioni di beni immobili*, a seguito di stipula di nuovi contratti per le caserme della Polizia di Stato, con maggiori oneri rispetto a quelli in scadenza;
- gli **Oneri diversi di gestione** presentano un andamento costante per i tre anni in esame; rispetto al Consuntivo 2023 è visibile un aumento determinato in primis dal Ministero della difesa sulla voce *Altri oneri della gestione ordinaria*, la cui variazione positiva viene in parte bilanciata da una diminuzione di costi sulla voce **Imposte e tasse**. All'incremento dell'aggregato, inoltre, contribuiscono il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze, entrambi per una maggiore previsione di costi per la voce *Tassa rimozione rifiuti solidi urbani*;
- gli **Oneri straordinari** diminuiscono tra il primo anno del triennio e il secondo anno, per poi rimanere costanti tra il 2026 e il 2027. Rispetto al budget rivisto 2024 si rileva un incremento da attribuire principalmente al Ministero dell'interno per la voce *Esborso da contenzioso verso i cittadini* sul Dipartimento di Pubblica sicurezza. Appare più consistente la variazione con il Consuntivo 2023 che interessa in particolare i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'istruzione e del merito e della giustizia. In generale, come noto, tali costi sono di difficile previsione e per questo il valore in fase previsionale è solitamente più contenuto;
- gli **Ammortamenti** mostrano un andamento in crescita per tutti gli anni del triennio. Tale fenomeno, pur se presente su tutte le Amministrazioni, si riscontra maggiormente sul Ministero della difesa, sul Ministero dell'economia e delle finanze e sul Ministero della giustizia; anche rispetto alla fase di Consuntivo 2023 essi sono in significativo aumento per i maggiori investimenti previsti nel 2025 in particolare sul Ministero della difesa, sul Ministero dell'economia e delle finanze e sul Ministero della giustizia.

La **Tavola C** espone i Costi propri e i Contributi concessi del triennio per missione. Dall'esame delle tavole si possono distinguere:

- missioni perseguite prevalentemente mediante l'impiego diretto di risorse umane e strumentali da parte dei Ministeri, con una prevalenza dei costi propri rispetto ai costi dislocati. È il caso, in particolare, delle missioni 05 *Difesa e sicurezza del territorio*, che accoglie i costi per l'operatività delle forze armate; 06 *Giustizia*, che include i costi dei tribunali e degli uffici giudiziari civili, penali e minorili, e della amministrazione penitenziaria; 07 *Ordine pubblico e sicurezza*, che accoglie i costi



delle attività delle forze di polizia; 22 *Istruzione scolastica*, che include, oltre ai costi per il personale docente, i costi delle strutture scolastiche statali;

- missioni perseguite prevalentemente mediante la concessione di contributi, tra le quali: la 03 *Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali*, che accoglie i trasferimenti a Regioni, Province e Comuni non vincolati a specifiche destinazioni o effettuati in attuazione del federalismo fiscale; la 04 *L'Italia in Europa e nel mondo*, che accoglie, tra l'altro, i trasferimenti a Stati esteri e Organismi internazionali in attuazione della politica di cooperazione internazionale nonché il contributo finanziario al bilancio della UE a carico dell'Italia; la 11 *Competitività e sviluppo delle imprese*, la quale si riferisce agli oneri a carico del bilancio dello Stato per le varie forme di sostegno al sistema economico, anche attraverso l'accesso agevolato al credito delle PMI; la 24 *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*, che comprende i trasferimenti di carattere sociale a categorie svantaggiate o a sostegno della famiglia e la 25 *Politiche previdenziali*, che riguarda trasferimenti in prevalenza all'INPS, come sostegno dello Stato alle gestioni previdenziali.

Nella **Tavola D**, Composizione dei costi totali per l'anno 2024 per Missione, sono indicate, in forma grafica, le missioni che presentano una maggiore consistenza di costi totali (costi propri e contributi concessi). Nel triennio considerato le missioni 03 *Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali*, 25 *Politiche previdenziali* e 11 *Competitività e sviluppo delle imprese* appaiono le più significative; ciò è dovuto all'ingente quantità di risorse che vengono trasferite ad altri soggetti nell'ambito di queste missioni, sotto forma di contributi concessi.

Nella **Tavola E** sono illustrati i valori per i tre anni di budget 2025-2027 relativi agli anni persona, al costo delle retribuzioni ordinarie e ai costi medi unitari annui (rapporto fra costo delle retribuzioni ordinarie e anni persona rilevati negli anni in esame), distinti per amministrazione centrale. L'analisi dei costi medi per il triennio 2025-2027 evidenzia differenze sensibili tra un'Amministrazione e l'altra:

- il Ministero della salute rileva il costo medio più elevato che deriva dall'alto numero di figure dirigenziali, in particolare i Dirigenti delle professioni sanitarie, che rispetto agli anni persona complessivi del Ministero assumono un peso rilevante;
- il Ministero della giustizia, pur in presenza di un elevato numero di anni persona, presenta un costo medio complessivamente elevato per l'alto numero di personale del comparto magistratura, le cui retribuzioni medie sono più alte rispetto agli altri contratti;
- di contro, il Ministero dell'istruzione e del merito prevede il costo medio per anno persona più basso rispetto alle altre Amministrazioni, derivante dalla presenza, numericamente preponderante, delle risorse del personale del contratto scuola che opera presso le strutture scolastiche su tutto il territorio nazionale e che vede un elevato numero di anni persona su qualifiche di inizio carriera.

La **Tavola F** espone le principali poste rettificative e integrative necessarie per ricondurre i costi previsti per il triennio 2025 - 2027 ai corrispondenti stanziamenti presenti nel disegno di legge di bilancio per gli stessi anni, anche attraverso informazioni fornite dai Centri di responsabilità amministrativa.



BUDGET DELLO STATO 2025-2027
Riepilogo dei costi per natura del triennio
(migliaia di €)

Piano dei Conti	Budget DLB 2025	% sul totale costi propri	% sul totale generale	Budget DLB 2026	% sul totale costi propri	% sul totale generale	Budget DLB 2027	% sul totale costi propri	% sul totale generale
Personale	89.330.778	80,15	11,78	91.539.192	80,21	12,29	91.356.651	79,85	12,41
Retribuzioni	66.577.090	59,74	8,78	68.248.834	59,80	9,16	68.121.761	59,54	9,25
Oneri sociali	19.713.333	17,69	2,60	20.259.777	17,75	2,72	20.223.352	17,68	2,75
Costi diversi del personale	3.040.355	2,73	0,40	3.030.581	2,66	0,41	3.011.537	2,63	0,41
Acquisto di beni e servizi	12.811.125	11,49	1,69	12.642.955	11,08	1,70	12.653.631	11,06	1,72
Godimento di beni di terzi	1.031.584	0,93	0,14	1.036.724	0,91	0,14	1.036.463	0,91	0,14
Oneri diversi di gestione	299.807	0,27	0,04	298.156	0,26	0,04	297.519	0,26	0,04
Imposte dell'esercizio	5.659.053	5,08	0,75	5.801.151	5,08	0,78	5.790.350	5,06	0,79
Oneri straordinari	81.842	0,07	0,01	79.340	0,07	0,01	79.349	0,07	0,01
Ammortamenti e svalutazioni	2.235.552	2,01	0,29	2.726.144	2,39	0,37	3.196.244	2,79	0,43
Totale Costi Propri	111.449.742	100,00	14,70	114.123.661	100,00	15,32	114.410.206	100,00	15,54
Oneri finanziari	106.268.269		14,02	111.202.330		14,93	115.936.768		15,75
Contributi concessi in c/esercizio	419.026.603		55,27	412.605.318		55,39	413.333.768		56,15
Contributi concessi in c/investimenti	117.583.498		15,51	103.393.975		13,88	89.364.372		12,14
Altri contributi concessi in conto capitale	3.793.057		0,50	3.564.511		0,48	3.023.960		0,41
Totale Costi Contributi concessi	540.403.158		71,28	519.563.803		69,75	505.722.099		68,71
TOTALE GENERALE	758.121.169		100,00	744.889.795		100,00	736.069.074		100,00



BUDGET DELLO STATO 2025
Confronto per natura con il Budget Rivisto 2024 ed il Consuntivo 2023
(migliaia di €)

Piano dei conti	Budget DLB 2025 (A)	Budget Rivisto 2024 (B)	Consuntivo 2023 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
Personale	89.330.778	83.728.057	82.572.711	5.602.721	6,69	6.758.067	8,18
Retribuzioni	66.577.090	62.819.154	61.533.956	3.757.937	5,98	5.043.135	8,20
Oneri sociali	19.713.333	18.580.303	18.176.913	1.133.030	6,10	1.536.420	8,45
Costi diversi del personale	3.040.355	2.328.600	2.861.842	711.755	30,57	178.513	6,24
Acquisto di beni e servizi	12.811.125	13.189.441	14.003.774	(378.316)	(2,87)	(1.192.649)	(8,52)
Godimento di beni di terzi	1.031.584	904.972	855.089	126.613	13,99	176.495	20,64
Oneri diversi di gestione	299.807	299.566	252.441	241	0,08	47.366	18,76
Imposte dell'esercizio	5.659.053	5.339.628	5.242.457	319.425	5,98	416.596	7,95
Oneri straordinari	81.842	69.410	160.200	12.433	17,91	(78.358)	(48,91)
Ammortamenti e svalutazioni	2.235.552	1.745.705	1.285.663	489.847	28,06	949.889	73,88
Totale Costi Propri	111.449.742	105.276.779	104.372.335	6.172.963	5,86	7.077.407	6,78
Oneri finanziari	106.268.269	97.589.486	75.758.255	8.678.783	8,89	30.510.014	40,27
Contributi concessi in c/esercizio	419.026.603	419.820.741	380.499.365	(794.138)	(0,19)	38.527.238	10,13
Contributi concessi in c/investimenti	117.583.498	124.143.914	123.065.260	(6.560.416)	(5,28)	(5.481.762)	(4,45)
Altri contributi concessi in conto capitale	3.793.057	4.995.655	4.252.200	(1.202.598)	(24,07)	(459.143)	(10,80)
Totale Costi Contributi concessi	540.403.158	548.960.309	507.816.825	(8.557.151)	(1,56)	32.586.332	6,42
TOTALE GENERALE	758.121.169	751.826.575	687.947.415	6.294.594	10,20	70.173.753	0,84



BUDGET DELLO STATO 2025 - 2027

Costi del triennio per Missione
(migliaia di €)

Missioni	Budget DLB 2025			Budget DLB 2026			Budget DLB 2027		
	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali
01 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri		3.614.555	3.614.555		3.060.758	3.060.758		2.651.908	2.651.908
02 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	534.292	54.957	589.249	535.522	54.030	589.552	548.612	54.030	602.642
03 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	64.836	148.447.498	148.512.333	65.333	151.308.814	151.374.147	67.260	149.952.974	150.020.235
04 - L'Italia in Europa e nel mondo	1.183.561	36.821.331	38.004.892	1.185.131	40.124.257	41.309.388	1.206.054	39.143.032	40.349.086
05 - Difesa e sicurezza del territorio	21.094.950	56.288	21.151.238	23.440.366	56.272	23.496.638	23.808.605	56.272	23.864.876
06 - Giustizia	10.062.917	585.156	10.648.074	10.153.131	582.688	10.735.819	9.966.693	508.521	10.475.214
07 - Ordine pubblico e sicurezza	10.130.850	385.404	10.516.254	10.224.338	372.279	10.596.617	10.231.369	309.401	10.540.770
08 - Soccorso civile	2.891.976	2.677.990	5.569.967	2.890.149	2.565.004	5.455.153	2.860.303	2.432.722	5.293.024
09 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	141.737	1.654.564	1.796.302	162.461	974.618	1.137.080	167.181	800.610	967.790
10 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	26.590	900.645	927.234	26.585	853.598	880.183	26.585	912.070	938.656
11 - Competitività e sviluppo delle imprese	102.286	76.341.866	76.444.152	104.916	68.311.137	68.416.052	105.112	48.662.643	48.767.755
12 - Regolazione dei mercati	7.451	28.000	35.451	7.551	28.000	35.551	7.496	28.000	35.496
13 - Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	216.410	16.456.515	16.672.925	216.527	13.997.639	14.214.166	216.677	19.743.799	19.960.476
14 - Infrastrutture pubbliche e logistica	145.449	6.073.463	6.218.912	144.947	6.904.003	7.048.950	145.275	9.060.929	9.206.204
15 - Comunicazioni	53.689	868.248	921.937	52.565	804.718	857.283	50.566	694.063	744.628
16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	18.359	416.127	434.486	18.632	418.888	437.520	20.929	275.247	296.176
17 - Ricerca e innovazione	25.422	4.257.859	4.283.280	26.995	4.337.865	4.364.860	26.981	4.397.166	4.424.146
18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	657.382	1.350.692	2.008.074	668.144	1.326.627	1.994.771	672.901	1.163.645	1.836.546
19 - Casa e assetto urbanistico	5.296	698.868	704.164	5.296	789.784	795.080	5.296	422.895	428.191
20 - Tutela della salute	271.469	1.441.098	1.712.567	265.963	1.368.807	1.634.770	266.232	1.281.904	1.548.136




BUDGET DELLO STATO 2025 - 2027
Costi del triennio per Missione
(migliaia di €)

Missioni Missioni	Budget DLB 2025			Budget DLB 2026			Budget DLB 2027		
	Costi propri	Contributi Concessi	Costi Totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi Totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi Totali
21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	879.873	1.556.807	2.436.680	880.265	1.556.830	2.437.095	865.582	1.529.412	2.394.994
22 - Istruzione scolastica	53.516.258	2.494.673	56.010.931	53.516.435	2.651.113	56.167.547	53.536.753	2.842.298	56.379.051
23 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	659.213	10.808.649	11.467.862	657.252	10.461.320	11.118.573	658.602	10.410.562	11.069.164
24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	48.969	65.591.623	65.640.592	50.104	67.212.516	67.262.620	51.953	68.323.510	68.375.463
25 - Politiche previdenziali	9.748	109.432.421	109.442.169	9.818	100.538.347	100.548.165	10.003	98.300.109	98.310.112
26 - Politiche per il lavoro	38.495	17.668.519	17.707.014	39.172	17.298.515	17.337.687	37.206	16.951.278	16.988.484
27 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	61.526	3.352.034	3.413.560	62.101	3.048.438	3.110.539	62.919	3.042.507	3.105.426
28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale		17.314.641	17.314.641		9.788.770	9.788.770		12.933.613	12.933.613
29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	7.336.192	6.744.002	14.080.193	7.401.265	6.667.753	14.069.018	7.461.423	6.959.699	14.421.122
30 - Giovani e sport		1.087.663	1.087.663		1.081.358	1.081.358		924.228	924.228
31 - Turismo	17.307	349.665	366.971	17.370	158.110	175.480	17.371	121.810	139.181
32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.247.240	827.885	2.075.126	1.295.327	811.016	2.106.343	1.308.272	772.701	2.080.973
33 - Fondi da ripartire		43.450	43.450		49.933	49.933		58.542	58.542
TOTALE GENERALE (*)	111.449.742	540.403.158	651.852.900	114.123.661	519.563.803	633.687.464	114.410.206	505.722.099	620.132.306

(*) AL NETTO DI ONERI FINANZIARI



BUDGET DELLO STATO 2025
Composizione dei costi totali per l'anno 2025 per Missione



Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	22,8%
Politiche previdenziali	16,8%
Competitività e sviluppo delle imprese	11,7%
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	10,1%
Istruzione scolastica	8,6%
L'Italia in Europa e nel mondo	5,8%
Difesa e sicurezza del territorio	3,2%
Politiche per il lavoro	2,7%
Sviluppo e riequilibrio territoriale	2,7%
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	2,6%
Altre Missioni	13,0%
Totale:	100,0%



BUDGET DELLO STATO 2025 - 2027
Costi medi delle retribuzioni ordinarie per il triennio per Amministrazione centrale
(in Euro)

Amministrazioni Centrali	Budget DLB 2025			Budget DLB 2026			Budget DLB 2027		
	Anni Persona (A)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona (G)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (H)	Costo medio per A/P (I=H/G)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	69.260	3.925.181.347	56.673	70.236	3.979.800.620	56.664	70.779	3.999.134.521	56.502
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	2.200	118.438.340	53.829	2.121	115.820.525	54.598	2.046	111.803.195	54.635
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	1.028	55.900.179	54.378	1.006	54.975.062	54.647	946	51.861.575	54.822
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	112.109	6.762.852.028	60.324	108.338	6.798.350.965	62.751	104.021	6.568.549.827	63.146
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	8.780	459.424.171	52.324	8.769	458.605.299	52.296	8.763	469.781.010	53.609
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	1.186.704	47.591.686.484	40.104	1.186.704	47.591.593.232	40.104	1.186.704	47.610.661.592	40.120
MINISTERO DELL'INTERNO	159.942	8.204.135.149	51.294	159.036	8.213.336.594	51.645	158.119	8.162.546.426	51.623
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	1.943	106.775.146	54.948	1.943	106.729.411	54.924	1.943	106.709.527	54.914
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	16.642	887.805.562	53.346	17.489	920.382.566	52.626	17.828	925.852.532	51.933
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	11.395	580.121.669	50.911	11.365	578.066.534	50.863	11.364	578.004.751	50.862
MINISTERO DELLA DIFESA	294.874	15.186.783.980	51.503	298.053	15.273.130.719	51.243	299.211	15.347.286.644	51.293
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	1.575	92.032.106	58.435	1.829	104.611.866	57.183	1.807	103.444.216	57.252



BUDGET DELLO STATO 2025 - 2027
Costi medi delle retribuzioni ordinarie per il triennio per Amministrazione centrale
(in Euro)

Amministrazioni Centrali	Budget DLB 2025			Budget DLB 2026			Budget DLB 2027		
	Anni Persona (A)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona (G)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (H)	Costo medio per A/P (I=H/G)
MINISTERO DELLA CULTURA	12.278	550.897.845	44.869	12.340	553.142.160	44.825	11.973	537.115.666	44.862
MINISTERO DELLA SALUTE	2.976	197.699.842	66.442	2.950	195.394.577	66.231	2.940	194.503.570	66.154
MINISTERO DEL TURISMO	356	21.462.838	60.289	357	21.501.902	60.229	357	21.500.957	60.227
TOTALE GENERALE (*)	1.882.063	84.741.196.686	45.026	1.882.538	84.965.442.030	45.133	1.878.801	84.788.756.010	45.129

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI



BUDGET DELLO STATO 2025
Riconciliazione del budget con il bilancio finanziario per il triennio
(in Euro)

	2025	2026	2027
Costo del Personale	89.330.778.228	91.539.191.581	91.356.650.649
Acquisto di Beni e Servizi	12.811.124.972	12.642.954.986	12.653.631.135
Godimento di Beni di Terzi	1.031.584.309	1.036.723.978	1.036.463.325
Oneri Diversi di Gestione	299.807.281	298.155.754	297.518.528
Imposte dell'Esercizio	5.659.052.690	5.801.150.904	5.790.349.702
Oneri Straordinari	81.842.227	79.339.960	79.348.754
Ammortamenti	2.235.552.137	2.726.143.986	3.196.244.260
TOTALE COSTI PROPRI	111.449.741.844	114.123.661.149	114.410.206.353
+/- Rettifiche ed Integrazioni	39.800.686.687	37.536.489.972	39.721.061.216
+ Contributi Concessi	540.403.157.870	519.563.802.980	505.722.099.326
+ Oneri Finanziari	106.268.269.060	111.202.330.438	115.936.767.832
+ Rimborsi e Poste Rettificative di Bilancio	401.468.326.362	448.676.951.075	423.739.741.673
TOTALE STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA	1.199.390.181.823	1.231.103.235.614	1.199.529.876.400



CAPITOLO V
RELAZIONE ALLA SEZIONE PRIMA
DEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Sezione I

TITOLO I

RISULTATI DIFFERENZIALI DEL BILANCIO DELLO STATO

ART. 1.

(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

La disposizione individua i risultati differenziali del bilancio dello Stato.

TITOLO II

RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE E MISURE IN MATERIA FISCALE

CAPO I

RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE

ART. 2.

(Misure di sostegno al reddito)

La disposizione novella il Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), al fine di stabilizzare a regime le disposizioni già introdotte, per il solo anno 2024, dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 216 del 2023.

In particolare, **il comma 1, lettera a)**, modifica l'articolo 11, comma 1, del TUIR, riducendo a tre gli scaglioni di reddito e le corrispondenti aliquote progressive di tassazione del reddito delle persone fisiche, così come segue:

- a) 23 per cento per i redditi fino a 28.000 euro;
- b) 35 per cento per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- c) 43 per cento per i redditi che superano 50.000 euro.

Il comma 1, lettera b), stabilizza a regime l'innalzamento da 1.880 euro a 1.955 euro della detrazione prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera a), del TUIR fino a 15.000 euro di reddito complessivo per i titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i redditi di pensione) e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

In tal modo con la modifica si conferma a regime l'ampliamento fino a 8.500 euro della soglia di *no tax area* prevista per i redditi di lavoro dipendente che viene quindi parificata a quella già vigente a favore dei pensionati.

Il comma 2 stabilizza a regime il meccanismo correttivo del requisito richiesto dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 3 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2020 in materia di trattamento integrativo, in base al quale detto trattamento spetta a condizione che l'imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati sia superiore all'ammontare della detrazione per tipo di reddito di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), del TUIR, quest'ultima diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

In tal modo si assicura la corresponsione del trattamento integrativo ai lavoratori dipendenti alle stesse condizioni previste dalla disciplina previgente. Infatti, considerato che uno dei requisiti richiesti dall'articolo 1 del citato decreto-legge n. 3 del 2020 per l'attribuzione del trattamento integrativo è la capienza dell'imposta lorda calcolata sui redditi di lavoro dipendente rispetto alla detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), del citato TUIR, un livello più



elevato di tale detrazione determinerebbe la perdita del beneficio per alcuni lavoratori dipendenti che in base alla disciplina vigente a regime ne sono invece destinatari.

A tale inconveniente si pone rimedio con il correttivo che è stato stabilizzato il quale, ai fini della spettanza del trattamento integrativo, neutralizza l'innalzamento della soglia di *no tax area* da 8.173 euro a 8.500 euro previsto dal comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 3 del 2020.

I **commi da 3 a 8** introducono disposizioni di favore per i lavoratori dipendenti di cui all'articolo 49 del TUIR, esclusi i titolari di redditi da pensione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo TUIR.

In particolare, al **comma 3**, si riconosce una somma, che non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF, ai titolari di reddito di lavoro dipendente che hanno un reddito complessivo non superiore a 20 mila euro.

L'ammontare della somma spettante è determinato, ai sensi del comma 3, applicando al reddito di lavoro dipendente percepito dal lavoratore una percentuale che varia a seconda dell'ammontare del medesimo reddito di categoria. In particolare, se il reddito di lavoro dipendente:

- non supera 8.500 euro, si applica la percentuale del 7,1 per cento;
- supera 8.500 euro ma non supera 15.000 euro, si applica la percentuale del 5,3 per cento;
- supera 15.000 euro, si applica la percentuale del 4,8 per cento.

La percentuale sopra indicata, una volta individuata, va applicata sull'intero reddito di lavoro dipendente e non sui singoli scaglioni di reddito.

Il **comma 5** prevede che, se il reddito complessivo supera 20.000 euro ma non 40.000 euro, è riconosciuta una detrazione, da rapportare al periodo di lavoro, di importo variabile a seconda dell'ammontare del reddito complessivo del lavoratore.

In particolare, si prevede che, se il reddito complessivo non supera 32.000 euro, la detrazione è pari a 1.000 euro; qualora il medesimo reddito complessivo superi 32.000 euro, spetta una detrazione decrescente al crescere del reddito, che si azzerà per i soggetti con reddito pari a 40.000 euro.

Al **comma 6** si stabilisce che la somma di cui al comma 3 e la detrazione di cui al comma 5 sono riconosciute dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, all'atto dell'erogazione delle retribuzioni in via automatica, cioè senza necessità di istanza da parte del lavoratore.

Qualora in sede di conguaglio risulti che i benefici di cui ai commi 3 e 5 non spettano, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo superi sessanta euro, il recupero dello stesso è effettuato in dieci rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

Il **comma 7** prevede che i sostituti d'imposta compensino, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, il credito maturato a fronte dell'erogazione della somma a favore del dipendente.

Il **comma 8** prevede che per determinare il reddito complessivo e il reddito di lavoro dipendente di cui al comma 3 e il reddito complessivo di cui al comma 5 sia necessario tener conto anche della quota esente del reddito agevolato ai sensi delle disposizioni che favoriscono il rientro di lavoratori in Italia, e cioè l'articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 (regime agevolato per docenti e ricercatori), l'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 (regime agevolato degli impatriati), e l'articolo 5 del decreto legislativo n. 209 del 2023 (nuovo regime agevolato degli impatriati).

Nella disposizione si specifica, inoltre, che, ai medesimi fini, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-*bis*, del TUIR.

Il **comma 9**, per il completamento dell'attuazione della delega fiscale, indicata nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029 tra quelle necessarie ai fini della proroga del periodo di aggiustamento di cui all'articolo 14 del regolamento UE 2024/1263, novella il TUIR, introducendo l'articolo 16-*ter*, con il quale si prevedono disposizioni che pongono limiti agli oneri e alle spese che possono dare luogo ad una detrazione fiscale.



Si premette che tali oneri e spese restano detraibili nel rispetto degli specifici limiti di spesa ed, eventualmente, dei limiti all'ammontare della detrazione spettante previsti dalla norma che disciplina ciascun beneficio.

Tuttavia, la spettanza delle detrazioni fiscali in questione viene subordinata al rispetto di un limite di spesa detraibile da applicarsi al complesso di tutti gli oneri e spese.

In particolare, con il comma 1 del nuovo articolo 16-ter si prevede che per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall'imposta lorda, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino a un ammontare massimo calcolato moltiplicando l'importo base, determinato in dipendenza del reddito complessivo del contribuente ai sensi del successivo comma 2 del nuovo articolo 16-ter, per un coefficiente, indicato nel comma 3 del medesimo articolo 16-ter, crescente in relazione al numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, presenti nel nucleo familiare del contribuente e fiscalmente a suo carico ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del TUIR.

Al comma 2 del nuovo articolo 16-ter, in particolare, si prevede che l'importo base di cui al comma 1 sia pari a:

- a) 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro e non supera 100.000 euro;
- b) 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.

Al comma 3 si prevede che il coefficiente da applicare all'importo base è determinato così come segue:

- a) 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli fiscalmente a carico;
- b) 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio fiscalmente a carico;
- c) 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico;
- d) 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli fiscalmente a carico o almeno un figlio fiscalmente a carico con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992.

Il comma 4 del nuovo articolo 16-ter prevede che, ai fini dell'applicazione del limite di cui al comma 1, non si considerano le spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR.

Al comma 5 del nuovo articolo 16-ter si prevede che le spese detraibili ai sensi degli articoli 15, comma 1, lettera c), decimo periodo, e 16-bis del TUIR ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, partecipino al computo dell'ammontare complessivo considerando le rate di spesa riferite a ciascun anno.

In ogni caso, sono esclusi dal computo degli oneri e delle spese effettuate ai fini dell'applicazione del limite di cui al comma 1, gli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024 nonché le rate relative alle detrazioni per delle spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), decimo periodo, del TUIR, per delle spese sostenute con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici di cui all'articolo 16-bis del citato TUIR nonché di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.

Il comma 6 del nuovo articolo 16-ter prevede che il reddito complessivo sia assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del TUIR.

Il **comma 10**, alla **lettera a)**, novella l'articolo 12, comma 1, del TUIR, che riconosce le detrazioni dall'imposta lorda per i familiari a carico del contribuente, ovvero il coniuge non legalmente ed effettivamente separato (lettere a e b), i figli, compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati di età pari o superiore a 21 anni (lettera c) e, infine, gli altri familiari di cui all'articolo 433 del codice civile (lettera d).

L'articolo 12, comma 1, lettera c), del TUIR, che riconosceva al contribuente una detrazione per tutti i figli a carico a prescindere dall'età, è stato a suo tempo modificato dall'articolo 10, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 230 del 2021, prevedendo, con decorrenza 1° marzo 2022,



parallelamente all'introduzione dell'assegno unico universale, il mantenimento della detrazione per i soli figli a carico di età pari o superiore a 21 anni.

La presente disposizione sostituisce il primo periodo del comma 1, lettera c), dell'articolo 12 del TUIR limitando la spettanza della detrazione ai soli contribuenti che abbiano figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, ovvero figli di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992.

Al contempo, in un'ottica di razionalizzazione, è modificata la successiva lettera d) del citato articolo 12, comma 1, per prevedere una detrazione limitata ai genitori e agli altri ascendenti conviventi a carico del contribuente.

La **lettera b)** del comma 10, con l'introduzione del comma 2-*bis* all'articolo 12, comma 1 del TUIR prevede che le detrazioni per familiari a carico non spettino ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai loro familiari residenti all'estero.

CAPO II

MISURE IN MATERIA FISCALE

ART. 3.

(Deduzione delle quote delle svalutazioni e perdite su crediti e dell'avviamento correlate alle DTA)

I **commi 1 e 2** prevedono il differimento della quota di deduzione riferibile al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e a quello successivo dello *stock* delle svalutazioni e perdite su crediti non dedotte fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015 e scaglionate secondo un "piano di ammortamento" dettato dall'articolo 16, commi 4 (ai fini dell'imposta sui redditi delle società - IRES) e 9 (ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive - IRAP), del decreto-legge n. 83 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2015. Il differimento avviene in quote costanti per i periodi d'imposta ivi indicati.

Il **comma 3** dispone un intervento analogo a quello dei commi 1 e 2 differendo la quota di deduzione riferibile al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e a quello successivo dello *stock* di quote di ammortamento del valore di avviamento e delle altre attività immateriali non ancora dedotte fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 e scaglionate secondo un "piano di ammortamento" dettato dall'articolo 1, comma 1079, della legge n. 145 del 2018. Il differimento avviene in quote costanti per i periodi d'imposta ivi indicati.

Il **comma 4** prevede un intervento analogo differendo le quote deducibili riferibili al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e a quello successivo relative ai componenti negativi emersi in sede di prima adozione dell'*Internazional financial reporting standard* (IFRS) 9, disposte dalla legge n. 145 del 2018. Il differimento avviene in quote costanti per i periodi d'imposta ivi indicati.

L'eventuale maggior reddito imponibile derivante dall'applicazione dei suddetti commi da 1 a 4, in linea di principio, potrebbe essere oggetto di compensazione con le perdite pregresse, ai sensi dell'articolo 84 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, fino all'80 per cento del relativo ammontare e, per la parte residua, con le eccedenze relative all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 216 del 2023.

Il **comma 5** stabilisce i criteri di determinazione degli acconti per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e per i quattro successivi.

Il **comma 6**, con esclusivo riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, introduce una limitazione temporanea all'uso delle predette posizioni soggettive determinata applicando una percentuale forfettaria pari al 65 per cento del maggior reddito imponibile, relativo sempre al medesimo periodo d'imposta, che emerge per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4.



Resta ferma l'applicazione delle regole ordinarie all'utilizzo delle perdite e delle eccedenze ACE sulla parte residua del reddito imponibile.

Con riferimento ai soggetti aderenti al consolidato, le disposizioni estendono le limitazioni anche in sede di determinazione del reddito della *fiscal unit*. Pertanto, le società determineranno i propri singoli redditi computando in diminuzione dal maggior reddito, e limitatamente ad esso, le eccedenze ACE e le perdite pregresse nella misura ivi prevista del 65 per cento del reddito stesso, mentre la consolidante computa in diminuzione del reddito complessivo globale le perdite pregresse del consolidato nella misura del 65 per cento del maggior reddito imponibile che si considera per espressa previsione normativa formato prioritariamente dal maggior reddito imponibile determinato come somma dei maggiori redditi imponibili delle singole società. Sulla parte residua del reddito complessivo globale restano ferme le ordinarie modalità di utilizzo delle perdite.

Il **comma 7** stabilisce che sull'importo corrispondente alla parte dei maggiori acconti dovuti per effetto delle disposizioni dell'articolo in commento, per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, non è possibile applicare, in sede di versamento, né la compensazione "orizzontale" ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, né quella verticale.

ART. 4.

(Misure in materia di imposte digitali e cripto attività)

La disposizione reca misure in materia di imposte digitali e cripto attività.

Il **comma 1** interviene sull'ambito soggettivo di applicazione della disciplina dell'imposta sui servizi digitali (ISD). In particolare, nel sostituire l'articolo 1, comma 36, della legge n. 145 del 2018, si prevede che sono soggetti passivi dell'imposta tutti i soggetti esercenti attività di impresa che realizzano ricavi derivanti dai servizi digitali (di cui all'articolo 1, comma 37, della medesima legge) nel territorio dello Stato.

Il **comma 2** modifica l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e gli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *c-sexies*), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, n. 917, prevedendo che la stessa sia del 42 per cento.

L'aliquota in questione si applica sulle plusvalenze e gli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività realizzate realizzati a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione.

ART. 5.

(Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni)

Il **comma 1**, novellando gli articoli 5 e 7 della legge n. 448 del 2001, introduce a regime la possibilità di rideterminare il costo d'acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni.

In particolare, le aliquote delle imposte sostitutive sono stabilite nelle seguenti misure:

- 16 per cento per le partecipazioni, sia qualificate ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sia non qualificate;
- 16 per cento per i terreni edificabili e con destinazione agricola.

Il termine per gli adempimenti è fissato al 30 novembre di ciascun anno.

Inoltre, è previsto che la facoltà di rideterminazione del valore delle partecipazioni non si applichi alle partecipazioni detenute da società ed enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato, privi di stabile organizzazione, che hanno i requisiti per fruire della c.d. "*participation exemption*" di cui all'articolo 68, comma 2-*bis*, del TUIR.

Sono, infine, aggiornati i riferimenti agli articoli 67 e 68 del citato TUIR.

A tal riguardo, gli articoli 5 e 7 della legge n. 448 del 2001 avevano introdotto la facoltà di rideterminare i valori dei terreni (sia agricoli sia edificabili) e delle partecipazioni in società non



quotate possedute da persone fisiche e società semplici, agli effetti della determinazione delle plusvalenze, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore attribuito ai cespiti a seguito di apposita perizia. Tale possibilità è stata estesa dall'articolo 1, comma 107, della legge n. 197 del 2022, anche alle partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione.

La facoltà di rideterminare il valore di terreni e partecipazioni, previo il pagamento di un'imposta sostitutiva, è stata riproposta numerose volte nel corso del tempo, da ultimo dall'articolo 1, commi 52 e 53, della legge n. 213 del 2023.

ART. 6.

(Estensione dell'obbligo di utilizzo dell'e-DAS)

Il **comma 1** interviene in materia di documenti di accompagnamento per la circolazione dei prodotti energetici assoggettati ad accisa, modificando l'articolo 25, comma 8, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995.

A legislazione vigente, la circolazione nazionale dei suddetti prodotti è effettuata con la scorta di un documento di accompagnamento informatizzato denominato *e-DAS*, introdotto dall'articolo 11 del decreto-legge n. 124 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157 del 2019.

A tal fine, i sistemi elettronici di tutti i depositi commerciali nazionali sono stati adeguati, dall'ottobre 2020, per l'emissione dell'*e-DAS*.

Tuttavia, sulla base delle previsioni dell'articolo 25, comma 8, del decreto legislativo n. 504 del 1995 (TUA), sono esclusi da tale obbligo i prodotti energetici trasferiti in quantità non superiore a 1.000 chilogrammi a depositi non soggetti a denuncia ai sensi del medesimo articolo 25.

Conseguentemente, tali spedizioni possono essere effettuate con la scorta degli ordinari documenti di trasporto, non informatizzati e spesso ancora in formato esclusivamente cartaceo, con la conseguenza, per altro, che tali movimentazioni sono escluse dal sistema di vigilanza fiscale basato sull'*e-DAS*.

La disposizione elimina la suddetta esclusione, generalizzando l'obbligo di utilizzo di tale documento da parte degli esercenti depositi commerciali di prodotti energetici a tutti i trasferimenti nazionali e garantendo altresì, tramite l'utilizzazione in via esclusiva del sistema elettronico già attivo presso il deposito per l'emissione del documento a scorta di tutte le estrazioni effettuate, con eliminazione di ogni residuale supporto cartaceo, una maggiore semplificazione operativa per gli esercenti.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 25, comma 8, del TUA per i gas di petrolio liquefatti per uso combustione trasferiti dagli esercenti la vendita, ovvero per il trasferimento di GPL, sia sfuso sia in bombole, a utilizzatori non soggetti a denuncia.

ART. 7.

(Misure per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi)

Il **comma 1** ai fini del raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici previsti nell'ambito dei documenti programmatici modifica l'articolo 51, comma 4, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, in materia di tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori.

Nello specifico, il **comma 1** stabilisce che partecipa alla formazione del reddito un ammontare pari al 50 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall'Automobile club d'Italia, al netto dell'ammontare eventualmente trattenuto al dipendente.



Tale percentuale è ridotta al 10 per cento nei casi in cui i veicoli concessi ai dipendenti siano a trazione esclusivamente elettrica a batteria ovvero al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi *plug-in*.

Le nuove disposizioni si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Il **comma 2** novella la tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, al fine di assoggettare all'aliquota IVA ordinaria le prestazioni di smaltimento dei rifiuti qualora avvengano mediante conferimento in discarica o mediante incenerimento senza recupero efficiente di energia. L'innalzamento dell'aliquota IVA, dal 10 per cento al 22 per cento, per le attività di smaltimento in discarica e di incenerimento senza efficiente recupero di energia dei rifiuti, risponde alla finalità di eliminare un sussidio ambientale dannoso (SAD) in contrasto con il principio dell'economia circolare, in coerenza con il disposto delle direttive unionali in tema di economia circolare, a mente delle quali lo smaltimento in discarica dovrebbe costituire una opzione residuale.

La novella, inoltre, aggiorna i riferimenti alle norme in materia ambientale contenuti nel punto n. 127-*sexiesdecies*), della Tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, attesa l'abrogazione del decreto legislativo n. 22 del 1997, sostituito dal decreto legislativo n. 152 del 2006.

ART. 8.

(Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici)

La disposizione modifica il vigente quadro normativo in materia di *bonus* edilizi, prevedendo la proroga, nei termini ivi indicati, delle detrazioni anche per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, e per la detrazione prevista dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, si limita la possibilità per il 2025 di fruire del beneficio ai soli interventi già avviati entro la data del 15 ottobre 2024.

In particolare, il **comma 1** novella l'articolo 16-*bis* del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, prevedendo l'abbattimento al 30 per cento dell'aliquota dell'agevolazione di base ivi disciplinata, già previsto per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio da effettuarsi nel periodo 2028-2033, anche per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027.

Il **comma 2** prevede, con riferimento al cosiddetto *ecobonus* di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, una proroga della misura per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, prevedendo che le aliquote di detrazione siano stabilite in una misura fissa per tutti gli interventi agevolati, pari, per le spese sostenute nel 2025, al 50 per cento nel caso in cui gli interventi siano realizzati dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e al 36 per cento negli altri casi. Per gli anni 2026 e 2027 le aliquote sono fissate, rispettivamente, al 36 per cento e al 30 per cento.

Tali aliquote si applicano per tutte le tipologie di interventi agevolati, compresi quelli che, fino al 2024, davano luogo ad una detrazione più elevata, quali, ad esempio: (i) interventi realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali (articolo 14, comma 2-*quater*, del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 90 del 2013) e (ii) interventi su parti comuni di edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica (articolo 14, comma 2-*quater*.1, del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 90 del 2013).

Analogamente, con riferimento alle agevolazioni di cui all'articolo 16, comma 1, del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, si prevede una proroga dell'innalzamento delle aliquote previste dall'articolo 16-*bis* del TUIR per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027. Le aliquote sono quindi stabilite, per l'anno 2025, al 50 per



cento nel caso in cui gli interventi siano realizzati dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e al 36 per cento negli altri casi. Per gli anni 2026 e 2027 le aliquote sono fissate, rispettivamente, al 36 per cento e al 30 per cento.

Per tali detrazioni viene confermato un ammontare complessivo delle spese detraibili non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

Inoltre, con riferimento al cosiddetto sisma *bonus* di cui all'articolo 16, commi da 1-*bis* a 1-*septies* del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, si prevede una proroga della misura per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, prescrivendo, altresì, che le aliquote di detrazione siano stabilite in una misura fissa per tutti gli interventi agevolati, pari, per le spese sostenute nel 2025, al 50 per cento nel caso in cui gli interventi siano realizzati dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e al 36 per cento negli altri casi. Per gli anni 2026 e 2027 le aliquote sono fissate, rispettivamente, al 36 per cento e al 30 per cento.

Le citate aliquote si applicano per tutte le tipologie di interventi agevolati, compresi quelli che, fino al 2024, davano luogo ad una detrazione più elevata, quali, ad esempio: (i) interventi che comportano il passaggio ad una o a due classi di rischio inferiori (articolo 16, comma 1-*quater*, del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 90 del 2013); (ii) interventi realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali (articolo 16, comma 1-*quinqüies*, del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013); (iii) interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile (articolo 16, comma 1-*septies*, del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013).

Sempre al comma 2 si prevede una proroga del *bonus* di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013 (cosiddetto *bonus* mobili). Detto beneficio si applica quindi anche per le spese sostenute nel 2025 con lo stesso limite di spesa detraibile di 5.000 euro previsto per il 2024.

Il **comma 3**, per quanto concerne il *bonus* di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, alla **lettera a)**, prevede che la detrazione del 65 per cento delle spese sostenute nel 2025, attualmente prevista dal comma 8-*bis*, primo periodo, del citato articolo 119 a favore dei condomini, delle persone fisiche che realizzano interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari, anche se posseduti da un unico proprietario, e degli enti del terzo settore, non venga più riconosciuta in relazione ai nuovi interventi avviati successivamente alla data del 15 ottobre 2024. Pertanto, la detrazione spetta, per l'anno 2025, per i soli interventi già avviati entro la data del 15 ottobre 2024. Tali interventi sono individuati come quelli per i quali, entro tale data, risulti:

- a) presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'articolo 119, comma 13-*ter*, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
- b) adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del citato articolo 119, comma 13-*ter*, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020 se gli interventi sono effettuati dai condomini;
- c) presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

La **lettera b)** del comma 3 riconosce la facoltà di ripartire in dieci quote annuali di pari importo la detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Tale facoltà può essere esercitata, su opzione del contribuente, tramite la presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa da presentarsi in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 8, del decreto



del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2024. Inoltre, è previsto che, nel caso in cui dalla dichiarazione integrativa emerga un maggiore debito d'imposta, la maggiore imposta dovuta è versata dal contribuente, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative dovute in relazione al periodo d'imposta 2024.

La disposizione è analoga ad altra introdotta, con riferimento alle spese sostenute nell'anno 2022, con l'articolo 2, comma 3-*sexies*, del decreto-legge n. 11 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2023, che, in deroga alla disciplina generale che prevedeva di ripartire la detrazione in quattro quote annuali di pari importo, aveva riconosciuto per tali spese la facoltà di optare per 10 quote annuali di pari importo. Peraltro, con riferimento alle spese sostenute a decorrere dall'anno 2024, l'articolo 4-*bis*, comma 4, del decreto-legge n. 39 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 67 del 2024, ha stabilito che in relazione agli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, la detrazione sia sempre ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

CAPO III **MISURE IN MATERIA DI LOTTA ALL'EVASIONE**

ART. 9.

(Disposizioni per il contrasto all'evasione in materia di pagamenti elettronici e di interoperabilità delle banche dati)

Il **comma 1** novella l'articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015, sostituendo il comma 3, al fine di rendere maggiormente integrati il processo di certificazione fiscale (memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi) e quello di pagamento elettronico, facendo emergere in modo puntuale l'eventuale incoerenza tra incassi (da transato elettronico) e scontrini emessi. Si introduce un vincolo di collegamento tecnico tra gli strumenti di pagamento elettronico (sia fisici che digitali) con il registratore telematico in modo tale che quest'ultimo possa memorizzare sempre le informazioni minime di tutte le transazioni elettroniche (con esclusione di quelle che si riferiscono all'identificazione del cliente) e trasmettere all'Agenzia delle entrate l'importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri acquisiti dall'esercente anche indipendentemente dalla registrazione dei corrispettivi.

I **commi 2 e 3** novellano rispettivamente l'articolo 11 e 12 del decreto legislativo n. 471 del 1997, introducendo un apposito sistema sanzionatorio volto a presidiare il corretto adempimento del nuovo obbligo. In particolare, è prevista una sanzione pecuniaria nonché la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per ciascuna delle seguenti violazioni:

- il mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici con lo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati. Per tale ipotesi, le sanzioni irrogate sono analoghe a quelle previste dagli articoli 11, comma 5, e 12, comma 3, del decreto legislativo n. 471 del 1997 in caso di mancata installazione del misuratore fiscale;
- la mancata trasmissione o memorizzazione dei dati dei pagamenti elettronici. In tale ipotesi le sanzioni irrogate sono analoghe a quelle previste dagli articoli 11, comma 2-*quinquies*, e 12, comma 2, del decreto legislativo n. 471 del 1997 in caso di mancata trasmissione o memorizzazione dei dati dei corrispettivi.

Il **comma 4**, al fine di consentire agli operatori l'adeguamento *software* dei dispositivi telematici attualmente in uso, prevede che le disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3 si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2026.



Il **comma 5**, a seguito dell'istituzione, ai sensi dell'articolo 13-ter del decreto-legge n. 145 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 2023, di un codice identificativo nazionale assegnato dal Ministero del turismo alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi e alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, stabilisce, che con i provvedimenti di approvazione della modulistica fiscale adottati dal direttore dell'Agenzia delle entrate, siano definite le modalità di indicazione del codice identificativo nazionale (CIN) nelle dichiarazioni fiscali e nella certificazione unica. Tale codice andrà indicato anche all'interno delle comunicazioni che devono essere trasmesse, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017, dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché da quelli che gestiscono portali telematici.

Il **comma 6**, prevede che gli esiti dei controlli posti in essere dal Comune nel cui territorio è ubicata la struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera o l'unità immobiliare concessa in locazione, vengano comunicati alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del trasgressore. La comunicazione di tali dati è finalizzata a rafforzare la specifica attività di analisi del rischio operata dall'Agenzia delle entrate stessa, di concerto con la Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 13-ter, comma 12, del citato decreto-legge n. 145 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 2023.

Il **comma 7, lettera a)**, estende anche all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, limitatamente alle cessioni di prodotti soggetti alla vigilanza e al controllo, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 504 del 1995, la facoltà di accesso ai dati della fatturazione elettronica, attualmente già prevista per l'Agenzia delle Entrate e per la Guardia di finanza.

Il **comma 7, lettera b)**, in conseguenza delle modifiche di cui al comma 1, lettera a), prevede che anche l'Agenzia delle dogane e monopoli, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotti idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo n. 196 del 2003.

ART. 10.

(Misure in materia di tracciabilità delle spese)

Il **comma 1** novella il Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, prevedendo in particolare, alla **lettera a)**, la limitazione della deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, ai soli pagamenti tracciabili con riferimento alle spese per vitto e alloggio sostenute o rimborsate analiticamente ai dipendenti, nonché a quelle per viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge n. 21 del 1992.

Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, la **lettera b)** prevede che le spese per vitto e alloggio, nonché quelle di viaggio e trasporto, effettuati mediante taxi e noleggio con conducente, riaddebitate analiticamente ai committenti, dovranno essere necessariamente effettuate con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). Inoltre, si introduce la medesima limitazione con riferimento alle spese della stessa tipologia qualora sostenute durante le trasferte dei dipendenti e rimborsate dai professionisti.

La **lettera c)** estende il medesimo regime di tracciabilità a tutte le spese di rappresentanza, indipendentemente dagli specifici limiti di deduzione già vigenti.

La **lettera d)** introduce la medesima limitazione con riguardo ai soggetti che producono reddito d'impresa per i quali le indennità e rimborsi relative alle spese per vitto e alloggio, nonché quelle di taxi e noleggio con conducente, erogate nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 95 del TUIR, concorrono alla formazione del reddito, come spese per prestazioni di lavoro, se sostenute dal



fruitore mediante l'utilizzo di strumenti diversi dal contante, quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Il **comma 2** prevede che le disposizioni di cui al comma 1 si applichino anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997.

Il **comma 3** prevede che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applichino a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.

Il **comma 4** prevede che i limiti di importo previsti dall'articolo 48-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, non si applichino al pagamento delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento. Pertanto, i soggetti di cui allo stesso articolo 48-*bis* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, prima di effettuare il pagamento, al titolo anzidetto, di qualsiasi importo, avranno l'obbligo di verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle, per un ammontare complessivo superiore a 2.500 euro.

Il **comma 5**, al fine di consentire i necessari adeguamenti tecnici da apportare ai sistemi gestionali dei sostituti d'imposta e alla piattaforma di verifica, prevede che le disposizioni di cui al comma 4 si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Il **comma 6** novella il decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, sostituendo l'articolo 38-*bis*, comma 2, al fine di demandare ad appositi provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con il comandante generale della Guardia di Finanza, la procedura di sottoscrizione dei processi verbali redatti nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale in materia di imposte dirette e indirette, anche disponendo la possibilità che i verbalizzanti possano firmare digitalmente la copia informatica del documento preventivamente sottoscritto, anche in via analogica, dal contribuente. Si dispone inoltre che in caso di firma analogica del documento da parte del contribuente, i verbalizzanti attestino la conformità della copia informatica al documento analogico ai sensi dell'articolo 22 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

CAPO IV

MISURE IN MATERIA DI ASSICURAZIONI

ART. 11.

(Misure in materia di versamento dell'imposta di bollo per i contratti di assicurazione sulla vita)

Il **comma 1** disciplina le comunicazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita di cui ai rami III e V del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, prevedendo

che l'imposta di bollo di cui all'articolo 13, comma 2-*ter*, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, sia dovuta annualmente e che l'ammontare corrispondente sia versato dalle imprese di assicurazione con le modalità ordinarie previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 maggio 2012 per l'imposta di bollo. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare dei versamenti effettuati annualmente dalle imprese di assicurazione è computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza.

Il **comma 2**, relativamente ai contratti in essere alla data del 1° gennaio 2025, prevede che l'ammontare corrispondente all'importo complessivo dell'imposta di bollo, determinata annualmente, sulle comunicazioni relative a tali contratti, sia versato in quattro rate secondo la seguente scansione temporale:

- una quota pari al 50 per cento entro il 30 giugno 2025;
- una quota pari al 20 per cento entro il 30 giugno 2026;
- una quota pari al 20 per cento entro il 30 giugno 2027;
- la restante quota pari al 10 per cento entro il 30 giugno 2028.



Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare dei versamenti effettuati dalle imprese di assicurazione è computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza.

CAPO V MISURE IN MATERIA DI GIOCHI

ART. 12

(Disposizioni in materia di gioco pubblico raccolto a distanza e Bingo)

Il **comma 1** reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1052, lettera a), della legge n. 145 del 2018, per chiarire che l'importo del prelievo ivi previsto si applica anche ai giochi di sorte a quota fissa e i giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo.

L'interpretazione fornita dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dai concessionari per la raccolta del gioco a distanza è stata talora posta in dubbio. Per questo motivo, considerata, altresì, la scarsa chiarezza del dato letterale della norma, appare utile una norma di interpretazione autentica volta a chiarire la volontà del legislatore, peraltro evincibile dalle considerazioni e stime contenute nelle relazioni tecniche e illustrative di corredo all'articolo 1, comma 1052, lettera a), della legge n. 145 del 2018, che già conducevano a far ritenere la volontà di ricomprendere in seno alla lettera a) citata anche i giochi di sorte.

Il **comma 2** novella l'articolo 1, comma 636, lettera c), della legge n. 147 del 2013, concernente il divieto di trasferimento dei locali che ospitano le sale Bingo nel periodo di proroga della concessione.

Il divieto in discorso è derogabile *“per i concessionari che, successivamente al termine del 31 dicembre 2016, si trovino nell'impossibilità di mantenere la disponibilità dei locali per cause di forza maggiore e, comunque, non a loro imputabili o per scadenza del contratto di locazione oppure di altro titolo e che abbiano la disponibilità di un altro immobile, situato nello stesso comune, nel quale trasferirsi, ferma, comunque, la valutazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli”* (cfr. lett. c) dell'articolo 1, comma 636, della legge n. 147 del 2013).

Il Consiglio di Stato (ordinanze n. 10264 del 21 novembre 2022 e n. 10261 del 10 novembre 2022) ha ritenuto non secondarie le doglianze dei concessionari circa il fatto che il regime di proroga tecnica, disposto per la prima volta nel 2013 e rinnovato negli anni senza soluzione di continuità, sia stato reso più gravoso per gli operatori del settore dall'introduzione di un canone concessorio sempre più alto, a fronte dell'originaria gratuità del titolo, dalla preclusione alla partecipazione alla nuova futura gara in caso di rifiuto di adesione alla proroga stessa e dal divieto di trasferimento dei locali.

Con il presente comma si rende, pertanto, meno stringente il divieto in questione, ferme peraltro la previa autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli al trasferimento volta alla salvaguardia degli interessi erariali e degli altri concessionari come evincibile dal testo della disposizione.

Il **comma 3** novella l'articolo 10, comma 9-*septies*, del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012, prevedendo che a decorrere dall'anno 2025 il montepremi sia fissato in una misura compresa tra il 70 per cento e il 75 per cento del prezzo di vendita delle cartelle. La modifica intende ridurre gli spazi di concorrenza sleale tra i concessionari di sale Bingo che possono avere margini di utile fortemente differenziati (specie in conseguenza della presenza o meno, in dette sale, anche dell'offerta di gioco mediante le *slot machine*).

ART. 13.

(Estrazione settimanale aggiuntiva per il Lotto e il Superenalotto)

Il **comma 1** stabilizza l'estrazione settimanale aggiuntiva del gioco del Lotto e del gioco del Superenalotto, da espletarsi nella giornata di venerdì, destinando il maggiore utile erariale al fondo



per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018. Inoltre, è previsto che, se tale estrazione aggiuntiva ricorre in un giorno di festività riconosciuta agli effetti civili su tutto il territorio nazionale, la stessa sia posticipata al primo giorno feriale successivo ovvero, in casi eccezionali, sia anticipata al primo giorno feriale antecedente, con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, garantendo la continuità progressiva dei concorsi.

Al riguardo, l'articolo 21, comma 4, del decreto-legge n. 61 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2023, ha autorizzato l'Agenzia delle dogane e dei monopoli a istituire, per l'anno 2023, estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del gioco del Superenalotto, stabilendo che le maggiori entrate siano destinate al fondo per le emergenze nazionali, al fine di finanziare interventi a favore delle popolazioni dei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

Tale data è stata successivamente prorogata, per l'anno 2024, dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 215 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18 del 2024, mantenendo le medesime finalità solidaristiche.

Le disposizioni sopra indicate hanno trovato attuazione con specifici provvedimenti direttoriali, che hanno fissato nella giornata di venerdì le estrazioni settimanali aggiuntive sia per il gioco del Lotto che del gioco del Superenalotto.

Il **comma 2** prevede che il fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018 sia incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

ART. 14.

(Proroghe delle concessioni di gioco in scadenza)

La disposizione, in assenza dell'intesa con le regioni e gli enti locali in ordine ad un quadro regolatorio ed economico idoneo a identificare un corretto equilibrio finanziario delle concessioni in materia di distribuzione e raccolta del gioco pubblico, è finalizzata a prorogare, in via normativa, le concessioni del gioco pubblico.

Con riferimento al gioco sul canale "fisico", non sono state tuttora risolte le criticità collegate alle numerose leggi regionali, a volte tra loro discordanti, in materia di distanze dei punti di gioco dai luoghi sensibili, e alle regolamentazioni comunali sugli orari dei punti di gioco, a volte poco coordinate, che rendono sostanzialmente vana qualsiasi ipotesi di elaborazione di un bando di gara in materia.

Al fine di tutelare la legalità e di garantire il costante flusso delle entrate erariali, pertanto, è necessario procedere ad una proroga, fino al 31 dicembre 2026, delle concessioni vigenti, tenuto conto, anche, dei tempi necessari per le procedure ad evidenza pubblica che dovranno essere bandite.

Il **comma 1**, alla **lettera a)**, proroga per ulteriori due anni la durata delle concessioni del Bingo, la cui scadenza è attualmente fissata al 31 dicembre 2024 dall'articolo 1, comma 124, lettera a), della legge n. 197 del 2022. Tale proroga si rende necessaria a fronte dell'attuale impossibilità di bandire la gara, a causa dell'assenza di regole univoche a livello nazionale in materia di autorizzazioni e controlli sulla distribuzione sul territorio della rete fisica di raccolta del gioco e per la conseguente incertezza circa i luoghi in cui sia consentito aprire un punto fisico di gioco.

La **lettera b)** del comma 1, per quanto riguarda le concessioni su eventi sportivi, anche ippici e non sportivi in rete fisica, ivi compresi gli eventi simulati, prevede che gli oneri concessori dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 2025, da versare in due rate per ciascun anno di proroga, scadenti il 30 aprile ed il 31 ottobre, sono pari ad euro 9.500 annuali per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati e ad euro 5.700 annuali per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.



La medesima lettera b) prevede, altresì, che i concessionari debbano presentare idonee garanzie in grado di coprire anche il versamento degli oneri di proroga, secondo le prescrizioni che saranno fissate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e monopoli.

La **lettera c)** del comma 1, per quanto riguarda, le concessioni per la realizzazione e la conduzione delle reti di gestione telematica degli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro, pone a carico dei concessionari il versamento di un corrispettivo ai fini della proroga, come già previsto dalla legge n. 197 del 2022. Tale corrispettivo è fissato in 120 euro per ciascun nulla osta per gli apparecchi (AWP) di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto n. 773 del 1931, e in 4.000 euro per ciascun diritto per gli apparecchi (VLT) di cui al citato all'articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto n. 773 del 1931, posseduti da ciascun concessionario al 31 dicembre 2023.

La medesima lettera c) prevede, inoltre, il versamento rateale delle somme dovute per ciascun anno di proroga, suddividendolo in tre rate di pari importo per anno, e dispone che con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli siano fissati gli obblighi per i concessionari di prestare idonee garanzie economiche proporzionate alle nuove scadenze delle concessioni.

CAPO VI

DIPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI FRONTALIERI

Art. 15.

(Disposizioni in materia di lavoratori frontalieri)

In termini di inquadramento, si rappresenta che, con la Dichiarazione di intenti del Ministro dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana e del Capo del Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera del 10 novembre 2023, è stata espressa la volontà di modificare e integrare il punto 2 del Protocollo aggiuntivo all'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020 (di seguito, Accordo), ratificato dall'Italia con legge 23 giugno 2023, n. 83, con una nuova disposizione che consenta ai lavoratori frontalieri, come definiti all'articolo 2, lettera b) dell'Accordo, ivi inclusi coloro che beneficiano del regime transitorio previsto all'articolo 9 dell'Accordo, di potere svolgere fino al 25 per cento della propria attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, senza che ciò comporti alcuna modifica dello *status* di lavoratore frontaliere ai sensi dell'Accordo medesimo.

La citata Dichiarazione di intenti ha previsto che la modifica e l'integrazione del punto 2 del Protocollo aggiuntivo avvenga mediante un Protocollo di modifica dell'Accordo, che è stato successivamente firmato a Roma e a Berna, rispettivamente, il 30 maggio e il 6 giugno 2024, con previsione che le disposizioni del Protocollo di modifica dell'Accordo trovino applicazione dalla data di prima applicazione dell'Accordo (1° gennaio 2024).

Sotto il profilo bilaterale, in attesa della ratifica e dell'entrata in vigore del Protocollo che modifica l'Accordo frontalieri del 2020, Italia e Svizzera hanno concordato di attuare le modalità relative al telelavoro con l'accordo amichevole transitorio del 28 novembre 2023 in cui è stato indicato che, per quanto riguarda l'Italia, l'efficacia a partire dal 1° gennaio 2024 delle disposizioni di cui al richiamato Protocollo di modifica prima della ratifica ed entrata in vigore di quest'ultimo richiederà in ogni caso l'adozione di una norma di rango legislativo.

Nel merito, la disposizione prevede, al **comma 1**, che, nelle more della ratifica ed entrata in vigore del Protocollo di modifica, i lavoratori frontalieri, come definiti all'articolo 2, lettera b), dell'Accordo, inclusi coloro che beneficiano del regime transitorio previsto dall'articolo 9 dell'Accordo medesimo, possono svolgere, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e fino alla data di entrata in vigore del predetto Protocollo, fino al 25 per cento della loro attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza senza che



ciò comporti la perdita dello status di lavoratore frontaliere. Inoltre, si prevede che, in sede di imposizione sui salari, stipendi e altre remunerazioni come disciplinata dall'articolo 3 dell'Accordo, l'attività di lavoro dipendente svolta dal lavoratore frontaliere in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, fino a un massimo del 25 per cento del tempo di lavoro, si considera effettuata nell'altro Stato contraente presso il datore di lavoro.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'articolo 51, comma 8-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, stabilisce che, in deroga alle regole ordinarie, i redditi di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da lavoratori che nell'arco di dodici mesi soggiornano in uno Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, pur mantenendo la residenza fiscale in Italia, sono determinati sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.

Per l'anno 2024 dette retribuzioni convenzionali sono state definite con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 6 marzo 2024 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 19 marzo 2024, n. 66.

Il **comma 2**, chiarisce, in via interpretativa, che le predette disposizioni, le quali prevedono la determinazione del reddito di lavoro dipendente sulla base delle retribuzioni convenzionali, si applicano anche ai redditi di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto dai dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana.

Il citato Accordo, nell'individuare, all'articolo 2, lettera b), i lavoratori frontalieri, prevede, tra i requisiti, al punto i., l'essere fiscalmente residenti in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con l'altro Stato contraente, rinviando ad atti delle autorità competenti degli Stati contraenti (il Ministero dell'economia e delle finanze per l'Italia e il capo del Dipartimento federale delle finanze per la Svizzera), con procedura di amichevole composizione, le necessarie previsioni applicative.

Con procedura di amichevole composizione del 22 dicembre 2023 (i relativi atti sono rinvenibili sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze), le suddette autorità hanno provveduto all'individuazione di tali comuni, elencati, quelli della Confederazione svizzera, nel relativo allegato A, e quelli italiani, nel relativo allegato B.

L'articolo 10 della menzionata legge di ratifica dell'Accordo (legge n. 83 del 2023), all'articolo 10, ha previsto un contributo statale a favore dei comuni italiani frontalieri, come individuati ai sensi delle suddette disposizioni, sia in via transitoria (cfr. comma 1), sia successivamente al termine del periodo transitorio (cfr. comma 2), prevedendo, per dette finalità, l'istituzione di un apposito fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze (cfr. comma 3) e demandando ad un decreto del relativo Ministro le necessarie disposizioni attuative (cfr. comma 5).

Considerato che (i) il previgente Accordo sui lavoratori frontalieri del 3 ottobre 1974 non prevedeva alcun elenco dei comuni frontalieri, (ii) la Svizzera ha applicato le relative disposizioni sulla base degli elenchi predisposti dai cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese e (iii) l'elenco dei comuni italiani redatto dall'Istituto Geografico Militare ha fatto emergere un numero di 72 comuni compresi nella fascia di 20 km dal confine con la Svizzera che non erano stati precedentemente inclusi negli elenchi predisposti dai citati cantoni, il **comma 3** prevede che una quota del contributo statale di cui ai citati commi 1 e 2 dell'articolo 10 della legge n. 83 del 2023 compete anche ai comuni italiani di frontiera, dettagliati nell'allegato 1 al decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, compresi nell'allegato B della richiamata procedura amichevole 22 dicembre 2023 (ovvero il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con la Svizzera) che non erano stati precedentemente



inclusi negli elenchi dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese al fine dell'applicazione del previgente Accordo tra l'Italia e la Svizzera del 3 ottobre 1974. A tali comuni, in quanto non presenti negli elenchi precedentemente predisposti dai citati cantoni, non sono mai state attribuite somme a titolo di compensazione finanziaria (ristorni). Inoltre, il comma 3, prevede che la quota del contributo di cui al comma 1 sia determinata sulla base dei criteri individuati dal richiamato decreto attuativo di cui all'articolo 10, comma 5, della legge n. 83 del 2023 e che nessuna contribuzione è dovuta per le annualità antecedenti a quella di istituzione del citato fondo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge n. 83 del 2023.

TITOLO III

MISURE PER SOSTENERE IL POTERE D'ACQUISTO DELLE FAMIGLIE

ART.16.

(Misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità - Carta «Dedicata a te»)

La disposizione reca misure per il sostegno dei soggetti in condizioni di disagio economico e sociale, dando ulteriore continuità alle iniziative in essere.

In particolare, il **comma 1** prevede che, a decorrere dall'anno 2025, sia incrementata di 50 milioni di euro annui la dotazione del fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, di cui all'articolo 58 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per l'erogazione ed il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, mediante organizzazioni caritative, conformemente al programma annuale di distribuzione ed alle modalità previste dal suddetto articolo 58.

Il **comma 2** incrementa di 500 milioni di euro per l'anno 2025 la dotazione del fondo istituito, dall'articolo 1, comma 450, della legge n. 197 del 2022, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità da parte dei soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l'utilizzo di un apposito sistema abilitante (Carta "Dedicata a Te"). Sotto il profilo attuativo, la disposizione prevede che, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, si provveda alla ripartizione delle risorse, nonché all'individuazione dei termini e delle modalità di erogazione.

Il **comma 3** rifinanzia, nella misura di 2,3 milioni euro per l'anno 2025, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 451-bis, della legge n. 197 del 2022, affinché il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste possa continuare ad avvalersi delle procedure previste dall'articolo 58, comma 6, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, per l'erogazione delle risorse di cui al comma 2.

ART. 17.

(Mutui per la prima casa)

L'intervento è volto a dare continuità alle misure per il supporto all'acquisto della prima casa, garantendo, in particolare, gli interventi di sostegno già avviati con la scorsa legge di bilancio.

A livello di inquadramento, si evidenzia che il fondo di garanzia mutui per la prima casa (fondo prima casa), istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge n. 147 del 2013 ha la finalità di supportare l'acquisto, ovvero l'acquisto e la ristrutturazione, con accrescimento dell'efficienza energetica, di unità immobiliari da adibire ad



abitazione principale, tramite il rilascio di garanzie su mutui immobiliari dell'importo massimo di 250 mila euro.

In regime ordinario, la garanzia del Fondo copre fino al 50% della quota capitale del finanziamento con previsione, inoltre, di categorie ad accesso prioritario, per ragioni anagrafiche, economiche, sociali e di numerosità del nucleo familiare, alle quali, al ricorrere di determinate condizioni, vengono riconosciute particolari condizioni di garanzia e di percentuale di copertura della quota capitale del finanziamento.

Ebbene, la disposizione di cui al **comma 1** implementa la proroga disposta con la scorsa legge di bilancio, estendendola per l'intero triennio 2025-2027, e per l'effetto differendo al 31 dicembre 2027 i termini per accedere al regime speciale di cui all'articolo 64, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021, che riconosce una copertura in garanzia del fondo elevata fino all'80 per cento della quota capitale alle (i) giovani coppie, (ii) ai nuclei familiari monogenitoriali con figli minori conviventi; (iii) ai conduttori di alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati e (iv) ai giovani di età inferiore a 36 (cd. categorie prioritarie), qualora essi siano in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40 mila euro annui e richiedano un mutuo superiore all'80 per cento del prezzo dell'immobile, comprensivo di oneri accessori (*Loan to Value - LTV*).

Il **comma 2**, anche in questo in continuità con la misura disposta nella scorsa legge di bilancio, che viene estesa per l'intero triennio 2025-2027, proroga il supporto nell'accesso al credito fornito dalle garanzie del Fondo prima casa in favore delle famiglie numerose, confermando l'inquadramento, tra le categorie prioritarie di:

- a) nuclei familiari che includono tre figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un ISEE non superiore a 40.000 euro annui;
- b) nuclei familiari che includono quattro figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un ISEE non superiore a 45.000 euro annui;
- c) nuclei familiari che includono cinque o più figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un ISEE non superiore a 50.000 euro annui.

In particolare, con riferimento a tali categorie ad accesso prioritario, che presentino richieste di mutuo di valore superiore all'80% del prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo di oneri accessori, la garanzia è rilasciata nella misura del 80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, per i nuclei familiari di cui alla lettera a), nella misura dell'85% per i nuclei di cui alla lettera b) e nella misura del 90% per quelli di cui alla lettera c). Sono altresì confermate, in relazione alle suddette categorie, anche le restanti previsioni della scorsa legge di bilancio. Infine, il medesimo comma 2 prevede che le risorse disponibili a valere sulla riserva complessiva di importo massimo pari a 100 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 11 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, possono essere utilizzate anche per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo.

Il **comma 3** incrementa di 130 milioni di euro per l'anno 2025 e di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 la dotazione del fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge n. 147 del 2013.

TITOLO IV

MISURE IN MATERIA DI RINNOVO DEI CONTRATTI E DI PUBBLICO IMPIEGO

ART. 18.

(Disposizioni in materia di trattamento accessorio)

Il **comma 1**, al fine di dare attuazione al disposto di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2021, a mente del quale i limiti di spesa relativi al trattamento accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75



del 2017 possono essere superati, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, secondo criteri e modalità da definire nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità, prevede che le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2024, con modalità e criteri da stabilire nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2022-2024, di una misura percentuale del monte salari 2021 da determinare, per le amministrazioni statali, nei limiti di una spesa complessiva di 112,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, mediante l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo con una dotazione di pari importo. Per le restanti amministrazioni, la disposizione prevede che si provveda a valere sui propri bilanci, con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato, secondo gli indirizzi impartiti dai rispettivi comitati di settore nel rispetto della vigente normativa di riferimento.

Il **comma 2**, in attuazione del comma 1, destina 55,3 milioni di euro del fondo di cui al medesimo comma 1, nell'ambito degli accordi negoziali relativi al triennio 2022-2024, all'incremento delle risorse per il finanziamento dei trattamenti economici accessori di natura non fissa e continuativa del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate.

Il **comma 3**, parimenti in attuazione del disposto di cui al comma 1, incrementa il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa a favore del personale docente per un importo pari a 93,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

ART. 19.

(Rifinanziamento del Fondo per la contrattazione collettiva nazionale per il personale pubblico)

Il **comma 1**, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ai sensi del quale Il Ministero dell'economia e delle finanze, quantifica, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio, l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria, nonché determina gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, prevede che gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico siano complessivamente determinati, per il triennio 2025-2027, in 1.755 milioni di euro per l'anno 2025, in 3.550 milioni di euro per l'anno 2026 e in 5.550 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. La disposizione stabilisce, inoltre, che tali somme, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, concorrano a costituire l'importo complessivo massimo destinato, ai sensi delle vigenti disposizioni della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, in ciascun anno del triennio di riferimento al rinnovo dei contratti del pubblico impiego.

Il **comma 2** prevede che, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2025-2027, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale in regime di diritto pubblico, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, siano posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

Il **comma 3** prevede che le disposizioni del **comma 2** si applichino anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

Il **comma 4** autorizza la spesa di 1.954 milioni di euro per l'anno 2028, di 4.027 milioni di euro per l'anno 2029 e di 6.112 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, da intendersi al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui



al decreto legislativo n. 446 del 1997, per la copertura degli oneri della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2028-2030, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico.

ART. 20.

(Disposizioni in materia di personale della giustizia)

Il **comma 1** prevede che, al fine di dare attuazione alla riforma relativa all'efficientamento dei procedimenti civili e penali, indicata nel Piano strutturale di medio termine tra quelle necessarie ai fini della proroga del periodo di aggiustamento di cui all'articolo 14 del regolamento UE 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2024, il Ministero della giustizia, a decorrere dal 1° luglio 2026, sia autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato nell'ufficio per il processo e per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ai sensi, rispettivamente, degli articoli 11, comma 1, primo periodo, e 13 del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2021. Si prevede, in particolare, che la disposizione operi per i suddetti dipendenti che abbiano lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultino in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, e con possibilità di scorrimento fra i distretti, nei limiti di un contingente massimo di 2.600 unità nell'Area dei Funzionari e di 400 unità nell'Area degli Assistenti del CCNL 2019-2021 Comparto Funzioni Centrali. Sotto il profilo finanziario, si autorizza, ai fini di cui alla presente disposizione, la spesa di euro 68.176.819,00 per l'anno 2026 e di euro 136.353.638,00 a decorrere dall'anno 2027.

Il **comma 2** prevede di incrementare il numero di incarichi dirigenziali non generali conferibili ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di consentire di munire l'amministrazione della giustizia di tutte le professionalità necessarie per garantire il pieno conseguimento degli obiettivi Piano nazionale di ripresa e resilienza, dare attuazione agli interventi di riforma e di riorganizzazione del dipartimento per l'innovazione tecnologica (digitalizzazione e processo telematico) e del dipartimento della giustizia minorile (pieno avvio della giustizia riparativa) e, più in generale, il buon andamento del sistema giudiziario, penitenziario e minorile. L'effetto è, in definitiva, quello di aprire ai contributi esterni e di riconoscere le alte professionalità dei funzionari della giustizia che non hanno concrete prospettive di crescita che attualmente trovano una forte limitazione per l'accesso agli incarichi dirigenziali ricoperti da magistrati che, in quanto considerati esterni all'amministrazione giudiziaria incidono in misura rilevante, pari a oltre il 30 per cento, sul numero degli incarichi conferibili ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

ART. 21.

(Disposizioni in materia di organizzazione e potenziamento della capacità amministrativa dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale)

Il **comma 1** rafforza la dotazione organica dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), mediante l'istituzione di tre nuove posizioni di funzione dirigenziale di livello generale.

L'adeguamento della struttura dirigenziale di prima fascia si rende indispensabile per fronteggiare le nuove sfide organizzative e operative, in particolare per colmare il vuoto gestionale presente in diverse regioni, attualmente affidate ad interim a causa della carenza di dirigenti di prima fascia, molti dei quali sono impiegati fuori ruolo, situazione che ha compromesso l'efficacia della gestione operativa e strategica delle sedi regionali.

Inoltre, l'INPS è stato recentemente incaricato di nuovi compiti, legati sia alla prevenzione e al contrasto del lavoro irregolare e delle violazioni contributive sia alla riforma della disabilità prevista dal PNRR, nonché ad altre iniziative, quali la digitalizzazione dei servizi e la gestione delle



prestazioni relative all'Assegno di Inclusione (ADI) e al Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), responsabilità che richiedono un presidio adeguato e un rafforzamento della struttura dirigenziale, al fine di garantire l'efficace attuazione delle riforme e il necessario coordinamento strategico e operativo.

La disposizione prevede che il corrispondente incremento della dotazione organica di prima fascia dell'Istituto sia contestualmente compensato dalla soppressione di un numero di posizioni dirigenziali di livello non generale (seconda fascia) equivalenti sul piano finanziario, già assegnate al medesimo e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 2**, al fine di implementare la capacità amministrativa dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), prevede che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, una quota percentuale delle maggiori somme effettivamente riscosse in via definitiva e correlabili alle attività di controllo ispettivo e amministrativo da ultimo oggetto di modifica da parte del decreto-legge n. 19 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2024, sia destinata, a decorrere dall'anno 2025, al potenziamento della capacità amministrativa dell'Istituto.

ART. 22.

(Indennità di servizio zone disagiate)

La disposizione reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, recante l'Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, per quanto concerne la parte terza relativa al trattamento economico del personale in servizio all'estero e i viaggi del personale.

Nello specifico, il **comma 1**, alla **lettera a)**, nel novellare il vigente articolo 181 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 relativo alle spese di viaggio per congedo o ferie, introduce una serie di misure di semplificazione ed efficientamento nel riconoscimento del beneficio economico spettante al personale in servizio all'estero per gli oneri per i viaggi di congedo, per le sedi nelle quali tale beneficio economico sia ancora previsto. Si prevede, in particolare, che il beneficio sia erogato una volta l'anno in forma di una maggiorazione dell'indennità di servizio all'estero. La misura percentuale della maggiorazione è stabilita con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e determinata per ogni sede sulla base dei prezzi dei voli rilevati con l'ausilio della società di ricerca cui è già affidato il servizio di rilevazione del costo della vita all'estero. Le maggiorazioni saranno sottoposte al parere della Commissione di cui all'articolo 172 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, al fine di verificare la compatibilità finanziaria rispetto agli stanziamenti iscritti in bilancio. Gli importi che risulteranno dall'applicazione di tale maggiorazione saranno più elevati per le sedi che distino da Roma più di cinque ore di volo ed unicamente per il personale con qualifica superiore a consigliere d'ambasciata o equiparata, così come avviene attualmente con il riconoscimento del rimborso per la classe di volo superiore all'economica. La maggiorazione determinata dall'amministrazione sulla base dei prezzi di mercato rilevati dall'agenzia è meno soggetta alle oscillazioni di prezzo che possono verificarsi per i biglietti acquistati direttamente dai dipendenti.

La **lettera b)** del comma 1, nel novellare l'articolo 193 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 relativo ai viaggi aerei, stabilisce che per i viaggi di trasferimento in aereo il pagamento delle spese di viaggio in classe superiore a quella economica spetti nel caso di viaggi di durata superiore alle 5 ore, salvo che per i capi delle rappresentanze diplomatiche, in coerenza, per altro, con quanto previsto dall'articolo 181, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 per i viaggi di congedo.

TITOLO V



MISURE IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE E FAMIGLIA

CAPO I

MISURE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

ART. 23.

(Misure in materia di trattenimento in servizio)

La disposizione reca misure in materia di trattenimento in servizio.

Il **comma 1**, nel sostituire l'articolo 1, comma 286, della legge n. 197 del 2022, prevede che i lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti minimi previsti per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile, possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e che, in conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà, venga meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. La disposizione prevede altresì che la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, sia corrisposta interamente al lavoratore e che la medesima non concorra a formare reddito ai fini fiscali. Da ultimo, si specifica che rimane fermo, anche a seguito dell'esercizio della facoltà in questione, quanto previsto dall'articolo 14.1, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, il quale prevede che *“in via sperimentale per gli anni 2023 e 2024, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni, di seguito definita "pensione anticipata flessibile". Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2024 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Per i soggetti che maturano i requisiti di cui al primo periodo nell'anno 2023, il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti di cui al primo periodo nell'anno 2024 il trattamento di pensione anticipata di cui al presente articolo è determinato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, e in ogni caso il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”*

Il **comma 2** novella il decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, e, nello specifico l'articolo 24, recante disposizioni in materia di trattamenti pensionistici, il cui comma 4 – dopo aver premesso che per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive e



sostitutive della medesima, nonché della gestione separata, la pensione di vecchiaia si può conseguire all'età in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi commi – attualmente prevede che il proseguimento dell'attività lavorativa sia incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall'operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all'età di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsti dall'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 e che l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge n. 300 del 1970 operi fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità. La novella in esame prevede che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, restino fermi i limiti ordinamentali previsti dai rispettivi settori di appartenenza che dal 1° gennaio 2025 si intendono elevati, ove inferiori, al requisito anagrafico per il raggiungimento della pensione di vecchiaia, così come disciplinato dal comma 6 del medesimo articolo 24.

Il **comma 3** provvede, inoltre, all'abrogazione dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, relativo all'interpretazione autentica dell'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del suddetto decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

Il **comma 4** provvede, altresì, all'abrogazione dell'articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, che consente alle pubbliche amministrazioni ivi individuate ed alle condizioni ivi previste di risolvere il contratto di lavoro, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento.

Il **comma 5** prevede, per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la possibilità di richiedere il trattenimento in servizio del personale dipendente, ivi incluso quello in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo (con esclusione del personale delle magistrature e dell'Avvocatura dello Stato), di cui si ritenga necessario continuare ad avvalersi, anche oltre il limite di età previsto per il collocamento in quiescenza e non oltre il settantesimo anno di età. La disposizione è volta ad attribuire alle amministrazioni una facoltà, esercitabile ove ci siano esigenze funzionali non diversamente assolvibili ed anche per lo svolgimento di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti, così da garantire loro un necessario affiancamento del personale più esperto per operare un "passaggio di competenze" che garantisca il più alto *standard* di efficienza, ed opera specificamente previa disponibilità dell'interessato.

ART. 24.

(Misure di flessibilità in uscita)

Il **comma 1**, alla **lettera a)**, estende il diritto al trattamento pensionistico anticipato "Opzione donna", di cui all'articolo 16, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, anche alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2024 (in luogo del 31 dicembre 2023) abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età anagrafica di almeno sessantuno anni, ferma restando la ricorrenza dei requisiti già previsti dal citato comma 1-*bis*. La **lettera b)** del medesimo comma 1 posticipa al 28 febbraio 2025 il termine (attualmente previsto per il 28 febbraio 2024) entro cui il personale a tempo indeterminato del comparto scuola e AFAM possa presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico.

Il **comma 2** riconosce anche per il 2025 il regime di pensione anticipata flessibile di cui all'articolo 14.1 del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, modificando in tal senso il disposto di tale articolo.

Il **comma 3** prevede di applicare fino al 31 dicembre 2025 le disposizioni in materia di APE sociale di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232 del 2016, in favore dei soggetti che si



trovino al compimento dei sessantatré anni e cinque mesi in una delle condizioni previste dal citato comma 179 (disoccupazione, assistenza a familiare con disabilità grave, riduzione della capacità lavorativa per invalidità grave, dipendenti per lavori usuranti di cui all'allegato C).

Il **comma 4** prevede che il beneficio di cui al **comma 3** non sia cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5 mila euro lordi annui.

ART. 25.
(Pensioni minime)

Il **comma 1**, a completamento degli interventi transitori finalizzati a contrastare le tensioni inflazionistiche registrate negli anni 2022-2023 e nelle more dell'avvio di un programma di potenziamento delle misure strutturali vigenti a sostegno dei pensionati in condizioni disagiate, nel modificare l'articolo 1, comma 310, della legge n. 197 del 2022, prevede, alla **lettera a)**, la proroga a esaurimento degli incrementi transitori del trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità fino a dicembre 2026, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante, con determinazione del *decalage* della percentuale di incremento in 2,2 punti percentuali per l'anno 2025 e in 1,3 punti percentuali per l'anno 2026. Inoltre, con la **lettera b)** si estende anche alle annualità 2025 e 2026 la previsione secondo cui il predetto incremento non rileva ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nelle medesime annualità per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito.

Infine, la **lettera c)** specifica che anche per le annualità 2025 e 2026 resta fermo, ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2025 e 2026, che il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell'incremento transitorio in esame, che non rileva a tali fini e i cui effetti cessano in ogni caso, per quanto rileva ai sensi della presente disposizione, rispettivamente, al 31 dicembre 2025 e al 31 dicembre 2025.

ART. 26.
(Accesso alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici con quattro o più figli)

Il **comma 1**, nel novellare l'articolo 1, comma 40, della legge n. 335 del 1995, reca modifiche alla lettera c) di tale disposizione, la quale attualmente prevede, quale periodo di accredito figurativo per i trattamenti pensionistici determinati secondo il sistema contributivo, che sia riconosciuto alla lavoratrice, a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità, un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19 della medesima legge pari a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi.

La presente disposizione innalza, da dodici mesi e sedici mesi complessivi, il suddetto limite massimo nei casi di quattro o più figli, così incrementando il beneficio della riduzione in presenza di un numero elevato di figli.

ART. 27.
(Perequazione automatica trattamenti pensionistici dei residenti all'estero per l'anno 2025)

La disposizione reca misure in materia di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici dei residenti all'estero per l'anno 2025.

Nello specifico, il **comma 1** prevede che, in via eccezionale, per l'anno 2025, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998, non sia riconosciuta ai pensionati residenti all'estero, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori al trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.



Inoltre, la disposizione precisa che nel caso in cui il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al suddetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell'incremento in oggetto, lo stesso è, comunque, attribuito fino a concorrenza del citato limite maggiorato.

L'obiettivo è, in particolare, di limitare l'effetto della perequazione sugli importi pensionistici dei pensionati residenti all'estero solo ai pensionati con reddito pensionistico superiore all'importo minimo.

ART. 28.

(Misure in materia di previdenza complementare)

Il **comma 1** prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2025, ai soli fini del raggiungimento dell'importo soglia mensile dell'assegno sociale stabilito per l'accesso alla pensione di vecchiaia, in caso di opzione per la prestazione in forma di rendita, ferma restando la misura minima stabilita dalla legge, solo su richiesta dell'assicurato, può essere computato, unitamente all'ammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore teorico di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare richieste dall'assicurato. La disposizione precisa che il valore teorico delle rendite è ottenuto in tal caso trasformando il montante effettivo accumulato in ciascuna forma di previdenza complementare con il valore dei coefficienti di trasformazione vigenti al momento del pensionamento. Si prevede, altresì, che, per potere consentire una scelta consapevole da parte dell'assicurato, contestualmente alla domanda di pensione formulata mediante l'opzione di cui trattasi, le forme di previdenza complementare mettano a disposizione la proiezione certificata attestante l'effettivo valore della rendita mensile secondo gli schemi di erogazione adottati dalla singola forma.

Il **comma 2** demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione dei criteri di computo e le modalità di richiesta e di certificazione della proiezione della rendita, tenuto conto dei contenuti delle decisioni delle autorità statistiche europee in merito alla conferma del trattamento contabile delle prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare anche a seguito di quanto disciplinato dalla disposizione di cui al comma 1.

ART. 29.

(Disposizioni in materia di trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati)

La disposizione interviene sull'applicazione della legge n. 402 del 1975 in materia di trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati, la quale prevede che, in caso di disoccupazione derivante da licenziamento ovvero da mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero, i lavoratori italiani rimpatriati, nonché i lavoratori frontalieri, abbiano diritto al trattamento ordinario di disoccupazione per un periodo di 180 giorni, detratto il periodo eventualmente indennizzato in base a norme di accordi internazionali.

Il **comma 1** esclude dall'applicazione della suddetta legge n. 402 del 1975 le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute a partire dal 1° gennaio 2025.

ART. 30.

(Misure in materia di ammortizzatori sociali e di formazione per l'attuazione del programma Garanzia Occupabilità Lavoratori)

Il **comma 1** prevede, a valere sul fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, un rifinanziamento complessivo nel limite di 30 milioni di euro per garantire un adeguato sostegno al reddito ai lavoratori del settore della pesca marittima in caso di sospensione dal lavoro ("fermo pesca") derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.



Il **comma 2** stanZIA ulteriori 70 milioni di euro per l'anno 2025, a carico del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, per il completamento dei piani di recupero occupazionali, concernenti percorsi di politiche attive del lavoro finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori, di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015, e predisposti dalle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa per la concessione di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria. Sotto il profilo attuativo, la disposizione prevede che, con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze si provveda alla ripartizione delle risorse tra le regioni, stabilendo altresì che quest'ultime possano destinare le nuove risorse stanziare per l'anno 2025, in aggiunta a quelle residue dei precedenti finanziamenti, per le finalità di completamento dei piani di recupero e del trattamento di mobilità in deroga. Il controllo ed il monitoraggio dei flussi di spesa sono effettuati dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Il **comma 3** prevede che il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2018, sia concesso anche in deroga alla disciplina contenuta all'articolo 20, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015, ai sensi del quale il predetto trattamento straordinario è previsto a condizione che il datore abbia occupato mediamente più di quindici dipendenti nel semestre precedente la data di presentazione della domanda.

Il **comma 4** estende per il 2025 il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2018, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di 12 mesi, destinando a tal fine la somma di 100 milioni di euro a carico del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009.

Il **comma 5** proroga per il 2025 la misura di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del gruppo Ilva, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, nel limite di spesa di 19 milioni di euro, a carico del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009.

Il **comma 6** proroga per il triennio 2025-2027 la misura della cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale, destinando 100 milioni di euro annui a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009.

Il **comma 7** prevede la proroga annuale delle convenzioni sottoscritte, ai sensi dell'articolo 78 della legge n. 388 del 2000, tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le regioni nel cui territorio sono utilizzati lavoratori socialmente utili *ex* articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 200, appartenenti al bacino residuale a carico delle risorse statali del fondo sociale per occupazione e formazione, allo scopo di garantire ai medesimi il pagamento degli assegni mensili (ASU/ANF), nelle more dell'attuazione dei processi di stabilizzazione da parte delle regioni.

Il **comma 8** stanZIA l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2025 per le misure di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dei *call center*, previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Il **comma 9** prevede, in via eccezionale, in favore delle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, che abbiano in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, la possibilità di essere autorizzate, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a domanda e in continuità con le tutele già autorizzate, a concedere un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2025 al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il



patrimonio delle competenze dell'azienda, nel limite di spesa di 63,3 milioni di euro per l'anno 2025 a carico del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009.

Il **comma 10**, prevede che, ai fini del conseguimento degli obiettivi e dei target del programma Garanzia occupabilità lavoratori (GOL), le risorse assegnate alle Regioni nell'ambito di tale programma possano essere destinate anche a finanziare le iniziative di formazione attivate dalle imprese a favore dei lavoratori rientranti nelle categorie individuate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Riforma M5C1 R1.1., nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

CAPO II

MISURE IN MATERIA DI FAMIGLIA

ART. 31.

(Bonus nuove nascite)

Il **comma 1** prevede, per incentivare la natalità e comunque contribuire alle spese per il sostegno della medesima, il riconoscimento, per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025, di un contributo *una tantum* pari a mille euro, erogato nel mese successivo al mese di nascita o adozione. Tale contributo è escluso dalla formazione del reddito complessivo ai fini fiscali. La disposizione, inoltre, con riguardo alla platea dei beneficiari, specifica che il citato importo è corrisposto per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suoi familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi, residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40 mila euro annui. Inoltre, si prevede che nella determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) utile ai fini del trattamento di cui al presente comma non rilevino le erogazioni relative all'assegno unico e universale di cui al decreto legislativo n. 230 del 2021.

Il **comma 2** disciplina il monitoraggio dei maggiori oneri derivanti misura di cui al comma 1, mentre il **comma 3** individua gli oneri complessivi derivanti dalla misura, valutati in 330 milioni di euro per il 2025 e 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

ART. 32.

(Esclusione del computo dell'Assegno unico per la richiesta del bonus nido)

Il **comma 1** esclude l'assegno unico e universale di cui al decreto legislativo n. 230 del 2021 dal computo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per la determinazione del *bonus* asilo nido e delle forme di assistenza domiciliare introdotto dall'articolo 1, comma 355, della legge n. 232 del 2016, la cui autorizzazione di spesa viene conseguentemente incrementata.

ART. 33.

(Misure per il supporto al pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido)

Il **comma 1**, nel novellare l'articolo 1, comma 355, della legge n. 232 del 2016, relativo al buono per il pagamento delle rette degli asili nido e per il supporto presso la propria abitazione in favore di



bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche, sopprime la condizione della presenza di almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni per il riconoscimento della maggiorazione (di euro 2.100) del buono prevista dal terzo periodo della suddetta disposizione.

Il **comma 2**, per effetto di quanto disposto al comma 1, incrementa la relativa autorizzazione di spesa di 97 milioni di euro per l'anno 2025, di 131 milioni di euro per l'anno 2026, di 194 milioni di euro per l'anno 2027, di 197 milioni di euro per l'anno 2028 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

ART. 34.

(Misure in materia di congedi parentali)

Il **comma 1**, al fine di sostenere le famiglie con figli minori, rafforzando significativamente la disciplina in materia di congedi parentali, effettua le seguenti due tipologie di intervento:

- a) per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2024 viene prevista a regime, dal 2025, l'elevazione all'80 per cento della retribuzione dell'indennità del congedo, per il secondo mese entro il sesto anno di vita del bambino, in luogo dell'elevazione al 60 per cento prevista a legislazione vigente;
- b) per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2025 viene prevista, parimenti a regime dal 2025, l'elevazione all'80 per cento della retribuzione dell'indennità del congedo, per un ulteriore mese entro il sesto anno di vita del bambino.

La disposizione mira a integrare il processo di incremento delle tutele in materia di congedi parentali già avviato e implementato con le leggi di bilancio degli anni 2023 e 2024. Tale processo ha, infatti, preso avvio con quanto disposto dall'articolo 1, comma 359, della legge n. 197 del 2022, che ha previsto, dal 1° gennaio 2023, per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dalla medesima data, l'elevazione dal 30 per cento all'80 per cento della misura del congedo parentale per un mese entro il sesto anno di vita del bambino.

Successivamente è intervenuto l'articolo 1, comma 179, della legge n. 213 del 2023 che ha previsto, dal 1° gennaio 2024, per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dalla medesima data, l'elevazione dal 30 per cento al 60 per cento della misura del congedo parentale per un ulteriore mese entro il sesto anno di vita del bambino, fissando per tale ulteriore mese un ulteriore incremento, solo per il 2024, della percentuale dal 60 all'80 per cento. Pertanto, con il complesso delle disposizioni derivanti dalle leggi di bilancio per gli anni 2023 e 2024 e dalla presente disposizione è elevata strutturalmente l'indennità del congedo parentale dal 30 per cento all'80 per cento per tre mesi entro il sesto anno di vita del bambino.

Il **comma 2** prevede che le modifiche alla disciplina vigente in materia di indennità del congedo parentale, di cui al comma 1 lettere a) e b), si applicano rispettivamente ai lavoratori che hanno terminato o terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

ART. 35.

(Disposizioni in materia di decontribuzione lavoratrici madri)

Il **comma 1** riconosce nel limite di spesa di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a carico del lavoratore, in favore delle lavoratrici dipendenti, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa in contabilità ordinaria, redditi d'impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario. In particolare, la disposizione individua i requisiti di concessione dell'esonero, disponendo che le lavoratrici debbano essere madri



di due o più figli e che lo stesso spetti fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo ovvero, a decorrere dall'anno 2027, se madri di tre o più figli, fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. La disposizione prevede, inoltre, che il beneficio non si applichi per gli anni 2025 e 2026 in favore delle lavoratrici beneficiarie dell'esonero contributivo già disposto dall'articolo 1, comma 180, della legge n. 213 del 2023. Infine, si prevede che l'esonero contributivo spetti a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all'importo di 40 mila euro su base annua. Si precisa, in ogni caso, che resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Per l'attuazione della presente disposizione è prevista l'adozione di apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

ART. 36.

(Formazione delle donne vittime di violenza)

Il **comma 1** incrementa il fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per rafforzare l'orientamento e la formazione al lavoro per le donne vittime di violenza favorendone l'indipendenza economica e l'emancipazione.

TITOLO VI

MISURE IN MATERIA DI DISABILITÀ, POLITICHE SOCIALI E SPORT

CAPO I

MISURE IN MATERIA DI DISABILITÀ E NON AUTOSUFFICIENZA

ART. 37.

(Misure in materia di cani di assistenza)

Il **comma 1** riconosce il diritto di farsi accompagnare sui mezzi di trasporto pubblico senza dover pagare alcun biglietto o sovrattassa per l'animale e il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico di cui alla legge n. 37 del 1974, a favore delle seguenti categorie: (i) persone con disabilità che presentano compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali individuate ai sensi del decreto attuativo di cui al comma 3; (ii) persone con patologie individuate ai sensi del medesimo comma 3, anche non in possesso del certificato di riconoscimento della condizione di disabilità.

Il **comma 2** reca la definizione di cani di assistenza, per tali intendendosi i cani addestrati per il supporto delle persone di cui al comma 1, ivi compresi i cani guida per le persone cieche e ipovedenti.

Il **comma 3** prevede l'adozione di un decreto interministeriale da adottare entro sei mesi, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sentiti il Centro di Referenza Nazionale per gli interventi assistiti dagli animali e l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. Al decreto interministeriale è demandata altresì: l'individuazione delle patologie e le compromissioni per le quali i cani di assistenza possono essere addestrati e tesserati, includendo tra le suddette patologie le compromissioni della vista e dell'udito, le disabilità motorie, il diabete, l'epilessia e i disturbi del neurosviluppo; l'istituzione di un registro dei soggetti abilitati alla formazione dei cani di assistenza; i percorsi di addestramento dei cani di assistenza e le relative misure per garantirne salute e benessere; gli enti con funzioni di monitoraggio e controllo deputati al riconoscimento dei soggetti abilitati alla formazione dei cani di assistenza e alla valutazione periodica del relativo operato, nonché le misure da attuare in caso di valutazione negativa o riscontrata non conformità del



servizio offerto. La disposizione prevede, inoltre, che ai cani guida delle persone cieche formati prima della data di entrata in vigore del predetto decreto interministeriale continui a trovare applicazione la legge n. 37 del 1974, indipendentemente dall'eventuale tesseramento dell'animale.

Il **comma 4** è volto a estendere le disposizioni di cui alla legge n. 37 del 1974 alle figure coinvolte nell'addestramento del cane di assistenza individuate secondo specifici requisiti e procedure demandati al medesimo decreto previsto dal comma 3.

Il **comma 5** incrementa, per le finalità di cui al comma 1, di un milione di euro annui, a decorrere dall'anno 2025, il fondo per il trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012.

Il **comma 6** autorizza la spesa di spesa di 400 mila euro annui, a decorrere dall'anno 2025, per lo svolgimento delle attività degli enti con funzioni di controllo e monitoraggio deputati al riconoscimento dei soggetti abilitati alla formazione dei cani da individuare con il decreto interministeriale di cui al comma 3. Tali risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri

ART. 38.

(Disposizioni in materia di sperimentazione della riforma sulla disabilità)

Il **comma 1** autorizza l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) a conferire incarichi, anche su base convenzionale con altre pubbliche amministrazioni, per prestazioni professionali a medici e figure professionali appartenenti alle aree psicologiche e sociali e per il reperimento del personale amministrativo e sanitario nel limite di spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2025, in attesa del completamento delle procedure di reclutamento previste dall'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo n. 62 del 2024, che sono state avviate nel secondo semestre del 2024 e si concluderanno presumibilmente nello stesso 2025.

Tale rafforzamento dell'INPS è necessario in vista degli adempimenti connessi a quanto previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 62 del 2024 nell'ambito delle misure adottate al fine di realizzare la riforma della disabilità prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dalla legge n. 227 del 2021. In particolare, il citato articolo 33 del decreto legislativo n. 62 del 2024 prevede che, dal 1° gennaio 2025, sia avviata una procedura di sperimentazione della durata di dodici mesi, volta all'applicazione provvisoria e a campione, secondo il principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e centro Italia e di differenziazione di dimensioni territoriali, delle disposizioni relative al procedimento volto ad accertare, attraverso l'utilizzo delle classificazioni ICD e ICF e dei correlati strumenti tecnici operativi di valutazione, la condizione di disabilità ai fini dell'accesso al sostegno, lieve o medio, o al sostegno intensivo, elevato o molto elevato (c.d. valutazione di base). Allo scopo di contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui alla citata procedura di sperimentazione, che prenderà avvio dal 1° gennaio 2025 in nove province, la disposizione prevede interventi organizzativi per permettere all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale un più celere avvio della suddetta riforma.

I **commi 2 e 3** recano le conseguenti disposizioni di natura finanziaria.

CAPO II

MISURE IN MATERIA DI LOTTA ALLE DROGHE E ALLE DIPENDENZE

ART. 39

(Uffici antidroga)

Il **comma 1**, nel novellare il Testo unico in materia di sostanze stupefacenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e, nello specifico, l'articolo 11, relativo gli Uffici antidroga all'estero, alla **lettera a)** estende al personale degli uffici dalla Direzione centrale per i servizi antidroga operanti fuori del territorio nazionale, nel quadro di specifici accordi di



cooperazione stipulati con i Governi interessati, il trattamento economico già riconosciuto dalla legislazione vigente a favore degli esperti per la sicurezza destinati ad operare fuori del territorio nazionale nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, mentre alla **lettera b)** prevede una specifica autorizzazione di spesa per complessivi 810 mila euro a decorrere dall'anno 2025.

ART. 40.

(Fondo nazionale per la prevenzione, il monitoraggio e il contrasto del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni)

Il **comma 1** istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio, il fondo nazionale per la prevenzione, il monitoraggio ed il contrasto del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni, con una dotazione di 500 mila euro a decorrere dall'anno 2025.

ART. 41

(Fondo per gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi)

Il **comma 1**, nel novellare il Testo unico in materia di sostanze stupefacenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e, nello specifico, l'articolo 75, relativo alle condotte integranti illeciti amministrativi e agli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi, inserisce, ad implementazione della normativa vigente, due ulteriori commi all'articolo in questione che istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il fondo per l'effettuazione degli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi, con una dotazione di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, demandando ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, le specifiche disposizioni applicative.

Il **comma 2**, nel novellare parimenti il Testo unico in materia di sostanze stupefacenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e, nello specifico, l'articolo 87, relativo alla destinazione delle sostanze sequestrate dall'autorità giudiziaria, ed il relativo comma 5, il quale prevede che, per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope, ed ove possibile delle sostanze classificate di cui all'articolo 70 del medesimo decreto, l'autorità giudiziaria si avvalga di idonea struttura pubblica locale, ove esistente, o statale ed incarica la polizia giudiziaria del regolare svolgimento delle relative operazioni. La modifica riguarda l'ultimo periodo del comma 5 in questione e prevede che il verbale delle operazioni sia trasmesso alla sola autorità giudiziaria procedente.

ART. 42.

(Sistema nazionale di allerta rapida - NEWS-D)

Il **comma 1**, nel novellare il Testo unico in materia di sostanze stupefacenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, introduce un articolo aggiuntivo (il 14-*bis*) volto a dare

attuazione operativa al Regolamento (UE) 2023/1322 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2023, istitutivo dell'Agenzia dell'Unione europea sulle droghe (EUDA), nelle cui premesse (n. 21) ed articolato (articolo 13) si prevede la costituzione di un sistema europeo di allerta rapida anti stupefacenti, che, in una logica di complementarità con i pertinenti sistemi di allerta nazionali e comunque fatte salve le proiezioni operative di tali sistemi, dirama allarmi o allerta diretti ai Paesi membri, al fine di contrastare le conseguenze pregiudizievoli per la salute riconducibili alla comparsa sul mercato clandestino di sostanze pericolose e in conseguenza di nuovo modelli di consumo.



Il comma 1 del nuovo articolo 14-*bis* istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Politiche Antidroga (DPA) il Sistema Nazionale di Allerta Rapida, quale strumento di coordinamento operativo delle informazioni di allerta. Il citato Sistema opera anche attraverso un dispositivo informatico dedicato finalizzato alla prevenzione e alla tutela della salute pubblica per individuare tempestivamente e prevenire fenomeni potenzialmente pericolosi correlati alla comparsa di nuove sostanze psicoattive o al consumo di sostanze stupefacenti già vietate.

Il Sistema di allerta italiano è direttamente collegato al sistema di allerta europeo dell’Agenzia Europea sulle droghe (EUDA) e ai sistemi di allerta dei singoli Paesi dell’Unione europea, tramite il Punto focale Nazionale, punto di contatto italiano situato all’interno del DPA.

La disposizione consente, quindi, l’attuazione operativa del Regolamento (UE) 2023/1322 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2023, istitutivo dell’Agenzia dell’Unione europea sulle droghe (EUDA), nelle cui premesse (n. 21) ed articolato (articolo 13) si prevede la costituzione di un sistema europeo di allerta rapida anti stupefacenti, che, in una logica di complementarietà con i pertinenti sistemi di allerta nazionali e comunque fatte salve le proiezioni operative di tali sistemi, dirama allarmi o allerta diretti ai Paesi membri, al fine di contrastare le conseguenze pregiudizievoli per la salute riconducibili alla comparsa sul mercato clandestino di sostanze pericolose e in conseguenza di nuovo modelli di consumo.

Il comma 2 del nuovo articolo 14-*bis* delinea la struttura di base del Sistema, che si avvale, per il proprio funzionamento, di centri collaborativi di primo e di secondo livello.

I commi 3 e 4 del nuovo articolo 14-*bis* individuano i centri collaborativi, rispettivamente, di primo e secondo livello.

Il comma 5 del nuovo articolo 14-*bis* stabilisce le modalità per la stipula delle convenzioni e dei contratti con i laboratori universitari di tossicologia forense.

Il comma 6 del nuovo articolo 14-*bis* rinvia ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione, in dettaglio, dei compiti e organizzazione del Sistema di cui al comma 1.

Il **comma 2** reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che all’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO III

MISURE IN MATERIA DI SPORT

ART. 43.

(Disposizioni in materia di finanziamento sportivo)

Il **comma 1**, alle **lettere a) e b)**, nel novellare l’articolo 1, comma 630, della legge n. 145 del 2018, estende anche al Comitato Italiano Paralimpico (CIP) la destinazione della quota del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei settori di attività sportiva, incrementando il limite massimo a tale scopo destinabile da 410 milioni di euro annui a euro 438.761.503,00 annui dall’anno 2026 all’anno 2034 e a 422.165.697 euro annui a decorrere dall’anno 2035. Si prevede, inoltre, che tali risorse siano assegnate al CIP, nella misura di euro 28.761.503 annui dall’anno 2026 all’anno 2034 e nella misura di 12.165.697 euro annui a decorrere dall’anno 2035, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, per la copertura degli oneri relativi alla preparazione paralimpica e al supporto della delegazione italiana, nonché per il finanziamento delle federazioni sportive paralimpiche, delle discipline sportive paralimpiche, degli enti di promozione paralimpica.

La **lettera c)** del comma 1 prevede che la differenza eccedente l’importo di 438.761.503,00 euro annui fino all’anno 2034 e l’importo di 422.165.697 euro annui a decorrere dall’anno 2035 delle



entrate di cui all'articolo 1, commi 630 e 630-*bis*, della legge n. 145 del 2018, sia attribuita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio in favore del Dipartimento per lo sport, al Coni, al Comitato Paralimpico internazionale, nonché a Sport e Salute S.p.a., per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite.

Il **comma 2**, a decorrere dall'anno 2025, abroga l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 190, della legge n. 190 del 2014 che autorizza la spesa di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 per il finanziamento delle attività istituzionali del Comitato paralimpico nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 189 del 2003.

ART. 44.

(Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano)

Il **comma 1** incrementa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 il fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all'articolo 1, comma 369, della legge n. 205 del 2017.

ART. 45.

(Paralimpiadi Milano-Cortina 2026)

Il **comma 1** istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro per l'anno 2026 per contribuire al finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento degli eventi sportivi delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, nonché all'accoglienza delle delegazioni ufficiali straniere che assisteranno agli eventi sportivi delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026. Al relativo riparto si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sulla base delle esigenze rappresentate dalle amministrazioni coinvolte, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

ART. 46.

(Rifinanziamento del fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi dell'Istituto per il credito sportivo e culturale)

Il **comma 1** incrementa di 50 milioni di euro per l'anno 2026 e di 40 milioni di euro per l'anno 2027 la dotazione del fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge n. 1295 del 1957, istituito presso l'Istituto per il credito sportivo ai fini della concessione di contributi per il pagamento di interessi sui mutui.

TITOLO VII

MISURE IN MATERIA DI SANITÀ

ART. 47.

(Rifinanziamento del Servizio Sanitario Nazionale)

Il **comma 1** dispone che il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato sia incrementato di 1.302 milioni di euro per l'anno 2025, di 5.078 milioni di euro per l'anno 2026, di 5.780 milioni di euro per l'anno 2027, di 6.663 milioni di euro per l'anno 2028, di 7.725 milioni di euro per l'anno 2029 e di 8.898 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030



anche al fine di realizzare gli interventi previsti dagli articoli 18, 19, 50, 51, comma 1, 52, 53, 56, 57, comma 3, 58, 59, 61, 62, 63, 64 e 65 della presente legge.

Il **comma 2** prevede che una quota delle risorse incrementalì di cui al comma 1, pari a 883 milioni di euro per l'anno 2028, a 1.945 milioni di euro per l'anno 2029 ed a 3.117 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030 sia accantonata in vista dei rinnovi contrattuali di cui al periodo 2028-2030.

Il **comma 3** prevede che una quota delle risorse incrementalì di cui al comma 1, pari a 928 milioni di euro per l'anno 2026, 478 milioni di euro per l'anno 2027 e 528 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 sia destinata all'incremento delle disponibilita per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale, di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662 del 1996.

ART. 48.

(Disposizioni sui limiti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati)

La disposizione aggiorna il tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati, di cui all'articolo 15, comma 14, del decreto-legge n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, incrementato dall'articolo 1, comma 233, della legge n. 213 del 2023.

Il **comma 1** incrementa di 0,5 punti percentuali per l'anno 2025 e di 1 punto percentuale a decorrere dall'anno 2026 il limite di spesa previsto per l'erogazione delle prestazioni assistenziali ricomprese nei livelli essenziali di assistenza da parte di soggetti privati accreditati di cui all'articolo 1, comma 233, della legge n. 213 del 2023.

Il **comma 2** prevede che le risorse relative all'ulteriore incremento di cui al comma 1 siano anche destinate alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali, erogate dalle strutture sanitarie private accreditate dotate di pronto soccorso ed inserite nella rete dell'emergenza, conseguenti all'accesso in pronto soccorso, con codice di prioritA rosso o arancio.

Il **comma 3** prevede che alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 61,5 milioni di euro per l'anno 2025 ed a 123 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provveda a valere sulle risorse destinate all'incremento delle disponibilita per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, comma 246, della legge n. 213 del 2023.

ART. 49.

(Misure in materia di farmaci innovativi, antibiotici reserve e i farmaci ad innovatività condizionata)

Il **comma 1** definisce l'innovatività di un farmaco, chiarendo che essa deriva dalla tecnologia di produzione del suo principio attivo, dal meccanismo d'azione, dalla modalitA della somministrazione al paziente, dall'efficacia clinica e dalla sicurezza, dagli effetti sulla qualitA della vita, dalle implicazioni sull'organizzazione dell'assistenza sanitaria.

Il **comma 2** prevede che un medicinale è innovativo in funzione dei risultati di efficacia e sicurezza derivanti dal confronto con le alternative terapeutiche disponibili all'interno del prontuario farmaceutico nazionale prima della sua introduzione, in una definita indicazione terapeutica.

Il **comma 3** prevede che le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 401, della legge n. 232 del 2016, relative al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi, siano finalizzate a favorire l'accesso a farmaci innovativi in specifiche indicazioni terapeutiche relative a malattie o condizioni patologiche gravi a medio-basso impatto epidemiologico come definite al comma 5.

Il **comma 4** prevede che le risorse non impiegate del fondo di cui al comma 3, relativo al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi e finalizzate a favorire l'accesso a farmaci innovativi in specifiche indicazioni terapeutiche, confluiscono nella quota di



finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard*, cui concorre lo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 392, della legge n. 232 del 2016. Il medesimo comma 4 prevede, altresì, che l'eventuale eccedenza della spesa per l'acquisto di farmaci innovativi concorre al raggiungimento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti come previsto dall'articolo 1, comma 406 della legge n. 232 del 2016. Inoltre, il comma 4 prevede anche che in caso di sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, ai fini del ripiano della spesa eccedente per farmaci innovativi, si applichino le modalità previste dall'articolo 1, comma 584, della legge n. 145 del 2018.

Il **comma 5** prevede che, ad esito della valutazione condotta dalla Commissione Scientifico-Economica, sentiti i portatori di interesse e le associazioni di pazienti e cittadini, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), con determinazione del direttore generale tecnico-scientifico da adottarsi entro il 31 marzo 2025, definisca i criteri di valutazione per l'attribuzione dell'innovatività terapeutica che consente il finanziamento dell'accesso al rimborso da parte del servizio sanitario nazionale, con le risorse del fondo di cui al comma 3.

Il **comma 6** prevede che il requisito dell'innovatività terapeutica, di durata massima pari a 36 mesi, si attribuisce ad una specifica indicazione terapeutica nella quale il medicinale abbia dimostrato di essere in grado di determinare la guarigione, con particolare riguardo agli agenti antinfettivi per infezioni da germi multiresistenti, o abbia ridotto il rischio di complicazioni letali o potenzialmente letali, o abbia determinato il rallentamento della progressione di malattia, o quando l'effetto terapeutico del medicinale determina il miglioramento della qualità della vita dei pazienti relativamente alle dimensioni della capacità di movimento e cura della persona. Relativamente alle malattie rare e ultra-rare, invece, il comma 6 prevede che il miglioramento della qualità della vita comprende anche le dimensioni del dolore e della capacità nello svolgimento delle attività abituali o lavorative.

Il **comma 7** prevede che il medicinale sia soggetto a monitoraggio, tramite registro AIFA, nella rispettiva indicazione terapeutica innovativa, e che ogni indicazione terapeutica, pervenuta oltre il sesto anno dalla data di prima attribuzione del requisito dell'innovatività alla specialità medicinale, non accede al finanziamento di cui al comma 3, relativo al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi, finalizzate a favorire l'accesso a farmaci innovativi in specifiche indicazioni terapeutiche. Infine, il comma 7 dispone che l'AIFA non valuti la sussistenza del requisito dell'innovatività di cui al comma 6 in tutte le indicazioni terapeutiche autorizzate di medicinali a base di principio attivo, o di combinazioni di principi attivi, che hanno perso, o non hanno mai goduto di copertura brevettuale.

Il **comma 8**, a decorrere dal 1° gennaio 2025, estende anche ai medicinali con requisito di innovatività condizionata vigente, la possibilità di accedere alle risorse del fondo di cui al comma 3, per un importo comunque non superiore a 300 milioni di euro annui, ed a condizione che siano già soggetti a monitoraggio delle dispensazioni tramite registro di monitoraggio AIFA e che la CSE, della stessa Agenzia, abbia valutato motivatamente l'istituzione del registro di monitoraggio, in linea con quanto disciplinato ai commi 6 e 7. Per tali medicinali, la presente disposizione prevede che il periodo di innovatività di trentasei mesi decorra dalla data di riconoscimento dell'innovatività condizionata.

Il **comma 9**, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per effetto di quanto disposto dal comma 9, estende anche agli agenti antinfettivi per infezioni da germi multiresistenti già inseriti nel prontuario farmaceutico nazionale, e classificati come "reserve" secondo la nomenclatura "AWaRe" dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'accesso alle risorse del fondo di cui al comma 3, per un importo comunque non superiore a 100 milioni di euro annui, se già soggetti a monitoraggio delle dispensazioni tramite registro di monitoraggio AIFA e qualora la CSE abbia valutato l'istituzione del registro di monitoraggio, in linea con quanto disciplinato ai commi 6 e 7.

Il **comma 10** prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, i farmaci innovativi potranno accedere alle risorse del fondo di cui al comma 3 per un importo non superiore a 900 milioni di euro annui.



Il **comma 11**, nel novellare l'articolo 10, del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 189 del 2012, recante, tra l'altro, norme sull'innovatività terapeutica, prevede che sia la Commissione scientifica ed economica del farmaco (CSE), e non più la Commissione consultiva tecnico-scientifica, a verificare il requisito della innovatività terapeutica dei medicinali, a carico del Servizio sanitario nazionale erogati attraverso gli ospedali e le aziende sanitarie locali, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad assicurare agli assistiti.

Il **comma 12, lettera a)**, novella l'articolo 1, comma 577, della legge n. 145 del 2018 concernente il provvedimento con il quale il Consiglio di amministrazione dell'AIFA, determina annualmente l'ammontare complessivo della spesa farmaceutica nell'anno di riferimento per acquisti diretti, mediante la rilevazione nell'anno solare del fatturato, al lordo dell'IVA, delle aziende farmaceutiche titolari di AIC, riferito a tutti i codici AIC dei medicinali di fascia A e H per acquisti diretti. In particolare, la modifica di cui alla lettera a) elimina il riferimento ai farmaci oncologici innovativi in quanto, in virtù dell'articolo 35-ter del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 2021, a decorrere dal 2022, è stata superata la distinzione fra farmaci innovativi e farmaci innovativi oncologici, con conseguente unificazione dei due fondi ad essi dedicati.

La **lettera b)**, novella l'articolo 1, comma 578, della legge n. 145 del 2018 concernente la rilevazione annuale con la quale l'AIFA rileva il fatturato di ciascuna azienda titolare di AIC, al lordo dell'IVA, sulla base dei dati delle fatture elettroniche emesse nell'anno solare di riferimento. In particolare, la citata **lettera b)** elimina il riferimento ai farmaci oncologici innovativi in quanto, in virtù dell'articolo 35-ter del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 2021, a decorrere dal 2022, è stata superata la distinzione fra farmaci innovativi e farmaci innovativi oncologici, con conseguente unificazione dei due fondi ad essi dedicati.

La **lettera c)** corregge un errore materiale recato all'articolo 1, comma 584, della legge n. 232 del 2016 eliminando il riferimento al fondo per l'acquisto di medicinali innovativi (comma 400, della medesima legge) che, in virtù dell'articolo 35-ter del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 2021, a decorrere dall'anno 2022 è confluito nel fondo unico per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto di farmaci innovati. di cui all'articolo 1, comma 401 della legge n. 232 del 2016, con conseguente abrogazione del predetto comma 400.

ART. 50.

(Finanziamento destinato all'aggiornamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni per acuti e post acuzie)

Il **comma 1** incrementa il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* di 77 milioni di euro destinati per l'anno 2025 ai pazienti classificati come *diagnosis-related group* (DRG) post acuzie, e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 destinati, quanto a 350 milioni di euro, ai DRG *post* acuzie, e 650 milioni di euro ai DRG per acuti. Tale incremento ha l'obiettivo di garantire al Servizio sanitario nazionale le risorse necessarie per provvedere alla progressiva implementazione dell'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera erogate in *post* acuzie (riabilitazione ospedaliera e lungodegenza) ed erogate per acuti (in regime di ricovero ordinario e diurno).

Il **comma 2** prevede che gli incrementi di cui al comma 1 costituiscono una assegnazione vincolata e siano, pertanto, utilizzabili solo per le finalità indicate nel medesimo comma 1.

ART. 51.

(Aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza e importi tariffari)

Il **comma 1** vincola una quota del fabbisogno sanitario nazionale *standard*, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, per consentire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, ivi



compresa la revisione delle tariffe massime nazionali delle relative prestazioni assistenziali, sulla base dell'istruttoria predisposta dall'apposita Commissione istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 556 della legge n. 208 del 2015.

Il **comma 2**, al fine di potenziare il monitoraggio della spesa e le modalità di valutazione delle performance dell'assistenza sanitaria resa dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, considerando il finanziamento regionale, integra il sistema di garanzia, di cui al decreto legislativo n. 56 del 2000 di una dimensione di monitoraggio e valutazione delle performance regionali che riguarda aspetti gestionali, organizzativi, economici, contabili, finanziari e patrimoniali.

Il **comma 3** prevede che con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e finanza, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro sei mesi dall'adozione della presente legge, al fine di integrare il nuovo sistema di garanzia di cui al decreto del Ministero della salute del 12 marzo 2019, sia individuato un sistema di indicatori di performance dei servizi sanitari regionali.

ART. 52.

(Piano pandemico 2025-2029)

Il **comma 1** autorizza la spesa, rispettivamente, di 50 milioni di euro per l'anno 2025, di 150 milioni di euro per l'anno 2026 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, per l'attuazione delle misure del Piano pandemico nazionale per il periodo 2025 – 2029.

ART. 53.

(Misure per l'acquisto di dispositivi medici per la perfusione, conservazione, trasporto, e gestione di organi e tessuti per trapianto)

Il **comma 1** prescrive che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, sia autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui per la riduzione delle liste d'attesa per il trapianto di organi e tessuti e per l'acquisto di dispositivi medici per la perfusione, conservazione, trasporto e gestione di organi e tessuti per trapianto. Inoltre, si prevede che al predetto finanziamento possono accedere tutte le regioni in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.

Il **comma 2** disciplina le modalità di utilizzo e di riparto delle risorse di cui al comma 1 rinviando ad apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 54.

(Dematerializzazione delle ricette mediche cartacee per la prescrizione di farmaci a carico del SSN, dei SASN e dei cittadini)

Il **comma 1** prevede che, al fine di potenziare il monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva e di garantire la completa alimentazione del fascicolo sanitario elettronico, tutte le prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN), dei Servizi territoriali per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'Aviazione civile (SASN) e a carico del cittadino, siano effettuate nel formato elettronico di cui ai decreti ministeriali del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, in materia di dematerializzazione delle ricette mediche, del 12 novembre 2011 e del 15 gennaio 2021.

Il **comma 2** prescrive che le Regioni, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e controllo, assicurino l'attuazione del disposto di cui al comma 1, mediante le autorità competenti per



territorio.

ART. 55.

(Accordi bilaterali fra le regioni per la mobilità sanitaria)

Il **comma 1**, al fine di regolare i fenomeni distorsivi, sia sul piano finanziario che assistenziale, derivanti da rilevanti flussi di mobilità sanitaria tra regioni, prevede l'obbligo per ciascuna regione di sottoscrivere accordi bilaterali per il governo della mobilità sanitaria interregionale e delle correlate risorse finanziarie con tutte le altre regioni con le quali la mobilità sanitaria attiva o passiva assuma dimensioni che determinano fenomeni distorsivi nell'erogazione dell'assistenza sanitaria.

Il **comma 2** prevede che il Ministero della salute, per il tramite del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA, stabilisca entro il 28 febbraio 2025 il *format* da utilizzare per gli accordi bilaterali obbligatori per le regioni e le province autonome. Si prevede, altresì, che le regioni e le province autonome confinanti, al fine di regolare il fenomeno della mobilità apparente e di confine sottoscrivano in ogni caso gli accordi e che le regioni e le province autonome anche non confinanti che registrino scambi di mobilità in entrata e in uscita per prestazioni a bassa complessità, definite come tali dal Ministero della salute, siano obbligate a sottoscrivere accordi tra loro. Inoltre, le regioni e le province autonome che complessivamente registrino una mobilità passiva pari almeno al 20 per cento del fabbisogno sanitario *standard* annualmente assegnato devono sottoscrivere accordi con le corrispondenti regioni e province autonome, anche non confinanti, che registrano specularmente una mobilità attiva e le regioni in mobilità, ai fini dell'adempimento, sono parimenti obbligate a sottoscrivere tali accordi. Da ultimo, la disposizione prevede che per il 2025 gli accordi siano sottoscritti entro il 30 aprile 2025 e che abbiano una validità di almeno due anni con rinnovo previsto, a regime, entro il 30 aprile del primo anno successivo a quello di validità dell'accordo precedente.

Il **comma 3**, in conseguenza di quanto disposto dai commi 1 e 2, nel novellare il disposto dell'articolo 1, comma 492, della legge n. 178 del 2020, espunge il riferimento all'articolo 1, comma 576, della legge n. 208 del 2015, stabilendo che ai fini della verifica degli per l'accesso al finanziamento integrativo del servizio sanitario nazionale di cui al suddetto comma 492 gli accordi bilaterali siano quelli di cui al comma 1.

Il **comma 4**, nel novellare il decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, ed in particolare l'articolo 15 recante misure per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica, sopprime la previsione, di cui al secondo periodo del comma 17, secondo cui la disposizione in base alla quale gli importi tariffari fissati dalle singole regioni superiori alle tariffe massime di remunerazione delle strutture che erogano assistenza ospedaliera ed ambulatoriale a carico del servizio sanitario nazionale rimangono a carico dei bilanci regionali si intende comunque rispettata dalle regioni per le quali il Tavolo di verifica degli adempimenti, istituito ai sensi dell'articolo 12 dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005, abbia verificato il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del settore sanitario.

ART. 56.

(Incremento indennità pronto soccorso)

Il **comma 1**, tenuto conto delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale ed operante nei servizi di pronto soccorso, incrementa, a decorrere dal 1° gennaio 2025, di 50 milioni di euro i limiti di spesa annui lordi dell'indennità accessoria prevista dall'articolo 1, comma 293, della legge n. 234 del 2021. Per le medesime finalità, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2026 i predetti limiti di spesa siano incrementati di ulteriori 50 milioni di



euro complessivi. Tale finanziamento è destinato alla dirigenza medica, nella misura di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 e di ulteriori 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, e al personale del comparto sanità, nella misura di 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 e di ulteriori 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

ART. 57.

(Rideterminazione delle quote di spettanza delle aziende farmaceutiche e dei grossisti e sostegno ai distributori farmaceutici)

Il **comma 1**, nel rideterminare le quote a favore rispettivamente delle aziende farmaceutiche e dei grossisti, trasferisce una percentuale pari allo 0,65 per cento sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali di classe a) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge n. 537 del 1993 (farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche) dalle aziende farmaceutiche ai grossisti, rideterminando, quindi, nel 66 per cento e nel 3,65 per cento tali quote di rispettiva spettanza.

Il **comma 2** stabilisce che la richiamata maggiorazione dello 0,65 per cento a favore dei grossisti è da considerarsi quale quota non contendibile, così sottraendola al regime della scontistica riconoscibile agli attori della filiera (*in primis* aziende farmaceutiche e farmacie), in modo da consolidare lo strumento di sostegno economico-finanziario di cui alla presente disposizione.

Il **comma 3**, al fine di garantire la sostenibilità economica e l'operatività dei soggetti che svolgono le attività di distribuzione all'ingrosso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r) del decreto legislativo n. 219 del 2006, riconosce, a favore degli stessi, una quota pari a euro 0,05 per ogni confezione di farmaco di classe a) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge n. 537 del 1993, distribuita a favore delle farmacie territoriali, nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Il **comma 4**, prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, siano stabiliti termini, condizioni e modalità per il riconoscimento della quota di cui al comma 3.

ART. 58.

(Incremento delle risorse per le cure palliative)

Il **comma 1** incrementa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 la quota vincolata del fondo sanitario nazionale da destinare alla realizzazione di interventi per l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore da parte del malato.

ART. 59.

(Disposizioni per i medici in formazione specialistica)

Il **comma 1**, con riguardo al trattamento economico spettante ai medici in formazione, prevede, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, un aumento del 5 per cento della parte fissa per tutte le specializzazioni mediche ed un aumento del 50 per cento della parte variabile per particolari specializzazioni espressamente indicate.

Al riguardo, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo n. 368 del 1999, al medico in formazione specialistica, per tutta la durata legale del corso, è corrisposto un trattamento economico annuo onnicomprensivo, costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, determinata ogni tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'ultimo dei quali (11 agosto 2021) ha fissato l'importo della parte fissa in 22.700 euro per ciascun anno e della parte variabile in 2.300 euro per i primi due anni di formazione e in 3.300 euro per ciascuno degli anni successivi.



Il **comma 2**, per le finalità del comma 1, autorizza l'ulteriore spesa di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

ART. 60.

(Implementazione della presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte per la prevenzione e il contrasto di specifici reati)

Il **comma 1**, anche al fine di implementare le azioni intraprese in materia, autorizza la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 per rafforzare la presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte per la prevenzione e il contrasto dei reati sessuali, di maltrattamenti su familiari e conviventi e di atti persecutori, nonché per il trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne.

ART. 61.

(Incremento dell'indennità di specificità dirigenza medica e veterinaria)

Il **comma 1**, al fine di valorizzare le caratteristiche peculiari e specifiche della dirigenza medica e veterinaria dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale dell'area sanità, incrementa di complessivi 50 milioni di euro per l'anno 2025 e 327 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 i vigenti valori dell'indennità di specificità medico-veterinaria di cui all'articolo 65 del CCNL della predetta area stipulato il 23 gennaio 2024.

ART. 62.

(Incremento dell'indennità di specificità dirigenza sanitaria non medica)

Il **comma 1**, al fine di valorizzare le caratteristiche peculiari e specifiche della dirigenza sanitaria non medica dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale dell'area sanità, prevede che il vigente valore dell'indennità di specificità sanitaria di cui all'articolo 66 del CCNL della predetta Area, stipulato il 23 gennaio 2024, sia incrementato nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

ART. 63.

(Incremento dell'indennità di specificità infermieristica e dell'indennità di tutela del malato per la promozione della salute)

Il **comma 1** prevede che, ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte dagli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, la contrattazione collettiva nazionale relativa al comparto sanità incrementi, nei limiti degli importi complessivi lordi di 35 milioni di euro per l'anno 2025 e 285 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 gli importi dell'indennità di specificità infermieristica.

Il **comma 2**, allo scopo di valorizzare l'apporto delle competenze e dello specifico ruolo dei dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale appartenenti alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, alla professione di assistente sociale nonché agli operatori sociosanitari nelle attività direttamente finalizzate alla tutela del malato e alla promozione della salute, prevede che la contrattazione collettiva nazionale relativa al personale del comparto sanità, a decorrere dall'anno 2026, incrementi, nei limiti degli importi complessivi lordi di 15 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro annui a decorrere



dall'anno 2026, gli importi della specifica indennità di cui all'articolo 105 del contratto collettivo nazionale del lavoro relativo al personale del comparto Sanità triennio 2019-2021.

ART. 64.
(Premialità liste di attesa)

Il **comma 1** prevede che in favore delle regioni che risultino adempienti all'*item H* Liste di Attesa previsto nel questionario LEA, sia vincolata una quota pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 ed a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Il **comma 2** demanda ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la fissazione dei criteri specifici per l'attribuzione delle somme di cui al comma 1.

Art. 65.
(Disposizioni in materia di prestazioni sanitarie offerte da comunità terapeutiche in regime di mobilità interregionale)

Il **comma 1** vincola una quota pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per la remunerazione delle prestazioni sanitarie, comprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA), offerte dai servizi residenziali specialistici, pedagogico riabilitativi, terapeutico riabilitativi e rese in ambiti regionali diversi da quelli di residenza di cittadini dipendenti da sostanze.

Il **comma 2** demanda a un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e con le province autonome di Trento e Bolzano, l'individuazione delle modalità di attuazione e di assegnazione delle risorse di cui al comma 1.

Art. 66.
(Prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze)

La disposizione reca misure in materia di prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze operando un riassetto delle disposizioni vigenti.

In particolare, con i **commi 1 e 2**, previa abrogazione dell'articolo 1, comma 133, della legge n. 190 del 2014 (cfr. comma 1), si destinano una quota pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 delle risorse previste per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie da dipendenza come definite dall'Organizzazione mondiale della sanità, stabilendo che alla ripartizione si provveda annualmente all'atto dell'assegnazione delle risorse spettanti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario *standard* regionale, secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi *standard*, con la precisazione che la verifica dell'effettiva destinazione delle risorse e delle relative attività assistenziali costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale ed è effettuata nell'ambito del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

Si prevede, inoltre, che il Ministro della salute, con uno o più decreti di natura regolamentare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotti linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ogni forma di dipendenza, nonché l'istituzione, con apposito decreto interministeriale dei Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, di un Osservatorio, che coinvolga, oltre alle associazioni operanti nel settore, rappresentative delle famiglie e dei giovani, e i rappresentanti delle regioni e degli enti locali, le amministrazioni centrali



competenti, incaricato di valutare le misure più efficaci per contrastare il fenomeno della dipendenza grave patologica.

Inoltre, con i **commi 3 e 4**, previa abrogazione dell'articolo 1, comma 946, della legge n. 208 del 2015 (cfr. comma 3), si istituisce, nello stato di previsione del Ministero della salute, il fondo per le dipendenze patologiche (FDP), con una dotazione di 44 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da dipendenze patologiche, come definite dall'Organizzazione mondiale della sanità. Si prevede, inoltre, quanto alle modalità applicative, che il fondo sia ripartito sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute e che i decreti di ripartizione del fondo per il gioco d'azzardo patologico adottati ai sensi disciplina previgente mantengano la loro efficacia sino all'esaurimento della spesa dell'ammontare ripartito tra le singole regioni.

TITOLO VIII

MISURE IN MATERIA DI CRESCITA, INFRASTRUTTURE E INVESTIMENTI

CAPO I

MISURE IN FAVORE DELLE IMPRESE

ART. 67.

(Interventi in materia di premi di produttività)

Il **comma 1**, in continuità con la misura disposta con la scorsa legge di bilancio, proroga, estendendola però al triennio la 2025, 2026 e 2027, il dimezzamento (dal 10 per cento al 5 per cento) dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa di cui all'articolo 1, comma 182, della legge n. 208 del 2015.

ART. 68.

(Misure fiscali per il welfare aziendale)

Il **comma 1** prevede che le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 non concorrano, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui. Inoltre, si stabilisce che l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore non rilevi ai fini contributivi.

Il **comma 2** prevede che le disposizioni di cui al comma 1 si applichino ai titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore nell'anno precedente l'assunzione a 35.000 euro che abbiano trasferito la residenza oltre un raggio di 100 chilometri calcolato tra il precedente luogo di residenza e la nuova sede di lavoro contrattuale.

Il **comma 3** prevede che le somme erogate o rimborsate ai sensi del comma 1 rilevano ai fini della determinazione della situazione economica equivalente (ISEE) e si computano, altresì, ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

Il **comma 4** prevede che ai fini dell'applicazione della misura di cui ai commi 1, 2 e 3, il lavoratore rilasci al datore di lavoro apposita dichiarazione, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, nella quale attesta il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione.

Il **comma 5** prevede che, per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di mille euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il



pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto dell'abitazione principale ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale. Si prevede, altresì, che il citato limite complessivo di mille euro sia elevato a duemila euro per i lavoratori dipendenti con figli, ivi inclusi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, e quindi in possesso di un reddito complessivo (computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica) non superiore a euro 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, ovvero a 4 mila euro nel caso di figli di età non superiore a ventiquattro anni. Infine, si prescrive che i datori di lavoro provvedano all'attuazione della misura di cui al presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti.

Il **comma 6** prevede che la maggiorazione pari a 2 mila euro di cui al comma 5 si applichi se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.

ART. 69.

(Agevolazioni fiscali lavoro notturno e straordinari nei giorni festivi)

Il **comma 1**, al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico ricettivo e termale, prevede, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025, che ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991 e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, sia riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.

Il **comma 2** prevede che le misure agevolative di cui al comma 1 si applichino a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 40 mila euro nel periodo d'imposta 2024.

Il **comma 3** stabilisce che il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 su richiesta del lavoratore, che deve attestare per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2024. Si precisa inoltre che le somme erogate sono indicate nella certificazione unica (prevista dall'articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998).

Il **comma 4** prevede che il sostituto d'imposta compensi il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

ART. 70.

(Proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni)

Il **comma 1** dispone per tre periodi d'imposta la concessione dell'incentivo fiscale alle assunzioni a tempo indeterminato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 216 del 2023.

Tale maggiorazione è concessa per gli incrementi occupazionali che si avranno nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e nei due successivi rispetto al corrispondente periodo d'imposta precedente. In altri termini, l'incentivo deve essere calcolato su base "mobile" che consente di determinare l'incremento occupazionale in ciascuno dei periodi d'imposta agevolati rispetto al corrispondente periodo d'imposta precedente. Pertanto, ad esempio, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 (ultimo periodo agevolato) l'incremento si determina rispetto al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31



dicembre 2025. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 giugno 2024.

Il **comma 2** stabilisce le regole di determinazione degli acconti in base alle quali, nella determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per ciascun periodo d'imposta in cui è vigente l'incentivo non si tiene conto delle disposizioni agevolative medesime. Più in particolare: (i) **la lettera a)** interviene per regolare la determinazione degli acconti sulla base del cd. "criterio storico" per i periodi d'imposta 2026, 2027 e 2028 (per semplicità si fa riferimento ai soggetti con esercizio coincidente con l'anno civile) in quanto per il periodo d'imposta 2025 già opera, nello stesso senso, l'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo n. 216 del 2023; (ii) **la lettera b)** interviene sull'acconto determinato sulla base del cosiddetto "criterio previsionale" per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027.

ART. 71.

(Piano Casa Italia)

Il **comma 1** estende anche all'edilizia sociale l'ambito applicativo delle linee guida, e delle relative linee di attività, per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica che, al fine di contrastare il disagio abitativo, devono essere adottate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Il **comma 2** prevede l'adozione di un Piano nazionale per l'edilizia residenziale e sociale pubblica, denominato "Piano casa Italia", quale iniziativa di pianificazione volta non solo a fornire risposta al disagio abitativo e alla soddisfazione necessaria del diritto costituzionale alla casa, bensì diretta anche a divenire, nell'attuale momento storico, che vede sorgere su tutto il territorio nazionale diverse politiche di contenimento del consumo di suolo e di riorganizzazione dell'esistente, uno strumento utile per definire, nella dimensione urbana su cui interviene, i livelli istituzionali e i soggetti coinvolti.

In particolare, l'oggetto del citato Piano consiste nella definizione delle strategie di medio e lungo termine finalizzate ad una complessiva riorganizzazione del sistema casa, in sinergia con gli enti territoriali, al fine di fornire risposte ai nuovi fabbisogni abitativi emergenti dal contesto sociale, integrare i programmi di edilizia residenziale e di edilizia sociale, dare nuovo impulso alle iniziative di settore, individuare modelli innovativi di *governance* e di finanziamento dei progetti e razionalizzare l'utilizzo dell'offerta abitativa disponibile. Infine, è previsto che il citato piano deve essere approvato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della disposizione in esame, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previa intesa con la Conferenza unificata.

ART. 72.

(Incentivi per il rilancio occupazionale ed economico)

Il **comma 1** prevede che la disciplina della esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato di cui all'articolo 1, commi da 161 a 167, della legge n. 178 del 2020 (cosiddetta decontribuzione Sud), conformemente a quanto deciso dalla Commissione europea con la decisione C(2024) 4512 *final* del 25 giugno 2024, trovi applicazione fino al 31 dicembre 2024, con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024.

Il **comma 2**, per effetto di quanto previsto al comma 1:

- a) incrementa di 700 mila euro per l'anno 2024, di 16,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 15,9 milioni di euro per l'anno 2026 e di 5,6 milioni di euro per l'anno 2027 il limite di spesa previsto per l'esonero contributivo "*Bonus giovani*" di cui all'articolo 22, comma 7, primo periodo del decreto-legge n. 60 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 2024 (**lettera a**);



- b) incrementa di 400 mila euro per l'anno 2024, di 14,4 milioni di euro per l'anno 2025, di 17,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 9,1 milioni di euro per l'anno 2027 il limite di spesa previsto per l'esonero contributivo "Bonus donne" di cui all'articolo 23, comma 4, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 60 del 2024 (**lettera b**);
- c) incrementa di 2,1 milioni di euro per l'anno 2024, di 68,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 73,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 28,7 milioni di euro per l'anno 2027 il limite di spesa previsto per l'esonero contributivo "Bonus Zona economica speciale per il Mezzogiorno – Zes unica" di cui all'articolo 24, comma 7, primo periodo, del citato decreto-legge n. 60 del 2024 (**lettera c**).

Il **comma 3** istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con uno stanziamento di 2.450 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2026, di 3.400 milioni di euro per l'anno 2027, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2028 e di 750 milioni di euro per l'anno 2029, per il finanziamento di interventi volti a mitigare il divario nell'occupazione e nello sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale nelle aree svantaggiate del Paese anche mediante il riconoscimento, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, di agevolazioni per l'acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Inoltre il medesimo comma prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, siano individuate le tipologie di iniziative ammissibili a finanziamento, le amministrazioni titolari degli interventi nonché le modalità di presentazione delle domande e di riconoscimento dei finanziamenti nei limiti delle risorse del predetto fondo.

Il **comma 4** prevede che, le risorse disponibili relative alla agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud, di cui all'articolo 1, comma 167, della legge n. 178 del 2020 concorrano alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 3 e dall'articolo 77.

Il **comma 5** prevede che agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 3,2 milioni di euro per l'anno 2024, si provveda mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004.

Il **comma 6** prevede l'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 2 e 5 il giorno della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ART. 73.

(Credito d'imposta per la quotazione delle piccole e medie imprese)

Il **comma 1**, nel novellare l'articolo 1, commi 89 e 90, della legge n. 205 del 2017, proroga fino al 31 dicembre 2027 e nel limite complessivo di 6 milioni di euro per l'anno 2025 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, il credito d'imposta per la quotazione delle piccole e medie imprese di cui al citato articolo 1, commi 89 e 90, che ha introdotto un credito d'imposta delle spese di consulenza relative alla quotazione delle Piccole e medie imprese (PMI). In particolare, alle PMI che decidono di quotarsi in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione è riconosciuto un credito d'imposta pari al cinquanta per cento delle spese di consulenza sostenute, fino a un massimo di 500 mila euro.



L'articolo 1 comma 230, della legge n. 178 del 2020, nonché l'articolo 1, comma 46, della legge n. 234 del 2021 hanno poi prorogato tale misura, limitando però il massimale a 200 mila euro. Con l'articolo 1, comma 395, della legge n. 197 del 2022, la misura è stata ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2023, con una revisione delle condizioni per accedere al beneficio in questione. In particolare, è stato previsto che le PMI che inizino una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione Europea o dello Spazio economico europeo e che ottengano l'ammissione alla quotazione, possono richiedere un credito d'imposta pari al cinquanta per cento dei costi di consulenza sostenuti, fino a un massimo di 500 mila euro. Da ultimo, con l'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge n. 215 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18 del 2024, la misura è stata prorogata sino al 31 dicembre 2024 (costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2024 per le quotazioni avvenute nell'anno 2024), mantenendo inalterate le condizioni (credito di imposta pari al 50 per cento sino ad un massimo di 500 mila).

ART. 74.

(Contributi per i soggetti che hanno aderito alla procedura per il riversamento del credito di imposta in ricerca e sviluppo)

Il **comma 1** riconosce un contributo in conto capitale commisurato in termini percentuali a quanto riversato, a favore dei soggetti che hanno fruito del credito d'imposta ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3, del decreto-legge n. 145 del 2013 relativo al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, e che hanno aderito alla procedura di riversamento dell'importo entro il 31 ottobre 2024, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215 del 2021.

Il **comma 2** regola il profilo attuativo, prevedendo che con decreto emanato del Ministro del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provveda ad indicare le modalità di erogazione del contributo, le percentuali dello stesso e la sua rateizzazione.

Il **comma 3** istituisce per le finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un fondo con una dotazione finanziaria di 60 milioni per l'anno 2025, di 50 per l'anno 2026 e di 80 milioni di euro l'anno 2027.

ART. 75.

(Nuova Sabatini)

Il **comma 1**, al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, incrementa di 400 milioni di euro per l'anno 2025, di 100 milioni di euro per l'anno 2026 e di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, destinata all'attuazione della misura c.d. "nuova Sabatini" per il sostegno al sistema delle PMI. L'agevolazione, di titolarità del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, ha l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese. Ad oggi, infatti, la "Nuova Sabatini" costituisce uno strumento strutturale di sostegno al sistema delle PMI per l'acquisto o acquisizione in *leasing* di beni strumentali che si è rivelato efficace, anche in chiave anticongiunturale, per la crescita e il rilancio degli investimenti produttivi. Nel dettaglio, possono beneficiare dell'agevolazione le micro, piccole e medie imprese (PMI) appartenenti a tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione del settore inerente alle attività finanziarie e assicurative. Le agevolazioni consistono nella concessione di finanziamenti da parte di banche e intermediari finanziari, aderenti all'Addendum alla convenzione tra il predetto Ministero, l'Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A.



ART. 76.
(Interventi in materia di banda ultra larga)

Il **comma 1** prevede la possibilità di concedere contributi a favore dei soggetti attuatori che ne facciano motivata richiesta, al fine di permettere il completamento degli interventi di realizzazione e gestione di una infrastruttura passiva a banda ultra larga di cui al Piano Nazionale Banda Larga, piano nato nel 2009 dall'esigenza di avere un'unica strategia nazionale per abbattere il *digital divide* ed autorizzato dalla Commissione europea per portare l'accesso alla banda larga nelle aree bianche del Paese, ovvero dove i costi di sviluppo delle infrastrutture non possono essere sostenuti dal mercato, poiché economicamente non redditizi.

Sotto il profilo attuativo, la disposizione prevede che, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si stabiliscano le modalità di concessione dei contributi, erogabili nel limite massimo di 220 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029. Si prevede, inoltre, che le eventuali risorse eccedenti l'effettivo fabbisogno sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite.

ART. 77.
(Credito d'imposta ZES)

Il **comma 1** novella l'articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2023, prevedendo la proroga del credito d'imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nella "Zona Economica Speciale unica" (ZES UNICA), autorizzando la spesa di 1,6 miliardi di euro per l'anno 2025.

Il **comma 2** prescrive, per l'anno 2025, un meccanismo di monitoraggio degli investimenti ammessi, imponendo agli operatori economici, ai fini della fruizione del credito d'imposta, di comunicare all'Agenzia delle entrate, dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute a partire dal 16 novembre 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025. Inoltre, si prevede, per gli operatori economici che hanno presentato la predetta comunicazione, a pena di decadenza dall'agevolazione, di trasmettere all'Agenzia delle entrate, dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata. Tale comunicazione integrativa, a pena del rigetto della comunicazione stessa, deve recare l'indicazione dell'ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati, delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione circa l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile, di cui al decreto 17 maggio 2024 del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024. In fine, si prevede che la comunicazione integrativa debba indicare un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella prima comunicazione inviata agli uffici fiscali.

Il **comma 3** regola il profilo attuativo della disposizione, demandando a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l'approvazione dei modelli di comunicazione e la definizione delle relative modalità di trasmissione telematica.

Il **comma 4**, ai fini del rispetto del limite di spesa previsto per l'anno 2025, dispone che l'ammontare massimo del credito d'imposta, fruibile da ciascun beneficiario, sia pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per una percentuale ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative, da rendere nota mediante apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Il **comma 5** dispone che mediante il medesimo provvedimento previsto per il calcolo della percentuale di cui al comma 4 siano resi noti, per ciascuna regione della ZES Unica ed in modo



distinto per ciascuna delle categorie di microimprese, di piccole imprese, di medie imprese e di grandi imprese come definite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027: *i*) il numero delle comunicazioni inviate entro i termini previsti per le quelle integrative; *ii*) la tipologia di investimenti realizzati entro la data del 15 novembre 2025; *iii*) l'ammontare complessivo del credito di imposta complessivamente richiesto.

Il **comma 6** stabilisce che, fermo restando quanto disciplinato dall'articolo 16, comma 5, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 124 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2023, con riguardo alla cumulabilità del credito di imposta con aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato, qualora il provvedimento di calcolo della percentuale di cui al comma 4 indichi un credito di imposta inferiore a quello massimo riconoscibile nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise e Abruzzo, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e le regioni della ZES unica rendono nota, entro il 15 gennaio 2026, mediante apposita comunicazione inviata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud la possibilità di agevolare i medesimi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027 di loro titolarità, ove ne ricorrano i presupposti e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti da detti programmi. Tale comunicazione dovrà indicare l'entità delle risorse finanziarie disponibili per il finanziamento della misura. Da ultimo, è previsto che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e le regioni che intendono avvalersi della facoltà di agevolare gli investimenti esclusi dal credito d'imposta ZES definiscono, con propri provvedimenti, le modalità di riconoscimento dell'agevolazione e gli adempimenti richiesti agli operatori economici.

In fine, il **comma 7** prevede che resta ferma l'applicazione, per tutto quanto non diversamente disposto dai precedenti commi del presente articolo, delle vigenti disposizioni di cui al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 21 maggio 2024.

CAPO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GRANDI EVENTI, INVESTIMENTI E INFRASTRUTTURE

ART. 78. **(Giubileo)**

Nell'ambito degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 nella città di Roma, il **comma 1** autorizza la spesa complessiva di 88 milioni di euro per l'anno 2025 al fine di contribuire al finanziamento: **(lettera a)** dei maggiori costi connessi all'organizzazione e all'allestimento dei grandi eventi giubilari a cura di Società Giubileo S.p.A. per 37 milioni di euro; **(lettera b)** dell'organizzazione e all'allestimento di eventi minori a cura di Roma Capitale per 16,5 milioni di euro; **(lettera c)** dei maggiori costi sostenuti dalla Regione Lazio connessi all'accoglienza dei pellegrini per le attività di competenza dell'Ente per 34,5 milioni di euro.

Il **comma 2**, allo scopo di permettere il completamento degli interventi in conto capitale connessi all'evento di cui al comma 1, incrementa di 7 milioni di euro per l'anno 2025 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 488, legge n. 213 del 2023 per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi allo stesso all'evento, da ripartire con le modalità di cui all'articolo 1, comma 422, della legge n. 234 del 2021 relative alla predisposizione del programma degli interventi da parte del Commissario preposto.

Art. 79. **(Interventi a sostegno dello sviluppo del settore turistico)**



Il **comma 1** prevede l'emanazione di un decreto di natura regolamentare del Ministro del turismo, con il quale sono individuati i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali.

Il **comma 2** prevede che il decreto *de quo*, definisca, nello specifico:

- a) le attività, le iniziative, le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili all'agevolazione, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa dell'Unione europea, i criteri di valutazione dell'istanza di ammissione all'agevolazione;
- b) le modalità di accesso alle agevolazioni, anche prevedendo specifiche procedure dirette al sostegno di programmi di particolare rilevanza strategica per lo sviluppo dell'offerta turistica;
- c) le modalità di cooperazione con le regioni e gli enti locali interessati, ai fini della gestione dell'intervento in esame, anche per quanto attiene all'apporto di eventuali risorse aggiuntive e con riferimento alla programmazione e realizzazione delle eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento privato, e la possibile integrazione con misure di intervento proprie o azioni e provvedimenti in grado di semplificare e accelerare la realizzazione dei programmi di investimento.

Il **comma 3**, inoltre, dispone che possano essere affidate, con le modalità stabilite da apposita convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia, che può avvalersi di ENIT S.p.A., le funzioni relative alla gestione dell'intervento, comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed alla approvazione delle domande di agevolazione, alla concessione ed erogazione delle agevolazioni, al controllo, al monitoraggio e all'eventuale rafforzamento della capacità amministrativa connessa all'attuazione dell'intervento. Il comma 3 specifica, altresì, che gli oneri connessi all'espletamento delle predette attività sono posti a carico delle risorse destinate all'intervento, nel limite massimo del 2 per cento delle medesime e paramtrate al supporto fornito.

Il **comma 4** autorizza la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025 per le finalità di cui al comma 3.

Il **comma 5** prevede che il Ministero del turismo vigili sull'esercizio delle funzioni affidate ai sensi del comma 3 e che possa definire, con apposite direttive, gli indirizzi operativi per la gestione dell'intervento.

Infine, per il perseguimento delle finalità individuate dalla disposizione, il **comma 6** prevede che venga autorizzata una spesa pari a 110 milioni di euro per l'anno 2025.

ART. 80.

(Disposizioni relative alla operatività della società Autostrade dello Stato)

Il **comma 1** interviene sull'articolo 2 del decreto-legge n. 121 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 156 del 2021, il quale, ai commi 2-*sexies* e seguenti, disciplina la società (cfr. commi 2-*sexies*, 2-*septies*, 2-*octies*) cui sono trasferite, con riferimento, in particolare, alle autostrade stradali a pedaggio, le funzioni e le attività attribuite dalle vigenti disposizioni alla società ANAS S.p.A. (cfr. comma 2-*decies*).

Nello specifico, anche al fine di agevolare una più immediata operatività della società di cui al suddetto comma 2-*sexies* (regolarmente costituita a seguito degli adempimenti di legge, Autostrade dello Stato S.p.A.) ed a completamento dell'*iter* di adeguamento della concessione ANAS-MIT, nonché di raggiungere in maniera efficace le finalità sottese alle citate disposizioni di riferimento, il presente comma 1, nell'integrare il suddetto comma 2-*decies* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 121 del 2021, prevede che ANAS S.p.A. sia autorizzata ad assegnare al socio unico Ferrovie dello Stato Italiane (FSI) S.p.A., attraverso scissione ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2506, 2506-*bis*, 2506-*ter* e 2505 del codice civile, parte del proprio patrimonio costituito dalle partecipazioni azionarie dalla stessa detenute nelle società Concessioni Autostradali Venete (CAV) S.p.A., Autostrada Asti Cuneo S.p.A., Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco,



Società Italiana Traforo Autostradale del Fréjus (SITAF) S.p.A. Al contempo si prevede che Ferrovie dello Stato S.p.A., a sua volta, sia autorizzata ad assegnare, attraverso successiva scissione, alla società Autostrade dello Stato S.p.A. (di cui al citato comma 2-*sexies*) il patrimonio ricevuto da ANAS S.p.A. Si precisa, infine, che le operazioni in questione, che possono essere poste in essere anche in deroga, ove necessario, delle disposizioni istitutive delle predette società o delle diverse disposizioni di legge, statutarie, convenzionali o pattizie, sia escluso ogni conguaglio in denaro o in natura, nonché che gli atti connessi alle medesime operazioni siano esenti da imposizione fiscale, diretta o indiretta, e da tasse.

TITOLO IX MISURE IN MATERIA DI AGRICOLTURA

ART. 81.

(Disposizioni in materia di agevolazione del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno)

Il **comma 1** prevede che, al fine di dare corretta attuazione alle procedure unionali in materia di agevolazioni fiscali, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sia autorizzato ad adempiere agli obblighi di registrazione previsti per gli aiuti *ad hoc* che prevedono aiuti individuali non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione previsti dall'articolo 10, comma 6, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, in relazione all'agevolazione del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015, per gli anni dal 2018 al 2022.

Il **comma 2** prevede che, successivamente alla registrazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate provveda agli adempimenti di registrazione nel Registro nazionale aiuti.

Il **comma 3** prevede che, conclusi gli adempimenti di registrazione, qualora il credito di imposta sia stato usufruito nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico, si escluda l'adozione di ogni atto di recupero.

ART. 82.

(Misure in materia di ricerca nel settore dell'agricoltura e della zootecnia)

Il **comma 1** concede un contributo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) per le attività di ricerca finalizzate alle sperimentazioni mediante tecniche di *editing* genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici.

Il **comma 2** autorizza la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per la prosecuzione del Progetto *Livestock Environment Opendata* (LEO) per la realizzazione del coordinamento informatico dei dati relativi al patrimonio zootecnico nazionale che garantisca l'operatività della Banca dati unica zootecnica (BDUZ) di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 52 del 2018.

Il **comma 3**, nel novellare l'articolo 1, comma 426, della legge n. 197 del 2022, concernente il fondo a sostegno delle attività di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo "*Phoma tracheiphila*" (cd. mal secco degli agrumi), prevede che le risorse siano destinate anche a supporto della ricerca per promuovere la competitività dell'agricoltura italiana attraverso lo sviluppo di tecnologie digitali per la mecatronica in agricoltura e il *modeling* dei sistemi agroalimentari.



ART. 83.

(Disposizioni in materia di determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua e in materia di terreni agricoli)

Il **comma 1**, nel novellare l'articolo 1, comma 703, della legge n. 145 del 2018, il quale prevede l'adozione di un decreto per provvedere alla determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua legate a specifici fattori di svantaggio, stabilisce, alle **lettere a) e b)**, che il decreto in questione sia adottato dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. La **lettera c)** interviene sull'individuazione degli specifici fattori di svantaggio previsti dalla citata disposizione, mentre la **lettera d)** prevede che con il decreto in questione si disciplinino anche le modalità di utilizzazione e gli obblighi di comunicazione, a cura dei beneficiari, della deroga prevista dall'articolo 1-*bis*, comma 12, del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, il quale prescrive che, con riferimento ai terreni agricoli contraddistinti da particelle fondiari di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, site in comuni montani, ricompresi nell'elenco delle zone svantaggiate di montagna delimitate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, i soggetti iscritti all'anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, nonché in comuni prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua, non siano tenuti a disporre del relativo titolo di conduzione ai fini della costituzione del fascicolo aziendale (di cui all'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999).

La **lettera e)**, infine, nell'aggiungere un nuovo comma (il comma 703-*bis*) alla citata disposizione di riferimento, prevede che la deroga di cui al richiamato articolo 1-*bis*, comma 12, del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, non sia applicabile in caso di particelle site in comuni o regioni diverse, fatta eccezione per le aree che si trovino nel territorio di comuni limitrofi o che si tratti di particelle limitrofe alla sede legale, alla residenza anagrafica o alle unità tecnico-economiche delle aziende agricole richiedenti.

TITOLO X

MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITA', RICERCA E CULTURA

CAPO I

MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE E DI MERITO

ART. 84.

(Misure in materia di istruzione e di merito)

Il **comma 1** istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo per la valorizzazione del sistema scolastico, con una dotazione di 122 milioni di euro per l'anno 2025, 189 milioni di euro per l'anno 2026 e 75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

Il **comma 2**, nel novellare l'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 2019, relativo al reclutamento del personale dirigenziale tecnico del Ministero dell'istruzione e del merito, proroga al 31 dicembre 2025 la durata dei contratti a tempo determinato, conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ai dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione e del merito, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 94, quinto periodo, della legge n. 107 del 2015, come rifinanziata per effetto di quanto previsto dal citato articolo 2, comma 4, del decreto-



legge n. 126 del 2019. Si ricorda che il conferimento dei suddetti incarichi è stato disposto nelle more dell'espletamento del concorso finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di unità inquadrabili nel suindicato profilo, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del richiamato decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 2019.

Il **comma 3** reca la disposizione di carattere finanziario in relazione ai contratti oggetto di proroga di cui al comma 1.

ART. 85.

(Misure in materia di Carta del docente)

La disposizione reca misure in materia di Carta del docente.

In particolare, il **comma 1**, nel novellare l'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, alla **lettera a)**, estende il beneficio della Carta docente anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile; alla **lettera b)** prevede che l'importo della suddetta carta sia massimo di 500 euro annui per ciascun anno scolastico e, alla **lettera c)**, che con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, siano definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché la definizione annuale dell'importo nominale.

Il **comma 2**, conseguentemente, rfinanzia il Fondo della Carta del docente di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Il **comma 3**, nell'intervenire parimenti sulla legge n. 107 del 2015, prevede, mediante inserimento del nuovo comma 122-*bis*, che, al fine di rafforzare la capacità di programmazione, monitoraggio e valutazione della spesa, in coerenza con quanto previsto nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, il Ministero dell'istruzione e del merito, entro il mese di settembre di ogni anno, trasmetta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione di monitoraggio sugli utilizzi della Carta docente.

CAPO II

MISURE IN MATERIA DI UNIVERSITA' E RICERCA

ART. 86.

(Misure per la sostenibilità delle attività dei centri nazionali, dei partenariati estesi e delle iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale)

Il **comma 1** prevede un cofinanziamento del Ministero dell'università e della ricerca delle attività dei centri nazionali e dei partenariati estesi, nonché delle iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale del Piano Nazionale Complementare (PNC), al fine di consentirne il consolidamento nel tempo e la sostenibilità economico finanziaria al termine del periodo di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Più nel dettaglio, il sistema di cofinanziamento da parte del Ministero dell'università e della ricerca riguarda i soggetti attuatori delle iniziative di sistema della Missione 4, Componente 2, denominata "Dalla ricerca all'impresa", di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nonché i programmi di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale finanziati con il Piano Nazionale Complementare (PNC), a titolarità del medesimo Dicastero, al fine di garantire la continuità delle attività progettuali avviate e finanziate con risorse PNRR. Il cofinanziamento istituito mira, tra l'altro, a garantire la sostenibilità economico-finanziaria delle iniziative citate nel medio-lungo periodo, anche nelle fasi successive al completamento del PNRR. La scelta del cofinanziamento trova la sua *ratio* nella circostanza che i progetti individuati devono, tra l'altro, necessariamente dimostrare la capacità di auto-sostenersi nel tempo, anche mediante la possibilità di attrarre risorse dall'esterno e di innestare nuove forme organizzative, coinvolgendo ulteriori attori pubblici e privati, oltre il nucleo iniziale stesso.



Il medesimo comma 1 prevede, inoltre, alle lettere da *a*) ad *e*), un elenco puntuale di indicatori chiave di prestazione e relativi obiettivi, al cui rispetto è condizionato l'accesso al cofinanziamento. In tal modo, nel periodo temporale successivo al completamento del PNRR, l'individuazione di precisi indicatori chiave di prestazione permette di continuare a sostenere finanziariamente solo quei progetti che presentino un livello qualitativo "misurabile" tramite l'impiego degli indicatori stessi, in coerenza con gli *standard* europei, razionalizzando al contempo l'impiego delle risorse finanziarie ottimizzando, dal punto di vista della programmazione e della pianificazione, il processo decisionale pubblico volto all'assegnazione delle stesse.

Anche tenuto conto del fatto che gli indicatori individuati al comma 1 sono coerenti e assimilabili con quelli utilizzati per altri fondi europei, il **comma 2** prevede che gli stessi criteri siano ulteriormente specificati, anche in relazione alla ripartizione dell'onere economico tra Amministrazioni erogatrici e soggetti attuatori, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti i dicasteri coinvolti negli ambiti di intervento dei progetti.

Il **comma 3**, per le finalità di cofinanziamento indicate al comma 1, istituisce un fondo con uno stanziamento pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

Il **comma 4** prevede che con decreto del Ministero dell'Università e della ricerca, da adottarsi entro il 30 giugno di ogni anno, siano individuati annualmente i Centri nazionali ed i Partenariati estesi, nonché le iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale del Piano Nazionale Complementare (PNC) in possesso dei requisiti per il cofinanziamento di cui al comma 1, ammessi al riparto delle risorse previste.

CAPO III MISURE IN MATERIA DI CULTURA

Art. 87.

(Misure in materia di beni culturali)

Il **comma 1** incrementa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 333, della legge n. 213 del 2023, al fine di sostenere la realizzazione di una campagna nazionale di scavi archeologici nei parchi archeologici nazionali, di interventi per la sicurezza e la conservazione nonché di attività finalizzate alla tutela delle aree e delle zone di interesse archeologico.

Il **comma 2** novella l'articolo 65-*bis* del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021, relativo al credito d'imposta per la manutenzione, la protezione o il restauro di immobili di interesse storico e artistico, riconosciuto in misura pari al 50 per cento degli oneri rimasti a carico delle persone fisiche, fino a un importo massimo complessivo del citato credito di 100 mila euro. Il credito d'imposta spetta a condizione che l'immobile non sia utilizzato nell'esercizio di impresa e non è cumulabile con qualsiasi altro contributo o finanziamento pubblico e con la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera g), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. In particolare, il **comma 2** rifinanzia il fondo di cui al suddetto articolo 65-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021, per un importo di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Contestualmente, per favorire e diffondere maggiormente l'utilizzo della misura fiscale ed aumentare la consistenza degli interventi di manutenzione, protezione e restauro degli immobili, il tetto massimo di utilizzo della misura fiscale, viene innalzato a 200 mila euro a decorrere dal 2025, incentivando in tal modo l'effettuazione di una più ampia gamma di lavori conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico. Viene inoltre abrogato il comma 5 del suddetto articolo 65-*bis* concernente la possibilità di optare per la cessione, anche parziale, del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Viene, infine, introdotto, al medesimo articolo 65-*bis* un comma aggiuntivo (il 6-*bis*) per rendere maggiormente accessibili al pubblico, secondo le modalità di cui all'articolo 38 del decreto



legislativo n. 42 del 2004, gli immobili aventi particolare pregio o rilievo storico artistico e architettonico, restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 65-bis, comma 1.

Il **comma 3** prevede che le attività di valorizzazione del patrimonio culturale, con specifico riferimento alle operazioni e ai servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione, siano implementate a decorrere dall'anno 2025. L'analisi e la valutazione positiva sull'andamento negli ultimi anni del piano nazionale di valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura che ha registrato una crescente adesione da parte del personale del Ministero della cultura ha reso necessario un incremento della dotazione. A tal fine le risorse di cui all'articolo 1, comma 316, della legge n. 205 del 2017, sono incrementate di 2 milioni di euro annui dall'anno 2025.

Il **comma 4** prevede che le risorse relative alla realizzazione del Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali», allocate nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, possano essere utilizzate anche mediante assegnazione ad altre amministrazioni pubbliche. Inoltre, viene soppressa la cadenza temporale prevista per l'adozione del piano strategico in questione in modo da consentire anche programmazioni triennali.

Art. 88.

(Misure in materia di spettacolo dal vivo)

Il **comma 1**, al fine di sostenere la tutela e la valorizzazione dei carnevali storici con riconosciuta identità culturale, istituisce, nello stato di previsione del Ministero della cultura, un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, prevedendo che, con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano stabiliti i criteri e le modalità di accesso al medesimo fondo.

Il **comma 2**, al fine di sostenere il settore dei festival, dei cori e delle bande musicali, istituisce, nello stato di previsione del Ministero della cultura, un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, prevedendo che, con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano stabiliti i criteri e le modalità di accesso al fondo

Il **comma 3**, al fine di assicurare il rilancio e il potenziamento del settore lirico-sinfonico e garantire stabilità e sostegno all'intero comparto, anche in ragione del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale impiegato nelle fondazioni liriche, dispone che, a decorrere dall'anno 2025, la quota del fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, di cui alla legge n. 163 del 1985, destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche venga ripartita, nella misura di 8 milioni di euro, come segue: a) una quota di 750 mila euro a favore della Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari, al fine di rafforzarne l'operatività istituzionale; b) una quota di 7,25 milioni di euro a favore delle quattordici fondazioni lirico-sinfoniche, in considerazione della media delle percentuali individuate per il triennio 2022-2024.

Il **comma 4** prevede che la restante quota del suddetto fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo individuata per le fondazioni lirico-sinfoniche, pari a 192 milioni di euro, nelle more della revisione della normativa di settore, è destinata nell'anno 2025 alle medesime fondazioni per la realizzazione delle attività liriche, sinfoniche e di balletto, in considerazione della media delle percentuali individuate a valere sul fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo per il triennio 2022-2024. Infine, viene previsto che le fondazioni lirico-sinfoniche, entro il 30 giugno 2025, inviano al Ministero della cultura la relazione sulla attività svolta nel 2024.

Il **comma 5**, novella il decreto legislativo n. 175 del 2023, in materia di indennità di discontinuità, apportando le seguenti modifiche:



- (i) il reddito massimo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, per aver diritto all'indennità di discontinuità è innalzato da 25.000 euro a 30.000 euro;
- (ii) il numero minimo di giornate di contribuzione accreditata al fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda è diminuito da 60 a 51;
- (iii) i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di altra prestazione di disoccupazione non incidono più sulla durata dell'indennità di discontinuità. Inoltre, è previsto che l'indennità sia corrisposta il 30 aprile di ciascun anno anziché il 30 marzo;
- (iv) l'articolo 5, rubricato "Misure dirette a favorire i percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dell'indennità di discontinuità" viene soppresso.

Art. 89.

(Misure in materia di creatività contemporanea)

Il **comma 1** autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 al fine dell'attuazione del Piano strategico di sviluppo della fotografia in Italia e all'estero.

Il **comma 2** autorizza la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025, al fine di contribuire al funzionamento della Fondazione Museo Nazionale della Fotografia. Il 21 marzo 2024 è stato siglato l'accordo di valorizzazione ai sensi dell'articolo 112, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004, tra il Ministero della Cultura, il Comune di Cinisello Balsamo e la Città metropolitana di Milano volto alla valorizzazione del patrimonio fotografico e artistico in possesso della Fondazione Museo di Fotografia Contemporanea di Cinisello Balsamo (MuFoCo) e alla promozione della creatività contemporanea nel campo della fotografia, prevedendo l'ingresso del Ministero della Cultura nella compagine della fondazione e modificandone la denominazione in Fondazione Museo Nazionale della Fotografia (MUNAF).

TITOLO XI

MISURE PER LA DIFESA E LA SICUREZZA NAZIONALE E GLI AFFARI ESTERI

ART. 90.

(Concorso delle Forze armate per Strade sicure e Stazioni sicure 2025-2026-2027)

Il **comma 1** prevede la proroga al 31 dicembre 2027 dell'impiego di un contingente di 6.000 unità di personale delle Forze armate destinato all'operazione "Strade sicure", limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, attualmente in scadenza al 31 dicembre 2024.

Il medesimo comma 1 prevede anche la disciplina applicabile al contingente delle Forze armate impiegato nell'operazione "strade sicure", richiamando l'applicabilità di alcune disposizioni del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, in base alle quali, in particolare, il personale militare è posto a disposizione dei Prefetti interessati e il piano di impiego del personale delle Forze armate è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari.

Il **comma 2** prevede l'autorizzazione di spesa di 198.392.899,00 di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, con specifica destinazione di 193.502.811,00 di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 e di 4.890.088,00 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 necessaria per garantire la proroga di cui al comma 1.

Il **comma 3** prevede l'aumento del contingente di personale delle Forze armate impiegato nel controllo del territorio da destinare all'operazione "Stazioni sicure". In particolare, per gli anni



2025, 2026 e 2027, sono impiegati ulteriori 800 unità da destinare al supporto alle Forze di polizia già assegnate al programma, al fine di rafforzare i dispositivi di sicurezza delle infrastrutture ferroviarie del Paese e, in particolare, delle principali stazioni ferroviarie. Il comma 3 richiama, altresì, la medesima disciplina applicabile al contingente di personale impiegato nell'operazione "Stazioni sicure", che corrisponde a quella già indicata al comma 1 per il contingente destinato all'operazione "Strade sicure".

Il **comma 4** prevede l'autorizzazione di spesa necessaria di 40.489.485,00 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 con specifica destinazione di 37.970.985,00 euro, di cui 18.047.870,00 euro per gli oneri connessi con il personale e di 19.923.115,00 euro per gli oneri connessi con il funzionamento, e di 2.518.500,00 euro, rispettivamente per il personale di cui al comma 74 e per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge n.78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.

Il **comma 5**, infine, prevede che le spese inerenti al trattamento economico accessorio corrisposto al personale impiegato nelle operazioni disciplinate dal presente articolo sono in deroga ai limiti orari e di spesa previsti a legislazione vigente.

ART. 91.

(Rifinanziamento del NATO Innovation Fund)

Il **comma 1** autorizza la spesa di 7.726.500,00 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 al fine di far fronte agli urgenti impegni finanziari connessi alla partecipazione dell'Italia al *Nato Innovation Fund*, che è un fondo multi-sovrano che sostiene con finanziamenti mirati, pari a un totale di circa 1.000 milioni di euro in un orizzonte temporale di quindici anni, le *start up* in fase iniziale e altri fondi di *venture capital* che sviluppano tecnologie emergenti a duplice uso prioritarie per la NATO.

Il fondo è stato reso operativo con la firma del *Limited Partnership Agreement* (LPA), documento che definisce il perimetro legale e operativo del fondo e che contiene, altresì, le quote di contribuzione. L'Italia è il terzo investitore dopo Germania e Regno Unito, con 76.530.000,00 euro da investire nel corso di quindici anni (l'80 per cento nei primi otto anni).

TITOLO XII

MISURE IN MATERIA DI CALAMITÀ NATURALI ED EMERGENZE

ART. 92.

(Fondo per la ricostruzione)

Il **comma 1** prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, con una dotazione pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Il **comma 2** prevede le modalità di riparto del fondo. In particolare, la ripartizione è demandata a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del capo del dipartimento Casa Italia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il **comma 3** prevede le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 2, che deve tener dei dati di monitoraggio sull'avanzamento dei processi di ricostruzione, a tal fine utilizzando, ove disponibili, anche le risultanze dei sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 93.

(Esigenze connesse alla ricostruzione)



La disposizione reca misure specifiche per la ricostruzione.

Il **comma 1** proroga al 31 dicembre 2025 la scadenza dello stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito le province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo nei giorni 20 e 29 maggio 2012, al fine di garantire la prosecuzione delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione. L'originaria scadenza del termine, fissata dalle delibere del Consiglio dei ministri del 22 e del 30 maggio 2012, è stata più volte oggetto di proroga e, da ultimo, è stata fissata al 31 dicembre 2024 dall'articolo 1, comma 408, della legge n. 213 del 2023.

Il **comma 2**, in ragione della proroga disposta al comma 1, autorizza la spesa di 8,5 milioni di euro per l'anno 2025 per la copertura delle spese relative al funzionamento, all'assistenza tecnica, all'assistenza alla popolazione, al contributo di autonoma sistemazione e agli interventi sostitutivi per gli eventi sismici che hanno colpito i territori dell'Emilia-Romagna nel 2012.

Il **comma 3** prevede la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2025 per prorogare a tutto il 2025, in favore della regione Emilia-Romagna, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge n. 113 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 2016, che autorizza, in particolare, gli enti dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 all'assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile, anche in deroga ai limiti attualmente previsti dalla legislazione diretta al concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

Il **comma 4** proroga al 31 dicembre 2025 la gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, la cui scadenza è attualmente fissata al 31 dicembre 2024 dall'articolo 1, comma 990, della legge n. 145 del 2018. La proroga ha ad oggetto, in particolare, l'operatività degli Uffici speciali per la ricostruzione *post* sisma 2016 e della struttura commissariale. Si prevede, altresì, la proroga automatica delle unità di personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto a disposizione degli Uffici speciali per la ricostruzione, nonché delle duecentoventicinque unità di personale straordinario per la ricostruzione a disposizione delle strutture del Commissario straordinario da destinare ai predetti Uffici per la ricostruzione o a supporto degli enti locali interessati dal processo di ricostruzione, previste, rispettivamente, dagli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera *a*), del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016. La disposizione precisa che la proroga avviene nei limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024, autorizzando, a tal fine, la spesa di 71,8 milioni di euro per l'anno 2025.

Il **comma 5** prevede l'indisponibilità delle risorse già trasferite alle contabilità speciali dei Commissari straordinari destinate alle assunzioni a tempo determinato previste dai commi 3 e 4, nei limiti delle somme utilizzate per i processi di stabilizzazione del personale reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione. Si prevede, in particolare, che le risorse rese indisponibili rimangano a disposizione delle strutture commissariali per essere utilizzate per i processi di ricostruzione.

Il **comma 6** autorizza la spesa di euro 470 mila per l'anno 2025 a copertura delle spese del personale della struttura commissariale di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016. La disposizione citata prevede, infatti, che, il Commissario straordinario per la ricostruzione si avvalga, oltre alle unità di personale previste dal provvedimento di nomina di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016, di un'ulteriore unità di personale dirigenziale non generale di ruolo nella pubblica amministrazione, posta in comando, di un massimo di cinque esperti estranei ai ruoli della pubblica amministrazione e di duecentoventicinque unità di personale straordinario per la ricostruzione a disposizione delle strutture del Commissario straordinario da destinare ai predetti Uffici per la ricostruzione o a supporto degli enti locali interessati dal processo di ricostruzione, individuate fra personale in comando della pubblica amministrazione, personale assunto a tempo determinato, a valere sulle risorse della contabilità speciale, attingendo alle graduatorie dei concorsi banditi per il



reclutamento di personale a tempo indeterminato previsto per fronteggiare il sisma dell'Aquila del 2009 e, infine, personale selezionato sulla base di apposite convenzioni stipulate con Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e Fintecna S.p.A. o con società da esse interamente controllate.

Il **comma 7** prevede che il Commissario straordinario, al fine di accelerare il processo di ricostruzione, possa, con propri provvedimenti, destinare ulteriori unità di personale agli Uffici speciali per la ricostruzione, agli enti locali e alla struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni con Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e Fintecna S.p.A., nei limiti di spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2025.

Il **comma 8** prevede la proroga al 31 dicembre 2025 dell'esenzione, prevista ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 25, del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017, dal pagamento delle utenze localizzate in una "zona rossa" istituita mediante apposita ordinanza sindacale.

Il **comma 9** proroga al 31 dicembre 2025 la disposizione di cui all'articolo 8, comma 1-ter, del decreto-legge n. 123 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 156 del 2019, che prevede agevolazioni per i titolari di utenze relative ad immobili dichiarati inagibili situati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, e cioè i comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 e dal sisma del 18 gennaio 2017.

Il **comma 10** prevede anche per il 2025 il differimento del pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016 e 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi, dei mutui concessi da Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016, prorogando di un anno l'efficacia della disciplina prevista all'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, già oggetto di proroga, per il 2024, da ultimo per effetto dell'articolo 1, comma 418, della legge n. 213 del 2023.

Il **comma 11** proroga al 31 dicembre 2025 la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere in favore dei soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016, prevista dall'articolo 48, comma 1, lettera g) del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016. Tale sospensione si applica, per effetto della disposizione da ultimo citata, anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici oltre che ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

Il **comma 12** proroga al 31 dicembre 2025 la misura di cui all'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017, con cui si prevede la sospensione, fino al 31 dicembre 2024, delle rate dei mutui e dei finanziamenti concessi da banche o intermediari qualora gli stessi non abbiano informato i beneficiari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi ed il termine per l'esercizio della citata facoltà di sospensione.

Il **comma 13** autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 per il concorso dello Stato agli oneri derivanti dalle sospensioni di cui ai commi 11 e 12.

Il **comma 14** proroga al 31 dicembre 2025 le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 7 e comma 16, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, che prevedono fino al 31 dicembre 2024, in favore delle persone fisiche residenti o domiciliate e in favore delle persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni colpiti dal sisma di cui all'articolo 1 del medesimo decreto-legge, rispettivamente, l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo e di registro per le istanze, i contratti e i documenti



presentati alla pubblica amministrazione, la non concorrenza ai fini fiscali dei redditi da fabbricati dichiarati inagibili totalmente o parzialmente e l'esenzione dal pagamento, per gli stessi immobili, dell'imposta municipale unica.

Il **comma 15** dispone, sempre nell'ambito della disciplina riferita al sisma del 2016, la proroga al 31 dicembre 2025 della possibilità di autorizzare ulteriori ed appositi siti adibiti a deposito temporaneo di rifiuti, di cui all'articolo 28, commi 7 e 13-ter del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016.

Il **comma 16** proroga al 31 dicembre 2025 la misura di cui all'articolo 28-bis, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, ai sensi del quale, previo parere degli organi tecnico-sanitari competenti, è aumentato del 70 per cento il limite quantitativo di rifiuti non pericolosi, derivanti da attività di costruzione e demolizione conseguenti agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicato in ciascuna autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 per lo scarico o il riutilizzo di prodotti derivanti da rifiuti.

Il **comma 17** prevede l'esenzione, per l'anno 2025, in favore delle attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria nonché dal canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, previsti dall'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge n. 160 del 2019. Al fine di ristorare i comuni interessati dalle minori entrate derivanti dal mancato pagamento dei canoni citati, la disposizione incrementa, altresì, di 5 milioni di euro per l'anno 2025 l'apposito Fondo previsto dall'articolo 17-ter, comma 1, del decreto-legge n. 183 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2021.

Il **comma 18** proroga per il 2025 l'esclusione, ai fini del calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), del computo degli immobili e dei fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali, prevista dall'articolo 1, comma 986, della legge n. 145 del 2018.

Il **comma 19** autorizza la spesa di 10 milioni di euro per il 2025 per garantire ai comuni colpiti dal sisma del 2016 la possibilità di continuare a erogare il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Il **comma 20** precisa che la proroga o il rinnovo per il 2025 dei contratti di lavoro del personale destinato agli Uffici per la ricostruzione e agli altri enti ricompresi nel cratere del sisma del 2016 nonché dei contratti di lavoro stipulati in forza delle convenzioni siglate con Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e Fintecna S.p.A. avvengono in deroga ai limiti di apposizione di termine, di durata massima e di divieto di rinnovo previsti dalla normativa vigente (Testo Unico per il pubblico impiego di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001, contrattazione collettiva nazionale dei comparti relativi al pubblico impiego e decreto legislativo n. 81 del 2015).

Il **comma 21** proroga la concessione fino al 31 dicembre 2025, nel limite massimo di spesa di 92 milioni di euro per il 2025, del "contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione" previsto dall'articolo 9-duodecies del decreto-legge n. 76 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2024, in favore dei nuclei familiari, già percettori del contributo per l'autonoma sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016 e abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione. La disposizione citata prevede, inoltre, che il contributo spetti anche i nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, deve



essere sgomberata per l'esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici ovvero per la ricostruzione.

Il **comma 22** autorizza la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025 da destinare sviluppo, all'implementazione, la manutenzione e la funzionalità delle piattaforme informatiche di titolarità del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. La disposizione destina le risorse citate in aggiunta ai 2 milioni di euro per l'anno 2023 già previsti per analoghe finalità dall'articolo 1, comma 743, della legge n. 197 del 2022, che autorizza il Commissario anche a stipulare apposite convenzioni con Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e Fintecna S.p.A. o con società da esse interamente controllate.

Il **comma 23** proroga fino al 31 dicembre 2025 l'autorizzazione prevista in favore il Commissario straordinario per la ricostruzione *post* sisma 2016 dall'articolo 13-*ter* del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni dalla legge n. 15 del 2022, ad avvalersi di un contingente massimo di otto esperti da destinare a supporto dei procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi da realizzare tramite le risorse del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC) nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, destinando a tal fine 3,4 milioni di euro per il 2025 a valere sulle risorse del PNC medesimo.

Il **comma 24** proroga al 31 dicembre 2025 lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018 in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 ed il 30 ottobre 2016, ed il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017.

Il **comma 25** proroga al 31 dicembre 2025 la gestione commissariale prevista per gli interventi di riparazione, ricostruzione, assistenza alla popolazione e ripresa economica nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017, di cui all'articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2018. A tal fine, la disposizione destina 4,5 milioni di euro per il 2025 per le attività relative all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza in favore dei soli nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione.

Il **comma 26** autorizza per l'anno 2025 la spesa di 5,05 milioni di euro da destinare alle spese di funzionamento e di personale derivanti dalla proroga della gestione commissariale relativa all'isola di Ischia, con particolare riguardo:

- (i) agli oneri riferibili all'attività della struttura commissariale di cui all'articolo 31 del citato decreto-legge n. 109 del 2018 prevista per l'emergenza sismica del 2017, come ampliata dall'articolo 5-*septies* del decreto-legge n. 186 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2023, anche al fine di fronteggiare gli eventi eccezionali verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, ivi compresa la facoltà per il Commissario di avvalersi di apposite convenzioni con Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.;
- (ii) agli oneri derivanti dal personale a tempo determinato assunto dai comuni di Forio, di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme, interessati dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, al fine di garantire l'operatività degli uffici amministrativi addetti alla ricostruzione.

Il **comma 27** prevede, allo scadere dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 27 novembre 2022, stabilito al 26 novembre 2023 in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio del Comune di Casamicciola dell'isola di Ischia (prorogato dapprima al 26 novembre 2024 con delibera del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2023 e poi al 31 dicembre 2024 con l'articolo 9, comma 7, del decreto-legge n. 153 del 2024), il subentro del



Commissario straordinario per il sisma del 2017 nei poteri di coordinamento degli interventi pianificati e non ancora ultimati e nelle attività di assistenza alla popolazione conseguenti ai citati eventi eccezionali verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, attualmente di competenza del capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si prevede altresì, come conseguenza del trasferimento dei poteri, il subentro del Commissario straordinario nella titolarità della contabilità speciale istituita, per l'emergenza alluvionale del 2022, con ordinanza del capo dipartimento della protezione civile n. 948 del 30 novembre 2022.

Il **comma 28** destina 2 milioni di euro per l'anno 2025 per le attività di assistenza alla popolazione conseguenti ai citati eventi eccezionali verificatisi a partire dal 26 novembre 2022 sull'isola di Ischia, da erogare nel rispetto di criteri fissati con ordinanza del commissario straordinario. La disposizione prevede, altresì, che il medesimo commissario provveda alla realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza idrogeologica del territorio e di ripristino delle infrastrutture e degli edifici pubblici, con particolare riferimento agli istituti scolastici, riguardanti le aree e gli edifici colpiti dall'evento franoso del 26 novembre 2022 previsti dall'articolo 5-ter del decreto-legge n. 186 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2023, su tutti i Comuni dell'Isola.

Il **comma 29** prevede la facoltà di riconoscere in favore dei titolari di attività economiche che, in ragione degli eventi calamitosi verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, abbiano subito danni o limitazioni al relativo esercizio e che abbiano registrato una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 20 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del triennio precedente agli eventi calamitosi, un contributo per l'indennizzo dei mancati ricavi, autorizzando, a tal fine, la spesa massima di 10 milioni di euro per l'anno 2025.

Il **comma 30**, oltre a prevedere la figura del sub-Commissario per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza del territorio, incrementa la dotazione organica della struttura commissariale per il sisma del 2017 di cinque unità di personale non dirigenziale e di una figura di esperto, nei limiti di spesa previsti dalla medesima disposizione.

Il **comma 31** destina 2,8 milioni complessivi per l'anno 2025, di cui 1,8 milioni per i comuni dell'isola di Ischia colpiti dall'alluvione 2022 e 1 milione per i comuni dell'area relativa al cratere sismico del 2017, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di tassa rifiuti (TARI), secondo quanto disposto dall'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2018.

Il **comma 32** proroga al 31 dicembre 2025 la gestione straordinaria per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018 e la gestione straordinaria per la ricostruzione nei territori dei comuni della Città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018, destinando a tal fine 2,83 milioni di euro per l'anno 2025, previste dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019.

Il **comma 33** precisa che la proroga o il rinnovo al 31 dicembre 2025 dei contratti di lavoro del personale a tempo determinato assunto dai comuni della città metropolitana di Catania ai sensi dell'articolo 14-bis del citato decreto-legge n. 32 del 2019 per far fronte al numero di procedimenti amministrativi gravanti sugli uffici, avvengono in deroga ai limiti di apposizione di termine, di durata massima e di divieto di rinnovo previsti dalla normativa vigente (Testo Unico per il pubblico impiego di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001, contrattazione collettiva nazionale dei comparti relativi al pubblico impiego e decreto legislativo n. 81 del 2015).

Il **comma 34** prevede l'automatica cessazione al 31 dicembre 2024, data di scadenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2018, stabilito in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio dei comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, in provincia di Catania, del contributo per l'autonoma sistemazione previsto dall'ordinanza del capo dipartimento della protezione civile n. 566 del 28 dicembre 2018.



Il **comma 35** destina 1,7 milioni di euro per l'anno 2025 ai fini del riconoscimento, a far data dalla cessazione del contributo di cui al comma 34 e non oltre il 31 dicembre 2025, di un contributo denominato "contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione" in favore dei nuclei familiari, già percettori del contributo per l'autonoma sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 26 dicembre 2018 e abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione. La medesima disposizione riconosce altresì, il predetto contributo, anche ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, deve essere sgomberata per l'esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici ovvero per la ricostruzione. È previsto, inoltre, che il contributo spetti fino alla realizzazione delle condizioni per il rientro nell'abitazione e che il beneficiario perda il diritto alla concessione del contributo qualora provveda ad altra sistemazione avente carattere di stabilità.

Da ultimo, il comma istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2025, un contributo a carico dei nuclei familiari che alla data del 26 dicembre 2018 dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione e che risultano assegnatari di una soluzione abitativa in emergenza o di unità immobiliari reperite dalla pubblica amministrazione, parametrato ai canoni stabiliti per l'assegnazione degli alloggi per l'edilizia residenziale pubblica decurtato del 30 per cento.

Il **comma 36**, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, proroga al 31 dicembre 2025 il Commissario straordinario per la ricostruzione a seguito dell'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nel territorio dell'Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana, autorizzando per il compenso del Commissario e per il funzionamento della sua struttura la spesa complessiva di 5 milioni di euro per l'anno 2025 e la spesa di 12,5 milioni di euro per l'anno 2025 per la prosecuzione delle attività del Commissario previste dall'articolo 20-ter, comma 8, del decreto-legge n. 61 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2023.

ART. 94.
(Crisi idrica)

Il **comma 1**, nell'integrare l'articolo 58 della legge n. 221 del 2015, relativo al fondo di garanzia istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, prevede che, fermo quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 58, una quota del fondo non superiore a 144 milioni di euro per il 2015 può essere destinata ad un piano stralcio relativo al potenziamento delle infrastrutture idriche. Tale piano è individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentita l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

TITOLO XIII
MISURE IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI

CAPO I

REGIONI

ART. 95.
(Regolazioni finanziarie con le autonomie speciali)



I **commi da 1 a 4** recepiscono l'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione Friuli-Venezia Giulia, sottoscritto il 19 ottobre **2024**, con il quale è stato aggiornato il quadro delle relazioni finanziarie reciproche, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 154 del 2019 che disciplina il metodo dell'accordo ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-Regione.

In particolare, il **comma 1** stabilisce l'ammontare del contributo alla finanza pubblica del sistema integrato degli enti territoriali della Regione per gli anni dal 2027 al 2033, confermandolo nel medesimo ammontare concordato per l'anno 2026 nell'ambito del precedente accordo bilaterale Stato-Regione del 2021. L'articolo 1, comma 554, della legge n. 234 del 2021, ha infatti codificato il contributo alla finanza pubblica da parte del sistema integrato degli enti territoriali della regione per gli anni dal 2022 al 2026; contributo recepito anche con l'articolo 4-*bis* della norma di attuazione statutaria di cui al citato decreto legislativo n. 154 del 2019.

Si ricorda che la disciplina e la misura del concorso alla finanza pubblica del sistema integrato regionale sono contenuti nella citata norma di attuazione dello statuto speciale adottata con il decreto legislativo n. 154 del 2019 che contiene i principi generali del concorso alla finanza pubblica del sistema integrato regionale (insieme di regione, enti locali e rispettivi enti strumentali e organismi interni), nonché la misura e le modalità di realizzazione dello stesso. Nello specifico, l'articolo 4-*bis* del decreto legislativo n. 154 del 2019 (recante le misure di concorso alla finanza pubblica per gli anni 2022-2026) prevede al comma 3 che per gli anni successivi al 2026 lo Stato e la Regione aggiornano il quadro delle reciproche relazioni finanziarie con accordo da concludersi entro il 30 giugno 2026. Conseguentemente il contenuto dell'accordo dovrà essere recepito anche mediante modifica della citata disposizione di attuazione statutaria.

Il **comma 2** prevede che, a seguito delle quantificazioni effettuate nell'ambito dei lavori del Tavolo tecnico di cui all'articolo 111 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, la regione Friuli-Venezia Giulia versi, entro il 31 marzo 2025, l'importo di euro 422.689.368, quantificato in via definitiva, a favore del bilancio dello Stato per le risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito connessa all'emergenza COVID-19 per il biennio 2020-2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 823, della legge n. 178 del 2020. In caso di mancato versamento, lo Stato è autorizzato a recuperare il relativo importo a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla medesima Regione, anche mediante l'Agenzia delle Entrate per le somme introitate per il tramite della Struttura di Gestione.

Il **comma 3**, nel recepire il punto 3 dell'accordo, determina gli accantonamenti che la Regione deve effettuare nell'ambito del proprio bilancio, per conto del sistema integrato dei propri enti territoriali, in attuazione della nuova governance economica europea. Gli accantonamenti sono determinati considerando anche gli enti locali situati sul relativo territorio. Si ricorda che il **comma 4 dell'articolo 104** prevede la partecipazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano agli obiettivi di finanza pubblica derivanti dal nuovo quadro della governance economica europea nel rispetto delle norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, secondo la procedura concordata.

Il **comma 4** stabilisce le modalità con cui le disposizioni di cui ai commi precedenti devono essere adottate.

I **commi da 5 a 7** recepiscono l'accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la regione Sardegna, sottoscritto il 20 ottobre 2024, con riferimento al periodo 2025 -2029.

In particolare, il **comma 5** aggiorna l'ammontare del contributo alla finanza pubblica dovuto dalla Regione a decorrere dal 2026, consolidandolo nel medesimo ammontare previsto dall'articolo 1, comma 543, della legge n. 234 del 2021. Si ricorda che il precedente accordo di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi sottoscritto il 14 dicembre 2021 (recepito con il citato articolo 1, comma 543, della legge n. 234 del 2021) prevede un aggiornamento del contenuto dell'accordo stesso entro il 30 giugno 2025 al fine di ridefinire il contributo complessivo della Regione alla



finanza pubblica per le annualità successive al 2025 e i complessivi rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione.

Il **comma 6** prevede che, a seguito delle quantificazioni effettuate nell'ambito dei lavori del Tavolo tecnico di cui all'articolo 111 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, la Regione Sardegna versi, entro il 31 marzo 2025, l'importo di euro 92.568.134 a favore del bilancio dello Stato per le risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito connessa all'emergenza COVID-19 per il biennio 2020-2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 823, della legge n. 178 del 2020. In caso di mancato versamento, lo Stato è autorizzato a recuperare il relativo importo a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla medesima Regione.

Il **comma 7**, nel recepire il punto 5 dell'accordo bilaterale, determina gli accantonamenti in bilancio che la Regione deve effettuare per l'assolvimento degli obblighi di concorso connessi all'attuazione della nuova governance europea. Si ricorda che il **comma 4** dell'articolo 104 prevede la partecipazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano agli obiettivi di finanza pubblica derivanti dal nuovo quadro della governance economica europea nel rispetto delle norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, secondo la procedura concordata.

I **commi da 8 a 10** recepiscono l'accordo tra il Ministero dell'economia e delle finanze, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano, sottoscritto il 19 ottobre 2024 2024, con il quale è stato aggiornato il quadro delle relazioni finanziarie reciproche, ai sensi dell'articolo 104 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972 che disciplina il metodo dell'accordo ai fini della regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e il Sistema territoriale regionale integrato.

Nello specifico il **comma 8** prevede che, a seguito delle quantificazioni effettuate nell'ambito dei lavori del Tavolo tecnico di cui all'articolo 111 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, le province autonome di Trento e Bolzano versano al bilancio dello Stato, entro il 31 marzo 2025, rispettivamente euro 154.943.007 ed euro 103.687.794 per le risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito connessa all'emergenza COVID-19 per il biennio 2020-2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 823, della legge n. 178 del 2020. In caso di mancato versamento, lo Stato è autorizzato a recuperare il relativo importo a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alle medesime Province autonome, anche mediante l'Agenzia delle Entrate per le somme introitate per il tramite della Struttura di Gestione.

Il **comma 9**, nel recepire il punto 3 dell'accordo, disciplina l'accantonamento in bilancio della Regione e delle Province autonome di Trento e Bolzano, per conto del sistema territoriale regionale integrato, per l'assolvimento degli obblighi di concorso connessi all'attuazione della nuova governance economica europea. Si ricorda che il comma 4 dell'articolo 104 prevede la partecipazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano agli obiettivi di finanza pubblica derivanti dal nuovo quadro della governance economica europea nel rispetto delle norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, secondo la procedura concordata. Parimenti, l'articolo 79, comma 4-*sepies*, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige prevede che lo Stato possa modificare per un periodo di tempo definito i contributi previsti dalla legislazione vigente d'intesa con la Regione e le Province autonome.

Si prevede, quindi, l'inserimento del comma 4-*novies* all'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, per cui la Regione e le Province autonome, per conto del sistema integrato, iscrivono nella missione 20 della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione un fondo con stanziamento pari agli importi indicati nell'accordo. La costituzione del fondo è finanziata attraverso le risorse di parte corrente. Su tale fondo non è possibile disporre impegni. Il fondo è destinato al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione in aggiunta a quello previsto nel bilancio di previsione, se in disavanzo, ovvero, se in avanzo di amministrazione, è vincolato agli investimenti, anche indiretti, per l'utilizzo nell'esercizio successivo in via prioritaria rispetto alla formazione di nuovo debito. Con riferimento al bilancio di previsione 2025-2027, il



suddetto fondo è istituito entro il 31 gennaio 2025. Nel caso di mancato accantonamento del fondo e/o mancato rispetto, da parte della Regione o delle Province autonome, dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018, nell'esercizio successivo la quota accantonata è incrementata della sommatoria in valore assoluto del minore accantonamento e del saldo negativo registrato nell'esercizio precedente. Nel caso di mancato invio entro il 31 maggio alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche dei dati di consuntivo o preconsuntivo della Regione o delle Province autonome relativi all'esercizio precedente l'accantonamento è incrementato del 10 per cento.

Il **comma 10** disciplina le modalità con cui sono approvate le disposizioni di cui al comma 9, ovvero con l'intesa fra Stato e le Autonomie trentine.

I **commi da 11 a 13** recepiscono l'accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la regione Valle d'Aosta, sottoscritto il 20 ottobre 2024.

In particolare, il **comma 11** aggiorna l'ammontare del contributo alla finanza pubblica dovuto dalla Regione a decorrere dal 2026, consolidandolo nel medesimo ammontare stabilito dall'articolo 1, comma 543, della legge n. 234 del 2021, precisando che tale contributo è determinato con riferimento alla Regione, ai relativi enti locali e ai rispettivi enti strumentali. Si ricorda che il precedente accordo di finanza pubblica relativo agli anni 2022 e successivi sottoscritto il 14 dicembre 2021 (recepito con l'articolo 1, comma 543, della legge n. 234 del 2021) prevede un aggiornamento del contenuto dell'accordo stesso entro il 30 giugno 2025 al fine di ridefinire il contributo complessivo della Regione alla finanza pubblica per le annualità successive al 2025 e i complessivi rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione.

Il **comma 12** prevede che, a seguito delle quantificazioni effettuate nell'ambito dei lavori del Tavolo tecnico di cui all'articolo 111 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, la Regione Valle d'Aosta versa, entro il 31 marzo 2025, l'importo di euro 8.081.183, quantificato in via definitiva, a favore del bilancio dello Stato per le risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito connessa all'emergenza COVID-19 per il biennio 2020-2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 823, della legge n. 178 del 2020. In caso di mancato versamento, lo Stato è autorizzato a recuperare il relativo importo a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla medesima Regione.

Il **comma 13**, nel recepire il punto 5 dell'accordo bilaterale, determina gli accantonamenti che la Regione Valle d'Aosta, in attuazione della nuova governance economica europea, effettua nel proprio bilancio anche per conto degli enti locali del proprio territorio, secondo le modalità e nel rispetto degli ulteriori obblighi previsti al medesimo punto 5. Si ricorda che il comma 4 dell'articolo 104 prevede la partecipazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano agli obiettivi di finanza pubblica derivanti dal nuovo quadro della governance economica europea nel rispetto delle norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, secondo la procedura concordata.

I **commi da 14 a 16** recepiscono l'accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la regione Siciliana, sottoscritto il 19 ottobre 2024.

Il **comma 14** stabilizza l'ammontare del contributo alla finanza pubblica dovuto dalla Regione a decorrere dal 2026, confermandolo nel medesimo ammontare stabilito dall'articolo 1, comma 545, della legge n. 234 del 2021. Si ricorda che il precedente accordo di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi sottoscritto il 16 dicembre 2021 (recepito con il citato articolo 1, comma 545, della legge n. 234 del 2021) prevede un aggiornamento del contenuto dell'accordo stesso entro il 30 giugno 2025 al fine di ridefinire il contributo complessivo della Regione alla finanza pubblica per le annualità successive al 2025 e i complessivi rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione.

Il **comma 15** prevede che, a seguito delle quantificazioni effettuate nell'ambito dei lavori del Tavolo tecnico di cui all'articolo 111 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, la Regione siciliana versa, entro il 31 marzo 2025, l'importo di euro 451.363.715 a favore del bilancio dello Stato per le risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito connessa all'emergenza COVID-19 per il biennio 2020-2021, ai sensi



dell'articolo 1, comma 823, della legge n. 178 del 2020. In caso di mancato versamento, lo Stato è autorizzato a recuperare il relativo importo a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla medesima Regione, anche mediante l'Agenzia delle Entrate per le somme introitate per il tramite della Struttura di Gestione.

Il **comma 16**, nel recepire il punto 4 dell'accordo bilaterale, determina gli accantonamenti che la Regione, in attuazione della nuova governance economica europea, effettua nel proprio bilancio, secondo le modalità e nel rispetto degli ulteriori obblighi previsti al medesimo punto 4. Si ricorda che il comma 4 dell'articolo 104 prevede la partecipazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano agli obiettivi di finanza pubblica derivanti dal nuovo quadro della governance economica europea nel rispetto delle norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, secondo la procedura concordata.

ART. 96.

(Adeguamento della disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)

Il **comma 1** differisce al 15 aprile 2025 il termine previsto all'articolo 50, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo n. 446 del 1997, in base al quale le regioni possono modificare gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui l'addizionale di riferisce.

Tale differimento è finalizzato a garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova articolazione degli scaglioni dell'IRPEF prevista dall'articolo 2, che apporta modificazioni all'articolo 11, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR).

In particolare, considerato che il citato articolo 2 entra in vigore il 1° gennaio 2025, è necessario prevedere il differimento del suddetto termine, fissandolo alla data del 15 aprile 2025.

Il **comma 2** prevede che nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell'addizionale regionale all'IRPEF sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del TUIR vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Al riguardo, si precisa che per l'anno 2025 tale adempimento deve essere svolto entro il 15 aprile 2025, mentre per i successivi anni 2026 e 2027 trovano applicazione le disposizioni di cui al citato articolo 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Il **comma 3** dispone, poi, che nell'ipotesi in cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non approvino entro i termini stabiliti dalla legge statale - vale a dire il 15 aprile per l'anno 2025 e il 31 dicembre per gli anni 2026 e 2027 - la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, l'addizionale regionale all'IRPEF si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento.

Tale norma risponde alle esigenze di semplificazione dell'*iter* procedurale posto a carico degli enti territoriali interessati e consente, quindi, che vengano automaticamente confermati gli scaglioni di reddito e le aliquote approvate dalle regioni per ciascun anno precedente a quello di riferimento, garantendo, quindi, anche le scelte sul numero degli scaglioni già operate da ciascun ente.

A tal riguardo, si precisa che l'intervento ripropone, in sostanza, le linee tracciate dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 216 del 2023 con il quale - in relazione alla riduzione, per l'anno 2024, del numero di scaglioni di reddito dell'IRPEF da quattro a tre, effettuata con l'articolo 1, il comma 1, del citato decreto legislativo - è stata riconosciuta alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, la facoltà di approvare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate sulla base dei quattro scaglioni previsti dall'articolo 11, comma 1, dell'allora vigente testo unico delle imposte sui redditi. Anche per l'anno 2024 è stata garantita l'automatica



applicazione delle aliquote vigenti per l'anno 2023 nel caso in cui non fosse stata approvata nei termini prescritti la legge regionale o provinciale modificativa degli scaglioni di reddito e delle aliquote.

Il **comma 4** prevede un adeguato termine – fissato al 15 maggio 2025 – entro il quale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad inviare i dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all'IRPEF per l'anno 2025, affinché venga effettuata la loro pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento delle finanze www.finanze.gov.it, ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale, nonché degli altri intermediari.

Si precisa che, per agevolare gli adempimenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono stati riproposti per l'anno 2025, termini analoghi a quelli stabiliti dal citato articolo 3 del decreto legislativo n. 216 del 2023, e cioè il 15 aprile per approvare le aliquote e il 15 maggio per la trasmissione dei dati ai fini della loro pubblicazione sul sito www.finanze.gov.it.

ART. 97.

(Finanziamento del trasporto pubblico locale)

Il **comma 1** incrementa di 120 milioni di euro per l'anno 2025 la dotazione del fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, prevedendo che rimangano invariate le modalità di riparto previste a legislazione vigente.

ART. 98.

(Misure in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco)

Il **comma 1**, prevede che per gli anni 2025, 2026 e 2027, nel territorio della regione Abruzzo non si applichi l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge n. 350 del 2003. Inoltre, è previsto che ai comuni della regione Abruzzo, per le stesse annualità, non siano dovuti i relativi trasferimenti e che la regione Abruzzo provveda a ristorare i comuni interessati per ciascun anno dal 2025 al 2027.

Il **comma 2**, in relazione a quanto previsto dal comma 1, per gli anni 2025, 2026 e 2027 prevede che la regione Abruzzo versi, entro il 30 aprile di ciascun anno, all'entrata del bilancio dello Stato, con oneri a carico della finanza regionale, la somma di 4.763.000 euro.

Il **comma 3**, prevede che sia versata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per gli anni 2025, 2026 e 2027 la somma di 3.663.000 euro annui ai fini della relativa destinazione alle gestioni interessate.

Il **comma 4** destina l'importo complessivo di 1,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027: (i) a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati; (ii) per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie.

Il **comma 5** prevede che, qualora la regione Abruzzo non disponga i citati versamenti entro i termini previsti, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provveda al relativo recupero mediante corrispondente riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti alla medesima regione.

CAPO II ENTI LOCALI

ART. 99.



(Adeguamento della disciplina dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)

Il **comma 1**, per l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, in linea con quanto stabilito per l'addizionale regionale, dispone che i comuni modificano, con propria delibera, entro il 15 aprile 2025 - in deroga alle disposizioni relative al termine di approvazione del bilancio di previsione contenute nell'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge n. 296 del 2006 e nell'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 267 del 2000 - gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Resta, ovviamente, ferma la facoltà per gli stessi enti di approvare un'aliquota unica.

Il **comma 2**, prevede che, nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali i comuni possono determinare, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027 aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 1986 (TUIR), vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Per l'anno 2025 tale adempimento deve essere svolto entro il 15 aprile 2025, mentre per i successivi anni 2026 e 2027 trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169 primo periodo della legge n. 296 del 2006.

Il **comma 3** stabilisce che nell'ipotesi in cui i comuni non adottino entro i termini fissati dalla legge statale la delibera modificativa degli scaglioni e delle aliquote, o la stessa non venga trasmessa entro il termine del 20 dicembre dell'anno di riferimento – previsto dall'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011, ai fini della pubblicazione, con efficacia costitutiva, sul sito istituzionale del Dipartimento delle finanze – l'addizionale comunale all'IRPEF si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento.

ART. 100.

(Incremento del fondo di solidarietà comunale)

Il **comma 1, lettera a)** incrementa la dotazione del fondo di solidarietà comunale.

Il **comma 1, lettera b)** prevede che tale incremento sia destinato a specifiche esigenze di correzione del fondo medesimo e volto, tra l'altro, a sostenere l'avanzamento del percorso perequativo. La medesima lettera b) incorpora, altresì, l'ulteriore riduzione, pari ad euro 4.014.252, che il fondo di solidarietà comunale subisce a decorrere dal 2030 per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 19, comma 8, lettera f), del decreto-legge n. 124 del 2023, convertito, con modificazioni dalla legge n. 162 del 2023, come modificato dall'articolo 9-terdecies del decreto-legge n. 76 del 2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 2024, che riguardano il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il **comma 2** istituisce un fondo di 56 milioni di euro per l'anno 2025 nello stato di previsione del Ministero dell'interno per specifiche esigenze di correzione del riparto del fondo di solidarietà comunale, destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, rinviando ad un successivo decreto ministeriale, l'individuazione dei comuni beneficiari, nonché dei criteri e delle modalità di riparto delle risorse.

ART. 101.

(Fondo per l'assistenza ai minori)

Il **comma 1** prevede l'istituzione di un fondo presso il Ministero dell'interno con uno stanziamento di 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, per contribuire alle spese sostenute



dai comuni per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Il **comma 2** prevede che hanno diritto di attingere al fondo di cui al comma 1, i comuni che hanno un rapporto tra le spese di carattere sociale sostenute per far fronte a sentenze della giustizia minorile e il fabbisogno *standard* monetario della funzione sociale superiore al 10 per cento.

Il **comma 3** prevede che i fabbisogni *standard* monetari di ogni comune delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna sono riportati rispettivamente nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2024 e nella Nota metodologica - determinazione dei fabbisogni *standard* dei Comuni della Regione Sicilia e della Regione Sardegna per il settore sociale al netto del servizio di asili nido - approvata in Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* il 16 maggio 2023.

I **commi 4 e 5** prevedono le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1.

Il **comma 6** prevede le modalità di comunicazione da parte dei comuni della spesa sostenuta per adempiere alle sentenze di giustizia minorile. In particolare, è previsto che la spesa sostenuta per far fronte alle spese derivanti dalle sentenze della giustizia minorile viene comunicata dai comuni con una dichiarazione, da effettuare esclusivamente per via telematica, con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio 2025. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per persona presa in carico, rettificando d'ufficio le dichiarazioni da considerarsi anomale.

Il **comma 7** prevede che nel caso in cui i fondi disponibili si rivelassero insufficienti a coprire il fabbisogno derivante dalle dichiarazioni presentate, la ripartizione sarà effettuata in base al rapporto tra la spesa finanziabile dell'ente rispetto al totale delle richieste avanzate da tutti i comuni aventi diritto.

ART. 102.

(Contributo per le funzioni fondamentali di province e città metropolitane)

Il **comma 1** prevede che, ai fini dell'avanzamento del percorso perequativo di province e città metropolitane, le risorse del fondo perequativo province e città metropolitane di cui all'articolo 1, comma 784, della legge n. 178 del 2020 siano incrementate di 50 milioni di euro annui dal 2025 al 2030.

Il **comma 2** prevede che le risorse aggiuntive di cui al comma 1, relative alle annualità dal 2025 al 2027, siano ripartite tra le province e le città metropolitane sulla base dei fabbisogni *standard* e delle capacità fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, da adottare entro il 31 marzo 2025.

CAPO III

MISURE IN MATERIA DI TESORERIA UNICA, CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA E RIMODULAZIONE DI RISORSE DEGLI ENTI TERRITORIALI

ART. 103.

(Abrogazione del sistema di tesoreria unica mista)

Il **comma 1**, allo scopo di favorire il rispetto delle nuove regole di *governance* economica europea, prevede l'abrogazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 279 del 1997, nonché, al fine di eliminare disposizioni che risulterebbero superate alla luce del nuovo quadro normativo,



dell'articolo 35, comma 8, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012.

L'intervento si rende necessario, in coerenza con la finalità indicata nella disposizione, per evitare gli effetti finanziari negativi derivanti dal ritorno al sistema di tesoreria unica mista (che riguarda gli enti territoriali, quelli del comparto sanitario, le università e le autorità portuali) così mantenendo a regime la tesoreria unica tradizionale.

ART. 104.

(Contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali e rimodulazione dei finanziamenti degli enti territoriali)

Il **comma 1** prevede che gli enti territoriali partecipano agli obiettivi di finanza pubblica e all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dal nuovo quadro della governance economica europea secondo le modalità previste dai commi da 2 a 11 che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Si prevede, tuttavia, l'esclusione dalla partecipazione al concorso previsto dal comma 5 in capo ai comuni, alle province, alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, degli enti in dissesto o in procedura di riequilibrio finanziario alla data del 1° gennaio 2025 e degli enti che hanno sottoscritto accordi di cui all'articolo 1, comma 572, della legge n. 234 del 2021, e di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 2022.

Il **comma 2** esplicita la definizione di equilibrio di bilancio prevista dall'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018, specificando che, a decorrere dal 2025, il singolo ente si considera in equilibrio in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio.

I **commi 3, 4 e 5** determinano l'ammontare del contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, che i singoli comparti degli enti territoriali devono assicurare dal 2025 al 2029, nonché i criteri per il riparto del contributo tra i singoli enti di ciascun comparto:

- le regioni a statuto ordinario assicurano un contributo aggiuntivo pari a 280 milioni di euro per l'anno 2025, 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 1.310 milioni di euro per l'anno 2029. Il riparto del contributo tra le regioni è effettuato in sede di autoordinamento entro il 28 febbraio 2025; in assenza di accordo, il riparto è effettuato entro il 20 marzo 2025, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, in proporzione, agli impegni di spesa corrente, con riferimento al perimetro non sanitario, al netto degli impegni per interessi, per trasferimenti al bilancio dello Stato per concorso alla finanza pubblica e per le spese della Missione 12, come risultanti dall'ultimo rendiconto approvato.
- le autonomie speciali assicurano un contributo aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2025, 440 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 700 milioni di euro per l'anno 2029. Il contributo delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano riguarda anche gli enti locali dei rispettivi territori. Le modalità di attuazione del contributo e il riparto dello stesso sono definiti dagli accordi previsti dall'articolo 95.
- i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna assicurano un contributo aggiuntivo indicato nella seguente tabella:



	2025	2026	2027	2028	2029
Comuni	130	260	260	260	440
Province e Città Metropolitane	10	30	30	30	50
TOTALI	140	290	290	290	490

Si prevede che il riparto sia effettuato sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro il 31 gennaio 2025, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, anche in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto degli impegni per interessi, per la gestione ordinaria del servizio pubblico di raccolta, smaltimento, trattamento e conferimento in discarica dei rifiuti, per trasferimenti al bilancio dello Stato per concorso alla finanza pubblica e per le spese della Missione 12, come risultanti dal rendiconto 2023 o, in mancanza di questo, dall'ultimo rendiconto approvato.

Il **comma 6** prevede che per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, gli enti territoriali debbano costituire un fondo di importo pari al contributo annuale alla finanza pubblica di cui ai commi da 3 a 5, da iscrivere nella missione 20 della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all'articolo 40 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e dell'articolo 162, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

La disposizione prevede, inoltre, i tempi e le modalità per l'iscrizione del fondo nel bilancio di previsione 2025-2027, stabilendo che:

- gli enti locali iscrivono il fondo entro 30 giorni dal riparto del contributo con variazione di bilancio approvata dal Consiglio;
- le regioni a statuto ordinario iscrivono il fondo entro 30 giorni dal riparto del contributo con variazione di bilancio approvata con legge regionale;
- le autonomie speciali iscrivono il fondo entro il 31 gennaio 2025 con variazione di bilancio approvata con legge regionale o provinciale;

Il **comma 7** disciplina la destinazione del fondo previsto dal comma 6 prevedendo che:

- per gli enti in avanzo o con risultato di amministrazione pari a zero alla fine dell'esercizio precedente, il fondo confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell'esercizio successivo, prioritariamente rispetto alla formazione di nuovo debito;
- per gli enti in disavanzo alla fine dell'esercizio precedente, il fondo costituisce un'economia che concorre al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, aggiuntivo rispetto a quello previsto nel bilancio di previsione. A tal fine, le regioni e le province autonome considerano il disavanzo al netto della quota derivante da debito autorizzato e non contratto. Pertanto, le Regioni che registrano un disavanzo di amministrazione derivante solo da debito autorizzato e non contratto, sono considerate in avanzo.

Il **comma 8** prevede che, qualora nel corso di ciascun anno dal 2025 al 2029 risultino andamenti di spesa corrente degli enti territoriali non coerenti con gli obiettivi di finanza pubblica, possono essere previsti ulteriori obblighi di concorso a carico del comparto degli enti territoriali.

Il **comma 9** prevede le modalità di verifica annuale del rispetto dell'equilibrio di bilancio e/o dell'accantonamento al fondo da parte dei singoli enti, disponendo che:

- la verifica è effettuata sulla base dei rendiconti trasmessi alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche;
- la verifica dell'equilibrio di bilancio disciplinato al comma 2 e dell'accantonamento di cui al comma 6 è effettuata a livello di comparto degli enti territoriali;
- nel caso di mancato rispetto degli obiettivi di comparto, sono individuati gli enti inadempienti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno di ciascun esercizio dal 2026 al 2030. Con il medesimo è determinato l'importo dell'incremento del fondo



che gli enti inadempienti sono tenuti ad iscrivere, nei successivi 30 giorni, nel bilancio di previsione con riferimento all'esercizio in corso di gestione.

Il **comma 10** prevede che agli enti che non trasmettono entro il 31 maggio alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) i dati di consuntivo o preconsuntivo relativi all'esercizio precedente è incrementato il contributo alla finanza pubblica del 10 per cento con le modalità previste dal comma 9. Si prevede, tuttavia, l'esclusione delle sanzioni in capo agli enti per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto di gestione a decorrere dal 2 gennaio 2025.

Il **comma 11** autorizza l'aggiornamento degli schemi di rendiconto e del bilancio di previsione degli enti territoriali, a fine di consentire le verifiche del rispetto dell'equilibrio di bilancio e/o dell'accantonamento al fondo sulla base dei rendiconti trasmessi alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche. All'aggiornamento si provvede entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.

Il **comma 12** prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, di un tavolo tecnico, composto da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, da due rappresentanti dell'associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), di cui uno per le città metropolitane e da un rappresentante dell'Unione Province d'Italia (UPI), con compiti di monitoraggio delle grandezze finanziarie di comuni, città metropolitane e province interessate dalla nuova governance europea.

a) Tenendo conto di quanto previsto dal comma 7 in ordine alla possibilità di effettuare investimenti con le risorse accantonate al Fondo di cui al comma 6 di importo pari al contributo annuale alla finanza pubblica, i commi da 13 a 21 intervengono su alcune disposizioni relative ai contributi agli investimenti agli enti territoriali prevedendone in alcuni casi la riduzione e in altri l'azzeramento.

b) In particolare, il comma 13 prevede una riduzione, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, per un totale di 600 milioni di euro, dei contributi assegnati ai comuni per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio di cui all'articolo 1, comma 139, della legge n. 145 del 2018.

c) Il **comma 14** apporta modifiche all'articolo 1 della legge n. 145 del 2018. In particolare:

– la lettera *a*) novella il comma 134 del citato articolo 1 al fine di ridurre sino al 2026 (in luogo dell'attuale 2034) il previsto periodo di assegnazione dei contributi alle Regioni a statuto ordinario per investimenti erogati da quest'ultime, per un ammontare pari ad almeno il 70 per cento per ciascun anno, ai comuni del proprio territorio. La riduzione delle risorse assegnate nel periodo 2027-2034 ammonta a 304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, 349,5 milioni di euro per l'anno 2033 e 200 milioni di euro per l'anno 2034, per complessivi 2.376,5 milioni di euro.

– le lettere *b*) e *c*) intervengono sulle disposizioni che assegnano alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la progettazione e la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio (articolo 1, commi da 134 a 138, della citata legge n. 145 del 2018). In particolare:

(i) la lettera *b*) sostituisce il comma 136-*bis*, differendo al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo il termine, precedentemente fissato al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento del contributo, entro il quale, in caso di mancato affidamento dei lavori o delle forniture o di parziale utilizzo, il contributo deve essere revocato e riassegnato. È prevista, inoltre, la possibilità che la riassegnazione avvenga con atto separato dal provvedimento di revoca, da adottarsi entro il medesimo termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo. Da ultimo, il novellato comma 136-*bis* prevede che le somme revocate, oltre ad essere assegnate ai comuni, possono essere altresì



utilizzate dalle regioni per investimenti diretti, anche in deroga al vincolo posto dal comma 135 del medesimo articolo 1 che stabilisce che almeno il 70 per cento del contributo regionale venga assegnato ai comuni del territorio. Conseguentemente, si prevede il differimento al 31 maggio del termine, precedentemente fissato al 30 aprile, entro il quale l'ente beneficiario del contributo oggetto di riassegnazione deve affidare i lavori o le forniture;

(ii) la lettera *c*), invece, introduce il comma 136-*quater* al fine di chiarire che, nel caso in cui il comune beneficiario del contributo regionale comunichi la rinuncia allo stesso entro il termine di affidamento lavori o forniture, oppure, decorso tale termine con affidamento lavori o forniture già avvenuto, entro il 30 novembre di ciascun anno di riferimento del contributo, si applicano le disposizioni di cui al comma 136-*bis*;

(iii) la lettera *d*) modifica la tabella 1 allegata alla legge n. 145 del 2018.

d) Il **comma 15** prevede il definanziamento, a decorrere dall'anno 2025, della linea di finanziamento per piccole opere per i comuni sotto i mille abitanti prevista dall'articolo 30, comma 14-*bis*, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019.

e) Il **comma 16** interviene sull'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, prevedendo alcune riduzioni di spesa. In particolare:

– la lettera a) prevede una riduzione dei contributi per investimenti in rigenerazione urbana di cui all'articolo 1, comma 42, della citata legge n. 160 del 2019, assegnati ai comuni per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030 per un totale di 800 milioni di euro;

– la lettera b) prevede una riduzione dei contributi per spesa di progettazione a favore degli enti locali, a partire dall'annualità 2025 sino all'annualità 2031, assegnati agli enti locali ai sensi dell'articolo 1, comma 51, della citata legge n. 160 del 2019. In particolare, i contributi riferiti al periodo 2025 sono ridotti di 200 milioni di euro e quelli riferiti al periodo 2026-2031 sono ridotti di 100 milioni di euro per ciascuna annualità, per un totale di 800 milioni di euro;

f) Il **comma 17** prevede la riduzione del fondo denominato "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare", di cui all'articolo 1, comma 443, della legge n. 160 del 2019, a partire dall'annualità 2029 e fino al 2033. In particolare, si prevede una riduzione di 53.036.470 euro per l'anno 2029, di 54.596.367 euro per l'anno 2030, di 54.635.365 euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e di 51.281.588 euro per l'anno 2033, per un totale complessivo di circa 268 milioni di euro.

g) Il **comma 18** abroga i commi da 44 a 46 del citato articolo 1, istitutivi del fondo per investimenti a favore dei comuni, con una riduzione complessiva di risorse pari a 2.140 milioni di euro a partire dall'annualità 2029 sino all'annualità 2034, con contestuale caducazione della relativa disciplina attuativa.

h) Il **comma 19** interviene sull'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, prevedendo alcune riduzioni di spesa. In particolare:

– la lettera a) prevede il definanziamento del Fondo per la manutenzione delle opere pubbliche degli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose di cui al comma 277, a decorrere dall'annualità 2025;

– la lettera b) prevede il definanziamento del Fondo per la progettazione degli enti locali di cui al comma 1079, destinato al finanziamento dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi ed esecutivi degli enti locali per la messa in sicurezza di edifici pubblici per un totale complessivo di 89,9 milioni di euro.

i) Il **comma 20** prevede la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 640, della legge n. 208 del 2015, relativa alla mobilità ciclistica, in misura pari a 6.318.377 euro per l'anno 2029, 6.504.212 euro per l'anno 2030, 6.508.858 euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e 6.109.313 euro per l'anno 2033, per un totale complessivo di circa 31,9 milioni di euro.

j) Il **comma 21** prevede la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, relativo alle somme destinate per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del paese nonché per la *project review* delle infrastrutture già finanziate - rifinanziato anche con il riparto del fondo investimenti di



cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017 - in misura pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 23 milioni di euro per l'anno 2027, 49,2 milioni di euro per l'anno 2028, 45 milioni di euro per l'anno 2029, 60 milioni di euro per l'anno 2030, 65 milioni di euro per l'anno 2031 e 80 milioni di euro per l'anno 2032, per un totale di 372,2 milioni di euro.

TITOLO XIV DISPOSIZIONI FINANZIARIE DI REVISIONE DELLA SPESA

CAPO I NORME DI REVISIONE DELLA SPESA IN MATERIA DI GIUSTIZIA

ART. 105. *(Modifiche al Codice di procedura civile)*

Il **comma 1**, nell'intervenire sul Codice di procedura civile, libro II ("Del processo di cognizione"), titolo I ("Procedimento davanti al tribunale"), capo VII ("Della sospensione, interruzione ed estinzione del processo"), sezione III, introduce un nuovo articolo (l'articolo 307-*bis*) con il quale si prevede una causa di estinzione del giudizio correlata al mancato o parziale pagamento del contributo unificato, disciplinandone il procedimento e l'ambito di applicazione.

In particolare, si prescrive che il giudice, alla prima udienza, una volta verificato l'omesso o parziale pagamento, assegni alla parte interessata un termine di trenta giorni per il versamento o l'integrazione del contributo e rinvii l'udienza a data immediatamente successiva; a tale udienza il giudice, in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, dichiara l'estinzione del giudizio. In caso di mancato pagamento nel termine assegnato del contributo unificato dovuto per la proposizione della domanda riconvenzionale, per la chiamata in causa, per l'intervento volontario in confronto di tutte le parti o per la proposizione dell'impugnazione incidentale, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda cui si riferisce l'inadempimento.

Inoltre, l'introducendo articolo 307-*bis* specifica che il relativo disposto trova applicazione, in via generale, alle controversie disciplinate dal rito del lavoro e al processo esecutivo. Non trova invece applicazione ai procedimenti cautelari e possessori.

ART. 106. *(Contributo unificato per le controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana)*

Il **comma 1**, nel novellare il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ed in particolare l'articolo 13, relativo agli importi dovuti a titolo di contributo unificato, disciplina, mediante l'inserimento di un nuovo comma 1-*sexies*, il contributo dovuto per le controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana, provvedendo così ad un allineamento rispetto all'importo da corrispondere agli uffici consolari per l'istruttoria relativa alle richieste, presentate in via amministrativa, di riconoscimento dello *status* di cittadino a soggetti che assumano di essere cittadini per nascita in virtù della discendenza da cittadini italiani, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge n. 91 del 1992.

ART. 107. *(Misure in materia di spese di giustizia)*

Il **comma 1** novella il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.



In particolare, la lettera a) modifica l'articolo 269, comma 1, al fine di coordinare il testo della norma con le disposizioni concernenti il processo (civile e penale) telematico e con le modifiche di recente apportate al decreto ministeriale n. 44 del 2011 (*Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo n. 82 del 2005, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 193 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 24 del 2010*) dall'articolo 2 del decreto del Ministero della giustizia n. 217 del 2023 (*Regolamento recante «Decreto ai sensi dell'articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo n.150 del 2022 e dell'articolo 4, comma 1 del decreto-legge n.193 del 2009, convertito, con modificazioni dalla legge n.24 del 2010 recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 21 febbraio 2011, n. 44»*). L'articolo 21 (*Estrazione e rilascio di copie di atti e documenti*) del citato decreto ministeriale n. 44 del 2011, come modificato, stabilisce, infatti, che: - 1. *I soggetti abilitati esterni estraggono con modalità telematiche duplicati di atti e documenti dai fascicoli informatici cui possono accedere per legge, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.* 2. *Il rilascio di copia di atti e documenti depositati nel fascicolo informatico avviene, previa verifica del regolare pagamento dei diritti, ove previsti, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.* 3. *L'atto o il documento che contiene dati di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679 o dati di grandi dimensioni è messo a disposizione nell'apposita area del portale dei servizi telematici.*

Si provvede pertanto all'aggiornamento del predetto comma 1 dell'articolo 269 del Testo Unico in materia di spese di giustizia inserendo il binomio "atti e documenti" presente sia nelle norme primarie del processo telematico che nella normativa attuativa, che detta le regole tecniche per i depositi telematici.

L'intervento all'articolo 269, comma 1-*bis* del Testo Unico in materia di spese di giustizia, previsto dalla medesima lettera a) prevede che la relativa disposizione (che esonera dal pagamento di diritti quanto alle copie prive di attestazione di conformità) si applichi ai casi di estrazione degli atti da parte del difensore senza alcuna mediazione del personale di cancelleria o segreteria,

Tale ultima considerazione consente di chiarire le ragioni della introduzione del nuovo articolo 269-*bis*, concernente esclusivamente il processo penale telematico, prevista dalla lettera *b*) della presente disposizione.

Se infatti nel processo civile telematico il sistema informatico consente l'accesso diretto da parte dei difensori per l'estrazione delle copie o duplicati di atti e documenti dal fascicolo informatico, nel processo penale anche il *download* degli atti tramite portale impone, comunque, l'intervento della cancelleria o della segreteria. Con la conseguenza che, non versandosi in un caso di "estrazione" di atti, ma piuttosto di "trasmissione telematica" da parte della cancelleria o della segreteria, l'articolo 269, comma 1-*bis*, non risulta applicabile.

E tuttavia, è evidente che, in tal caso, l'eventuale previsione del pagamento dei diritti in base al "numero di atti" di cui il difensore intende acquisire copia, tarata sulla ipotesi del rilascio di copie "cartacee", risulterebbe totalmente inidonea rispetto alla "trasmissione telematica" (sia essa via posta elettronica che tramite accesso al portale e conseguente *download*), soprattutto ove si consideri che l'accesso da remoto (tramite portale) da parte del difensore implica la visione dell'intero fascicolo processuale, con conseguente dubbi interpretativi, in mancanza di una disciplina *ad hoc*, in ordine alla necessità di pretendere il pagamento dei diritti su tutte le "pagine" del fascicolo informatico, ciò anche quando il difensore, in ipotesi, abbia interesse ad acquisire copia solo di parte degli atti del fascicolo.

La nuova disposizione, nel prevedere il pagamento di un diritto "forfettizzato" in caso di trasmissione dati da parte della cancelleria o della segreteria (da riferirsi sia ad atti e documenti nativi digitali sia ad atti e documenti nativi analogici la cui copia informatica è riversata nel fascicolo informatico), garantisce: da un lato, l'efficienza del processo penale telematico, anche



nelle implicazioni concernenti la maggiore rapidità di accesso agli atti (ovviamente nei casi consentiti dalla legge), e, dall'altro, la piena tutela del diritto di difesa.

La modifica della Tabella in allegato 8 risponde alla duplice esigenza di eliminare ogni riferimento a supporti fisici ormai obsoleti e dall'altro di adeguare i criteri di determinazione del diritto forfettizzato alle nuove disposizioni.

ART. 108.

(Modifica delle disposizioni sulla non assoggettabilità ad esecuzione forzata dei fondi destinati al pagamento di tasse e tributi)

Il **comma 1**, nel novellare l'articolo 1, comma 294-*bis*, della legge n. 266 del 2005, estende anche ai fondi destinati al pagamento di tasse e tributi del Ministero della giustizia, la non assoggettabilità ad esecuzione forzata prevista per i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonché per le aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, destinati al pagamento di somme liquidate a norma della legge n. 89 del 2001 ovvero di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. L'esecuzione forzata sui fondi accreditati ai funzionari delegati e destinati al pagamento di tasse e tributi (a titolo di esempio T.A.R.I), infatti, determina l'emissione di avvisi di accertamento esecutivi e di cartelle esattoriali che generano ulteriori aggravii di spesa per l'amministrazione della giustizia in termini di sanzioni e interessi.

ART. 109.

(Misure urgenti per lo smaltimento dell'arretrato dei ricorsi di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89)

Il **comma 1**, recante misure per lo smaltimento dell'arretrato dei ricorsi di cui alla legge n. 89 del 2001, al fine, in particolare, di razionalizzare i costi conseguenti alla violazione del termine di ragionevole durata dei processi, introduce talune modifiche alle modalità di pagamento già previste dall'articolo 5-*sexies* della medesima legge n. 89 del 2001 ed estende anche ai pagamenti relativi ai decreti di Corte d'Appello emessi sino al 31 dicembre 2021, la procedura telematica già applicata ai pagamenti dei decreti emessi dal 1° gennaio 2022 in poi, ovvero la procedura sulla piattaforma informatica "SIAMM PINTO DIGITALE" per migliorare la capacità di eliminazione dell'arretrato del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia relativo al pagamento dei decreti di indennizzo *ex lege* n. 89 del 2001.

In particolare, si prevede la modifica dell'articolo 5-*sexies* della legge n. 89 del 2001 nei seguenti termini:

- **(lettera a)** viene inserito l'obbligo per il creditore di trasmettere unitamente all'istanza anche la documentazione necessaria individuata dai decreti di cui ai commi 3 e 3-*bis* e inoltre a comunicare ogni successiva variazione e ciò al fine di rafforzare l'obbligo in capo al creditore di provvedere alla tempestiva trasmissione di quanto necessario per l'effettuazione del pagamento da parte dell'amministrazione;
- **(lettera b)** si prevede, a decorrere dall'entrata in vigore della disposizione e al fine di favorire i comportamenti virtuosi, un termine per la presentazione delle domande, di un anno dalla pubblicazione del decreto che accoglie la domanda di equa riparazione e che, in relazione alle domande tardivamente proposte, sulle somme dovute non decorrono gli interessi;
- **(lettera c)**, si dispone un maggior termine di validità della domanda (due anni anziché sei mesi) per l'istruzione della pratica coerentemente con l'obbligo posto a carico del creditore di comunicare ogni variazione ai sensi del comma 1. Viene inoltre chiarito che nel caso di richiesta



di rinnovo la dichiarazione e la documentazione vanno presentate secondo le modalità previste dai decreti di cui ai commi 3 e 3-bis;

- **(lettera d)** si prevede che nel caso in cui sia necessario integrare la dichiarazione o la documentazione sino a quanto il creditore non adempie all'onere di integrazione non decorrono gli interessi eliminando in tal modo oneri a carico dello Stato a fronte di non corretto adempimento da parte del creditore rispetto alla presentazione della domanda di pagamento;
- **(lettera e)** si opera una modifica terminologica per una maggior chiarezza del riferimento al termine indicato dalla stessa disposizione;
- **(lettera f)**, si prevede che l'amministrazione esegue i pagamenti per l'intero al fine di rafforzare il diritto del creditore e di contrastare prassi non corrette di effettuazione di pagamenti parziali;
- **(lettera g)** si prevede che le operazioni di pagamento delle somme dovute a norma della presente legge si effettuano mediante accredito sui conti correnti o di pagamento dei creditori, stabilendo che il creditore possa delegare alla ricezione del pagamento un legale rappresentante con il rilascio di procura speciale. Rispetto alla precedente versione, pertanto viene eliminato il riferimento ai pagamenti per cassa o per vaglia cambiario non trasferibile, al fine di adeguare le modalità di adempimento da parte dell'amministrazione al sistema di pagamenti vigenti;
- **(lettere h e i)**, sono apportate modifiche di coordinamento per effetto di quanto previsto dalla lettera g) che, come detto, ha eliminato il riferimento ai pagamenti per cassa o per vaglia cambiario;
- **(lettera j)** si inserisce il comma 12-bis che prevede un intervento di smaltimento dell'arretrato di somme liquidate sino al 31 dicembre 2021, al fine di consentire in via prioritaria il pagamento dei decreti più risalenti senza che maturino ulteriori spese a carico dell'amministrazione. In tali casi i creditori possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità telematiche disciplinate dai commi 3 e 3-bis (pagamento che verrà effettuato entro il 31 dicembre 2026). A tal fine il Ministero della giustizia pubblicherà sul proprio sito un avviso ai creditori di somme liquidate con decreti depositati anteriormente al 31 dicembre 2021.

Il **comma 2** prevede che il Ministero della giustizia provveda, anche sulla base dei dati acquisiti in modalità telematica, al monitoraggio e alla valutazione dell'efficientamento delle procedure di pagamento e dei conseguenti risparmi di spesa.

CAPO II **MISURE DI REVISIONE DELLA SPESA**

ART. 110. ***(Misure in materia di personale pubblico)***

La disposizione detta una serie di norme in materia di risparmi di spesa da applicarsi alle assunzioni di personale per l'anno 2025.

Il **comma 1** dispone, in particolare, che le amministrazioni pubbliche, al fine di implementare l'attuazione della riforma della pubblica amministrazione prevista dal PNRR, procedano ad una revisione dei propri fabbisogni di personale al fine di realizzare recuperi di efficienza dai processi di digitalizzazione, semplificazione e riorganizzazione.

Il **comma 2** prevede che le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici possano procedere, per l'anno 2025, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, con una diminuzione del 25 per cento della quota prevista a legislazione vigente (riduzione del *turn over*). Il medesimo comma precisa, tuttavia, che la predetta riduzione non si applica al personale



togato delle magistrature e agli avvocati e procuratori dello Stato per i quali, a decorrere dal 2025, le assunzioni sono consentite sino al 100 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

Il **comma 3** prevede una revisione della spesa per il personale delle Forze armate, disponendo una riduzione degli oneri per le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma e per la progressiva riduzione dell'organico complessivo delle Forze armate.

Il **comma 4**, analogamente a quanto previsto dal comma 1 per le strutture ministeriali, prevede una riduzione del 25 per cento del *turn over* sia per il Corpi di polizia e per i Vigili del fuoco che per le università.

Il **comma 5** prevede la stessa misura per gli enti di ricerca.

Il **comma 6** per gli Enti di Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica (AFAM).

Il **comma 7** prevede che a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 la dotazione organica complessiva delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge n. 107 del 2015, sia ridotta di 5.660 posti dell'organico dell'autonomia. Conseguentemente, si stabilisce che le consistenze dell'organico dell'autonomia del personale docente di cui all'articolo 16-ter, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2017 siano corrispondentemente ridotte. Inoltre, è previsto che, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, da adottare entro il 15 febbraio 2025, si proceda alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 una riduzione nel numero dei posti pari a 2.174 unità. Parimenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2025, le riduzioni riferite al personale docente possono essere rimodulate nell'ambito dell'organico triennale dell'autonomia di cui al citato all'articolo 1, commi 64 e 65 della legge n. 107 del 2015, ad invarianza finanziaria. Infine, è previsto che con il medesimo decreto, in deroga a quanto disposto dalla disposizione in esame, sia possibile rimodulare le riduzioni dei posti dell'organico dell'autonomia e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, garantendo l'invarianza finanziaria.

I **commi 8 e 9** prevedono la già citata riduzione del 25 per cento del *turn over* anche per le Autorità amministrative indipendenti, per le Camere di commercio e per gli enti territoriali con più di venti dipendenti in servizio.

Il **comma 10** prevede, sempre per l'anno 2025, la predetta riduzione del 25 per cento del *turn over* anche per le agenzie fiscali, gli enti di regolazione dell'attività economica, gli enti produttori di servizi tecnici e economici, enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali, le autorità di bacino del distretto idrografico, le fondazioni lirico-sinfoniche, i teatri nazionali e di rilevante interesse culturale e le altre amministrazioni locali, non ricomprese nei commi da 2 a 9, inserite nel conto economico consolidato ed individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della n. 196 del 2009. Si dispone, tuttavia, l'esclusione della misura in capo ai soggetti costituiti in forma societaria, alle ONLUS e alle amministrazioni con un numero di dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non superiore a 20.

Il **comma 11** prevede che, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possano essere soddisfatte peculiari esigenze o consentire l'assunzione di specifiche professionalità, derogando alla riduzione del *turn over* prevista, previa compensazione, fra amministrazioni soggette al medesimo regime assunzionale, delle facoltà assunzionali volta a garantire l'invarianza dei risparmi ascritti alla disposizione.

Il **comma 12** prevede la facoltà di utilizzare una parte dei risparmi di spesa previsti dalle riduzioni del *turn over* al fine di incrementare del dieci per cento i fondi relativi al trattamento accessorio del personale appartenente alle amministrazioni destinatarie dei tagli.

Il **comma 13** dispone l'adeguamento della dotazione organica nell'ambito del Piano integrato di attività e organizzazione – PIAO delle amministrazioni destinatarie delle misure.



Il **comma 14** prevede che, entro il 30 aprile di ciascun anno, le somme derivanti dall'applicazione dei commi da 2 a 8 e 10 siano versate, dalle amministrazioni interessate, su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e restino acquisite all'erario.

Il **comma 15** prevede che le disposizioni di cui ai commi da 1 a 14 costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e le regioni a statuto speciale e le province autonome si attengono alle stesse tenendo conto della peculiarità dei rispettivi ordinamenti.

ART. 111.

(Misure in materia di organi amministrativi di enti)

Il **comma 1** prevede che i compensi corrisposti agli organi amministrativi di vertice (*i*) degli enti e degli organismi previsti dall'articolo 1, comma 2, legge n. 196 del 2009, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze (escluse le autorità amministrative indipendenti e le società per le quali la determinazione dei compensi degli organi di amministrazione avviene ai sensi dell'articolo 11, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 175 del 2016) nonché (*ii*) degli enti, organismi e fondazioni che ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, contributi a carico della finanza pubblica, la cui nomina è disposta a partire dal 1° gennaio 2025, non possano superare il limite dell'importo annuo corrispondente al cinquanta per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo spettante al primo presidente della Corte di cassazione, come stabilito dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014, con esclusione della rideterminazione di detto trattamento economico prevista dall'articolo 1, comma 68, della legge n. 234 del 2021. La disposizione, inoltre, prevede che il medesimo decreto d'individuazione stabilisca anche la percentuale di riduzione da applicare agli importi indicati nella tabella C di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143 del 23 agosto 2022, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della legge n. 160 del 2019, recante la determinazione dei compensi base e di quelli massimi da attribuire agli organi di amministrazione e controllo.

Il **comma 2** reca la definizione di organi amministrativi di vertice, precisando che si intendono tali quelli di amministrazione attiva e consultiva degli enti e degli organismi previsti al comma 1, comunque denominati dai rispettivi ordinamenti, organizzati anche in forma collegiale.

Il **comma 3** prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, i titolari di cariche negli organi di vertice degli enti e degli organismi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché di quelli cui si applica il limite retributivo di cui al comma 1 del presente articolo, che, con riferimento ai rispettivi ordinamenti, mantengono un trattamento retributivo di servizio da parte dell'amministrazione di appartenenza, anche se posti in fuori ruolo, distacco o aspettativa, non possono percepire per l'incarico ricoperto compensi di importo superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico in godimento. La disposizione prescrive inoltre che, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2025, nel caso in cui i compensi per incarichi (*i*) nei suddetti organi amministrativi di vertice o (*ii*) negli organi di amministrazione delle società di cui all'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato nella sezione Amministrazioni centrali, come individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché (*iii*) delle società possedute, direttamente o indirettamente in misura totalitaria, dalle amministrazioni pubbliche, escluse le società quotate e le loro controllate, risultassero cumulabili con i compensi spettanti per le cariche ricoperte negli organi di rispettive società partecipate o enti strumentali, non potranno essere erogate ai titolari delle relative cariche, per gli incarichi ricoperti in tali società partecipate o enti strumentali, compensi di importo complessivamente superiore al 25 per cento di quella spettante per l'incarico svolto in via principale. Si stabilisce infine che, in caso di superamento dei limiti di cui al presente comma, i relativi compensi in corso di godimento sono automaticamente ridotti.

Il **comma 4** a completamento delle precedenti disposizioni prevedendo che le stesse non trovino applicazione:



- a) agli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria ed agli enti del Servizio sanitario nazionale;
- b) agli enti di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994, e al decreto legislativo n. 103 del 1996, all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), all'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e alle Agenzie fiscali di cui all'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999.
- c) ai trattamenti economici e agli emolumenti comunque denominati per l'esercizio delle funzioni direttive, dirigenziali o equiparate o in ragione di rapporti di lavoro subordinato erogati dalle autorità amministrative indipendenti, dagli enti pubblici economici e dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.

Art. 112.

(Misure di potenziamento dei controlli di finanza pubblica)

Il **comma 1** prevede di introdurre l'obbligo di integrazione della composizione del collegio di revisione o sindacale con un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze relativamente agli enti, società, organismi e fondazioni che ricevono dallo Stato, anche in modo indiretto, un contributo di entità significativa, definito in sede di prima applicazione nel valore di 100 mila euro annui e da definire in seguito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il medesimo comma prevede di escludere dall'ottemperanza di siffatto obbligo le società controllate e le società partecipate da regioni o enti locali.

Il **comma 2** prevede che l'obbligo di integrazione, di cui al comma 1, si applichi con decorrenza dalla prima scadenza del collegio successiva all'esercizio in cui si verificano le condizioni stabilite dal medesimo comma 1 e cessi con decorrenza dalla prima scadenza del collegio successiva al venir meno delle medesime condizioni.

Il **comma 3** assegna ai rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, nei collegi di revisione e sindacali delle pubbliche amministrazioni e degli enti come individuati ai sensi del comma 1, il compito di monitoraggio della spesa e di resoconto delle risultanze dell'attività di controllo al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al fine di concorrere, sulla base di direttive impartite dal medesimo Ministero, al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Il **comma 4** estende, a decorrere dal 1° gennaio 2025, agli enti e alle società di cui al comma 1, le misure di contenimento della spesa pubblica per acquisto di beni e servizi, stabilendo che i medesimi soggetti non possano effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati.

Il **comma 5** autorizza la spesa di 2,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per incrementare i compensi dei revisori dei conti deputati al riscontro della regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni scolastiche statali.

CAPO III

ALTRE MISURE DI EFFICIENTAMENTO DELLA SPESA

ART. 113.

(Contributo alla finanza pubblica da parte di società pubbliche)

La disposizione prevede a carico della RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A, l'obbligo di assicurare che nell'anno 2025 non abbia luogo un incremento delle voci di spesa relative al costo del personale



ed all'affidamento di incarichi di consulenza rispetto al livello di spesa conseguito nell'anno 2023, come risultante dal conto economico del relativo bilancio di esercizio approvato. Successivamente, per l'anno 2026, la disposizione prevede che in relazione all'ammontare complessivo delle voci di spesa citate, la predetta società sia tenuta a realizzare una riduzione del volume della spesa pari almeno al 2 per cento rispetto al corrispondente ammontare sostenuto nella media del triennio 2021, 2022 e 2023. Tale riduzione per l'anno 2027 è elevata al 4 per cento.

Infine, prevede che i risparmi derivanti dalla misura sono finalizzati agli obiettivi volti ad accelerare la trasformazione da *broadcaster* a *digital media company* ai sensi dell'articolo 3 del Contratto nazionale di servizio 2023-2028, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 25 maggio 2024.

ART. 114.

(Accantonamenti oneri connessi ai piani di stock option)

Il **comma 1**, novella l'articolo 95 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), inserendo il comma 6-*bis*.

A tal riguardo, l'*International Financial Reporting Standards (IFRS) 2* definisce l'operazione con pagamento basato su azioni come un'operazione mediante la quale l'impresa acquista o riceve beni e/o servizi e quale corrispettivo attribuisce al cedente:

- propri strumenti rappresentativi di capitale (azioni o opzioni su azioni);
- si obbliga a pagargli un importo definito in relazione al valore delle proprie azioni o di altri strumenti rappresentativi di capitale.

In particolare, nell'ipotesi di operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale (cc.dd. *equity settled*), in cui l'impresa riceve beni o servizi come corrispettivo degli strumenti rappresentativi di capitale (incluse le azioni e le opzioni su azioni su propri titoli) i beni e/o servizi acquisiti o ricevuti dall'impresa sono rilevati in bilancio come costo relativo ai servizi lavorativi prestati dal dipendente, nel periodo di maturazione (c.d. *vesting period*) con contropartita un corrispondente incremento del patrimonio netto.

A tal proposito, occorre considerare che, con le disposizioni di coordinamento contenute nel Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 giugno 2011 è stato chiarito che il predetto onere "figurativo" risulta deducibile, esclusivamente per i soggetti IAS/IFRS *adopter*, in applicazione del principio di derivazione rafforzata di cui all'articolo 83 del TUIR.

In considerazione di tale natura incerta e tenuto conto della circostanza per cui i fenomeni meramente valutativi, tra cui rientrano appunto gli accantonamenti, sono rimasti anche a seguito delle modifiche apportate all'articolo 83 del TUIR nell'alveo degli elementi regolamentati dalle norme del medesimo TUIR (cfr. articolo 9 del già citato decreto 8 giugno 2011), la novella dell'articolo 95 del TUIR è finalizzata a trattare detti costi alla stregua di accantonamenti per oneri futuri. Solo al momento dell'assegnazione degli strumenti finanziari ai soggetti beneficiari del piano e, ovviamente, nella misura in cui questi ultimi esercitano le opzioni in loro possesso, sarà consentita la deduzione dei componenti negativi di reddito in esame.

In particolare, il **comma 1**, per i piani di stock option avviati a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2025 o nei successivi, rinvia la deduzione del predetto componente negativo, rilevato in applicazione delle regole contenute nell'IFRS 2, sia in relazione alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate con propri strumenti rappresentativi di capitale, sia con riferimento a quelle in cui sono assegnate ai beneficiari azioni proprie emesse dalla società controllante, solo al momento dell'avvenuta assegnazione ai beneficiari del piano.

In considerazione di tale modifica deve considerarsi implicitamente non applicabile ai nuovi piani di stock option l'articolo 6 del decreto di coordinamento dell'8 giugno 2011.

Pertanto, sulla base della nuova disciplina, qualora i beneficiari del piano non esercitano le opzioni loro assegnate, i relativi oneri saranno indeducibili e la riserva c.d. da *stock option* assumerà ai fini fiscali di riserva di utili.



Per ragioni di coerenza sistematica, la modifica del regime si applica anche per i soggetti che adottano in bilancio i principi contabili nazionali (OIC) e rappresentano le operazioni in esame con le regole contenute nell'IFRS 2, in considerazione delle previsioni di cui all'OIC 11.

Il **comma 2**, prevede che le disposizioni di cui al comma 1 si applichino alle operazioni con pagamento basato su azioni i cui relativi oneri sono rilevati per la prima volta nei bilanci relativi all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2025 o nei successivi.

ART. 115.

(Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n.108 ed efficientamento del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura)

Il comma 1, novella l'articolo 15, della legge n. 108 del 1996, al fine di aggiornare lo strumento del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 15 della legge n. 108 del 1996, per la concessione di garanzie in favore di attività economiche a rischio di usura, attraverso una garanzia rilasciata da confidi e associazioni/fondazioni antiusura a valere sulle risorse del Fondo loro assegnate. La specifica operatività dei soli confidi è stata più di recente ampliata dall'articolo 1, commi 256 – 258 della legge n.178 del 2020, sia per la garanzia, sia anche con l'ipotesi - a determinate condizioni - di erogazioni dirette di finanziamenti a valere sulle risorse del Fondo.

L'intervento, che si innesta sull'impianto originario del Fondo, ricalca l'esperienza degli strumenti di garanzia pubblica come il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, il quale, grazie ad una garanzia conforme alla cd. "disciplina di Basilea" consente "ponderazione zero" negli assorbimenti di capitale dei soggetti finanziatori; il che ne ha fatto lo strumento di mitigazione del rischio privilegiato dalle banche e dagli intermediari finanziari.

A tal fine è, quindi, prevista anche per gli interventi in garanzia del Fondo per la prevenzione dell'usura un'analoga previsione con garanzie "a prima richiesta, esplicite, incondizionate e irrevocabili" rilasciate da confidi e da associazioni e fondazioni antiusura (**comma 1, lettera b, n. 1, punto 1.2 e comma 1 lettera d n.1**, che modificano rispettivamente i commi 2 e 6 dell'articolo 15 della legge n. 108 del 1996) e con la garanzia dello Stato di ultima istanza (**comma 1, lettera e**, che introduce il comma 7-bis della legge n. 108 del 1996).

Conseguentemente sono rafforzati i presidi a tutela delle risorse pubbliche, attraverso: *i*) l'esplicitazione del ruolo di "gestori" degli assegnatari e della separazione e impignorabilità delle risorse (**comma 1, lettera a, numeri 1 punto 1.2 e numero 2**, che modificano il comma 1 dell'articolo 15 della legge n. 108 del 1996) ; *ii*) il rafforzamento dei criteri di selezione dei Confidi assegnatari di risorse del Fondo (**comma 1, lettera b, numero 2** che modifica il comma 2 dell'articolo 15 della legge n. 108 del 1996); *iii*) il necessario aggiornamento della disciplina secondaria (**comma 1, lettera f**, che introduce il comma 10-bis dell'articolo 15 della legge n. 108 del 1996 e **comma 2** che abroga la normativa incompatibile a far data dall'entrata in vigore della nuova disciplina secondaria).

Parimenti in un'ottica di efficienza, sul modello del fondo piccole e medie imprese:

- viene estesa la platea dei soggetti erogatori anche a intermediari finanziari e operatori di microcredito ai sensi dell'articolo 111 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 (**comma 1, lettera b, n. 1 punto 1.2 e lettera d, n. 1**, che modificano rispettivamente i commi 2 e 6 dell'articolo. 15 della legge n. 108 del 1996);
- sono individuate in termini di maggiore oggettività (percentuale minima di probabilità di insolvenza) le situazioni di elevato rischio finanziario che legittimano l'accesso al fondo (**comma 1, lettera b, punto 2, lettera b**, che introduce la nuova previsione del comma 2, lettera b) dell'articolo 15 della legge n. 108 del 1996);



- è previsto il ricorso ad un soggetto professionale *in house* per il supporto nella gestione del fondo (**comma 1, lettera f**, che introduce il nuovo comma 10-*quater* dell'articolo 15 della legge n. 108 del 1996).

Inoltre, la medesima disposizione prevede:

- la razionalizzazione della vigente disciplina del fondo, oggi ripartita in più plessi normativi, che viene accorpata in un'unica norma di legge (**comma 1, lettera b, numero 2, lettera b**; nonché **comma 1 lettera c** che integrano le previsioni già contenute nella n. 178 del 2020, rispettivamente per garanzia e finanziamenti diretti; inoltre **comma 1 lettera g**, che introduce il comma 10-*ter* dell'articolo 15 della legge n. 108 del 1996; **comma 2** che abroga la normativa incompatibile a far data dall'entrata in vigore della nuova disciplina secondaria);

- un aggiornamento della percentuale di riparto del fondo tra Confidi e associazioni/fondazioni alla luce di un'analisi della più recente operatività delle due tipologie di soggetti (**comma 1, lettera a, numero 1, punti 1.1 e 1.4** che modificano il comma 1 dell'articolo 15 della legge 108 del 1996);

- l'apposizione di più chiari limiti e condizioni all'utilizzo delle risorse assegnate ai confidi per erogazioni dirette (**comma 1, lettera c**, che introduce il nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 15 della legge n. 108 del 1996).

Si prevede infine una congrua disciplina transitoria, per assicurare continuità nell'operatività del Fondo (**commi 2 e 3**).

ART. 116.

(Contributo alla finanza pubblica da parte di enti pubblici non economici)

La disposizione prevede che l'Automobile club d'Italia versi all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per il raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica e tali entrate restano acquisite all'erario.

ART. 117.

(Assegnazione agli organi dell'Amministrazione finanziaria dei beni confiscati per uno dei delitti di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

Il **comma 1**, nel novellare il decreto legislativo n. 74 del 2000, recante disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, inserisce il comma 1-*bis* all'articolo 18-*bis*, volto a chiarire che i beni sottoposti a confisca nell'ambito dei procedimenti penal-tributari, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere assegnati agli organi dell'amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta. La disposizione permette, in tal modo, agli organi che già ne abbiano avuto, l'uso in costanza di sequestro di acquisire i predetti beni, allineando la disciplina dei procedimenti relativi ai reati tributari a quella prevista dal Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 nonché a quella in materia di contrabbando doganale, di cui all'articolo 301-*bis*, comma 6, del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, che già contemplano l'assegnazione dei beni sottoposti a provvedimento definitivo di confisca.

ART. 118.

(Tax credit cinema)

Il **comma 1**, nel novellare la legge n. 220 del 2016, recante disciplina del cinema e dell'audiovisivo, apporta le seguenti modifiche:

- a) la **lettera a)**, all'articolo 12, comma 6. In particolare, con il numero 1) introduce la finalità inerente alla trasmissione alle Camere della relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi della "legge cinema", predisposta dal Ministero della cultura, consistente nel



rafforzare la capacità di monitoraggio, controllo e valutazione della spesa, secondo quanto previsto dal Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029 e con i numeri 2) e 3) chiarisce che la medesima relazione analizza l'impatto economico, industriale e occupazionale e l'efficacia della generalità degli incentivi previsti e non soltanto delle agevolazioni tributarie;

- b) la **lettera b)** all'articolo 13. In particolare, con il numero 1), al comma 2, elimina qualsiasi riferimento alla straordinarietà dei Piani per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico, essendo entrambi divenuti ordinari; con il numero 2), al comma 5, incrementa dal 15 per cento al 30 per cento il limite massimo delle risorse del Fondo per il cinema e l'audiovisivo da destinate ai contributi selettivi e ai contributi alla promozione; con il numero 3), introduce –un comma 5-bis, prevedendo che le risorse stanziare per il finanziamento degli interventi della legge, laddove inutilizzate, possano essere destinate, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, e nella misura definita con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al rifinanziamento del Fondo per il cinema e l'audiovisivo.
- c) la **lettera c)**, all'articolo 15 comma 2, eliminando il riferimento al carattere "ordinario" della prevista aliquota del credito d'imposta per le opere cinematografiche, e specificando che l'aliquota del 40 per cento, prevista per il credito d'imposta sia delle opere cinematografiche che delle opere audiovisive, sia il limite percentuale massimo;
- d) la **lettera d)** all'articolo 21, comma 5, introducendo la previsione secondo cui i decreti attuativi emanati dal Ministero della cultura, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previsti nel medesimo comma, possono stabilire i criteri, i meccanismi e le modalità attraverso cui lo Stato acquisisce la titolarità, in misura proporzionale al credito d'imposta riconosciuto, di una quota dei diritti sulle opere beneficiarie e dei relativi proventi; all'assegnazione in favore dello Stato si procede, comunque, solo dopo che siano stati coperti i costi dell'opera. In tal modo, lo Stato diventa a tutti gli effetti un associato dell'impresa con una quota dei diritti e dei proventi corrispondente al beneficio accordato, i cui ricavi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il cinema e l'audiovisivo. Infine, la presente lettera modifica la previsione che disciplina il credito di imposta massimo onnicomprensivo riferibile al compenso attribuito al regista, sceneggiatore, attore e ad altre figure da individuare, circostanziando la disposizione e rimandando ai decreti attuativi l'individuazione dell'importo massimo, prendendo a riferimento quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, avendo riguardo alla natura e alla tipologia delle prestazioni professionali e delle opere beneficiarie.
- e) la **lettera e)** all'articolo 26. In particolare, con il numero 1), sopprime la disposizione di cui al comma 3, relativa alla concessione di contributi selettivi alle imprese operanti nel settore dell'esercizio cinematografico, alle imprese cinematografiche e quelle audiovisive appartenenti a determinate categorie. Tali contributi erano destinati alle imprese beneficiarie individuate prioritariamente tra quelle di nuova costituzione, tra le *start-up* e tra quelle che avevano i requisiti delle microimprese. Con il numero 2, al comma 4, introduce anche per i contributi selettivi la previsione secondo cui, con il decreto attuativo previsto nel medesimo comma, possono essere stabiliti i criteri, i meccanismi e le modalità attraverso cui lo Stato acquisisce la titolarità, in misura proporzionale al contributo riconosciuto, di una quota dei diritti sulle opere beneficiarie e di una quota dei relativi proventi; all'assegnazione di questi ultimi in favore dello Stato si procede, comunque, solo dopo che siano stati coperti i costi dell'opera; in tal modo, lo Stato diventa a tutti gli effetti un associato dell'impresa con una quota dei diritti e dei proventi corrispondente al beneficio accordato, i cui ricavi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il cinema e l'audiovisivo.



- f) la lettera f) all'articolo 29. In particolare, con i numeri 1) e 2) interviene sulla rubrica e sul comma 1, mutando il piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo da straordinario a ordinario; in particolare, con la modifica apportata è prevista una dotazione annua pari a 3.000.000,00 di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per la concessione di contributi a fondo perduto o finanziamenti agevolati finalizzati alla digitalizzazione di opere cinematografiche e audiovisive; la previgente disposizione prevedeva, infatti, un piano straordinario per le sole annualità 2017, 2018 e 2019; infine, con il numero 3) apporta una modifica al comma 4, prevedendo, in analogia a quanto previsto all'articolo 28, comma 2, che i requisiti soggettivi dei beneficiari, le modalità per il riconoscimento e l'assegnazione dei contributi, i limiti massimi d'intensità dei contributi stessi, nonché le condizioni e i termini di utilizzo del materiale digitalizzato siano definiti con decreto del Ministro della cultura e non del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro;
- g) la **lettera g)**, all'articolo 32, comma 7, prevedendo che le caratteristiche del registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive, le modalità di registrazione delle opere, le tariffe relative alla tenuta del Registro, la tipologia ed i requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione, nonché le modalità e i limiti della pubblicazione delle informazioni, siano definite con decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*.

ART. 119.

(Misure di revisione della spesa e attuazione della riforma 1.13 del PNRR)

Il **comma 1**, ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, prevede che le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'allegato III annesso alla presente legge siano ridotte, per gli anni 2025 e 2026 e a decorrere dall'anno 2027, degli importi ivi indicati. In ogni caso è previsto che le predette riduzioni di spesa possano essere rimodulate in termini di competenza e di cassa, anche tra programmi diversi, nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, fatte salve le ordinarie forme di flessibilità di bilancio previste dall'articolo 33 della legge n. 196 del 2009, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il **comma 2**, ai fini del conseguimento della milestone M1C1-122, riforma 1.13 del PNRR (riforma della *spending review*), per il periodo 2025-2027, prevede che gli obiettivi di risparmio di spesa siano stabiliti per l'importo complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2025, 500 milioni di euro per l'anno 2026 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 e ripartiti tra i Ministeri, a secondo quanto indicato nell'allegato III.

Il **comma 3** demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati, la possibilità di modificare, nei limiti degli importi complessivi indicati dal comma 2, le misure che concorrono al raggiungimento dei suddetti importi, individuando misure alternative eleggibili ai sensi della citata milestone M1C1.

Il **comma 4**, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, le occorrenti variazioni di bilancio in relazione ai commi 1 e 3.

Il **comma 5**, prevede che sono oggetto di monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze le misure di cui ai commi 2 e 3, sulla base di quanto indicato dalle linee guida adottate con determina del Ragioniere generale dello Stato del 29 dicembre 2022 e pubblicate nel sito internet istituzionale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. A tal fine, è previsto che i singoli Ministeri forniscano gli elementi necessari per il monitoraggio al Ministero dell'economia e



delle finanze, il quale può richiedere agli stessi, eventuali integrazioni degli elementi trasmessi per il monitoraggio e per la rendicontazione dei risparmi

CAPO IV FONDI

ART. 120.

(Rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture)

Il **comma 1** istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo da ripartire a favore delle Amministrazioni centrali dello Stato per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese con una dotazione complessiva di 24.000 milioni di euro, di cui 3.500 milioni di euro per l'anno 2027, 2.000 milioni di euro per l'anno 2028, 1.000 milioni di euro per l'anno 2029 e 2.500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2030 al 2036.

Il **comma 2** interviene sotto il profilo attuativo, indicando le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 1, destinato a interventi, anche già finanziati parzialmente, che presentino un cronoprogramma procedurale compatibile con il rispetto dei saldi di finanza pubblica, nei limiti delle risorse previste per ciascuna amministrazione dall'allegato IV, disciplinando che le assegnazioni del fondo di cui al comma 1, relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sono disposte con decreto del presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; quelle relative ai Ministeri, di cui al suddetto allegato, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati.

Il **comma 3** incrementa di 126,6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036 il finanziamento del programma pluriennale straordinario di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico, di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, che attualmente è pari a 33,787 miliardi di euro.

Il **comma 4** prevede che la ripartizione dell'incremento di cui al comma 3 avvenga sulla base del valore degli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», precedentemente finanziati dal fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2, del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021 al netto degli importi relativi alle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla Regione Campania.

ART. 121.

(Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi di parte corrente e di conto capitale e fondo per esigenze indifferibili)

Il **comma 1** determina gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge n. 196 del 2009 per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 2025, sono determinati, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, nelle misure indicate dalle tabelle A e B alla presente legge.

Il **comma 2** prevede l'incremento del Fondo, istituito con legge n. 190 del 2014 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per far fronte alle esigenze indifferibili di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

ART. 122.

(Fondo per la tutela del rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica)



Il **comma 1** amplia le finalità del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, prevedendo che esso possa essere usato anche per finalità diverse dalla compensazione degli effetti conseguenti alla attualizzazione di contributi pluriennali.

Il **comma 2** istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze due fondi, uno di parte corrente e uno di conto capitale, destinati alla compensazione degli eventuali scostamenti dal percorso della spesa netta indicata nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029.

ART. 123.

(Fondo per l'immigrazione)

Il comma 1, al fine di assicurare l'accoglienza dei migranti, prevede che le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative alle spese per l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza siano incrementate di 200 milioni di euro per l'anno 2025.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 124.

(Misure per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome)

Il **comma 1** prevede il rispetto della procedura dell'articolo 23 della legge n. 111 del 2023 per la definizione della compensazione, a decorrere dal 2025, a favore delle Autonomie speciali della riduzione del gettito derivante dalle disposizioni del Titolo III.



SEZIONE II – STATI DI PREVISIONE – da 125-143

Si tratta di norme di approvazione degli stati di previsione dell'entrate e della spesa dei ministeri e di altre norme formali aventi carattere gestionale, puramente di natura contabile, riprodotte annualmente.

ART. 144. ***(Entrata in vigore)***

La disposizione disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.



In conformità a quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di seguito si espone breve nota che motiva gli importi dei fondi speciali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale, di cui alle tabelle A e B allegate al provvedimento in esame.

L'articolo 121, al comma 1, prevede che gli importi ripartiti per Ministeri, da iscrivere nei fondi speciali per ciascun anno del triennio 2025-2027, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 2025, sono indicate nelle tabelle A e B, allegati al disegno di legge in esame, rispettivamente per la parte corrente e per il conto capitale, gli importi.

TABELLA A

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi concernenti Disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora (AC 433 - AS 1175), Elargizioni e benefici in favore delle vittime dell'incuria nella gestione dei beni strumentali all'erogazione di servizi pubblici e di interesse economico generale (AS 794) nonché il provvedimento di conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 recante Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali (AC 2088).

L'accantonamento comprende, inoltre, le risorse destinate alla copertura finanziaria di *Interventi diversi*.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi concernenti la Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024 - (AS 1258) e le Disposizioni in materia di economia dello Spazio (AC 2026).

L'accantonamento comprende, inoltre, le risorse destinate alla copertura finanziaria di *Interventi diversi*.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

L'accantonamento è destinato sia al provvedimento recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024 (AC 1916) sia alla copertura finanziaria di *Interventi diversi*.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

L'accantonamento è destinato ai seguenti provvedimenti: Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario (AC 1660 - AS 1236); Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento (AC 1950); Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento (AC 1866) nonché per *Interventi diversi*.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

L'accantonamento comprende le risorse preordinate alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi riguardanti gli *Accordi Internazionali* in corso di definizione nonché per le Ratifiche di seguito elencate:



Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, fatto a Yaoundé il 17 marzo 2016 (AC 1501);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016 (AS 684 - AC 1387);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi, con Allegati, fatta a Londra il 13 febbraio 2004, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno (AS 981);

Legge 30 settembre 2024, n. 151 recante Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018 (AS 613 - AC 1149);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019 (AS 563 – AC 1150);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020 (AC 1451);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014 (AS 1128 - AC 2031);

Legge 30 settembre 2024, n. 148 recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020 (AS 694 - AC 1388);

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015 (AC 1502);

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022 (AS 857 - AC 1586);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019 (AS 1127 – AC 2030);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione che istituisce l'Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, con Allegato, fatta a Parigi il 27 gennaio 2021 (AS 1233);



Legge 30 settembre 2024, n. 149 recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019 (AS 676 – AC 1260);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023 (AC 1915);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio in materia di migrazione e di sicurezza, fatto ad Abidjan il 22 marzo 2023 (AS 1262);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024 (AS 1042 - AC 1849);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo e Protocollo Aggiuntivo sull'Arbitrato, fatta a Roma e Vaduz il 12 luglio 2023 (AC 1847);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023 (AS 1225 - AC 2100);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, fatto a Bruxelles il 28 luglio 2016 (AS 1229 - AC 2102);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno (AS 1188);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003, e dello scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto a Palermo il 29 settembre 2023 (AS 1095).

L'accantonamento, inoltre, comprende le risorse finanziarie per far fronte a *Interventi diversi* e quelle preordinate alla copertura finanziaria dei provvedimenti di seguito elencati:

Disposizioni in materia di lavoro (AC 1532-bis – AS 1264);

Disposizioni per il finanziamento di interventi volti al rafforzamento dei servizi consolari in favore dei cittadini italiani residenti o presenti all'estero (AC 960 - AS 1210);



Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale (AS 1146);

Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 recante Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali (AC 2088).

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento del provvedimento recante Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù (AS 403 - AC 1424) e per far fronte alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da *Interventi diversi*.

MINISTERO DELL'INTERNO

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento per *Interventi diversi*, alla Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare (AC 115 - AS 787), alle Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario (AC 1660 – AS 1236), al provvedimento di conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 recante Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali (AC 2088), nonché alla disciplina in materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

L'accantonamento comprende le risorse destinate al provvedimento riguardante l'Istituzione del Consorzio per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello (AC 400), al provvedimento di conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153 recante Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico nonché per *Interventi diversi*.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di *Interventi diversi* oltre che al provvedimento riguardante Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (AS 1053)

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da *Interventi diversi*.



MINISTERO DELLA DIFESA

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da *Interventi diversi*, dal provvedimento riguardante Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario (AS 1236 - AC 1660) e dalla Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023 (AS 1225 - **AC 2100 da assegnare in data 17 ottobre 2024**).

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

L'accantonamento è preordinato al finanziamento di *Interventi diversi* e alle disposizioni derivanti dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 di conversione del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico (AS 1222 - AC 2066).

MINISTERO DELLA CULTURA

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento della legge 7 ottobre 2024, n. 152 recante Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (AC 988 - AS 1038), all'Istituzione del Museo del Ricordo in Roma (AS 1021 – AC 1980) e alla copertura di oneri derivanti da *Interventi diversi*.

MINISTERO DELLA SALUTE

L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria degli oneri relativi alle Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria (AS 1241) e per *Interventi diversi*.

MINISTERO DEL TURISMO

L'accantonamento è volto a far fronte agli oneri derivanti dalle Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali (AS 562 – AC 1805), dalle Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della Giornata nazionale degli abiti storici (AS 597 - AC 1979) e per far fronte alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da *Interventi diversi*

TABELLA B

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria del provvedimento legislativo concernente Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario (AS 1236 - AC 1660) e per *Interventi diversi*.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY



L'accantonamento è finalizzato al finanziamento degli interventi previsti nella Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 (AC 2022) e per *Interventi diversi*.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da *Interventi diversi*.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di *Interventi diversi*.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di *Interventi diversi*.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di *Interventi diversi*.

MINISTERO DELL'INTERNO

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di *Interventi diversi* e alle Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario (AS 1236 - AC 1660)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di *Interventi diversi*.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di *Interventi diversi*

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di *Interventi diversi*.

MINISTERO DELLA DIFESA

L'accantonamento è volto alla copertura finanziaria degli oneri derivanti sia da *Interventi diversi* sia dalle Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario (AS 1236 - AC 1660)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di *Interventi diversi*.

MINISTERO DELLA CULTURA

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento per l'Istituzione del Museo del Ricordo in Roma (AS 1021 – AC 1980) e alla copertura di oneri derivanti da *Interventi diversi*.



MINISTERO DELLA SALUTE

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di *Interventi diversi*.

MINISTERO DEL TURISMO

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di *Interventi diversi* e alle Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali (AS 562 - AC 1805)



SEZIONE II – STATI DI PREVISIONE – da 125-143

Si tratta di norme di approvazione degli stati di previsione dell'entrate e della spesa dei ministeri e di altre norme formali aventi carattere gestionale, puramente di natura contabile, riprodotte annualmente.

ART. 144.
(Entrata in vigore)

La disposizione disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.



In conformità a quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di seguito si espone breve nota che motiva gli importi dei fondi speciali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale, di cui alle tabelle A e B allegate al provvedimento in esame.

L'articolo 121, al comma 1, prevede che gli importi ripartiti per Ministeri, da iscrivere nei fondi speciali per ciascun anno del triennio 2025-2027, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 2025, sono indicate nelle tabelle A e B, allegati al disegno di legge in esame, rispettivamente per la parte corrente e per il conto capitale, gli importi.

TABELLA A

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi concernenti Disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora (AC 433 - AS 1175), Elargizioni e benefici in favore delle vittime dell'incuria nella gestione dei beni strumentali all'erogazione di servizi pubblici e di interesse economico generale (AS 794) nonché il provvedimento di conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 recante Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali (AC 2088).

L'accantonamento comprende, inoltre, le risorse destinate alla copertura finanziaria di *Interventi diversi*.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi concernenti la Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024 - (AS 1258) e le Disposizioni in materia di economia dello Spazio (AC 2026).

L'accantonamento comprende, inoltre, le risorse destinate alla copertura finanziaria di *Interventi diversi*.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

L'accantonamento è destinato sia al provvedimento recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024 (AC 1916) sia alla copertura finanziaria di *Interventi diversi*.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

L'accantonamento è destinato ai seguenti provvedimenti: Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario (AC 1660 - AS 1236); Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento (AC 1950); Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento (AC 1866) nonché per *Interventi diversi*.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

L'accantonamento comprende le risorse preordinate alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi riguardanti gli *Accordi Internazionali* in corso di definizione nonché per le Ratifiche di seguito elencate:



Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, fatto a Yaoundé il 17 marzo 2016 (AC 1501);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016 (AS 684 - AC 1387);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi, con Allegati, fatta a Londra il 13 febbraio 2004, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno (AS 981);

Legge 30 settembre 2024, n. 151 recante Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018 (AS 613 - AC 1149);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019 (AS 563 – AC 1150);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020 (AC 1451);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014 (AS 1128 - AC 2031);

Legge 30 settembre 2024, n. 148 recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020 (AS 694 - AC 1388);

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015 (AC 1502);

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022 (AS 857 - AC 1586);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019 (AS 1127 – AC 2030);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione che istituisce l'Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, con Allegato, fatta a Parigi il 27 gennaio 2021 (AS 1233);



Legge 30 settembre 2024, n. 149 recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019 (AS 676 – AC 1260);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023 (AC 1915);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio in materia di migrazione e di sicurezza, fatto ad Abidjan il 22 marzo 2023 (AS 1262);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024 (AS 1042 - AC 1849);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo e Protocollo Aggiuntivo sull'Arbitrato, fatta a Roma e Vaduz il 12 luglio 2023 (AC 1847);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023 (AS 1225 - AC 2100);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, fatto a Bruxelles il 28 luglio 2016 (AS 1229 - AC 2102);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno (AS 1188);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003, e dello scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto a Palermo il 29 settembre 2023 (AS 1095).

L'accantonamento, inoltre, comprende le risorse finanziarie per far fronte a *Interventi diversi* e quelle preordinate alla copertura finanziaria dei provvedimenti di seguito elencati:

Disposizioni in materia di lavoro (AC 1532-bis – AS 1264);

Disposizioni per il finanziamento di interventi volti al rafforzamento dei servizi consolari in favore dei cittadini italiani residenti o presenti all'estero (AC 960 - AS 1210);



Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale (AS 1146);

Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 recante Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali (AC 2088).

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento del provvedimento recante Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù (AS 403 - AC 1424) e per far fronte alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da *Interventi diversi*.

MINISTERO DELL'INTERNO

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento per *Interventi diversi*, alla Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare (AC 115 - AS 787), alle Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario (AC 1660 – AS 1236), al provvedimento di conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 recante Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali (AC 2088), nonché alla disciplina in materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

L'accantonamento comprende le risorse destinate al provvedimento riguardante l'Istituzione del Consorzio per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello (AC 400), al provvedimento di conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153 recante Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico nonché per *Interventi diversi*.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di *Interventi diversi* oltre che al provvedimento riguardante Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (AS 1053)

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da *Interventi diversi*.



MINISTERO DELLA DIFESA

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da *Interventi diversi*, dal provvedimento riguardante Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario (AS 1236 - AC 1660) e dalla Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023 (AS 1225 - **AC 2100 da assegnare in data 17 ottobre 2024**).

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

L'accantonamento è preordinato al finanziamento di *Interventi diversi* e alle disposizioni derivanti dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 di conversione del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico (AS 1222 - AC 2066).

MINISTERO DELLA CULTURA

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento della legge 7 ottobre 2024, n. 152 recante Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (AC 988 - AS 1038), all'Istituzione del Museo del Ricordo in Roma (AS 1021 – AC 1980) e alla copertura di oneri derivanti da *Interventi diversi*.

MINISTERO DELLA SALUTE

L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria degli oneri relativi alle Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria (AS 1241) e per *Interventi diversi*.

MINISTERO DEL TURISMO

L'accantonamento è volto a far fronte agli oneri derivanti dalle Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali (AS 562 – AC 1805), dalle Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della Giornata nazionale degli abiti storici (AS 597 - AC 1979) e per far fronte alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da *Interventi diversi*

TABELLA B

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria del provvedimento legislativo concernente Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario (AS 1236 - AC 1660) e per *Interventi diversi*.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY



L'accantonamento è finalizzato al finanziamento degli interventi previsti nella Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 (AC 2022) e per *Interventi diversi*.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da *Interventi diversi*.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di *Interventi diversi*.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di *Interventi diversi*.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di *Interventi diversi*.

MINISTERO DELL'INTERNO

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di *Interventi diversi* e alle Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario (AS 1236 - AC 1660)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di *Interventi diversi*.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di *Interventi diversi*

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di *Interventi diversi*.

MINISTERO DELLA DIFESA

L'accantonamento è volto alla copertura finanziaria degli oneri derivanti sia da *Interventi diversi* sia dalle Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario (AS 1236 - AC 1660)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di *Interventi diversi*.

MINISTERO DELLA CULTURA

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento per l'Istituzione del Museo del Ricordo in Roma (AS 1021 – AC 1980) e alla copertura di oneri derivanti da *Interventi diversi*.



MINISTERO DELLA SALUTE

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di *Interventi diversi*.

MINISTERO DEL TURISMO

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di *Interventi diversi* e alle Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali (AS 562 - AC 1805)

